



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

*Corso di Dottorato di ricerca in
“Diritto privato, Diritto romano e Cultura giuridica europea”
XXXVIII Ciclo*

Curriculum di “Storia del diritto medievale e moderno”

Titolo della tesi:

*“Speculazione e mercato dal diritto comune ai codici.
Itinerari storici e costruzione penalistica dell’aggiotaggio.”*

Tutor: Chiarissima Prof.ssa Emanuela Fugazza

**Candidato:
Dott. Avv. Andrea
Perrotta**

a.a. 2024/2025

INDICE
NOTA INTRODUTTIVA

Capitolo I

IL *CRIMEN MONOPOLII* NEL DIRITTO COMUNE

1. PREMESSA	9
2. IL MONOPOLIUM NELLA SCUOLA DELLA GLOSSA ED IL CONTRIBUTO DI BALDO DEGLI UBALDI.....	11
3. IL RUOLO DI TIBERIO DECIANI E LE RIFLESSIONI DELLA CRIMINALISTICA CINQUECENTESCA	20
4. IL COACERVO DEGLI <i>IURA PROPRIA</i> ED IL LORO RAPPORTO CON LA SCIENZA CRIMINALE: UNO SGUARDO AL DUCATO DI MILANO... 	37
4.1. LA REPRESSIONE DELLE CONDOTTE SPECULATIVE NEGLI STATUTI COMUNALI.....	39
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	46

Capitolo II

**LA GENESI FRANCESE DELL'AGGIOTAGGIO E IL SUO APPRODO NEL
CODE PÉNAL**

1. PREMESSA	49
2. IL CONTRASTO ALLA SPECULAZIONE DALL' ANCIEN RÉGIME ALLA RIVOLUZIONE	49
3. L'AVVENTO DEL <i>CODE PÉNAL</i> (1810)	80
3.1. I LAVORI PREPARATORI E LA FORMULAZIONE DEFINITIVA	81
3.2. LA STRUTTURA DELL'ART. 419: ELEMENTI COSTITUTIVI ED OPZIONI INTERPRETATIVE.....	87
3.3. L'ECO DELLA LEGISLAZIONE STATUTARIA NELL'ART. 419 DEL CODE PÉNAL	95
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	97

Capitolo III

DAL PLURALISMO RESTAURATO ALLO STATO AUTORITARIO: LA PROGRESSIVA EMERSIONE DELL'AGGIOTAGGIO NELLA LEGISLAZIONE ANTISPECULATIVA

1. INTRODUZIONE (<i>id est</i> , il “ritorno in Italia”)	101
2. I CODICI PENALI DEGLI STATI ITALIANI NELLA RESTAURAZIONE	103
2.1. IL REGNO DI SARDEGNA E LA TRADIZIONE SABAUDA	105
2.2. IL REGNO LOMBARDO-VENETO TRA DOMINIO AUSTRIACO E ANNESSIONE	109
2.3. IL DUCATO DI PARMA ED IL TERRITORIO ESTENSE	116
2.4. LA TOSCANA E LE RIFORME PENALISTICHE PREUNITARIE	123
2.5. LO STATO PONTIFICIO: DIRITTO PENALE TRA TRADIZIONE E RESISTENZE ALLA CODIFICAZIONE.....	130
2.6. IL REGNO DELLE DUE SICILIE: EVOLUZIONE E PECULIARITÀ DELLA LEGISLAZIONE PENALE	133
2.7. UNO SGUARDO D'INSIEME NELLE RIFLESSIONI DOTTRINALI..	138
3. LA SVOLTA PSEUDO-UNIFICATRICE E L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE SABAUDO (1859 – 1889).....	149
4. L'AVVENTO DEL “CODICE ZANARDELLI” E LA NUOVA FISIONOMIA DELL'AGGIOTAGGIO.....	157
5. IL “CODICE ROCCO” COME TERMINE DI RAFFRONTO SISTEMATICO.....	170

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Indice bibliografico

Indice delle fonti (manoscritti)

Statuti dei Comuni italiani

Testi di leggi e fonti normative

NOTA INTRODUTTIVA

La speculazione sui mercati rappresenta una realtà giuridica di lungo corso, la cui rilevanza penalistica precede di gran lunga la sua emersione nelle moderne categorie normative. Tuttavia, nonostante l'attenzione riservata dalla scienza penalistica ai reati economico-finanziari, i profili storico-giuridici delle pratiche manipolative appaiono, tuttora, poco indagati e privi di una sistematica ricostruzione.

In questo contesto, si colloca, dunque, la presente tesi dottorale, che, prendendo le mosse proprio da tale lacuna, si propone di ricostruire, in prospettiva diacronica, la genesi e l'evoluzione delle pratiche speculative penalmente rilevanti, con specifico riguardo alla figura dell'aggiotaggio.

Il proposito della ricerca risiede, pertanto, nel tentativo di sottrarre tale fenomeno da una lettura meramente positivistica, per ricondurlo entro una più ampia genealogia concettuale, che ne evidenzii le radici storiche e le trasformazioni strutturali.

In ogni caso, l'aggiotaggio viene indagato non tanto come categoria già compiuta, quanto come esito di un lungo processo evolutivo, senza tuttavia rinunciare ad un'imprescindibile attività esegetica.

L'indagine si sviluppa percorrendo un arco cronologico ampio e stratificato, che prende avvio dal *Corpus Iuris Civilis*. In seguito, l'analisi si concentra sulla riflessione di Glossatori e Commentatori, i quali, riscoprendo e rielaborando il diritto giustiniano, contribuiscono a renderlo nuovamente diritto vigente.

Successivamente, il quadro si arricchisce con la stagione del maturo diritto comune, segnato dalle elaborazioni della criminalistica del XV e XVI secolo, ove, alla progressiva formazione di una *communis opinio* giurisprudenziale e dottrinale, si accompagna, non senza tensioni, un'esigenza sempre più pressante di certezza del diritto.

Particolare attenzione è dedicata alla figura di Tiberio Deciani, quale espressione di una già elevata elaborazione della scienza penalistica e, al contempo, snodo decisivo per l'inquadramento delle pratiche speculative.

Parallelamente, si sviluppa una significativa produzione normativa locale, espressione delle autonomie comunali: tale ambito è esaminato con specifico riferimento all'area del Ducato di Milano, quale delimitazione geografica funzionale alla coerenza dell'indagine. Quindi, il percorso si sposta in Francia, quale culla della moderna codificazione.

In tale ambito, l'indagine prende in esame, dapprima, la riflessione dottrinale sviluppatasi all'indomani dell'*Ordonnance criminelle* di Luigi XIV, per poi soffermarsi sulla legislazione rivoluzionaria, quale momento di cesura rispetto alla tradizione precedente. Il punto di approdo di questo itinerario è rappresentato dal Code pénal del 1810, espressione della stagione napoleonica, nonché momento decisivo del processo di tipizzazione delle condotte manipolative del mercato e di affrancazione dal passato di Ancien Régime.

Da ultimo, si ritorna in Italia, al fine di esaminare l'impatto del modello francese sulla legislazione degli Stati preunitari, caratterizzati da una persistente frammentazione normativa.

In tale contesto, sono presi in considerazione il Regno di Sardegna (codice del 1839), il Regno Lombardo-Veneto (codice del 1816), il Ducato di Parma e Piacenza (1820), il Ducato estense (1855), il Granducato di Toscana (1853), lo Stato pontificio (Regolamento penale gregoriano del 1832) e, da ultimo, il Regno delle Due Sicilie (1819).

L'analisi di tali ordinamenti consentirà di cogliere, in chiave comparatistica, le differenti modalità di recezione, adattamento o resistenza rispetto al paradigma codicistico d'Oltralpe.

Dunque, il processo evolutivo così delineato affronterà progressivamente l'unificazione politica della Penisola e la formazione del Regno d'Italia, consolidatosi sotto le insegne di Casa Savoia.

In tal senso, un ruolo centrale è svolto dal codice penale del 1859, quale strumento di unificazione soltanto parziale, non avendo, almeno l'ambito penale, conosciuto un'immediata e piena uniformità legislativa.

Nondimeno, l'indagine si concentra, poi, sul Codice Zanardelli del 1889, primo codice penale dell'Italia unita, esaminato anche alla luce della coeva elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, al fine di ricostruire, in chiave sistematica, l'assetto ormai delineato del reato di aggio, ancor prima dell'avvento del codice attualmente vigente.

Il percorso ricostruttivo-esegetico si arresta, infine anche sul piano dell'analisi sistematica, alle soglie del codice penale del 1930, che segna, infatti, il passaggio ad un nuovo assetto politico-istituzionale, caratterizzato da una più accentuata tendenza alla pervasività dell'intervento penale in ambito economico.

Sotto il profilo metodologico, la ricerca si fonda, per ragioni di completezza, sull'esame congiunto delle fonti normative, della dottrina e, ove possibile, della giurisprudenza, costantemente lette alla luce del contesto storico, politico ed economico di riferimento.

L'obiettivo è quello di cogliere le ragioni sottese alle scelte legislative, nonché di ricostruire il dibattito che ne ha accompagnato la formazione, nella consapevolezza che le categorie giuridiche oggetto di indagine non possano essere pienamente comprese se non nel loro divenire storico.

In definitiva, il lavoro intende mostrare come il fenomeno speculativo, lungi dal costituire una categoria statica, si configuri quale realtà dinamica e mutevole, che attraversa le diverse stagioni dell'esperienza giuridica, adattandosi a trasformazioni economiche ed istituzionali, pur conservando, al contempo, un nucleo "duro" originario.

Capitolo I

IL *CRIMEN MONOPOLII* NEL DIRITTO COMUNE

SOMMARIO 1. Premessa – 2. Il *monopolium* nella Scuola della glossa ed il contributo di Baldo degli Ubaldi – 3. Il ruolo di Tiberio Deciani e le riflessioni della criminalistica cinquecentesca – 4. Il coacervo degli *iura propria* ed il loro rapporto con la scienza criminale: uno sguardo al Ducato di Milano – 4.1. La repressione delle condotte speculative negli statuti comunali – 5. Considerazioni conclusive

1. PREMESSA

La presente ricerca si origina dalla volontà di indagare la comparsa e l'evoluzione del fenomeno monopolistico, intendendosi, con ciò, la nota pratica di condurre un'attività commerciale finalizzata alla vendita di beni o all'erogazione di servizi in posizione di dominanza sul mercato. Nelle pagine seguenti ci si concentrerà sull'indagine delle fonti medievali e, in particolare, fissandosi il *dies a quo* nell'opera esegetica della Scuola bolognese¹ si provvederà all'analisi sia dell'elaborazione dottrinale sia della legislazione comunale.

Quanto alla prima, oltre all'opera ricostruttivo-esegetica condotta dai glossatori, si esaminerà anche la successiva produzione sull'argomento *de quo* e, più puntualmente, sia quella del commentatore Baldo degli Ubaldi sia quella più approfondita attività condotta durante la stagione della criminalistica tardo quattrocentesca e, soprattutto, cinquecentesca.

Quanto alla legislazione comunale, ci si concentrerà, in particolare, sulla regolamentazione del fenomeno speculativo all'interno dei confini del Ducato di Milano, il quale si presentava, per ampiezza territoriale, quale struttura politico-amministrativa

¹ Sulla Scuola della Glossa, v. *ex pluribus*, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1982, p. 105 ss. e A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa, il Medioevo*, Padova, Cedam, 1995, p. 79 ss.

costellata da una variegata moltitudine di piccole e grandi entità comunali, ognuna dotata di propri statuti.

Ciò premesso, l'obiettivo della presente indagine non sarà unicamente quello di riferire delle radici storiche del fenomeno monopolistico in sé per come oggi noto; piuttosto, quello di cogliere l'occasione per scrutinare le fonti di diritto comune al fine di rinvenire, ove possibile, le differenti sfumature e l'arricchimento contenutistico che la figura del *monopolium* ha assunto nel corso del tempo con l'obiettivo di comprenderne le moderne declinazioni.

D'altronde, nel procedere ad un'indagine ricostruttiva sulla figura del *monopolium*, che certamente ambisce ad inquadrarne storicamente i contorni ed il substrato normativo, non si può prescindere anche da una disamina delle fonti più risalenti. Infatti, solo così sarà possibile comprenderne appieno l'evoluzione e, eventualmente, isolarne il precipitato nelle moderne codificazioni, anche sotto diverse spoglie.

In ogni caso, sullo sfondo del presente capitolo rimarrà il contesto giuridico entro il quale prende avvio l'esame delle fonti, ossia il "diritto comune", il quale, pur fondandosi sulla legislazione romano-giustiniana, ha consentito alla scienza giuridica di giungere a conclusioni di ampio respiro attraverso il meccanismo dell'*interpretatio*².

Ad ogni modo, proprio perché si prenderanno le mosse dal rinascimento giuridico medievale³ e dalla figura del *monopolium*, non ci si potrà esimere, per contingenti ragioni di completezza argomentativa, dall'indicazione preliminare delle fonti romane: infatti, il fenomeno in oggetto si radica nella mastodontica opera legislativa voluta dall'Imperatore Giustiniano per lungo tempo venerata dai giuristi medievali come fosse "caduta dal cielo"⁴.

² Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 2006, p. 227 ss.

³ In argomento, *ex pluribus*, F. CALASSO, *Medio evo del diritto. Le fonti*, Milano, Adelphi, 2021 ed E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, II ed., Roma, Bulzoni Editore, 1996, p. 353 ss.

⁴ L'indicazione del *Corpus Iuris Civilis* quale "libro caduto dal cielo" è espressione di A. CAVANNA, *Storia del diritto*, cit., p. 114.

2. IL MONOPOLIUM NELLA SCUOLA DELLA GLOSSA ED IL CONTRIBUTO DI BALDO DEGLI UBALDI

Come anticipato in *Premessa*, appare del tutto imprescindibile un'incursione nel mondo del diritto romano: infatti, la primordiale ed unica forma di regolamentazione del fenomeno monopolistico appare nel *Codex* e, in particolare, nel libro IV al titolo LIX, ove si codifica una costituzione dell'Imperatore Zenone risalente all'anno 484 d.C. intitolata "*De monopolis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non balneatorum prohibitis illicitisque pactionibus*" (C. 4.59)⁵.

Da una disamina meramente testuale della presente rubrica appare evidente, oltre al riferimento al monopolio, che il legislatore romano ponga sullo stesso piano di tale fenomeno anche altre modalità di esercizio di un'attività commerciale, delle quali, peraltro, indica la tipologia. Ma vieppiù: se, da un lato, il monopolio non è definito come illecito, dall'altro lato, la particolare strutturazione del testo mediante una pluralità di congiunzioni coordinanti con le quali si mette in relazione il monopolio alle associazioni tra mercanti, definite invece esplicitamente come illecite, rivela una generale intenzione repressiva. Inoltre, la portata generale del divieto appare altresì deducibile dalla parte finale della rubrica, ossia dal riferimento alle pattuizioni illecite.

⁵ Così il testo della costituzione imperiale: "Imperator Zeno. Iubemus, ne quis cuiuscumque vestis aut piscis vel pectinum forte aut echini vel cuiuslibet alterius ad victum vel ad quemcumque usum pertinentis speciei vel cuiuslibet materiae pro sua auctoritate, vel sacro iam elicto aut in posterum eliciendo rescripto aut pragmatica sanctione vel sacra nostrae pietatis adnotatione, monopolium audeat exercere, neve quis illicitis habitis conventionibus coniuraret aut pacisceretur, ut species diversorum corporum negotiationis non minoris, quam inter se statuerint, vendentur.

Aedificiorum quoque artifices vel ergolabi aliorumque diversorum operum professores et balneatores penitus arceantur pacta inter se componere, ut ne quis quod alteri commissum sit opus impleat aut iniunctam alteri sollicitudinem alter intercapiat: data licentia unicuique ab altero inchoatum et derelictum opus per alterum sine aliquo timore dispendii implere omnique huiusmodi facinora denuntiandi sine ulla formidine et sine iudicialiis sumptibus.

Si quis autem monopolium ausus fuerit exercere, bonis propriis spoliatus perpetuitate damnetur exilii. Ceterarum praeterea professionum primates si in posterum aut super taxandis rerum pretiis aut super quibuslibet illicitis placitis ausi fuerint convenientes huiusmodi sese pactis constringere, quinquaginta librarum auri solutione percelli decernimus: officio tuae sedis quadraginta librarum auri condemnatione multando, si in prohibitis monopolis et interdictis corporum pactionibus commissas forte, si hoc evenierit, saluberrimae nostrae dispositionis condemnationes venalitate interdum aut dissimulatione vel quolibet vitio minus fuerit exsecutum."

L'intenzione repressiva appare poi del tutto confermata dal contenuto della costituzione medesima, ove l'Imperatore si concentra in prima battuta sul monopolio, adottando, anche a livello terminologico una formulazione esplicitamente di divieto.

Prescindendo da uno sforzo definitorio del fenomeno, il frammento appare in prima battuta riferirsi a beni specifici (vesti, pesci e pettini), salvo successivamente presentarsi in forma più generale: infatti, l'espressione "*cuiuslibet alterius ad victum vel ad quemcumque usum pertinentis speciei vel cuiuslibet materiae*" pare tracciare un ferreo confine in ordine alla pratica di commercializzare non solo vettovaglie, ma anche beni di uso non inerente al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, sottendendo l'idea che la pratica monopolistica è da censurarsi in ogni settore commerciale.

Peraltro, nel prosieguo, la medesima costituzione si riserva, conformemente all'ordine già scolpito in rubrica, di vietare esplicitamente quegli accordi tra commercianti in forza dei quali certi beni o servizi siano venduti o erogati ad un prezzo convenuto precedentemente dai commercianti medesimi. Di talché, si può avanzare l'ipotesi che il legislatore romano non equipara il fenomeno monopolistico a quello delle illecite pattuizioni o accordi tra mercanti, ma che tali ultime condotte possano considerarsi una particolare modalità di estrinsecazione del medesimo. D'altro canto, ciò non dovrebbe stupire: infatti, sia la pratica monopolistica *ex se* sia la precostituzione di accordi, anche generici, tesi a stabilire un determinato prezzo circa la vendita di un bene *de facto* andrebbero ad irretire l'ordinaria circolazione delle merci sul mercato.

In chiusura del frammento, il legislatore romano non trascura nemmeno l'aspetto sanzionatorio, individuando nella spoliazione dei beni, in varie tipologie di multa e nell'esilio le pene da comminarsi ai trasgressori.

Tutto ciò premesso, appare ora doveroso addentrarsi nella selva di *opiniones* dei giuristi glossatori⁶ ed adottando un ordine di tipo cronologico si esamineranno gli scritti di Piacentino, Azzone, Accursio ed Odofredo, tutti riconducibili al periodo compreso tra il XII ed il XIII secolo.

⁶ In argomento, Cfr. F. MANCUSO, *Il valore dell'«utilitas publica» nel «crimen monopolii» e nel «monopolium principis» in un «consilium» di Andrea Alciato*, in QUAGLIONI D. – DILCHER G. – Fondazione Bruno Kessler (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, Bologna, Il Mulino – Berlino, Duncker & Humblot, 2011, pp. 565-598

Il Piacentino⁷, nella propria *Summa Codicis*⁸, per primo si interroga sulla portata del divieto di monopolio scolpito nella già menzionata costituzione imperiale del 484 d.C.; tuttavia, preliminarmente, il giurista si intrattiene in un'opera di svisceramento etimologico sia del vocabolo "monopolio", definito sin in esordio come una "modalità di vendita" (*audimus supra de emptione, et de appendiciis earum*), sia del soggetto esercitante il monopolio, ossia del "monopolista".

Quanto al "monopolio", il Piacentino sembra meno chiaro nello svolgere tale attività esegetica, atteso che, pur individuando correttamente il prefisso lessicale nel termine greco "*monos*" (equivalente al latino "*unus*"), incomprensibilmente richiama nella parte finale del lemma ("*polis*"), in latino "*civitas*", il quale - ragionevolmente - non pare riferirsi all'argomento in esame.

Diversamente, nel definire il "monopolista" come colui il quale "*solus vult esse venditor emptiorve*", coglie nel segno la portata dell'argomento trattato dal frammento del *Codex*⁹. Aspetto rilevante della riflessione del Piacentino risulta certamente l'esplicito riferimento al monopolio come a quella modalità di vendita che presuppone un accordo, ragionevolmente occulto, tra soggetti esercenti un'attività commerciale (mercanti, artigiani, ma anche impresari) al fine di prestabilirne il prezzo¹⁰.

Nel provvedere a ciò, pare discostarsi della costituzione zenoniana, ove, invece, il monopolio risulta trattato come fenomeno a sé stante rispetto a forme di illecite pattuizioni tra commercianti, le quali ne apparirebbero solo come modalità esecutive¹¹.

In verità, più ragionevolmente, il Piacentino, dimostrando anche a livello terminologico di ben conoscere la costituzione imperiale, sfrutta la casistica ivi presente per finalità esplicative e, ad esempio, riferendosi ai *balneatores*, di cui è nota la pratica di autoregolamentare arbitrariamente l'entità delle tariffe¹², eleva tale loro condotta,

⁷ Per note biografiche v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. II (Lev-Z), Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1568

⁸ Cfr. PIACENTINO, *Summa codicis*, Moguntiae, 1536 - ristampa anastatica con prefazione di F. Calasso, Torino, Bottega d'Erasmus, 1962, p. 186, Tit. LIX.

⁹ Anche nel prosieguito il Piacentino si spende nel precisare ulteriormente che sono i monopolisti "ii qui soli quippam vendunt ut ii qui ius Monopolii impetraverunt".

¹⁰ Cfr. PIACENTINO, *Summa codicis*, cit., p. 186, Tit. LIX: "A quo fit – monopolia *- monopolium huiusmodi venditio, et quia ideo illicite conveniunt negociatores et artifices, et ergolabi".

¹¹ La costituzione romana, infatti, già in rubrica distingue tra monopoli e associazioni illecite tra commercianti.

¹² Cfr. PIACENTINO, *Summa codicis*, cit., p. 186, Tit. LIX: "Et quia balneatores quod illicite conveniunt et iurant ne aliter balneant, quam sicut ipsi statuunt."

consistente in una manipolazione del mercato, ad elemento essenziale della pratica monopolistica. Di talché, non sarebbe arduo sostenere che ogni “*conventio negociatorum*” sia, come già ipotizzato in riferimento alla costituzione romana, un tutt’uno con il *monopolium*, del quale è chiarita la portata solo mediante esemplificazioni tratte dalla prassi.

Tuttavia, rispetto alla costituzione imperiale, nell’*interpretatio* del Piacentino si scorgono alcune rilevanti precisazioni circa la portata del divieto. Invero, se nella normativa zenoniana la preclusione appare del tutto insuperabile¹³, l’opera esegetica del giurista in discorso individua una liceizzazione della vendita in regime di monopolio sotto concessione dell’autorità governativa, seppur limitatamente a determinate attività economiche.¹⁴ Quanto a quest’ultimo aspetto, se, infatti, nel riportare il contenuto del frammento romano il Piacentino si riferisce all’abbigliamento, al mercato ittico ed a qualsivoglia altra tipologia di beni¹⁵; diversamente, nel trattare il regime derogatorio accenna esclusivamente alle figure dell’*artifex*, del *balneator* e dell’*ergolabus*.

In argomento, appare altresì raffinata la trattazione di Azzone¹⁶. Costui, infatti, nel riferirsi al monopolio come ad una *singularis negotiatio*, per primo compie uno sforzo definitorio di carattere generale; ma vieppiù: egli estende la nozione di monopolio, facendovi rientrare tutte quelle ipotesi in cui si indirizzano a svolgere una certa professione solo determinati soggetti legati da un vincolo di parentela (ad esempio, figli o nipoti) ovvero in forza di un determinato accordo affinché ne derivi un vantaggio solo per una certa persona. Nel solco tracciato dal Piacentino, ma con risultati maggiormente chiari, anche Azzone compie una scomposizione etimologica del termine “monopolio”, proponendo due differenti alternative.

¹³ V. C. 4.59: Il legislatore romano stabilisce un divieto assoluto, impedendo, anche pro-futuro, una qualsiasi forma di liceizzazione della vendita in regime di monopolio: “Jubemus ne quis (*monopolium* audeat exercere) ... pro sua autoritate vel sacro iam elicto, aut in posterum eliciendo rescripto, aut pragmatica sanctione”.

¹⁴ Cfr. PIACENTINO, *Summa codicis*, cit., p. 186, Tit. LIX “(Imperator Zeno) ... prohibet, nequis artifex, balneator, ergolabus pro operis quas exhibere debent mercedes ab ipsis statutas audeat exigere: nempe officium alteri, id est publicae personae ...”; “... nec ordini civitatis grani pretia licet statuere vel taxare ... sicut vendere et emere nemo cogitur regulariter, sic nec alio pretio nisi eo pretio, quo velit vendere vel emere”.

¹⁵ Cfr. PIACENTINO, *Summa codicis*, cit., p. 186, Tit. LIX: “Prohibet imperator Zeno nequis *monopolium* audeat exercere, vel in vestibus, vel in piscibus, vel in quibuscumque specibus”

¹⁶ Per note biografiche v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. I (A-Les.), p. 137

Da un lato, suggerisce che il termine derivi dall'unione dei vocaboli “*monos*” (in latino “*unus*”) e “*pola*” - “*polium*”, vocaboli greci che richiamano il concetto di vendita. Di talché, è monopolista colui il quale esercita la mercatura in regime quasi esclusivo¹⁷.

Dall'altro lato, avanza l'ipotesi che il termine monopolio derivi dalla fusione dei vocaboli “*monos*” e “*polis*”, con quest'ultimo che assumerebbe il significato di “città”. Di conseguenza, in questa seconda accezione, la definizione di monopolista includerebbe una componente “territoriale”, qualificandosi monopolista colui il quale da solo vuole intermediare merci in una determinata città o, comunque, in un determinato contesto spaziale¹⁸.

Peraltro, Azzone provvede ad individuare ulteriori sfaccettature del fenomeno monopolistico, distaccandosi dal testo giustiniano e dall'interpretazione del Piacentino: infatti, pur riferendosi ad ipotesi già tipizzate, di cui ne è un plastico esempio il caso dei *balneatores*, Azzone qualifica come pratica monopolistica la prassi di vietare nei contratti di appalto, mediante specifica pattuizione, che l'attività incominciata da un soggetto sia poi conclusa da un altro¹⁹. Orbene, tale ultima specificazione consente di ravvisare non solo una chiara posizione liberista²⁰, ma anche una visione del monopolio quale pratica commerciale multiforme in grado di insinuarsi sia nel tessuto del commercio di beni o servizi sia in settori piuttosto diversi, purtuttavia presentando il comune denominatore di irretirne il libero svolgimento.

Decisamente meno innovativo da quanto sin ora esposto appare il contributo del glossatore Odofredo²¹. Costui, infatti, nel procedere ad una descrizione generale del fenomeno monopolistico richiama il dominus Azzone ed immediatamente mostra di appiattirsi sulle conclusioni di quest'ultimo, concentrandosi sull'idea che il monopolio si configuri allorché tra mercanti si concluda un patto atto a bloccare il prezzo di

¹⁷ Cfr. AZZONE, *Summa super codicem*, Lugduni, 1557 – ristampa anastatica in CGJC, II, Torino, Bottega erasmiana, 1966, p. 167: “Diciturque monopolium a monos quod est unus et pola quod est venditor vel polium quod est venditio quasi uno et certo modo facienda negotiatio vel venditio et ...”

¹⁸ Cfr. AZZONE, *Summa*, cit., p. 168: “Autem derivavit monopolium a monos. Quod est unum et polis, quod est civitas inde monopolium ... unica negotiatio in civitate ...”

¹⁹ Cfr. AZZONE, *Summa*, cit., p. 168: “Idemque et in locationibus rerum vel operarum suarum maxime in scriptoribus si paciscantur ne opus ab altero incoatum alius consumet”.

²⁰ Sul punto, Cfr. F. MANCUSO, *Il valore dell'«utilitas publica»*, cit., pp. 565-598.

²¹ Per note biografiche v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. II (Lez-Z), p. 1450 ss.

compravendita dei beni al dettaglio²². Tuttavia, dimostrando di conoscere la realtà del mercato, anche Odofredo osserva che, nonostante il divieto imposto dalla legge, di cui peraltro ha un giudizio positivo, la pratica monopolistica risulta assai invalsa nella prassi. Quanto a quest'ultimo aspetto, il glossatore non si sottrae nemmeno dal puntualizzare che la preclusione ereditata dalla legislazione giustiniana risulti del tutto inefficace²³. Di talché, non appare irragionevole ipotizzare che la vetusta costituzione zenoniana non sia più confacente alle esigenze del XIII secolo, ove la mercatura ha assunto una dimensione molto più diversificata, e ciò pur essendo l'interpretatio dottrinale, ben ancorata al testo del Corpus, costante nel sancire la generalità del divieto.

Diversamente dai *doctores* sin ora citati, Accursio²⁴, nel suo *Apparato al Codex*²⁵, giunge *expressis verbis* ad una duplice differenziazione. Da un lato, nel solco della tradizione, riferisce dell'ipotesi di monopolio che tipicamente concerne la cristallizzazione del prezzo di vendita delle merci; dall'altro lato, dimostrando di cogliere differenti modalità di manifestazione della pratica monopolistica, indica quale forma di monopolio anche quella concernente l'esercizio di un'attività lavorativa basata sull'accordo secondo il quale se il compimento di un'opera è incominciato da un soggetto non può essere concluso da un altro. Peraltro, tale ultima ipotesi era già stata oggetto di puntuale trattazione da parte di Azzone con riferimento al contratto di appalto, senonché costui si preoccupava maggiormente di propugnare posizioni liberiste, piuttosto che concentrarsi sui soggetti in grado di provocare simili distorsioni del mercato²⁶. Infatti, Accursio non individua solo nei semplici commercianti i possibili soggetti da punire in caso di contravvenzione del divieto, ma altresì nei capi delle corporazioni mercantili ovvero nei funzionari pubblici²⁷. A fronte di simili precisazioni, può ritenersi fondato il sospetto che

²² Cfr. ODOFREDO, *Lectura super Codice*, Lugduni, 1552 - ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1968, fo. 255-v: "(Monopolium) est conspiratio dum dicunt mercatores, si aliquis vult emere a vobis non detur ei nisi per tanto".

²³ Cfr. ODOFREDO, *Lectura super Codice*, cit., fo. 255-v: "Lex ista videbitis per vos, et alexa Bona est si bene servaretur: sed non bene servant in civitate ista nec alibi, qui a tanta est potentia regum et subditorum, quod istas leges servant tantum verbis, sed non factis".

²⁴ Per note biografiche v. I. BIROCCHI – E. CORTESE E. – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. I (A-Les), p. 6 ss.

²⁵ Cfr. ACCURSIO, *Apparato al Codex, Venetiis*, 1488 – Ristampa anastatica in CGJC, X, *Augustae Taurinorum*, 1968, fo. 1034.

²⁶ Cfr. ACCURSIO, *Apparato al Codex*, cit., fo. 1034

²⁷ Cfr. ACCURSIO, *Apparato al Codex*, cit., fo. 1034: "Sexto ponit poenam primatibus collegiorum. Septimo punit negligentiam iudicum partes patent per paragraphos ..."

il malcostume di costituire accordi e cartelli idonei ad alterare la libera formazione dei prezzi fosse, da un lato, un'attività non solo tollerata, ma anche orchestrata dai responsabili delle corporazioni mercantili, i quali, in veste di profondi conoscitori delle dinamiche commerciali, non avrebbero avuto difficoltà ad interferire con gli approvvigionamenti, provocando artificiosamente forme di scarsità o saturazione secondo convenienza. Dall'altro lato, la posizione dei pubblici funzionari, anch'essa privilegiata quanto a poteri e conoscenze, certamente avrebbe potuto consentire a costoro di richiedere compensi e regalie al fine di tollerare forme di monopolio perpetrate dai mercanti privati, dando luogo a fenomeni di collusione con questi ultimi.

L'elaborazione dottrinale sin qui esposta, quale frutto dell'attività esegetica effettuata dei glossatori, ha indubbiamente gettato le basi per il futuro affermarsi delle specifiche teorizzazioni del monopolio nell'ambito del diritto penale tra fine '400 e '500. Tuttavia, prima di occuparsi di come il tema in oggetto ha acquistato la qualifica di *crimen*, pare doveroso riferire di come, *medio tempore*, anche i *doctores* non afferenti alla scuola bolognese se ne siano occupati.

Premesso che, in argomento, il contributo offerto da Alberico da Rosciate²⁸ appare del tutto sovrapponibile a quanto riferito dai giuristi glossatori²⁹, si ritiene più rilevante concentrarsi su quanto emerge dal pensiero di Baldo degli Ubaldi³⁰, esponente di spicco della Scuola del Commento³¹.

Nei propri *Commentaria in quartum et quintum libris codicis*, Baldo provvede a fissare, almeno preliminarmente e sinteticamente, gli aspetti più rilevanti della costituzione zenoniana, indicandone per punti il contenuto precettivo. Senza abbandonarsi a possibili fraintendimenti, Egli appare rigido nel ribadire la portata generale del divieto di

²⁸ Per note biografiche v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. I (A-Les), p. 20.

²⁹ Cfr. A. DA ROSATE, *Super Codice commentariorum iuris*, Lugduni, 1545.

³⁰ Per note biografiche v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. I (A-Les.), p. 149.

³¹ Sulla scuola del Commento, v. *ex pluribus*, A. P. SCHIOPPA, *Storia del diritto*, cit., p. 149 ss.

monopolio³², ma, al contempo, non rifugge dalla possibilità di ammettere eccezioni³³. Più puntualmente, nel *corpus* del proprio commentario, il giurista perugino, sulla scia dei precedenti autori citati, provvede non solo a sviscerare il contenuto del divieto di porre in essere accordi privati idonei ad alterare la libera concorrenza³⁴, ma anche ad indicare i casi ove l'agire in forma monopolistica è da ritenersi tollerato e legittimo³⁵.

Proprio per quanto concerne quest'ultimo aspetto, Baldo sembra radicare *sull'utilitas publica* l'eccezionale legittimità delle pratiche in discorso: infatti, a suo parere, solo lo Strato può arrogarsi il diritto di consentirle. Allorquando evidenzia la già nota preclusione secondo la quale "*mechanici vel fabri non possunt inter se statuere, vel pacisci quod de laboerio unius non intromittat se alter*", successivamente introduce il principio "*idem de praescriptionibus si tamen tota civitas statuerent, hoc bene valeret de iure*". Alla luce di ciò, si coglie prima facie una deroga al divieto poc'anzi ribadito, sennonché si assiste anche ad un passaggio dal piano del diritto privato a quello del diritto pubblico: invero, il divieto fissato per i soggetti privati tra loro diventa irrilevante se un patto idoneo ad irretire il naturale andamento del mercato è frutto di una delibera della "tota civitas". Se ne può inferire dunque che, a seconda di necessità contingenti, solo lo Stato si autolegittima, a scopo se non altro protezionistico, a fissare esso stesso delle prescrizioni di stampo monopolistico. Addirittura, in talune circostanze, Baldo evidenzia come anche gli stessi privati possano ambire a stringere accordi legittimi seppur limitativi della concorrenza: tuttavia, anche in questo caso, l'aspetto dirimente è ancora una volta l'intervento della pubblica autorità mediante concessione di un'autorizzazione *ad hoc*³⁶.

³² Cfr. B. DEGLI UBALDI, *Commentaria in quartum et quintum libris codicis*, Venetiis, 1577, fo. 133-r: "Statuta vel pacta iniqua non valent; Mechanici vel fabri non possunt inter se statuere quod de laborerio unius alter se non intromittat"; in argomento, si rileva altresì che Baldo concepisce il divieto in forma, per così dire, "allargata" atteso che la portata punitiva della norma imperiale non deve riferirsi esclusivamente ai commercianti, ma anche ai soggetti deputati ad attività di controllo (i capi delle corporazioni) ovvero ai giudici, chiamati ad assolvere un ruolo di repressione di tale pratica (Iudex negligens in puniendo maleficia, an puniatur).

³³ Cfr. B. DEGLI UBALDI, *Commentaria*, cit., fo. 133-r: "Transgressores statuti iniqui puniri non debent; (...) confirmatio generalis statutorum non confirmat illicita statuta"; v. infra.

³⁴ Baldo fa chiarezza sulla portata del patto illecito, fornendo un esempio esplicativo in materia di grano. Cfr. B. DEGLI UBALDI, *Commentaria*, cit., fo. 133-r: "Nota quod non valet statutum, vel conventio quod non vendatur, vel ematur frumentum nisi certo pretio et idem in aliis rebus venalibus."

³⁵ Sul punto, anche F. MANCUSO, *Il valore dell'«utilitas publica»*, cit., pp. 565-598.

³⁶ Cfr. B. DEGLI UBALDI, *Commentaria*, cit., fo. 133-r: Dopo aver parlato di *mechanici vel fabri*, i cui accordi limitativi della concorrenza sono vietati a meno che non siano frutto di una delibera dello Stato, Baldo evidenzia, sempre in via di eccezione, che *idem si artifices statuerent habita auctoritate a Reipublica..*

Peraltro, a suffragio della propria teorizzazione, Baldo fornisce puntuale esemplificazione, chiedendosi se un eventuale accordo dei Guelfi contro i Ghibellini lo si possa definire monopolistico. Sul punto, la risposta fornita appare chiarificatrice: infatti, solo qualora tale accordo persegua un interesse privato si configurerebbe monopolio, mentre qualora si determinasse un vantaggio per il bene comune ne deriverebbe la piena legittimità³⁷.

Altro aspetto rilevante circa il tema in discorso, è rappresentato dall'inedita previsione di una presunzione legale di tipo relativa³⁸. Infatti, se da un lato, a conferma della generale intolleranza verso forme di monopolio privato, si puntualizza che lo stringere accordi in materia commerciale condanna *in dubio* le parti ad agire al di fuori della legalità; dall'altro lato, la precedente disciplina derogatoria lascia supporre che, in caso di contestazioni, si possa, quantomeno, fornire prova di una autorizzazione pubblica ad operazioni di stampo monopolistico senza, perciò, incorrere in una condanna inappellabile.

A fronte di quanto evidenziato dal giurista perugino, appare rilevante evidenziare come il contenuto della costituzione zenoniana sia stato, mediante esegesi, dilatato fino al punto di ricomprendervi anche un regime derogatorio del tutto assente *ab origine* ed imperniato su una presunzione *iuris tantum* che *de facto* legittima il ricorso a forme di monopolio, seppur al solo fine di perseguire un *publicum subditorum commodum*³⁹.

³⁷ Cfr. B. DEGLI UBALDI, *Commentaria*, cit., fo. 133-r: "Sed quod si Guelphi faciunt ordinamenta contra Ghibellinos, an dicatur monopolium? Respondeo: Aut faciunt usurpationem alicuius privati commodi, et est monopolium, ut hic, aut propter bonum publicum, et nunc secus."

³⁸ Cfr. B. DEGLI UBALDI, *Commentaria*, cit., fo. 133-r, ove la presunzione è elaborata in questi termini: "In dubio, autem praesumitur contra conspiratores qui se pactis contringunt, ut hic, et debent expelli se civitate, et bona eorum publicari, ut hic".

³⁹ Cfr. M. SOCINI ac B. SOCINI, *Consiliorum seu potius Responsorum*, vol. 4, *Venetiis*, 1571, II, cons. CCLXXII: Bartolomeo Sozzini, nel riprendere l'elaborazione di Baldo ed adattandola ad un caso concreto, distingue, infatti, tra disposizioni che prevedono forme di monopolio a beneficio di un *publicum subditorum commodum* e, invece, normative volte ad agevolare un *privatum commodum*. In questo secondo caso, solo qualora vi sia una concessione pubblica l'agire in contrasto allo statuto antimonopolistico è da ritenersi legittimo.

3. IL RUOLO DI TIBERIO DECIANI E LE RIFLESSIONI DELLA CRIMINALISTICA CINQUECENTESCA

Lo strumento penale inizia ad assumere un ruolo sempre più rilevante in concomitanza con l'affermazione degli stati sovrani e principeschi, i quali se ne servono per ragioni di ordine pubblico e di consolidamento del potere centrale⁴⁰. In questo contesto, appare doveroso, anche ai fini del tema oggetto della presente ricerca, soffermarsi sulla figura di Tiberio Deciani⁴¹, il quale, nel proprio *Tractatus Criminalis*, per primo si interroga efficacemente sulla nozione di *delictum*⁴², provvedendo ad un'opera di "ammodernamento" epocale, ossia far assumere una dimensione autonoma al diritto penale⁴³. Trattasi non solo, e non tanto, di un'operazione di tipo metodologico, bensì dell'esigenza di depurare la miriade di fonti stratificatesi nel corso dei secoli da questioni di rilevanza esclusivamente privatistica che nulla dovrebbero avere a che fare con il sistema penale. In ogni caso, Deciani si fa promotore di un'opera di "esaltazione" del potere del Principe e, più in generale, della *potestas Reipublicae*, proponendosi di estrarre dalla legislazione romana e dalla prassi giudiziaria, di cui è profondo conoscitore, un ordinato sistema di analisi delle figure criminose⁴⁴. Se, infatti, già nel corso degli anni '50 del XIII secolo, i comuni italiani diventavano protagonisti di un progressivo inserimento dell'autorità pubblica nella materia penale e nel relativo risvolto

⁴⁰ Sul punto, rilevante il contributo di M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in CAVINA M. (a cura di), *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Vol. II, Udine, Forum, 2004, p. 102

⁴¹ Per riferimenti bibliografici, v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I (A-Les), Bologna, Il Mulino, 2013, p. 726 ss.; Sulla figura di Deciani, rilevante il contributo di E. DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia University Press, 2013, p. 77 ss.

⁴² Come riporta M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, cit., p. 99, nota 20: "Delictum est factum hominis vel dictum aut scriptum, dolo vel culpa, a lege vigente sub poena prohibitum, quod nulla iusta causa excusari potest".

⁴³ Cfr. M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, cit., pp. 100-103: ivi l'A. riferisce di un'opera di "ammodernamento" finalizzata a dare un'impostazione dogmatica dello *ius criminale*.

⁴⁴ Cfr. M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, cit., pp. 105-106.

processuale⁴⁵, con Deciani si assiste all'esaltazione di quel sentimento racchiuso nell'espressione "*interest reipublicae ne crimina remaneant impunita*"⁴⁶.

Nella pressante necessità di offrire una maggiore sistematica ad un diritto penale ormai concepito in termini pubblicistici, Deciani non si sottrae dal trattare anche del monopolio⁴⁷, in merito al quale, sin da subito manifesta la propria concezione statualistica, insistendo sul danno che le alterazioni del mercato causano alla collettività ed all'istituzione centrale⁴⁸.

Per altro verso, Deciani, pur attingendo alle riflessioni consolidate in precedenza, ne offre una lettura di più ampio respiro e del tutto sganciata dalla rigidità della costituzione zenoniana e dall'elaborazione dottrinale tradizionale.

Poi, a conferma dell'ordine ricercato, non solo pone in essere la propria operazione ricostruttiva con metodo casistico, ma premette in un *Summarium* debitamente numerato le questioni che si propone di affrontare successivamente⁴⁹, fornendo al lettore uno schema semplice nel quale non incagliarsi.

Come poc'anzi accennato, anche sotto il profilo contenutistico, si scorge l'apporto innovatore di Deciani di cui di seguito si provvederà a riferire.

Preliminarmente, tuttavia, pare opportuno evidenziare che anche il giurista udinese, in ossequio alla tradizione, compie sia una limitata operazione ricostruttiva di tipo etimologico sia un rispolvero delle ipotesi di *monopolium* già esplicitate da glossatori e commentatori. In ogni caso, però, anche in questo frangente si rileva come, diversamente dal passato, l'insistenza ricada ampiamente sul danno che le pratiche monopolistiche causano all'autorità statale: invero, rimangono ipotesi da reprimersi, ad esempio, l'accordo tra una pluralità di mercanti che si oppone al bene pubblico a favore di interessi

⁴⁵ Cfr. M. SBRICCOLI, "*Vidi communiter observari*". *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 231-268.

⁴⁶ Sul punto, M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, cit., p. 108-109: ivi l'Autore si sofferma sulla mutata realtà del XVI secolo, ove l'esigenza di certezza del diritto e di "autonomia del penale" si è consolidata ulteriormente.

⁴⁷ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, Vol. II, *Venetiis*, 1590, fo. 138-v: *Caput XXI - "De monopolis"* e fo. 140-r: *Caput XXII - De fraudantibus aut onerantibus annonam*.

⁴⁸ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Caput XXI*, fo. 138-v: "Porro quia in collegiis praecipue artificum saepe solent monopolia, et pactiones illicitae fieri in dispendium reipublicae, et civitates habitantium, ideo de monopolis hic tractandum duxi".

⁴⁹ In tal senso, Deciani intitola il punto n. 1 del *Summarium* "Monopolium quid sit et unde dictum".

meramente privati⁵⁰ ovvero l'affiliarsi ad associazioni, concordando con queste ultime di non vendere beni se non ad un certo prezzo⁵¹. Inoltre, anche nell'inframmezzare una pluralità di esempi, Deciani individua il *punctum dolens* del *monopolium* nella ricaduta pratica che l'agire in forma illecitamente associata causa alla regolare formazione dei prezzi. Così forte è l'avversione nei confronti di dette modalità di esercizio del commercio, che anche in tempi molto antichi ed in contesti politici ben diversi dalla realtà cinquecentesca, si assunsero provvedimenti esemplari. A tal proposito, calzante è il caso riguardante il tiranno di Siracusa Dionisio, il quale bandì dalla città un tale che, dopo aver comprato rilevanti quantità di ferro, approfittò di una carestia per venderlo al prezzo ritenuto più lucroso⁵².

Ciò premesso, già da quest'ultimo esempio si evidenzia la dilatazione della figura monopolistica. Infatti, a venire a rilievo non è più una qualsivoglia forma di pattuizione tra privati, bensì una condotta del singolo, il quale provvede a fare incetta di beni con il proposito di causarne penuria e dettarne il prezzo di vendita.

Per altro verso, rimane salda nella trattazione deciana l'idea secondo la quale il monopolio molto spesso si manifesti a seguito di accordi, circa i quali lo stesso giurista sembra nutrire dubbi preliminari di legittimità *ex sé*: infatti, si sostiene *expressis verbis* il dover travalicare il contenuto precettivo della costituzione zenoniana, individuando un'ipotesi di monopolio ogni volta che una pattuizione privata soddisfi al contempo il duplice requisito del lucro privato e danno per il bene pubblico⁵³.

⁵⁰ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, 9, fo. 139-r: "Monopolium etenim * etiam est conventio plurium mercatorum bono obvians publico ad eorum privatum quaestum ..."

⁵¹ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, 7, fo. 139-r: "(Monopolium autem committunt) Item qui illicitis conventionibus coniurat aut paciscitur ut species diversorum corporum negotiationis non minoris quam inter se convenerit, venduntur".

⁵² L'esempio fatto da Deciani, ripreso dalla *Politica* di Aristotele, si concentra sull'odiosità del monopolio anche per forme di governo tiranniche, la quali, pur beneficiando nell'immediato di una rigogliosa economia, nel tempo subiscono gli effetti del controllo del mercato da parte del singolo monopolista: v. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Caput XXI*, 3, fo. 138-v e 139-r: "Narrat enim quendam Syracusis fuisse, qui solus emerat quid quid in Sicilia fere potuit reperire venal, sic urgente ferri penuria, postea cives quo malebat precio, ab ipso ferrum redimere cogerentur: et quamquam is non tantum exigeret precium, quantum avarissimus quisque exigere potuisset, Dyonisius tamen Tyrannus, ut pernicioso civem Syracusis eiecit". Altro storico esempio ricordato da Deciani coinvolge il filosofo Talete di Mileto, il quale, si arricchì solo sfruttando le proprie doti divinatorie, le quali lo indussero, in previsione di una carestia, a comprare grandi quantità di olio per poi rivenderle in solitaria.

⁵³ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Caput XXI*, 11, fo. 139-r: "Non solum enim dicitur fieri monopolium in casibus enumeratis in C. de monopol. Sed etiam in qualibet alia illicita conventionione. Ad damnum publicum, et quaestum privatum ..."

Sulla scia di ciò, assurgono al rango di ipotesi illecite una moltitudine di condotte tra loro estremamente diversificate come: (a) l'accordo in forza del quale gli abitanti di un certo luogo non portino il grano (o altre merci) nel comune vicino affinché in quest'ultimo si venda, per mano dei produttori autoctoni, a prezzo più caro⁵⁴; (b) l'accordo tra artigiani in base al quale nessuno di loro riveli il proprio sapere se non a membri della cerchia familiare⁵⁵ ovvero se non per un certo corrispettivo ovvero se non per un periodo di tempo prefissato non inferiore a tre anni⁵⁶; (c) l'accordo in forza del quale non si possa concedere in locazione un immobile se non al di sopra di un certo canone⁵⁷; (d) la condotta di colui il quale, in previsione di una futura carestia di spezie, ne faccia incetta⁵⁸; (e) l'accordo in forza del quale la vendita di certi beni deve avvenire in un certo luogo ovvero in un determinato momento temporale⁵⁹.

Invero, oltre a quanto sin ora esposto, Deciani compie un'operazione ulteriore, ossia mette in relazione il *crimen monopolii* con la materia annonaria nel *Caput XXII*, rubricato, appunto, "*De fraudantibus aut onerantibus annonam*".

Senza intrattenersi eccessivamente su quest'ultima materia, che per certi versi esula dall'argomento della presente ricerca, occorre, tuttavia, riferire come la costituzione zenoniana, con i relativi corollari interpretativi, venga a rilievo.

Se, infatti, l'incremento artificioso dei prezzi relativo ai beni annonari, ossia dei beni di prima necessità indotto da operazioni commerciali che *de facto* ne provocano una rarefazione era punito già da una *lex ad hoc*⁶⁰; qualora tale effetto distorto fosse il frutto

⁵⁴ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 12, fo. 139-r: "Item committunt monopolium qui conveniunt, quod homines talis municipii non deferant frumentum vel alias merces in proximum municipium, ut scilicet dominus illius loci vel cives eiusdem suum carius vendant, cum abundantia precium minueret ... perniciosum est".

⁵⁵ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 14, fo. 139-v: "Item monopolium committunt artifices si paciscantur inter se, ne quisquam eorum in illa arte alios instruat, praeter filios vel nepotes eorum ..."

⁵⁶ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 16, fo. 139-v: "Pariter si artifices conveniret quod nemo doceret artem, nisi tanto precio vel non minori tempore quam per tre annos cum tamen minori possent."

⁵⁷ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 17, fo. 139-v: "Item qui conveniunt non locare domos vel apothecas vel alia aedificia aut bona, nisi tanto precio ..."

⁵⁸ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 18, fo. 139-v: "Qui etiam praefices magnam penuriam aromatum futuram, aeris datis comprat omnia aromata tunc existentia, monopolium committet et poterit cogi, un vendat etiam minori precio, quam tempore penuriae subsequutae valebunt".

⁵⁹ Cfr. T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 23, fo. 139-v: "Similiter valebit statutum, ut tales merces non vendantur, nisi tali loco et tempore ...".

⁶⁰ Trattasi della *Lex Iulia "de annona"*, voluta da Augusto intorno al 18 a.C.; Sul punto, T. DECIANI., *Tractatus*, cit., *Cap. XXII*, n. 3, fo. 140-v: "Variis legibus puniebantur, qui annonam gravabant. Fuit enim

di accordi tra mercanti ovvero di operazioni di acquisto all'ingrosso volutamente "gonfiate", Deciani ritiene pienamente applicabile il *Codex de Monopoliis*⁶¹, di cui richiama il contenuto precettivo.

Sempre nell'ambito di un'interpretazione estensiva, il giurista udinese si preoccupa altresì, in alcuni casi, di suggerire indirettamente che alcune condotte possano sussumersi nell'ambito del monopolio, pur senza qualificarle *de plano* come tali.

Sul punto, Deciani, non rinunciando ad una strutturazione casistica della propria trattazione, individua quattro differenti ipotesi: a) la prima ipotesi consiste nell'accordo che impedisce di ricorrere all'uso di un mulino diverso da quello di un certo soggetto⁶²; b) la seconda ipotesi consiste nell'accordo finalizzato a precludere l'ingresso in una corporazione a soggetti non discendenti da una famiglia di elevato rango sociale⁶³; c) la terza ipotesi concerne la condotta dei venditori di spezie che non provvedono alla fornitura di cera per cerimonie funebri se non allorché gli eredi del *de cuius* abbiano provveduto al saldo dei relativi debiti⁶⁴; d) infine, la quarta ipotesi presenta risvolti di tipo sociale, esplicandosi nella condotta dei nobili di stipulare accordi separatamente da quelli dei plebei cosicché la *civitas* ne risultasse scissa in fazioni⁶⁵.

A fronte di tutto quanto riferito, per il metodo innovativo impiegato nella propria trattazione del *monopolium*, non appare azzardato sostenere che la figura di Tiberio Deciani occupi un ruolo di primo piano nell'ambito di un diritto penale volto ad assumere una dimensione pubblicistica. Un diritto penale che assume quasi un ruolo di regolazione

Lex Iulia ... qua puniebatur, qui quid faciebat quo annona carior venderetur vel qui impediabat, quominus annonam in civitatem apportaret, ..."

⁶¹ Cfr. T. DECIANI, *Tractatus*, cit., *Cap. XXII*, n. 4, fo. 140-v: "Item lege monopolij etiam puniebatur, qui pactiones nibant, ut species et annona carius venderetur. L. t. C. de monopolis ubi quod qui monopolium faciunt, quo annona carior fiat, poena viginti aureorum puniuntur."

⁶² Cfr. T. DECIANI, *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 21, fo. 139-v: "Statutum quoque sapient monopolium, quo caveatur quod nullus possit ire ad aliud molendinum quam ad talis domini, quia tollit libertatem publicam, ideo non valebit ...".

⁶³ Cfr. T. DECIANI, *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 25, fo. 139-v: "Statutum etiam collegij Doctorum quod nullus admittatur in collegium, nisi sit oriundus ex familia nobili, vel ex civitate tantum, sapient monopolium, et ideo stricte interpretandum ...".

⁶⁴ Cfr. T. DECIANI, *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 29, fo. 139-v: "Non valebit etiam statutum aromatariorum continens, quod pro exequiis defuncti nullus eorum possit dare ceram haeredibus, nisi prius haeredes soluerint totum, quod defunctus debebat aromataris, quia sapient monopolium et est iniustum et videtur reprobaturum ...".

⁶⁵ Cfr. T. DECIANI, *Tractatus*, cit., *Cap. XXI*, n. 32, fo. 140-r: "... Quod civitas non potest scindi, ut nobiles faciant statutum de per se, et plebeij separatim, quia hoc saperet monopolium."

della materia commerciale, circa la quale il giurista udinese, provvedendo ad un'interpretazione non solo estensiva, ma per certi versi eccentrica, del *Codex de Monopoliis*, assolve il pratico da ulteriori ruoli esegetici. Ma vieppiù: la corposa opera di schematizzazione del *delictum*, la molteplicità di collegamenti e la dotta citazione di precedenti giureconsulti testimonia una conoscenza approfondita della materia⁶⁶.

Non per questo, anche altri autorevoli giureconsulti immersi nella materia penale mancano di fornire un rilevante contributo sul tema in oggetto. In particolare, ci si riferisce a figure, tendenzialmente coeve al Deciani, come quelle di Egidio Bossi (1488-1546), Joos de Dahmouder (1507-1581), Jacopo Cuiacio (1522-1590), Jacopo Menocchio (1532-1607) e Prospero Farinacci (1544-1618), le cui opere saranno esaminate secondo un criterio di tipo cronologico.

Soffermandosi in prima battuta su Egidio Bossi⁶⁷, a venire a rilievo non è tanto il suo contributo circa la definizione del *monopolium*, quanto, piuttosto, il percorso argomentativo con cui egli giunge a trattare dell'argomento *de quo*.

Invero, egli prende le mosse dalla condizione normativa che nel Ducato di Milano si è andata stratificando nel corso del tempo circa il tema delle associazioni armate, le quali, comprensibilmente osteggiate dall'autorità pubblica, paiono diventare un modello di illecito a sé stante⁶⁸.

A fronte di ciò, il Bossi, riferendo di una molteplicità di decreti emessi nel territorio ducale anche da parte dei Comuni che ne sono parte integrante sotto il profilo territoriale, tratteggia un quadro normativo chiaramente volto ad ostacolare l'associazionismo in senso lato. Non solo, anche nell'ottica di chiarirne i profili di legittimità, egli evidenzia

⁶⁶ Deciani, per completezza ed a scopo quasi preventivo, non si sottrae anche dall'indicare specifiche ipotesi in cui non si configura un monopolio: T. DECIANI, *Tractatus, cit.*, *Cap. XXI*, n. 19, fo. 139-v: "Non tamen committet monopolium, si unus solus promittet non vendere, nisi ille mercator aequipolleret pluribus ..." ovvero n. 27: "Non tamen erit monopolium, si quis conducit operas alicuius ad vendendum et inter eos convenerit, quod non posset res aliorum vendere durante tempore d. locationis, quia pactum cum uno tantum factum non tollit libertatem publicam; licet non valeret pactum, quod non deberet vendere indigentibus."

⁶⁷ Per informazioni di carattere biografico, Cfr. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., V. I, p. 316 ss.

⁶⁸ Cfr. E. BOSSI, *Tractatus Varii*, Lugduni, Eredi Jacques Giunta, 1566, fo. 401, proemio: "In hoc dominio plura decreta, edicta fuere contra illos qui faciunt uniones de quibus decretis et de unionibus dixi sub rubr. de crim. Laese maie. ... de iure communi quomodo puniantur qui faciunt uniones et congregationes cum armis ...".

come sia particolarmente allarmante la formazione di “conventicola” per iniziativa dei commercianti.

Di conseguenza, mettendo in relazione le associazioni armate con le associazioni tra mercanti, il Bossi bolla anche queste ultime come perniciose allorché abbiano la finalità di alterare la regolare formazione dei prezzi, impedendo che questi possano scendere al di sotto di una determinata soglia concordata. Peraltro, come emerge in Deciani, anche con il Bossi la dannosità di tali associazioni è da riferirsi non solo e non tanto al florido esercizio del commercio, bensì alla lesione degli interessi dell’intero Stato, inteso come comunità di individui⁶⁹.

A tal proposito, richiamata dunque l’operatività del *C. de Monopoliis*, il giurista milanese provvede, sulla scia dell’insegnamento di Baldo, ad effettuare una rassegna delle modalità di manifestazione del monopolio. Tuttavia, sotto questo profilo, il contributo del Bossi non appare particolarmente innovativo atteso che egli si rifà puntualmente ad elaborazioni dottrinali precedenti.

Diversamente dal Bossi, Joos de Dahmouder provvede, invece, ad una disamina puntuale del *monopolium*, senza mancare di evidenziarne inedite sfaccettature. Dopo una preliminare definizione di carattere generale con la quale non manca di sottolineare l’odiosità del *crimen* in oggetto e la sostanziale area di impunità che lo attornia⁷⁰, il giurista belga pone in relazione il *monopolium* con la pratica di acquisto massivo di merci per finalità di rivendita. Invero, egli individua un’ipotesi di monopolio nella condotta dei mercanti che acquistano ingenti quantità di grano, carne, pesci ed altre vettovaglie cosicché, una volta giunti sul mercato cittadino, gli abitanti del luogo, in assenza di altra concorrenza, siano costretti ad acquistare solamente da costoro ad un prezzo maggiorato rispetto a quello d’origine⁷¹. Inoltre, sono ritenuti autori di monopolio anche quei mercanti che impediscono ovvero ostacolano la regolare affluenza delle merci sui mercati locali, impedendone, magari mediante preventiva incetta, l’immissione sul mercato così

⁶⁹ Cfr. E. BOSSI, *Tractatus*, cit., n. 4, fo. 400: “Et una conventicula et coniuratio est valde illicita et pernicioza reipublicae, quae sit a mercatoribus et artificibus circa merces suas; ut non possint vendi – puta carnes, pisces et aromata – minoris, l. unica C. de Monop.”.

⁷⁰ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis rerum criminalium*, Anversa, 1601, *Cap. CXXXII*, p. 528 ss.

⁷¹ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 4, p. 529: “Monopolium quoque committunt, qui astu quodam efficiunt, ut agricolae victuali necessaria ad forum non conferant, sed ipsi eo turmatim convolent, et ab ipsis agricolis ibidem in villis omnia coemant, quae ipsi tum ad aedes suas conferunt, et paulatim tanti fere communibus civibus vendunt, quanti velint.”

da provarne un'artificiosa rarefazione⁷². Peraltro, il giurista belga riferisce che il monopolio può altresì configurarsi allorché un mercante, in tempo di carestia, con astuzia provveda ad esportare segretamente dalla propria città beni di consumo primario con l'obiettivo di venderli altrove ad un prezzo più caro⁷³. Infatti, se la penuria di beni giustifica l'autorità ad imporre una calmierazione dei prezzi al fine di tutelare la cittadinanza, l'eventuale esportazione *contra legem* arreca non solo un pregiudizio alla pubblica utilità, ma priva altresì di significato ogni contingente provvedimento regolatorio⁷⁴.

Concentrandosi poi su specifiche figure professionali, Dahmouder identifica particolari forme di monopolio, le quali sono realizzabili esclusivamente nell'ambito di certe attività economiche e, in particolare, si riferisce ad artigiani, medici, macellai e fornai-birrai-viticoltori-osti.

Quanto agli artigiani, costoro commetterebbero monopolio allorché si accordino nello stabilire tariffe più care per i propri concittadini ovvero sul non prestare la propria opera al di sotto di una determinata soglia⁷⁵.

Quanto ai medici (ed ai chirurghi), commetterebbero monopolio nel caso in cui formassero accordi sulla falsariga di quelli degli artigiani, costringendo, *de facto*, i cittadini ad adeguarsi a tariffe estremamente gravose e, al contempo, determinando una riduzione dell'utenza⁷⁶.

Quanto ai macellai, il *crimen* in discorso si determinerebbe allorché costoro acquistano ampie quantità di carni, occultandone una parte presso di sé ed, al contempo, presentandone alla vendita solo una determinata quantità: in questo modo, unitamente

⁷² Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 5, p. 529: "Item monopolium committunt qui ex malitia efficiunt aut ex ..., ne ullae merces usui nostro necessariae ad forum prorsus efferantur."

⁷³ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 9, p. 530: "Qui tempore caritatis, student pecunia aut alias callide, e civitatibus ac regionibus efferre clam rem frumentariam aut victualem (non obstante interdictione) ut eam alibi carius vendat: is monopolium committit et puniendus est arbitrarie ..."

⁷⁴ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 7, p. 529: "Eo enim rerum statu, Principes, aut magistratus aut rector patriae talibus reb. Praecipue victualibus, ex necessitate precia instituere posset certa et rationi consona, ut hoc modo Reip. Consulat, ne aut fame, aut rerum penuria aliqui moriantur."

⁷⁵ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 10, p. 530: "Monopolium etiam committunt opifices, qui inter sese quasdam leges statuunt, quibus carius concivibus sui laborent et pacta inter se ineunt, ne quis eorum minoris laboret et opera perficiat, quam precio inter ipsos constituto, idque precium sit iniquum et nimis enorme, nec cum vicinis civitatibus consentiens, sed suam Rempub. admodum gravans."

⁷⁶ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 11, p. 530: "Idem de medicis quoque et chirurgis censendum est, qui similibus iniquis contractibus inter se et enormibus preciiis Remp. Gravant et ad iniusta precia dependenda hoc modo suos cives compellunt."

all'eventuale prassi concordata di migliorarne l'aspetto esteriore ed incrementarne il peso, ne conseguirebbe un incremento del valore⁷⁷.

Da ultimo, trattando congiuntamente fornai, birrai, viticoltori ed osti, Dahmouder si colloca su un piano più generale, senza dare, diversamente da quanto sopra, una declinazione al *monopolium* in senso professionale. Infatti, costoro, ed in generale i commercianti, incorrerebbero nel monopolio ogni qual volta si organizzino segretamente, stipulando accordi che apportino in via esclusiva un vantaggio economico⁷⁸.

Diversamente, con Cuiacio torna in auge la connessione tra materia annonaria e *monopolium*: come già emerso in Deciani, il giurista francese insiste sulla vicinanza ontologica tra quest'ultimo ed il *crimen annonae* (cd. *dardanariatus*). Invero, costui ritiene che i dardanarii, ossia coloro che rendono più gravoso l'acquisto dei beni di prima necessità, riconducibili appunto all'annona, siano soggetti "*ad fines*" a coloro che esercitano monopolio. Per quanto concerne i primi, il Cuiacio esordisce, ricordando le sfaccettature della relativa condotta e una pluralità di provvedimenti normativi *ad hoc*. Al contrario, per quanto attiene al *monopolium*, si evidenzia la necessità di artifici con finalità lucrative quale elemento connotante il *crimen*; tuttavia, il Cuiacio non chiarisce l'entità della condotta ascrivibile al monopolista e, distinguendosi dagli autori precedentemente citati, non ne fornisce puntuali esemplificazioni casistiche⁷⁹.

All'opposto, si intrattiene in una prolissa e minuziosa indagine delle varie forme di monopolio Jacopo Menochio⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 12, p. 530: "Monopolium item committunt laniones, qui coniuctis bursis omnia circum emunt, apud sese servant, et ad certam tantum quantitatem ad macellum deferunt, ut ominia carius divendant: deinde qui certas leges inter se constituunt ut omnem carnem instent ut fristra graviora et maiora ac elegantiora tantum appareant: idque ea lege, ut omnia carius divendant."

⁷⁸ Cfr. J. DAHMOUDER, *Praxis*, cit., n. 13, p. 530: "Itam monopolium committunt omnes pistor, coctores, cerevisiarii, oenopolae, caupones et in genere omnes negotiatores, qui clam et intra sese mutuis collatis ad hoc consiliis, procurant et statuunt et ordinant quippam quod ad proprium commodum spectare videretur, et in praeiudicium seu perniciem Reipublicae censerunt."

⁷⁹ Cfr. J. CUIACIO, *Novellarum constitutionum imp. Iustiniani*, Lugduni, 1570, Cap. 19, fo. 143-r: "Dardanarii idem sunt et panopae et ... quo genere hominum nihil est fraudulentius, nihil iniquius in oneranda annona mercium quarumlibet: et ideo variis Constitutionibus fraudes, calliditates, stellionatus eorum coercentur, non etiam genus omne improbatum negotiationis huiusmodi ... His adfines sunt qui monopolia exercent, quae et S. C. olim vetita sunt ut Plinius scribit et novissime Constitutione Zenonis de monopolis, sive frumenti, sive cuius mercis, veluti pectinis, vel echini. ... fraus et ibi lucrum monopolio invenit, de nulla re crebrioribus Senatoconsultis nulloque non principe adito querrimoniis provincialibus." In argomento, anche A. VISCONTI, *Dardanariatus e monopolium*, cit., p. 67

⁸⁰ Per informazioni di carattere biografico, v. I. BIROCCI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. II, p. 1328 ss.

Più specificamente, delle diciannove ipotesi indicate, le prime tre si possono definire “classiche” in quanto riconducibili alla costituzione zenoniana; al contrario, le restanti sedici – alcune delle quali peraltro assonanti con quelle individuate dal Deciani e dal Dahmouder – si presentano tendenzialmente declinate per arte o mestire.

Quanto alle forme tradizionali, Menochio indica le seguenti:

- Il potere di una sola persona di vendere una specie di un certo bene⁸¹;
- L'accordo tra commercianti che cristallizza un determinato prezzo di vendita⁸²;
- L'accordo tra artigiani finalizzato ad impedire la prosecuzione di un'attività iniziata da altri⁸³.

Diversamente, per quanto concerne le ipotesi tendenzialmente “professionalizzate” di monopolio, Menochio delinea la casistica seguente.

Invero, costituiscono sfaccettature del *crimen* in discorso:

- La macchinazione dei commercianti volta ad impedire che gli agricoltori vendano direttamente i propri prodotti al mercato cittadino, cosicché i primi possano acquistarli interamente e rivenderli a prezzo maggiorato⁸⁴;
- La condotta dei cd. “recattoni”, la quale si sostanzia in artifici volti ad impedire la libera affluenza di merci al mercato cittadino⁸⁵;
- La condotta di coloro che aspirano ad arricchirsi in tempo di carestia, facendo incetta segreta di beni col proposito di rivenderli in modo tale da massimizzarne il lucro⁸⁶;

⁸¹ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis libri duo*, Ginevra, Samuel de Tournes, 1690, casus 569, n. 1, p. 979: “Monopolium appellamus primum quando apud aliquem solum potestas est vendendi alicuius rei speciem.”

⁸² Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 3, p. 980: “Secundo monopolium committunt negotiatores illi qui conveniunt ne merces vendandur nisi certo pretio.”

⁸³ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 4, p. 980: “Tertio monopolium perpetrant artifices qui invicem paciscunt ne eorum quis opus ab altero inchoatum perficiat alter.”

⁸⁴ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 5, p. 980: “Quarto itaque monopolium committunt etiam qui acto quodam efficiunt, ut agricolae victuali necessaria ad forum non deferant, sed ipsi eo turmatim convolent at ab ipsis agricolis ibidem in villis omnia coemant, quae ipsi tum ad aedes suas deferunt et paulatim tanti fere communis civibus vendunt quanti velint.”

⁸⁵ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 6, p. 980: “Quinto monop. committunt qui dolo et malitia efficiunt ne ullae merces usui nostro necessariae ad forum prorsus deferantur (hos committentes huiusmodi monopolium recatones appellamus hic Mediolani)”

⁸⁶ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 8, p. 980: “Sexto monopolium admittunt pariter illi qui caritatis penuriaeque tempore student pecunia, aut alias callide e civitatibus ac regionibus afferre clam rem frumentariam ac victualiam et eam carius vendant.”

- Le pattuizioni sia degli operai volte ad incrementare il costo della manodopera ovvero a stabilire un *minimum* tariffario sia dei proprietari di immobili finalizzate a cristallizzare un canone generale sotto il quale non scendere⁸⁷;
- Le operazioni fraudolente dei macellai, i quali, dopo averne fatto incetta, trattengono presso di loro grandi quantità di merce, offrendone al mercato solo una minima quantità al fine di gonfiarne il valore⁸⁸;
- Gli accordi reciproci di fornai, cuochi, osti (et similia) volti a massimizzare i guadagni in danno dei cittadini⁸⁹;
- Gli accordi tra mercanti finalizzati, mediante una delimitazione territoriale dell'attività, ad evitare che si proceda alla vendita in certi luoghi così da sostenere l'aumento dei prezzi da parte del commerciante locale⁹⁰;
- Gli accordi tra i contadini di una città affinché nessuno presti in loco la propria opera⁹¹;
- Il patto in forza del quale non si possono istruire allo svolgimento di una certa arte o mestiere persone diverse da quelle riconducibili alla cerchia familiare come figli o nipoti, salvo si tratti dell'esercizio dell'arte vetraria ad Altare (città della Liguria), ove un privilegio antichissimo lo consente⁹²;

⁸⁷ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 10, p. 980: "Septimo monopolium etiam committunt opifices qui inter sese quasdam leges statuunt, quibus carius operas suas locent et operam non perficiant minori pretio, quam inter se constituto id pretium sit iniustum ... idem de his qui conveniunt ne domus vel aphoteca minori pretio locetur, quam se statuto."

⁸⁸ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 11, p. 980: "Octavo monopolium committunt et laniones qui coniunctius bursis et crumeris omnia circum emunt apud se servant et certam tantum quantitatem ad macellum deferunt ut carius vendant. Deinde qui certas leges inter se constituunt ut omnem carnem inflent ut frusta graviora et maiora et elegantiora tantum appareat idque ea de causa ut carius distahant."

⁸⁹ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 12, p. 981: "Nono monopolium quoque committunt pistor, coctores, caupones et similes negotiatores qui clam inter se multis collatis ad hoc consiliis procurant et statuunt ac quidpiam ordinat quod ad proprium commodum spectare videtur in detrimentum et perniciem reipublicae ..."

⁹⁰ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 13, p. 981: "Decimo. Monopolium committunt qui conveniunt quod homines talis municipii non deferant frumentum vel alias merces in proximum municipium ut dominus illius loci vel incolae carius vendant."

⁹¹ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 14, p. 981: "Undecimo. Monopolium committunt rustici qui conveniunt quod nullus praestet operas civi habitanti in urbe vel villa ipsa."

⁹² Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 15, p. 981: "Duodecimo. Monop. committunt etiam artifices qui inter se paciscantur ne quisquam eorum in arte illa instruat alios praeter filios et eorum nepotes sicuti ... Quod locom non habet in his artificibus quibus vel privilegio vel usu antiquissimo permissum est ita pacisci, seu observari quemadmodum observant artifices illi ex oppido

- L'accordo tra notai finalizzato ad impedire che l'esercizio della loro attività sia Precluso a soggetti provenienti da famiglie non individuate preliminarmente⁹³;
- L'accordo tra artigiani che preclude l'insegnamento delle loro arti a non meno di un prezzo determinato ovvero per un periodo di tempo non inferiore ad una certa soglia prefissata (due o tre anni)⁹⁴;
- La statuizione in forza della quale la macinatura del grano deve avvenire obbligatoriamente nel mulino di un predeterminato soggetto⁹⁵;
- La previsione pattizia sulla base della quale l'ingresso nei collegi dottorali è limitato a determinati soggetti, magari di nobile origine⁹⁶;
- La statuizione degli speciali che impone una liquidazione delle spese per i medicinali preventiva alle esequie funebri⁹⁷;
- Le pattuizioni che si traducono in privilegi per certe fazioni o partiti cittadini⁹⁸;
- Gli accordi tra nobili, da un lato, e plebei, dall'altro lato, che si traducono in benefici per le rispettive classi sociali⁹⁹.

Nonostante una simile diversificazione tra le condotte costituenti monopolio, si rilevano, in ogni caso, affinità tra le ipotesi cd. "classiche" di zenoniana memoria e le successive. Invero, le prime, nell'assumere una portata generale sembrano elevarsi al ruolo di uno statuto di principi generali del sistema repressivo, svolgendo il ruolo di "clausola

Altaris in Liguria qui vasa vitrea conficiunt ii antiquissimam (ut audio) habent inter se observantium ut neminem eam doceant artem quam suaos municipes."

⁹³ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 16, p. 981: "Decimotertio. Monop. committunt etiam tabelliones quos notarios appellamus, qui inter se convenerunt ut nullus scribere possit nisi ex tali factione vel familis nati ..."

⁹⁴ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 17, p. 981: "Decimoquarto monop. committunt pariter artifices qui paciscuntur inter se quod nemo doceat artem illam nisi tanto pretio vel minori tempore quam triennio vel quadriennio ..."

⁹⁵ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 18, p. 981: "Decimoquinto monop. quoque committunt ii qui statuunt ne quis accedre possit ad alium molendinum quam illud talis domini."

⁹⁶ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 19, p. 981: "Decimosexto monop. committunt doctores collegii, qui statuto ordinarunt quod nullus cooptetur in collegium nisi sit ortus ex nobili familia vel ex civitate."

⁹⁷ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 20, p. 981: "Decimoseptimo monopolium committunt etiam aromatarii qui statuto ordinarunt, quod pro exequiis defuncti nisi prius solverint quod aliis aromatariis debent."

⁹⁸ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 21, p. 981: "Decimotavo monopolium committunt et cives qui statuto caverunt quod factiones et partialitates foveantur."

⁹⁹ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum*, cit., casus 569, n. 22, p. 981: "Decimonono monopolium committunt cives qui permittunt quod nobiles per se et plebei pariter per se aliquid statuunt."

generale”. Al contempo, le ipotesi declinate per professione, pur presentando elementi specializzanti, condividono con le prime aspetti comuni imprescindibili. Più puntualmente, si pensi all’elemento dell’accordo tra una pluralità di soggetti al fine di voler agevolare una parte con inevitabile pregiudizio per un’altra. Orbene, entrambi tali aspetti, pur variamente adattati alla singola professione trattata, rappresentano elementi costitutivi imprescindibili e pressoché costanti di ogni ipotesi di monopolio.

Ma vieppiù: dalla trattazione del Menochio appare icto oculi evidente la trasformazione che il monopolio ha subito nel corso del tempo. Invero, tale crimen non impone necessariamente che i soggetti attivi siano commercianti: si pensi, in proposito, alla ipotesi di monopolio ritagliate su soggetti quali notai, medici, proprietari di immobili et similia.

Di talché, non appare fuori luogo sostenere che il carattere illecito di un patto o accordo privato sfocia in monopolio anche allorché gli autori, agendo per interessi di parte, provochino non più solo un’alterazione del processo di regolare formazione dei prezzi, ma, soprattutto, un aggravamento ovvero una preclusione anche solo nel poter svolgere determinate attività economiche, assistendosi, dunque, ad un arretramento della soglia della punibilità.

Infine, conformemente alla tradizione precedente, anche un simile sistema di divieti accoglie una clausola di salvezza, ove si legittima l’agire in monopolio allorché si ottenga un privilegio *ex auctoritate*: invero il Menochio, apparendo consapevole della contingente necessità di dover affrontare ciclicamente problemi di approvvigionamento con contestuale rincaro dei prezzi, ritiene legittima l’azione del Principe che istituisce, per ragioni di pubblica utilità, monopoli, ordinando ai sudditi di vendere certi beni a prezzo determinato¹⁰⁰. Trattasi di quei provvedimenti normativi volti a calmierare il prezzo dei prodotti di prima necessità, già in uso presso gli imperatori romani. È celebre, ad esempio, il provvedimento imperiale voluto nel 391 d.C. da Diocleziano, noto, appunto, come “editto dei prezzi”.

Nondimeno, anche presso i comuni medievali e le signorie locali apposite magistrature vigilava sull’affluenza e sul valore che le merci assumevano nei mercati cittadini: si pensi,

¹⁰⁰ Cfr. J. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicium*, cit., *casus* 569, n. 26, p. 981: “Ceterum lex haec lata contra eos qui monopolia conficiunt, locum non habet aduersus principem qui compellit subditos certo pretio emere frumentum, vinum, oleum, salem et similia ipsius principis.”

con riferimento al Ducato di Milano, alla figura del giudice delle vettovaglie, quale soggetto di nomina civica deputato a sovrintendere agli approvvigionamenti. Costui, di concerto con altri ufficiali e con il Vicario di provvisione, aveva altresì autorità di intraprendere inchieste e disporre sanzioni¹⁰¹.

Sempre nell'ambito di una limitata ammissione di condotte monopolistiche, anche Prospero Farinacci¹⁰² conferma che, a fronte di privilegio principesco ovvero per consuetudine, è ammesso l'esercizio del commercio con modalità idonee ad irretire la libera concorrenza, purché ciò sia necessario al fine di tutelare la pubblica utilità¹⁰³.

Al contempo, anche il Farinacci non si sottrae da una disamina casistica del *crimen* in argomento, attingendo ampiamente ai lavori del Deciani e del Menochio.

Invero, anche costui descrive genericamente il *monopolium* come la condotta dei mercanti e degli artigiani che, previo accordo, stabiliscono l'entità dei prezzi e delle tariffe da praticarsi sul mercato¹⁰⁴ ovvero la pratica di effettuare incetta di generi alimentari al fine di presentarsi come unici soggetti disponibili alla vendita¹⁰⁵. Peraltro, relativamente a quest'ultima ipotesi, il Farinacci rievoca l'antico fenomeno del dardanariato, chiarendo definitivamente il rapporto tra esso ed il monopolium. A differenza del Cuiacio, il quale riteneva i due crimina "*adfines*", il giurista romano arriva alla conclusione che il *dardanariatus* altro non sia che una particolare modalità di estrinsecazione del monopolio. Tale conclusione appare comprensibile proprio alla luce

¹⁰¹ Cfr. A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1766)*, Roma, Athenaeum, 1913, p. 361-371 e, in particolare, circa i poteri del giudice delle vettovaglie, il Visconti riferisce che essi sono esercitati "tam mediate quam immediate, ad inquirendum et investigandum fraudes quas pistores, caupones, macellarii et aliarum rerum venditores et negotiatores committunt praesertim ob iniqua et adulterina pondera et quoscumque alios defectus et errores qui in premissis omnibus et singulis dependentibus et connexis admittuntur".

¹⁰² Per informazioni di carattere biografico, v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. I, p. 822 ss.

¹⁰³ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum quaestionum et communium opinionum criminalium, Pars Secunda*, Francoforte, Palthenius, 1622, nn. 304-306, p. 266: "Hoc unum est certum, quod generalis concessio, seu confirmatio statutorum, aut privilegium non trahitur ad privilegia seu consuetudines constituendi monopolia ..."; "monopolia possunt permitti propter publicam utilitatem ..."

¹⁰⁴ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 290, p. 264: "Monopolium proprie committi dicitur inter plures mercatores seu artifices, quando inter se concondant, conspirant et conveniunt, ut omnes uno certo pretio vendant, et non minori ..."

¹⁰⁵ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 292, p. 264: "Monopolium praecipue committitur quando quis emit aliquam victualiae totam speciem, ut puta frumentum, vinum, ... ut is solus et unus vendendi potestatem habeat ..."

della dilatazione subita da tale secondo *crimen*, il quale, come anche emerso nei precedenti giureconsulti, risulta commissibile mediante incetta¹⁰⁶.

Per il resto, il Farinacci si limita ad una sostanziale *repetitio* della casistica già emersa in Deciani e Menochio, non fornendo spunti di riflessione rilevanti: infatti, le ipotesi già più volte citate riemergono *de plano* nella riflessione del presente giureconsulto.

In proposito, si pensi ai casi di monopolio riconducibili:

- agli accordi tra artigiani affinché nessuno, se non figli o nipoti, vengano avviati alla loro arte¹⁰⁷;
- al caso degli speciali in relazione alle esequie funebri¹⁰⁸;
- alla pratica di limitare l'accesso ai collegi dottorali a soggetti di particolare estrazione sociale¹⁰⁹;
- agli accordi volti a restringere l'intermediazione di merci a determinati luoghi¹¹⁰;
- agli accordi tra artigiani volti ad evitare l'intromissione nell'attività iniziata da altri¹¹¹;
- alla condotta dei proprietari terrieri di acquistare grano e altre vettovaglie al fine di venderle in solitaria, dettandone il prezzo¹¹².

A completamento di quanto riferito, se fin ora ci si è concentrati esclusivamente su giureconsulti che hanno esaminato il *monopolium* sotto il profilo penalistico, ovverosia come *crimen*, si ritiene ora doveroso intrattenersi nella disamina del fenomeno da una

¹⁰⁶ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 292, p. 265: "... extraordinarie puniuntur etiam qui totam emunt annonam quam in provinciis reperiunt, vel soli postea pretio quo velint eam vendere possint ... hos sic monopolium committentes dardanarios vocari, de quibus scripsit idem Monoch. Casu 384".

¹⁰⁷ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 296, p. 265: "Monopolium committunt etiam artifices conveniendo et paciscendo ne quisquam eorum in illa arte alios instruant praeter filios vel nepotes."

¹⁰⁸ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 299, p. 265: "Monopolium committitur etiam per aromatarios statuantes quod pro exequiis defuncti, nullos eorum possit dare eorum haeredibus, nisi prius solverint aromatariis totum quod defunctus debebit ..."

¹⁰⁹ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 297, p. 265: "Monopolium in persona committi etiam a collegio doctorum statuendi quod nullus ad collegium admittatur nisi sit de tali familia, ut puta nobili ..."

¹¹⁰ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 293, p. 265: "Monopolium committi dicitur non solum in mercibus, sed etiam in loco, ut puta quando statuitur quod pastili, aut alia victuali non vendantur, vel emantur nisi in certo loco."

¹¹¹ Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 295, p. 265: "Monopolium committi dicitur, quando puta artifices inter se conveniunt ut incepto per unum operi alter se non intromittat."

¹¹² Cfr. P. FARINACCI, *Fragmentorum variarum*, cit., n. 298, p. 265: "Monopolium committi etiam dicitur a Principibus et dominis terrarum, quando emunt frumentum aut alia victualia ut soli magno pretio vendant et quod impium est ..."

prospettiva differente, accennando ai lavori di Benvenuto Stracca (1509-1578)¹¹³ e Sigismondo Scaccia (1564-1634)¹¹⁴, entrambi prettamente interessati alla materia del diritto commerciale.

Per primo, Benvenuto Stracca riunisce in un'opera strutturata la materia del diritto mercantile e marittimo, con l'obiettivo di fornirne una trattazione organica, ma, ancora una volta, ci si imbatte nel *monopolium* in riferimento agli accordi tra mercanti.

Tuttavia, lo Stracca vi si riferisce, censurandone in maniera diversificata la carica di pericolosità. Infatti, da un lato, ricorrendo ad una sorta presunzione, identifica come pratica monopolistica quella generica condotta dei mercanti di stringere patti (*statuta*) idonei ad incidere sulla pubblica utilità. Invero, ciò non fa altro che confermare l'avversione, tipica anche dei criminalisti, covata nei confronti degli accordi privati in materia economica, la quale, essendo divenuta materia di prioritario interesse pubblico, deve rimanere immune a distorsioni conseguenti gli interessi di parte¹¹⁵.

Dall'altro lato, individua ipotesi più o meno esplicite della pratica in discorso, a volte sottintendendone la natura monopolistica. Se, infatti, in riferimento al caso in cui solamente certi soggetti possono esercitare l'attività di lavorazione della lana, lo Stracca è esplicito nel bollarlo come accordo monopolistico¹¹⁶; altrove egli si limita a disapprovare una condotta, senza provvedere ad una puntuale categorizzazione.

Non per questo, appare irragionevole ritenere monopolistica:

- la, già nota, statuizione degli speciali che, al fine di fornire quanto dovuto per le esequie funebri, impone agli eredi l'assolvimento dei debiti del defunto¹¹⁷;

¹¹³ Per informazioni di carattere biografico, v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. II, p. 1920 ss.

¹¹⁴ Per informazioni di carattere biografico, v. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. II, p. 1811 ss.

¹¹⁵ Cfr. STRACCA B., *Tractatus de mercatura seu mercatore*, Venetiis, apud Michaellem Bonellum, 1575, cap. "Quomo. in caus. mer.", Argumentum "Quomodo procedendum sit in causis mercatorum", n. 17: "Statuere mercatores non possunt aliquid quod naturaliter atque evidenter sit iniustum, item contrarius publicum totius civitatis, atque illud quod monopolium sapiat."

¹¹⁶ Cfr. Cfr. STRACCA B., *Tractatus de mercatura*, cit., cap. "Quomo. in caus. mer.", Argumentum "Quomodo procedendum sit in causis mercatorum", n. 22: "Statutum quoad sit unicus purgus, vel quod non possint nisi certi homines artem lanea exercere quia haec monopolium inducunt, non valet, nisi a publico approbetur."

¹¹⁷ Cfr. Cfr. STRACCA B., *Tractatus de mercatura*, cit., cap. "Quomo. in caus. mer.", Argumentum "Quomodo procedendum sit in causis mercatorum", n. 18: "Statutum aromatariorum, quod in funeribus ceram a quoquam dari vetat, nisi prius haeredes defuncti aromatario eius, quod defunctus debuit, satisfeceris, est improbatum."

- l'accordo in forza del quale l'attività iniziata da un certo soggetto non possa essere conclusa da un altro¹¹⁸;
- la disposizione secondo la quale l'esercizio di una certa attività deve essere preclusa a certi soggetti e non ad altri¹¹⁹;
- la disposizione in forza della quale viene limitata ai commercianti la possibilità di citare in giudizio altri commercianti¹²⁰.

A fronte di ciò, appare evidente che, pur utilizzando diversa modalità espositiva e pur non riferendosi al *monopolium* come *delictum*, anche Stracca conosce il fenomeno oggetto della risalente costituzione zenoniana. In particolare, limitandosi ad un rapido *excursus*, emerge che ogni pratica, per essere definita come monopolistica, postula la sussistenza di due requisiti costanti: l'accordo tra soggetti esercenti un'attività economica unitamente alla lesione di pubblici interessi. Ad ogni buon conto, quest'ultimo aspetto potrebbe ritersi il minimo comune denominatore di ogni forma esplicita o meno di *monopolium*, senza che ciò debba stupire. Infatti, il processo di formazione e consolidamento dello stato moderno, a cui si faceva cenno in epigrafe, rimane sullo sfondo e determina una progressiva focalizzazione sui risvolti dannosi per il corpo sociale di ogni condotta economicamente rilevante.

Diversamente da Stracca, Sigismondo Scaccia, autore di un'opera in materia di lettera di cambio, quale strumento idoneo al trasferimento del denaro sorto nella prassi bancaria genovese¹²¹, provvede ad una trattazione del *monopolium*, che, pur essendo relativizzata all'istituto cambiario, non manca di fornire spunti innovativi.

Se, in questa sede, non pare opportuno intrattenersi specificamente su questioni che concernono la lettera di cambio atteso che esulerebbero dalla presente ricerca; al contempo, si coglie l'occasione per sottolineare come le pratiche monopolistiche

¹¹⁸ Cfr. Cfr. STRACCA B., *Tractatus de mercatura*, cit., cap. "Quomo. in caus. mer.", Argumentum "Quomodo procedendum sit in causis mercatorum", n. 19: "Statutum, quod vetat opus ab uno coeptum, ab alioperfici non posse abque consensu eius, qui inchoavit, non valet."

¹¹⁹ Cfr. Cfr. STRACCA B., *Tractatus de mercatura*, cit., cap. "Quomo. in caus. mer.", Argumentum "Quomodo procedendum sit in causis mercatorum", n. 20: "Statutum, quod certas tantum personas artem aliquam seu exercitium facere iubet, reliquas vero vetat, improbat."

¹²⁰ Cfr. Cfr. STRACCA B., *Tractatus de mercatura*, cit., cap. "Quomo. in caus. mer.", Argumentum "Quomodo procedendum sit in causis mercatorum", n. 24: "Mercatores non possunt statuere, quod nullus ex eis possit alium in ius vocare coram praeside sed tantum coram consule."

¹²¹ Cfr. I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. N. MILETTI, *Dizionario biografico*, cit., Vol. II, p. 1813.

assumano le declinazioni più diversificate, inquinando la prassi mercantile in ogni sua, anche innovativa, evoluzione.

A proposito di *monopolium*, lo Scaccia, da un lato, ripercorre alcune tipiche modalità di manifestazione del medesimo, citando il caso di coloro che fanno incetta di beni al fine di venderli in un secondo momento, provocandone una carestia ed un contestuale incremento dei prezzi¹²²; dall'altro lato, propone una soluzione mai emersa rispetto a contrattazioni conclusasi in un contesto di stampo monopolistico. Invero, egli prospetta un effetto invalidante di tale pratica sui contratti di cambio¹²³: infatti, per tale via, propone una sorta di “sanzione privata” nei confronti di coloro che ambiscono e sfruttano una posizione di dominanza sul mercato.

Esaurita la trattazione del *monopolium* sia sotto il profilo penalistico che commerciale, se ne può inferire che tale pratica assume declinazioni trasversali, divenendo, anche in vari rami del diritto in via di consolidamento e riorganizzazione, oggetto di attenzioni e repressione. Al contempo, si conferma progressivamente sia una radicata consapevolezza circa la negatività del fenomeno nel mondo del commercio sia la pressante necessità di chiarirne i risvolti patologici nella prassi, finendosi per ampliare notevolmente i confini di quella primordiale regolamentazione che si era cristallizzata nella compilazione romano-giustiniana.

4. IL COACERVO DEGLI *IURA PROPRIA* ED IL LORO RAPPORTO CON LA SCIENZA CRIMINALE: UNO SGUARDO AL DUCATO DI MILANO

Nel XII secolo, l'avvento dei comuni, con la relativa acquisizione di sempre maggiore autonomia, determina la progressiva formazione di testi normativi che includono ed

¹²² Cfr. SCACCIA S., *Tractatus de commerciis et cambiis*, Colonia, Metternich, 1738, *Limitatio* X, p. 299, n. 2: “Nam quaelibet negotiatio, quae tendit in communis detrimentum, est illicita; ut puta, cum aliqui ex frumento, aut vino, vel oleo, et similibus ad communis usum necessariis emunt ad conservandum, ut alio tempore vendant, quia haec emptio causat inopiam, et precij augmentum in damnum pauperum, qui non inveniunt unde emant ad sui sustentationem ...”

¹²³ Cfr. SCACCIA S., *Tractatus de commerciis*, cit., *Limitatio* X, p. 300, nn. 10-11: “Extende primo istam limitationem, ut habeat locum non solum adversus ollosmet mercatores, quorum dolo, fraude, et monopolio fiunt istam cambia illicita, sed etiam adversus eos, qui sciunt, vel probabiliter credunt istas fraudes, dolosa et monopolia; quia si isti contrahant cambia sub illis pretiis, sunt in pari causa ut cambia, quae contrahunt; sint illicita et inusta ... Extende secundo, ut non solum contractus cambii sit nullus, sed et ipsi contrahentes sint uris poenis, contra exercentes monopolia impositis, quia damnum inferunt universae negotiationi.”

organizzano in maniera sistematica la prolissa legislazione locale. Plurime normative consuetudinarie e disposizioni legislative delle assemblee cittadine in materia civile e penale, unitamente ai cd. brevi, confluiscono, per ogni comune, nel cd. *Liber statutorum*, il quale, organizzato in più libri, a loro volta suddivisi in rubriche, costituisce il compendio della legislazione locale¹²⁴. In particolare, trattasi di una normazione, talvolta minuziosa e dettagliata, talvolta, invece, estremamente generale, concernente sia la vita e le esigenze del comune medesimo sia la relativa architettura istituzionale sotto il profilo amministrativo¹²⁵.

In questo contesto, a partire dal XII-XIII secolo, la fiorente produzione normativa locale, nel doversi coordinare con l'ancora vigente legislazione romano-giustiniana, oggetto di studio accademico, acquisisce la dignità di fonte del diritto. Invero, la legislazione statutaria, diversificandosi da luogo a luogo, compone un quadro policromo anche nell'ambito di porzioni territoriali limitate, identificandosi nella categoria dei cd. *iura propria*, ove "*proprium*" si riferisce alla singola comunità locale. Di talché, l'indagine circa il *monopolium* che nella presente ricerca ci si è prefissati di svolgere non può prescindere dalla disamina di quelle legislazioni che afferiscono ai comuni, i cui statuti ne esprimono l'autonomia e la prova dell'inesorabile processo di affrancazione dall'autorità imperiale¹²⁶.

Tuttavia, per ragioni scientifiche e metodologiche, pare opportuno delimitare entro un contesto territoriale omogeneo l'indagine sugli statuti cittadini, eleggendo quale fulcro topografico dell'attività di ricerca il Ducato di Milano in quanto comprensivo di una pluralità di entità comunali di varie dimensioni.

Più specificamente, con l'avvento della signoria viscontea nel XIV secolo e, in particolare, su impulso del duca Gian Galeazzo Visconti, sotto l'orbita di Milano finiscono ampi territori dell'Italia settentrionale. In seguito, non senza travagli e parziali amputazioni, il ducato consolida nuovamente il proprio prestigio sotto le insegne del generale Francesco Sforza, la cui casata governa la città fino alla fine del XV secolo¹²⁷.

¹²⁴ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto*, cit., p. 173 ss.

¹²⁵ Cfr. M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 167 ss. e A. A. CASSI, *Medioevo giuridico. Passato remoto prossimo venturo*, in A.A. Cassi (coord.), *Le danze di Clio e Astra. Fondamenti storici del diritto europeo*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 9-118.

¹²⁶ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto*, cit., p. 186 ss.; Sul coordinamento *iura propria-ius commune*, Cfr., *ex pluribus*, A. CAVANNA, *Storia del diritto*, cit., p. 33 ss.

¹²⁷ Cfr. G. PICCINI, *Il Medioevo*, Milano, Bruno Mondadori, 2004, p. 235 ss.

Nondimeno, anche prima del dominio dei Visconti, la città di Milano rappresentava un centro nevralgico del Settentrione, tanto che, dopo lunga gestazione, gli statuti milanesi acquisiscono una preminente influenza sulla legislazione delle comunità locali afferenti al ducato, integrandone il contenuto in via preliminare rispetto al vetusto *ius commune*. Inoltre, a segnare un punto di svolta della costante opera di legiferazione principesca vi è la promulgazione delle *Novae constitutiones Dominii Mediolaniensis*, le quali, rappresentando un visibile testimonianza del processo di consolidamento normativo ed istituzionale del Ducato, suggeriscono di orientarsi verso una disamina degli statuti limitata al dominio meneghino, quale *locus* d'elezione ove scorgere un fiorente pluralismo culturale e normativo¹²⁸.

4.1. LA REPRESSIONE DELLE CONDOTTE SPECULATIVE NEGLI STATUTI COMUNALI

La legislazione comunale, tendenzialmente più arida rispetto alle raffinate trattazioni dei giureconsulti quattro-cinquecenteschi, è spesso intrisa di disposizioni normative dettate dalla contingente necessità di affrontare problematiche concrete, senza la possibilità, ovvero l'interesse, ad abbandonarsi in dotte riflessioni logico-giuridiche.

Al contempo, la stessa legislazione principesca, che si stratifica all'interno del territorio del Ducato di Milano, è composta da una pluralità di norme contraddittorie e frammentarie, che spaziano dalla materia fiscale e commerciale a quella penale, senza dimenticare una successione di divieti ed una draconiana elencazione di sanzioni¹²⁹.

Ciò premesso, in tema di monopolio, anche la legislazione comunale offre numerosi spunti di riflessione, dei quali si cercherà di dare conto nelle pagine che seguono.

In particolare, tra la miriade di normative locali, afferenti a comuni del ducato di Milano, sono divenute oggetto di interesse quelle di Asti (1252-1545), Novara (1276-1286 e 1460-

¹²⁸ Cfr. M. G. DI RENZO VILLATA, *Tra ius nostrum e ius commune. Il diritto patrio nel ducato di Milano*, in BIROCCHI I. – MATTONE A. (a cura di), *Il Diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI – XIX)*, Roma, Viella, 2006, p. 218 ss. e M. G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro. Atti del convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983*, Vol. I, Milano, Comune di Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, p. 147 ss.

¹²⁹ Cfr. M. G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto*, cit., pag. 147.

1511), Mantova (1303), Piacenza (1323), Como (1335), Bergamo (1353), Voghera (1389), Monza (1466-1579), Crema (1482-1536), Vercelli (1541), Brescia (1557) e Cremona (1628).

Tuttavia, occorre preliminarmente osservare che il novero delle disposizioni statutarie, pur risultando, talvolta, piuttosto eterogeneo sotto il profilo contenutistico, si presta ad una scelta di carattere organizzativo-metodologico, consistente nell'articolare la trattazione secondo direttrici che si snodano seguendo categorie di contenuto omogeneo. In una prima categoria è possibile incasellare gli statuti delle città di Mantova, Novara, Como, Bergamo, Brescia e Monza, oltre che quelli di Milano (1480).

Tutti i citati statuti condividono in sede precettiva, seppur con differenti sfumature, plurime disposizioni repressive concernenti l'acquisto con finalità di rivendita ovvero l'incetta di beni di consumo. Trattasi, dunque, di normative che, pur non avendo esplicitamente ad oggetto il *monopolium*, lo richiamano in via indiretta atteso che, come insegna la criminalistica, di tale *crimen* è stata data una lettura così poliedrica da ricomprendervi condotte tra loro molto diversificate. Invero, la normativa statutaria ora in esame pare proprio collocarsi nel solco dell'estensiva interpretazione dottrinale, interessandosi a pratiche commerciali che preludono a forme di *monopolium*: infatti, apparirebbe riduttivo ipotizzare che un tale assestamento anche a livello degli *iura propria* sia il frutto di una mera coincidenza. Del resto, pur trattandosi di disposizioni puntiformi, queste non si presentano in misura così isolata da far ritenere una mera casualità la loro comparsa.

Piuttosto, si ritiene maggiormente plausibile una contaminazione della normativa comunale da parte dell'interpretazione promossa dai giureconsulti sulla costituzione zenoniana già a partire dai glossatori ovvero, al contrario, le risultanze di una presa di coscienza delle assemblee locali deputate alla compilazione statutaria circa fenomeni invalsi nella prassi mercantile, ma, al contempo, dannosi per l'economia e la pubblica utilità.

In ogni caso, non avendo prove dirette a sostegno dell'una o dell'altra tesi e non essendo questa la sede precipua per occuparsene, pare ora doveroso dare conto delle plurime disposizioni rinvenute negli statuti di Mantova, Novara, Como, Bergamo, Brescia, Milano e Monza.

A ben vedere, tra gli statuti delle città poc'anzi citate, sussiste *ictu oculi* un punto di tangenza rappresentato dalla presenza di plurime rubriche intitolate “*De revenditoribus*”, ove si stabilisce che, per diverse categorie merceologiche, la rivendita è vietata. Più puntualmente, il divieto non assume mai carattere assoluto, ma si presenta confinato entro fasce orarie prestabilite ovvero limitato a determinati luoghi¹³⁰.

¹³⁰ Cfr. Statuti di:

- NOVARA (1276-1286): *Statuta communitatis Novariae anno MCCLXXVII lata collegit et notis auxit Antonius Ceruti, Novara, ex Typographeo Fratrum Miglio, 1879, p. 119-120, Rub. “CCLXXXVI. De bannis contra illos, qui emunt ante nonam. Statutum est quod non liceat alicui amere causa revendendi pisces, pullos, fructos, ... ante nonam, ordeum, avenam, speltam per totum diem; ... nec de predictis aliquid debeat emi a miliario uno prope civitatem, nisi in Novaria seu suburbiis coherentibus civitati, et nunc secundum modum huius civitatis.”; Rub. “CCLXXVII. De pullarolis et revenditoribus. (...) Item quod suprascriptis diebus prohibitis vel aliquo predictorum aliqua persona non emat nec emi faciat vel presumat aliquid ex predictis prohibitis, nisi ad usum suum tantum, et non causa revendendi vel faciendi revendi arbitrio domini vicarii.”*
- NOVARA (1460-1511): *Statutum Novariae. Anni MCXI, Milano, per Iohannem de Castellione, ad instantiam D. Francisci de Piscatoribus civis Novariensis, 1511, Lib. Quartus, fo. LXXXVII: si ripropongono, a distanza di tempo, le medesime normative indicate ut supra nello statuto novarese del 1277 (v. nota precedente).*
- MANTOVA (1303): *Statuta dominorum Raynaldi Botironi fratrum de Bonacolsis 1303*, in D'ARCO C. (a cura di), *Storia di Mantova*, Vol. II e III, Mantova, Viviano Guastalla editore, 1872, p. 58, Rub. 47° - *De revenditoribus*: “Nulla persona per se vel per alium emat caseum nostrate ova pullos ... nec alia victuali vel fructus ante sonum campane nove occasione revendendi at si revenzarolo vel revenzaroli emerint vel emi fecerint intelligantur causa revendendi.”
- COMO (1335): G. MANGANELLI, *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, tomo II, Como, Dott. Carlo Marzotti Editore, 1945, p. 288-289, Rub. XVII – “De revenditoribus quod non vendat in mercatum. Item statutum est quod aliquis revenditor blave, leguminum, (et) castanearum pistarum, habitans infra confinia civitatis, non audeat vel presumat per se, nec per suam familiam, nec per submissam personam, in diebus martis, iovis et sabati morari ad mercatum blave ...”; p. 290, “Rub. XX – Quod nullus revenditor stet in mercato. Item statutum est quod nullus revenditor blave et leguminum nec castanearum, masculus vel femina, stet vel stare debeat nec uti in aliquo die mercati a turre comunis Cumarum in sursum versus mercatum ...”.
- BERGAMO (1353): G. FORGIARINI (a cura di), *Lo statuto di Bergamo del 1353*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1996, p. 148, fo. 91-r, Rub. “XXV – De revenditoribus pullorum, ovorum, avium et aliarum rerum. Item statuerunt et ordinaverunt quod non sit aliquis revenditor nec revenditrix pullorum, ovorum, avium et bestiarum salvaticharum, vel fructuum, qui vel que emat per revendere ... in civitate nec burgis adiacentibus civitati Pergami ...”.
- BRESCIA (1557): *Statuta civitatis Brixiae (Brescia, 1557)* - rist. anast., Brescia, Forni, 1557, p. 326, “Rub. 279 – Quod revendaroli non exeant civitatem nec stent ad portas in die mercati. Aliquis revendarolus, vel revendarola, nec aliquis pro eis, in diebus in quibus fiunt mercato, in civitate brixiae, nec in aliquibus diebus venneris, non debeant exire, nec stare extra civitatem ad portas civitatis usque ad oram nonam; in diebus mercati nec post nonas in diebus veneris ...”.
- MILANO (1480): *Statuti, ed. Suardi, 1480, inc. Pavia, BU 110 E 21, v. “Rubrica generalis de revenditoribus - Quod revenditores pullorum et salvadesinarum non emant i certis partibus et diebus et horis. - Revenditores pullorum et salvadesinarum et avium non emant per se nec per summissam*

Non di rado, poi, le limitazioni territoriali, presumibilmente volte ad evitare, in ottica protezionistica, un danno alla produzione ovvero al sostentamento locale, si presentano in veste di disposizioni che vietano di uscire dalla città per acquistare merci poi da rivendervi all'interno¹³¹.

Negli statuti di Milano e Como, peraltro, alla figura dei “*revenditores*” è assimilata la figura dei “*f(r)osatores*”, la cui attività di intermediazione commerciale è limitata alla biada e ad altri prodotti agricoli¹³².

Quanto a tali prodotti, la normativa statutaria si preoccupa di prevenirne, con un divieto, l'incetta; addirittura, nello statuto di Bergamo si compie un passo ulteriore, strutturando il precetto in modo tale che sia il più generale ed astratto possibile: infatti, ad essere oggetto d'attenzione non è solo l'acquisto massivo di merci, ma altresì la destinazione delle medesime. Orbene, se ad essere colpita da divieto e da relative sanzioni è, in prima battuta, la pratica di imboscare i prodotti incettati, il legislatore locale, dimostrando consapevolezza circa i passaggi che scandiscono l'illecito spostamento delle merci, si

personam aliquid de predictis rebus in civitate mediolani nec prope per miliaria duo in aliquo die ante horam none ...”.

- MONZA (1466-1579): *Liber statutorum Communis Modoetiae. Cum suis rubricis, et indice locupletissimo, ac annotationibus amplissimis*, Milano, apud Paulum Gottardum Pontium, 1579, fo. 81-r/v, “Quod nullus possit temere bladum in mercato blade, pro revendendo. Nullus undecumque sit, possit emere bladum in mercato bladi pro revendendo et si contrafecerit, condemnetur ...”; “Quod nullus revenditor stet ad mercatum bladae. Nullus revenditor bladae audeat, nec praesumat stare, vel morarii in mercato bladae sub poena soldorum centum ...”.

¹³¹ Cfr. G. FORGIARINI (a cura di), *Lo statuto di Bergamo*, cit., p. 148, f. 91-r, Rub. “XXVI – De revenditoribus non eondis extra civitatem ad emendum pullos, aves, ova nec bestias salvaticas, et de pena eorum. Item statuerunt et ordinaverunt quod non sit aliquis revenditor vel revenditrix, qui vel que vadat extra civitatem Pergami, nel per loca nel per villas virtutis pergami, nec per vias seu stratas publicas venientes ad civitatem Pergami, per emere pullos, nec ova, aves, nec bestias salvaticas minutas per eos vel eas vendere seu revendere in civitate vel alibi.”; LODI (XII sec.), *Statuti vecchi di Lodi ritrovati e pubblicati da Cesare Vignati*, Tipografia Bortolotti di Dal Bono E. C., Milano, 1884, p. 57, Rub. C – “Quod vinum comitatus Mediolani non vendatur in districtu. Item statuit comune Laude quod nullus homo civitatis Laude vel iurisdictionis vel districtus nec etiam aliunde possit nec debeat per se nel per alium vendere nec vendi facere vinum comitatus vel iurisdictionis Mediolani. In aliquo castro loco vel villa vel in aliqua alia parte in episcopatu vel districtu Laude.”

¹³² Cfr. MILANO (1480): *Statuti*, cit., “Rubrice statutorum victualium, Arbitrium iudicis victualium contra fosatores, tensatores et revendatores blave. Ominus potestas mediolani et iudex ... habent plenam libertatem et generale arbitrium contra fosatores, tensatores et revendatores blave et condemnandi et puniendi et mulctandi eos ...”; COMO (1335), G. MANGANELLI, *Statuti di Como*, cit., p. 287, “De officio victualium, Rub. XII – Quod frosatores et revenditores non vadant in mercatum. Item statutum est quod predictus dominus potestas seu iudex victualium compellat omnes fosatores blave civitatis Cumarum vel episcopatus venire coram se ad certum terminum et ab eis et quolibet eorum recipere bonam et idoneam securitatem ...”.

preoccupa di sottolineare anche l'evoluzione della condotta vietata, precisando che ad essere preclusa è la cessione di beni fatta proprio ai rivendatores, o, in altri termini, con finalità di rivendita¹³³.

Al contempo, sempre al presumibile fine di disincentivare la pratica di incamerare merci, la normativa statutaria si preoccupa di stabilire un divieto di acquisto che va oltre la necessità contingente del singolo. Invero, ancora una volta, pare volersi colpire la pratica di incettare beni ad un livello particolarmente anticipato, atteso che appare logico immaginare una deriva incidente sulla libera formazione dei prezzi quale conseguenza di simili condotte "satelliti". Invero, reperire sul mercato ingenti quantità di un certo bene, anche per interposta persona, ne provoca penuria, consentendo all'unico detentore di essi di dettare legge in sede di vendita¹³⁴.

In una seconda categoria è possibile raggruppare quelle disposizioni ove si prende espressamente posizione in relazione a pratiche monopolistiche e, in particolare, ci si riferisce agli statuti di Piacenza, Vercelli, Brescia, Crema, Bergamo, Cremona.

Diversamente, altrove, il legislatore comunale, senza incedere in trattazioni del tutto avulse dall'argomento, si limita a sottintendere il riferimento al monopolio mediante repressione di condotte che si sostanziano in pattuizioni tra mercanti, le quali, diffusamente oggetto di attenzione da parte della criminalistica, costituiscono l'embrione ovvero l'antecedente logico al *crimen* in oggetto. In ogni caso, si tratta di disposizioni che, da un lato, piuttosto laconicamente, proibiscono "*conspirationes*" e "*conventiculas*", salvo costituite in ambito militare ovvero sotto l'egida dell'autorità cittadina¹³⁵; mentre,

¹³³ Cfr. G. FORGIARINI (a cura di), *Lo statuto di Bergamo*, cit., p. 149, f. 91-v, Rub. XXVII. "De penis illorum qui gubernant pullos, ova, et cetera, ad postulacionem alicuius revenditoris. - Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis civitatis vel districtus Pergami non debeat gubernare vel tenere in domibus eorum predicta vel aliquod predictorum ad postulacionem revenditorum vel revenditarum."

¹³⁴ Cfr. statuti di:

- ASTI (1252-1545): *Statuta civitatis Ast, Astae, per Franciscum Garonum*, 1534, *Collatio XV*, capi. 25, Rub. "De non emendo blavam ultra suum usum. - Item statutum est et ordinatum quod aliquis non possi temere blavam pro suo usu ultra quantitatem ordinatam vel concessam per dominum potestatem vel aliquem de eius familia ...".
- COMO (1335): G. MANGANELLI, *Statuti di Como del 1335*, cit., p. 289, "Rub. XVIII - Quod habentes bladum pro suo usu non emant bladum. Item statutum est quod nulla persona, habens blavam et legumina et castaneas pistas pro suo usu et familie sue, possi temere aliquam blavam, castaneas et legumina in mercato blave nec in tota civitate Cumana."
- NOVARA: v. nota 132, ove si cita Rub. CCLXXVII.

¹³⁵ Cfr. NOVARA (1276-1286), *Statuta communitatis Novariae*, cit., p. 107, Rub. CCL - "De Conventiculis et conspirationibus. Qui conventiculas, conspiraciones, coniurationes et sacramenta illicita fecerit, vel

dall'altro lato, contrastano pattuizioni tra soggetti esercenti differenti attività economiche, come se vi sia il timore che una collaborazione tra differenti professionisti si traduca in una latente ed implicita statuizione monopolistica¹³⁶.

Ritornando a quelle normative ove il legislatore locale affronta *expressis verbis* il fenomeno monopolistico, si rinvencono altresì sommi proclami in ordine alla libertà di esercitare il commercio. Ne è fulgido esempio lo statuto di Piacenza: ivi, infatti, in una singola rubrica del *Liber sextus* (LXXXX) si condensa la proibizione per il “*manipolum*” (= *monopolium*) in relazione ad operazioni di vendita, acquisto, locazione *et similia*, ma, al contempo, si sancisce altresì che ogni soggetto debba essere libero di vendere, acquistare e contrattare, senza, indirettamente, subire le conseguenze di illeciti accordi promossi da esponenti dei vari settori commerciali¹³⁷.

Ben più incisivi sono, invece, i divieti di monopolio presenti negli altri statuti citati, ove, come emerso anche in sede dottrinale, si pone più volte l'accento sulla pubblica utilità. A tal proposito, il legislatore statutario adotta in sede di stesura della norma un lessico tale da ricomprendervi la maggior parte delle possibili ipotesi di monopolio: infatti, è frequente l'uso di termini come “*pacta*”, “*conspiraciones*” e “*conventicula*”¹³⁸.

factas non dissolverit, bannum quod continetur in statuto communis Novariae, solvere teneatur, salvo eo quod dictum est de societate militum et paraticorum. Statutum est quod potestas sive consules et rectores bona fide operam debunt ad sciendum et requirendum omnes societates, coniuraciones, conspiraciones et conventiculas factas et habitas in civitate et suburbis ...”.

¹³⁶ Cfr. COMO (1335): G. MANGANELLI, *Statuti di Como*, cit., p. 329, Rub. “CXLVIII – De pristoribus et beccariis ut non habeant societatem. Item statutum est quod pristores et beccarii non debeant habere aliquam societatem vel colegium nec simul se convenire occasione panis faciendi vel aliquid statuendi occasione panis vel furfuris vel causa coquendi panem aliis.”

¹³⁷ Cfr. Statuto di PIACENZA (1323): E. FUGAZZA, *Lo statuto di Piacenza del 1323*, Pavia, Pavia University Press, 2012, p. 166: “LXXXX. Rubrica de prohybita liga et ordinacione vendencium et faciencium

Nulli paratici, consules, societas, colegia, universitates vel singulares persone audeant facere manipolum vel ligam vel ordinacionem vel statutum seu provisionem vel preceptum de aliquibus rebus certo precio vendendis vel emendis vel non emendis vel non vendendis, locandis vel non locandis, conducendis vel non conducendis, laborandis vel non laborandis, seu certo modo vel forma fiendis vel non fiendis. Sed cuilibet sit licitum et possit quilibet libere emere, vendere et contrahere, operari et facere prout et sicut voluerit, predictis non obstantibus. Penam quinquaginta librarum Plac(entinorum) paratici, societates, collegia vel universitates, vigintiquinque librarum singulares persone ipso facto incurant, si senis duxerint faciendum vel aliquid ordinandum seu inpediendum.”

¹³⁸ In ordine ad una repressione esplicita del *monopolium*, Cfr. Statuti di:

- VERCELLI (1541): *Statuta communis et almae civitatis Vercellarum, Vercellis, De Pellipariis de Palestro*, 1541, *Liber Primus*, Rub. “LXVIII – “De societate vel coniunctione in civitate non facienda. Item quod nulla societas, conspiratio, seu monopolium sive * aliquo modo vel ingenio fiat seu teneatur iuramento vel voto vel alio modo in civitate vel districtu Vercellarum in detrimentum vel mutationem

Al contempo, altro dato rilevante è il fatto che la normativa statutaria mai si intrattiene in uno sforzo definitorio della pratica monopolistica. Invero, pur punendola e lasciando trasparire una radicata insofferenza, non provvede in alcun caso ad una chiarificazione ovvero ad una delimitazione delle condotte tipicamente monopolistiche. Anche se, come accennato in precedenza, aver stabilito la punibilità di condotte come l'incetta, la rivendita e le pattuizioni tra mercanti, non appare errato dedurre che, in fondo, via sia solo una più solida conoscenza del *monopolium* sotto il profilo pratico, anziché puramente teorico. Ciò, peraltro, ben si coordinerebbe con le esigenze perseguite dallo statuto medesimo, quale compendio di norme in costante aggiornamento sulla base di esigenze contingenti.

Rispetto alle normative locali sin ora tratte, del tutto a sé stante appare una disposizione contenuta negli statuti di Brescia, la quale recita: “*Aliqua persona non debeat dicere nec facere in merchato grani, vel in aliqua parte civitatis brixiae aliqua verba vitiosa pro quibus possit ascendi et incantari granum (...)*”¹³⁹.

Orbene, appare ragionevolmente ipotizzabile che con tale norma il legislatore statutario abbia voluto regolamentare un fenomeno che presenta punti di tangenza con il

status pacisci et reipublice civitatis et districtus Vercellarum. Et si fata est, sit cassa et irrita et sit quilibet inde absolutus.”;

- BRESCIA (1557): *Statuta civitatis Brixiae*, cit., *Tabula statuta criminalium*, “Cap. CXCVI – De Poena collegii, seu paratici facientis conventiculam, monopolium, et sacramentum; et maxime super rebus aliquibus vendentis, et emendis - Aliqua Universitas, collegium, vel Paraticum non audeat, nec praesumat facere inter se aliquod monopolium, conventiculam, vel Sacramentum contra Publicam utilitatem; et maxime super aliquibus rebus vendentis, vel emendis, vel super aliquibus aliis, maxime spectantibus ad eorum artes ...”;
- CREMA (1536): *Municipalia Cremae, Venetiis, per Aurelium Pincium*, 1536, fo. 95-v, Rub. “De poena collegii seu paratici facientis conventiculam, monopolium, vel sacramentum. Aliqua universitas collegium vel paraticum, non audeat nec praesumat facere inter se aliquod monopolium, conventiculam, vel sacramentum, contra publicam utilitatem et maxime super aliquibus rebus emendis vel vendendis, vel super aliquibus aliis maxime spectantibus ad eorum artes, sub poena ...”;
- BERGAMO (1353): G. FORGIARINI (a cura di), *Lo statuto di Bergamo*, cit., p. 219, fo. 137-v, Rub. “LXXXXI – De pena faciencium conventicullas et monopolia illicita. – Item statuerunt et ordinaverunt quod omnes parcialitates, monopolia et conventiculle illicite et conspiraciones in civitate Pergami cessent et cassa et irrita sint, et omnia sacramenta, obligaciones et pacta, facta occasione predicta, et de cetero non fiant.”;
- CREMONA (1578): *Statuta civitatis Cremonae*, Cremona, Cristoforo Draconi & Pietro Bozzola, 1578, De maleficiis et poenis, p. 70, Rub. “CCXXXVI – Rubrica de poena facientis Monapoliom. – Item statutum est, quod qualibet persona, collegium, vel universitas, quae fecerit, vel tractaverit monopolium in civitate, vel districtu Cremonae, puniantur et contemnetur ...”.

¹³⁹ Cfr. BRESCIA: *Statuta civitatis Brixiae*, cit., *Tabula statuta criminalium*, p. 327, Rub. 283 – “Quod aliquis non dicat verba, propter quae bladum possit fieri carius.”

monopolium, quale pratica già trattata *aliunde* nel medesimo statuto, ma che se discosta per rilevanti ragioni. Se, anche in questo caso, si reprime certamente una condotta che determina un incremento sui prezzi (del grano), come accade nelle varie forme di *monopolium* trattate nel presente capitolo, tuttavia, focalizzandosi sull'iter operativo con cui si addivene ad un tale effetto, il quadro muta radicalmente.

Invero, lo spargimento di “*verba vitiosa*”, da intendersi quale diffusione tra il pubblico di parole, o più genericamente informazioni, idonee ad alterare la percezione della realtà, è condotta che risulta del tutto sconosciuta alla legislazione coeva ed antecedente.

Non solo, trattasi di un fenomeno mai nemmeno preso in considerazione dalla dottrina criminalistica, che, parimenti alle note forme di monopolio, determina, comunque, effetti distorsivi sul mercato. Tuttavia, in questo caso, le conseguenze nefaste sui prezzi non dipendono più dal compimento di atti materialmente incidenti sulla disponibilità delle merci come accade, ad esempio, con l'incetta, gli accordi tra mercanti *et similia*, bensì dall'alterata percezione circa la qualità o la quantità dei prodotti proposti alla vendita.

Con una tale innovativa regolamentazione, che manifestandosi nella legislazione statutaria consente di ipotizzare un'elevata diffusività a livello della prassi mercantile, si scorge, a tutti gli effetti, la volontà del legislatore statutario di contrastare una condotta dall'essenza fondamentalmente speculativa.

Inoltre, a ben vedere, pare intravedersi nella normativa statutaria bresciana il germoglio di un *quid novum*, il quale si sviluppa, per le caratteristiche di fondo che presenta, a partire dal *monopolium* medievale, corredato dalla relativa miriade di interpretazioni estensive, ma che sfocia in una condotta profondamente differente, con la quale condivide esclusivamente l'effetto distorsivo sui prezzi.

Infine, volendo avanzare un'ipotesi, sulla quale ci si intratterrà nei capitoli seguenti, la condotta repressa nello statuto di Brescia poc'anzi citato appare, per gli elementi costitutivi che la compongono, riconducibile al moderno aggio, il quale, *lato sensu*, consiste proprio in una pratica tesa ad alterare le libere oscillazioni del mercato mediante la diffusione di notizie ed informazioni non rispondenti al vero.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In definitiva, si potrebbe sostenere che sia la criminalistica sia la legislazione statutaria, sulla base di una conoscenza, diretta ed anche mediata dalla prassi, dello statuto antimonopolistico cristallizzatosi nella compilazione romano-giustiniana, siano giunte a conseguenze ampiamente coincidenti, seppur espresse, talvolta, in toni diversi.

Invero, la criminalistica, per lo più cinquecentesca, si prodiga nello sviluppare l'interpretazione del fenomeno monopolistico, certamente basandosi sugli autorevoli giureconsulti appartenenti al periodo della Scuola bolognese ovvero a Baldo degli Ubaldi, ed arricchendone la loro primaria attività esegetica, già di per sé non sempre ancorata al dato testuale.

La legislazione statutaria, invece, tende a gestire i fenomeni che incidono sulla regolarità del commercio quasi asservendosi all'*utilitas publica*, o meglio, alle basilari esigenze del comune medievale, ove la materia mercantile non è sempre intesa quale area avente una propria dignità giuridica.

La normativa in materia di derrate alimentari ed approvvigionamenti, infatti, si concentra nell'evitare che la città o il comune rimangano sguarniti di vettovaglie o che quelle disponibili siano proposte a prezzo inaccessibile, senza ambire a predisporre una razionalizzata trattazione a tutto tondo.

Perciò, a maggior ragione, sorprende che proprio a livello statutario si rinvenga una normativa, seppur per certi versi criptica ed embrionale, atta a contrastare un fenomeno, precedentemente sconosciuto, simile al moderno aggio.

Ad ogni modo, ciò consente di ipotizzare che la base normativa proprio del moderno aggio, oggetto di più puntuale attenzione solo con l'avvento della codificazione ottocentesca, cui si rinvia al capitolo seguente, si sia giunti solo in seguito ad un'operazione ermeneutica che affonda le proprie radici nella costituzione di Zenone, la quale, aprendo la strada ad un mare magnum di interpretazioni, ha indirizzato giuristi e legislatori a dover affrontare condotte sempre più lontane dalla tradizione. Invero, questo irreversibile processo di isolamento di nuove condotte illecite non deve stupire: d'altro canto, il diritto conferma, ancora una volta, la propria sensibilità alla mutevolezza del mondo circostante.

Capitolo II

LA GENESI FRANCESE DELL'AGGIOTAGGIO E IL SUO APPRODO NEL CODE PÉNAL

SOMMARIO 1. Premessa – 2. Il contrasto alla speculazione dall'Ancien Régime alla Rivoluzione – 3. L'avvento del Code pénal (1810) – 3.1. I lavori preparatori e la formulazione definitiva – 3.2. La struttura dell'art. 419: elementi costitutivi ed opzioni interpretative – 3.3. L'eco della legislazione statutaria nell'art. 419 del Code pénal – 4. Considerazioni conclusive

1. PREMESSA

Essendo noto che, anche sul versante penale, le prime concrete manifestazioni della codificazione affondano le proprie radici nella Francia del XIX secolo, si ritiene doveroso volgere Oltralpe lo sguardo della presente ricerca.

Sotto il profilo programmatico, prima di provvedere alla disamina della normativa codicistica, ci si concentrerà sull'*an* e sul *quomodo* la legislazione e la dottrina sviluppatesi antecedentemente all'età napoleonica abbia affrontato il tema della speculazione e, più specificamente, quella del monopolio. Il tutto, con l'obiettivo primario di rinvenire le possibili tracce dell'aggitaggio, quale figura criminosa cooptata nel Code pénal del 1810, ricostruendone le relative radici storiche.

Nondimeno, per ragioni di ordine metodologico e di maggiore comprensione del fenomeno, non si dimenticherà di seguire l'evoluzione del contesto socioeconomico con il quale ci si confronterà di volta in volta.

2. IL CONTRASTO ALLA SPECULAZIONE DALL' ANCIEN RÉGIME ALLA RIVOLUZIONE

La diffusione ed il radicamento sul suolo francese del diritto comune fungono da premessa per lo sviluppo di una dottrina e di una legislazione territoriale circa l'argomento in esame: infatti, è da ritenersi implicito che l'operazione di riscoperta e

svisceramento condotta da glossatori e commentatori sul testo del *Corpus Iuris Civilis* ovvero quanto riferito dalla criminalistica tardo quattrocentesca e cinquecentesca sia, pur con i dovuti adattamenti, noto anche in territorio francese¹⁴⁰.

Inoltre, occorrere tenere presente che, nel corso del XVIII secolo, due fattori parimenti rilevanti si combinano, dando luogo ad una miscela “esplosiva”: da un lato, sotto il profilo politico, la Francia, quale stato monarchico per antonomasia già consolidato da tempo, vive violenti e repentini cambi di regime; dall’altro lato, parallelamente a quanto appena riferito, si assiste ad un profondo mutamento del sistema economico con l’intensificazione dei traffici e delle negoziazioni su metalli o titoli, oltre che merci.

Ciò premesso, le pratiche speculative si insinuano nel tessuto sociale attraverso due differenti direttrici: una più tradizionale, sostanzialmente corrispondente alle forme di *monopolium* dei mercanti già oggetto del precedente capitolo ed una più recente, la quale prolifera nell’ambiente della borsa e, in generale, del mercato finanziario.

Al netto di ciò ed a differenza della dottrina italiana, proprio la scienza giuridica francese sembra aver maturato la conclusione di voler far confluire entrambe le declinazioni del fenomeno speculativo nel terreno comune dell’aggiotaggio, adottando quest’ultima terminologia in relazione ad ipotesi assai diversificate.

Per giunta, avendo proprio l’obiettivo di ricostruirne il profilo storico ed applicativo, appare utile introdurre sin d’ora il concetto di “aggiotaggio”, cosicché lo si possa progressivamente definire, cogliendone, al contempo, i collegamenti con il passato, ossia con il *monopolium*, sia ipotizzarne un nuovo inquadramento.

Ovviamente, ogni operazione ermeneutica sarà condotta attraverso la disamina di fonti normative e dottrinali, cosicché ogni ipotesi sia suffragata da elementi di fatto.

Il termine “aggiotaggio” ha una derivazione presumibilmente greca: infatti, “aggio” richiama il sostantivo maschile “ἀλλάγιον”, il quale significa “cambio”¹⁴¹.

Adattandone il significato alla materia mercantile, si richiama l’essenza di quelle operazioni commerciali che si imperniano su un “*do ut des*”, ossia prevedono reciprocità di prestazioni.

In particolare, focalizzandosi sulla componente economica che caratterizza ogni operazione di scambio, ossia sul “prezzo”, l’“aggio” o “agio” richiama inevitabilmente

¹⁴⁰ Sul diritto comune in Francia, Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto*, cit., p. 391

¹⁴¹ Cfr. VOCABOLARIO TRECCANI, *Aggio* (voce), online <https://www.treccani.it/vocabolario/aggio/>

l'aspetto di vantaggio che si trae da tale operazione. A tal proposito, pare calzante la conclusione lessicale cui giunge il francese Alphonse Courtois, il quale, insistendo sulla semantica di "agio", finisce così per riferirsi al guadagno, quale differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un bene o di un titolo finanziario¹⁴².

Nondimeno, affinché ci sia un guadagno nell'ambito di un'operazione di vendita, è necessario che, rispetto al prezzo di acquisto, questi si sia incrementato in sede di vendita. Di conseguenza, "aggiotare" significa, *in primis*, "aggiungere", nel senso di ricavare un *quid pluris* in sede di scambio, ottenendo un incremento di valore del bene rispetto al precedente acquisto e, per tale via, un guadagno.

Qualora, poi, tale incremento di valore risulti del tutto ingiustificato e, quindi, il ricavato sia un vantaggio patrimoniale del tutto immotivato, ecco configurarsi una declinazione distorta del tipico gioco del mercato, ossia una deriva speculativa¹⁴³.

Ebbene, tale incremento di valore può aversi in relazione a differenti tipologie di beni: di conseguenza, appare lecito ipotizzare almeno due differenti tipologie aggiotaggio, uno "reale", concernente *res* materiali in senso stretto che siano oggetto di traffici mercantili ordinari, ed un altro "finanziario", relativo a titoli o valori.

Ciò premesso, è ora possibile riprendere le fila dell'argomento in esame, procedendo ad una più matura disamina anche del fenomeno monopolistico, bensì riconducendolo alla prima tipologia di aggiotaggio poc'anzi ipotizzata.

Innanzitutto, appare utile soffermarsi sulla disposizione normativa contenuta in un'Ordonnance del 1539¹⁴⁴.

Tale ordinanza, promulgata dal sovrano Luigi XIV nell'ambito di una lunga stagione di provvedimenti normativi di carattere settoriale volti a dare nuova fisionomia all'ordinamento giuridico, pur occupandosi prevalentemente della materia processuale, prevede all'art. 191 una disposizione concernente il tema in esame¹⁴⁵.

¹⁴² Cfr. A. COURTOIS, *Tramite élémentaire des opérations de bourse*, Paris, Garnier Frères, 1867, p. 153 ss. Sull'origine francese del vocabolo "aggiotaggio" anche M. P. GERI, *Merce straniera venuta da oltremonte: appunti su Carmignani e l'aggiotaggio*, in *Indice penale*, 2004, n. 1, CEDAM, p. 417 ss.

¹⁴³ Cfr. A. COURTOIS, *Traité élémentaire*, cit., pp. 153-154-155

¹⁴⁴ Sulle grandi ordinanze dei sovrani francesi, Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto*, cit., p. 269 ss. e I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 114 ss.

¹⁴⁵ Così il testo dell'Ordonnances: "Art. 191 - *Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopole et n'avoir ou prendre*

Ivi, infatti, da un lato si vieta ogni forma (“*grandes ou petites*”) di aggregazione tra soggetti esercenti un’attività commerciale e, dall’altro lato, si proibisce esplicitamente uno dei possibili effetti sul mercato di attività svolte in forma strettamente concertata, ossia il monopolio.

Al di là del trattamento sanzionatorio, la norma poc’anzi citata consente di svolgere alcune riflessioni sotto il profilo storico-giuridico.

In primo luogo, con tale Ordonnance, ossia con un provvedimento proveniente dall’autorità statale, un sovrano sembra, seppur sinteticamente, riprodurre dopo diversi secoli il contenuto dello statuto antimonopolistico di origine zenoniana.

In secondo luogo, osservando la normativa, pur difettosa in termini di tassatività, si coglie l’eco della coeva tradizione criminalistica italiana che tanto si è spesa al fine di sviscerare le possibili declinazioni del *monopolium*¹⁴⁶.

In terzo luogo, l’art. 191 dell’Ordonnance de Villers-Cotterêts, quale provvedimento *icto oculi* volto a predisporre un argine alla concentrazione di potere economico nelle mani di pochi soggetti, appare piuttosto inadatto ad affrontare una realtà economica in continua evoluzione: infatti, senza preoccuparsi di specificare la possibile tipologia di accordi legittimi, si limita, in forma generalizzata e tombale, a calare dall’alto un divieto che colpisce le coalizioni di commercianti ed artigiani, adagiandosi sul fatto che a mezzo delle medesime si possa solo giungere ad una detestabile alterazione della concorrenza.

D’altro canto, l’illustre dottrina francese del XVIII secolo rappresentata da Daniel Jousse, Charles-Jean-Baptiste Mouyart de Vouglans e Pierre-Joseph Guyot, ancora insiste sul *monopole*, ripercorrendo le orme della più tradizionale criminalistica cinquecentesca italiana.

Daniel Jousse, *in primis*, riferisce che il monopolio presuppone necessariamente una convenzione tra due o più soggetti, la quale, da un lato danneggia l’*utilitas publica* e, dall’altro lato, procura un vantaggio agli stipulanti¹⁴⁷.

Più puntualmente, egli delinea una casistica comprensiva di sette tipologie di monopolio illecito:

aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens.”

¹⁴⁶ Cfr. Cap. I.

¹⁴⁷ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice criminelle de France* - tomo III, Parigi, 1771, Chez Debure Pere Libreria, p. 831 ss.

- In primo luogo, si configura monopolio, nella propria fisionomia tipica, allorché uno o più mercanti provvedano a fare incetta delle medesime merci e poi, approfittando della necessità della popolazione, le rivenda a prezzo palesemente smisurato¹⁴⁸;
- Una seconda ipotesi, rispetto alla quale si richiama già quanto riferito da Prospero Farinacci, si configura qualora i potenti locali impediscano ai propri sottoposti la macinatura dei cereali o la cottura di pane e derivati presso mulini o forni di altri soggetti, garantendosi, per questa via, un introito sicuro¹⁴⁹;
- Una terza ipotesi si ha allorché soggetti esercenti una medesima professione, per lo più artigianale, si accordino al fine di stabilire e mantenere tariffe elevate, sfruttando la propria posizione di forza con contestuale danno per il pubblico¹⁵⁰;
- Una quarta ipotesi, peraltro d'origine risalente, consiste nell'accordo di non concludere un certo lavoro già iniziato da altro soggetto¹⁵¹;
- Una quinta ipotesi, anch'essa già ben nota in passato, si determina quando l'accordo tra i membri di una certa corporazione inibisce l'ingresso a soggetti non aventi vincoli di parentela con i medesimi¹⁵²;

¹⁴⁸ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 831 (“Il y a plusieurs especes de monopoles; la premiere, qui est le monopole proprement dit, se fait, lorsqu'un, ou plusieurs Marchands, ou Artisans, se rendent maîtres de toutes les marchandises d'une même espece, pour les vendre enfuite à un prix exceffif, & abuser par ce moyen de la nécessité du public. Les Seigneurs qui achètent des grains & autres denrées, pour les vendre seuls à un prix exceffif, deviennent aussi coupables du crime de monopole; fur-tout lorsqu'ils contraignent leurs fujets d'acheter ces grains, ou denrées, quoiqu'ils n'en aient pas besoin.”) Peraltro, a quella appena descritta, si affianca l'ipotesi di coloro che, versando in posizione di forza per via del proprio ceto sociale, fanno incetta di grano e beni di prima necessità, intimandone l'acquisto ai propri sudditi pur in assenza di reale utilità.

¹⁴⁹ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 831: “La feconde efpece de monopole se fait, lorsque les Seigneurs empêchent leurs sujets de moudre leurs grains, & de faire cuire leur pain ailleurs que dans des moulins & fours appartenants auxdits Seigneurs; à moins qu'ils n'aient à ce sujet un titre légitime.”

¹⁵⁰ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 832: “La troisieme espece de monopole se fait, lorsque des personnes d'une même profession font entr'elles des conventions injustes & préjudiciables au public; par exemple, si tous les ouvriers d'un certain métier convenoient entr'eux de ne travailler qu'à un certain prix qui feroit excessif.”

¹⁵¹ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 832: “La quatrieme espece de monopole est, lorsque tous les Artisans d'une ville, ou bourg, conviennent entr'eux de ne pas achever un ouvrage commencé par une autre personne.”

¹⁵² Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 832: “La cinquieme espece de monopole est, lorsque tous les Artisans d'une Communauté conviennent entr'eux de n'admettre dans leur Corps que les enfants, ou petits-enfants des Maîtres de cette Communauté.”

- Una sesta ipotesi si configura allorché i contadini di un determinato luogo stringano un patto che vieti di lavorare i terreni di determinati soggetti¹⁵³;
- Infine, la settima ipotesi di monopolio riferita da Jousse ha attinenza con la materia fiscale e si configura nel caso in cui i sudditi, mediante accordi taciti ovvero promesse o dazioni di qualsivoglia utilità, causano una diminuzione di valore delle imposte da versare nelle casse reali¹⁵⁴.

In ogni caso, nel pensiero di Jousse, oltre ad emergere un chiaro ancoraggio al passato, vi è un rilevante elemento di novità: infatti, il *crimen* in esame, pur mantenendo una fisionomia dai contorni interpretabili in maniera estensiva, viene addirittura attratto nella competenza giurisdizionale del Sovrano qualora i componenti dell'accordo illecito, sempre presente quale *prius* logico necessario al delitto, siano sei o più persone¹⁵⁵.

Diversamente da Jousse, Mouyart de Vouglans cerca di definire il monopolio in maniera più generica, ma, ancora una volta, si rifà alla casistica emergente dalla prassi mercantile. Infatti, egli indica come ipotesi base di monopolio l'accordo che miri a comprimere la libertà di commercio a favore di certi soggetti o certi prodotti, salvo poi puntualizzare che tale libertà può compromettersi mediante incette segrete, carestie indotte, predisposizione di tariffari fissi ovvero alienazione di merci adulterate o diverse da quanto pubblicizzato. Inoltre, ad avviso di de Vouglans, costituirebbero condotte da reprimersi quelle poste in essere non solo dai privati, in merito ai quali richiama il contenuto dell'art. 191 dell'ordinanza di Viller-Cotterets del 1539, ma anche quelle dei pubblici funzionari, i cui traffici commerciali personali, svolti dall'alto della propria carica pubblica, interferiscono nella libera circolazione dei beni¹⁵⁶.

¹⁵³ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 832: “La sixieme espece de monopole a lieu, lorsque des Paysans d'une Paroisse se liguent ensemble, & conviennent de ne point travailler aux terres de certaines personnes qui ont du bien dans la même Paroisse.”

¹⁵⁴ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 832: “Les monopoles peuvent aussi se faire sur les Fermes du Roi, & ont lieu toutes les fois que des particuliers, par ligues, associations, dons, ou promesses, sont causes de la diminution du prix desdites Fermes.”

¹⁵⁵ Cfr. D. JOUSSE, *Traité de la justice*, cit., p. 833: “Le monopole, quand il est fait avec assemblée, ou attroupement, au nombre de fix & plus, est un cas royal, suivant l'Arrêt du Parlement du 1 Juin 1556, rendu pour les Officiers du Présidial de Sens; & celui du 10 Décembre 1611, rendu pour les Officiers du Présidial d'Angers.”

¹⁵⁶ Cfr. M. DE VOUGLANS, *Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel*, Parigi, Merigot le Jeune – Crapart – Morin, 1780, p. 340 ss.

Peraltro, oltre a confermarsi la vigenza della vecchia legislazione romano-giustiniana con il relativo apparato di giureconsulti in materia, de Vouglans, nel richiamare una normativa dell'agosto 1699, riferisce di un aspetto del tutto innovativo, ossia che il crimine di monopolio può essere ostacolato anche dall'obbligo per i mercanti di osservare una serie di formalità.

Tali formalità, che non si riducono ad un rudimentale divieto di accaparramento, ma si traducono nel dover effettuare una serie di adempimenti preliminari all'esercizio dell'attività mercantile, impongono, ad esempio, al commerciante il divieto di intermediare grano in società con altri ovvero l'obbligo di comunicarlo alla pubblica autorità qualora intendano compravendere derrate di concerto con altri soggetti non commercianti¹⁵⁷.

Non solo, tale normativa, oltre all'obbligo di ottenimento di permessi *ad hoc* e di conformazione alle nuove disposizioni per coloro che abbiano già intrapreso la via della mercatura, impone una serie di restrizioni. A tal proposito, ci si riferisce al divieto di occuparsi, direttamente o indirettamente, del commercio di cereali per coloro che appartengono ad un elevato ceto sociale (nobili, proprietari terrieri, funzionari pubblici). E ancora, oltre a ribadire il divieto di svolgere attività di compravendita di cereali in forma associata (salvo formalizzazione per iscritto), si vieta ai mercanti la prenotazione dei raccolti ovvero l'acquisto anzitempo dei cereali sotto pena di nullità dei contratti già conclusi¹⁵⁸.

Discostandosi dal de Vouglans, Pierre-Joseph Guyot riferisce nel proprio *Répertoire* che il monopolio, descritto come un abuso della facoltà di vendere beni in spregio al libero commercio, si configura allorché vi sia un accordo tra mercanti al fine di aggravare *sine causa* il prezzo delle merci ovvero qualora i lavoratori (operai, contadini o artigiani) agiscano di concerto per restringere la disponibilità di manodopera o servizi incrementando i compensi richiesti per le proprie prestazioni.

Non solo, Guyot si cimenta nel dare al *monopole* una veste più generale, sostenendo che si configuri anche qualora un privato, avendo *ex sé* la disponibilità di una certa quantità di merci, ne fissi un prezzo esorbitante pur senza associarsi con altri in fase di vendita¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Cfr. M. DE VOUGLANS, *Les lois criminelles de France*, cit., p. 341

¹⁵⁸ Cfr. M. DE VOUGLANS, *Les lois criminelles de France*, cit., p. 342

¹⁵⁹ Cfr. J. N. GUYOT, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale - tome Onzième*, Paris, Visse, 1785, pp. 604-605

Rispetto agli autori sin ora citati, uno spazio a sé stante merita la riflessione in tema di monopolio fornita dall'intellettuale di origini italiane F.B. De Félice nel noto “*Code de l'Humanité ou législation universelle*”: ivi, infatti, si prende una posizione molto netta sul commercio europeo del tempo, offrendone una prospettiva di ampio respiro.

Più puntualmente, egli ritiene, in primo luogo, che tutto il commercio è svolto da monopolisti atteso che il sistema di dazi imposti dagli Stati reciprocamente unito ai privilegi concessi ad alcuni commercianti nazionali null'altro produce se non una rarefazione della disponibilità di beni ed un artificioso incremento dei prezzi.

Ad esempio, quando la Francia vieta l'importazione di merci dall'Inghilterra *de facto* riduce la possibilità per i francesi di approvvigionarsi, imponendo di acquistare solo ed esclusivamente da mercanti nazionali, i quali, vendendo al prezzo ritenuto più remunerativo (e senz'altro più elevato possibile) e non competendo con altri sul mercato, si trasformano in monopolisti.

Il De Félice, quindi, in maniera piuttosto audace ed innovativa, fissa l'origine del monopolio, e quindi anche della speculazione sui prezzi, nella legislazione nazionale di marca protezionistica, a fronte del fatto che il valore dei beni non riesce ad assestarsi su una soglia fissa e reale per via delle continue manipolazioni esterne ¹⁶⁰.

Ciò, almeno per quanto concerne i beni cd. “essenziali”, i quali vengono tenuti distinti dai cd. beni “superficiali”.

I primi, infatti, dovrebbero circolare in un contesto di libertà assoluta cosicché il commercio possa prosperare ed il numero dei mercanti moltiplicarsi finché tutti conseguano un guadagno soddisfacente, garantendosi, al contempo, stabilità dei prezzi attraverso un meccanismo di naturale concorrenza ¹⁶¹.

Diversamente, quanto ai beni “superficiali”, questi sono per definizione caratterizzati dall'instabilità del loro prezzo, risentendo della volubilità delle mode.

A tal proposito, viene fornito l'esempio del pittore, il quale realizza e vende autonomamente le proprie opere: queste, infatti, oltre ad essere beni destinati ad una cerchia di appassionati, sono uniche nel loro genere e, pertanto, l'artista è libero di massimizzarne il guadagno, anche fissando un prezzo *prima facie* esorbitante.

¹⁶⁰ Cfr. F. B. DE FÉLICE, *Code de l'Humanité ou législation universelle – Tome IX*, Yverdon, dans l'imprimerie de M. De Felice, 1778, p. 408

¹⁶¹ Cfr. F. B. DE FÉLICE, *Code de l'Humanité*, cit., pp. 408-409

In altri termini, su beni di questa seconda tipologia non potrebbe parlarsi di monopolio in senso negativo: infatti, è implicito nell'unicità di ogni singolo pezzo d'arte l'autonoma fissazione di un prezzo e l'impossibilità di poter individuarne uno "corretto". D'altro canto, la volontà, o forse il capriccio, di possedere un'opera d'arte, per quanto ammirevole questa sia, non può paragonarsi con la necessità di acquistare grano *et similia* a fini alimentari. Di conseguenza, non è crudele il pittore che richiede un compenso elevato per un proprio dipinto, bensì è tale un venditore di cereali che, abusando della propria posizione sul mercato, sfrutta la primaria esigenza di sopravvivenza della popolazione per arricchirsi¹⁶².

In questo contesto, anche la riflessione di François Quesnay, capostipite della Scuola fisiocratica, costituisce un nucleo teorico rilevante della cultura economica e politica francese del XVIII secolo ed offre, ancora oggi, una chiave di lettura degna di nota per comprendere la genesi della categoria del monopolio, intesa quale ipotesi turbativa dell'ordine economico.

Invero, la fisiocrazia non è soltanto una dottrina né, semplicemente, un tentativo di rappresentazione astratta dei flussi economici: infatti, essa si configura come un sistema concettuale complesso, capace di connettere produzione agricola, circolazione dei beni e gestione del sistema economico entro un'unica teoria generale, fondata sull'idea di "ordine naturale".

A differenza delle tradizioni mercantilistiche precedenti, per le quali l'intervento dello Stato rappresentava il perno dell'architettura economica, la fisiocrazia individua nell'eccesso privilegiato al mercato la radice dei principali mali dell'economia di Antico Regime, ossia la scarsità artificiosa di derrate, gli squilibri territoriali, le crisi ricorrenti dei prezzi, i privilegi corporativi e la disgregazione del mercato interno.

In questa prospettiva, l'analisi fisiocratica del monopolio non si limita a denunciare gli abusi degli operatori privati, ma investe l'intero apparato politico-istituzionale che, attraverso proibizioni, gabelle e concessioni esclusive, snaturava la circolazione dei beni. Il punto di partenza della teoria di Quesnay è noto e si fonda sull'idea che la società sia articolata in tre classi, ciascuna caratterizzata da una funzione economica distinta. Una prima classe, ossia quella produttiva, è composta dagli agricoltori ed è l'unica in grado di generare un *quid* tale da accrescere la ricchezza nazionale. Una seconda classe, ossia

¹⁶² Cfr. F. B. DE FÉLICE, *Code de l'Humanité*, cit., pp. 409-410

quella dei proprietari, costituita da nobiltà e clero, percepisce esclusivamente ricavi sotto forma di rendite. Da ultimo, vi è la classe sterile, che raccoglie artigiani e commercianti, i quali, pur essendo necessari alla trasformazione dei beni, non crea valore aggiunto.

La descritta tripartizione, lungi dal tradursi in una mera tassonomia sociale, costituisce il presupposto su cui si fonda l'intera economia fisiocratica. Infatti, se la ricchezza nasce dalla terra, allora ogni ostacolo alla libertà di coltivazione e alla libera circolazione delle derrate è un impedimento diretto alla generazione di ricchezza e, per ciò stesso, un attentato all'ordine naturale¹⁶³.

La critica di Quesnay al sistema corporativo dell'Antico Regime prende le mosse da uno specifico approdo concettuale. Infatti, egli individua nel mantenimento ovvero nel rafforzamento dei privilegi e dei regolamenti particolaristici, il *prius* logico della formazione di monopoli commerciali, i quali, a loro volta, si traducono nelle principali cause della decadenza economica del regno.

D'altronde, come riferisce Quesnay, se le proibizioni limitano il lavoro e le imposte lo appesantiscono, in seguito, i privilegi esclusivi ne determinano la degenerazione in monopolio, imponendo costi artificiali che ricadono sui produttori, sui consumatori e, in ultima istanza, sull'intero corpo sociale.

In questo senso, il monopolio non è visto come il risultato accidentale di comportamenti privati aggressivi, bensì come l'esito fisiologico di una struttura istituzionale che confonde l'interesse particolare con quello generale, affidando a gruppi privilegiati il controllo delle attività produttive e commerciali.

¹⁶³ F. Quesnay, *Tableau économique*, in *Œuvres économiques complètes et autres textes*, Paris, INED, 1958, p. 272 ss: "Si les greniers de blé multipliés par les marchands de grains dans les années abondantes ne sont pas des magasins qui assurent la subsistance du peuple dans les mauvaises années; si l'achat des grains par les marchands dans les années abondantes pour garder dans des greniers, ne facilite pas aux fermiers le débit de leurs grains; si on doit craindre le monopole de ces marchands dans les mauvaises années, si la concurrence de ces mêmes marchands et si ces greniers de blé fort multipliés ne s'y opposent pas? Si la liberté entière et constante du commerce des grains n'établit pas entre les nations un prix général qui est commun à toutes ces nations; de sorte qu'elles ne peuvent pas être plus exposées aux chertés les unes que les autres, et que l'abondance et les disettes qui varient successivement chez les nations se compensent réciproquement et entretiennent, par la liberté du commerce, un prix toujours à peu près égal partout; y a-t-il eu des famines sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII où le commerce des grains était libre?"

Sulla fisiocrazia in generale, v. E. Daire, *Physiocrates: Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivière, L'Abbé Baudeau, Le Trosne – Première Partie*, Paris, Librairie de Guillaumin, 1846.

La fisiocrazia, tuttavia, non si limita a denunciare tali deviazioni: essa ne ricostruisce la logica interna, mostrando come ogni restrizione normativa generi conseguenze sistematiche.

A titolo esemplificativo, si pensi al caso delle gabelle, le quali aumentano il costo del trasporto e rallentano la circolazione, ovvero alle licenze obbligatorie, che creano barriere all'ingresso e concentrano il potere economico nelle mani di pochi. Nondimeno, anche le corporazioni incidono sulla libertà economica, imponendo criteri di accesso al mercato e modalità produttive univoche, entrambi idonee a soffocare l'innovazione¹⁶⁴.

Il quadro descritto da Quesnay appare chiaro nell'imputare alla regolamentazione privilegiata del commercio dei grani il mancato raggiungimento di un equilibrio naturale tra zone di abbondanza e zone di scarsità.

In questo senso, la libertà richiesta da Quesnay non è da intendersi in senso anarchico, né, tantomeno, in termini di dissoluzione dell'ordine giuridico. Al contrario, l'intenzione del fondatore della Scuola fisiocratica è quella di liberare del mercato le artificiosità politiche che ne distorcono il funzionamento naturale.

La centralità assegnata alla produzione agricola si riflette, ad esempio, nell'avversione di Quesnay verso ogni forma di vincolo sulle scelte colturali. Egli sostiene che nessuna autorità può sostituirsi all'agricoltore nel decidere quali prodotti coltivare, giacché solo quest'ultimo conosce le caratteristiche dei propri terreni, le condizioni del clima e le esigenze del proprio fondo. Qualsiasi intervento esogeno volto ad indirizzare la coltivazione — per esempio imponendo la semina del frumento a scapito delle vigne o viceversa — comprometterebbe l'equilibrio dell'ecosistema produttivo e determinerebbe una perdita immediata di fertilità e di reddito.

Peraltro, non appare di secondaria rilevanza il fatto che la deviazione dal naturale andamento dell'agricoltura comporterebbe soltanto inefficienze economiche, bensì riflessi negativi sul circuito generale della ricchezza: infatti, se tale circuito, come descritto nella suddetta distinzione tra classi, affonda le proprie radici sulla produzione agricola, sarebbe inevitabile che ad una riduzione del prodotto netto, conseguirebbe, in

¹⁶⁴ F. Quesnay, *Tableau*, cit., p. 56 ss.: "On ne peut y parvenir sans dégradation et sans injbtee que par la liberté la plus grande de la concurrence et l'immunité la plus absolue. pour tous les travaux. Les prohibitions restreignent le travail, les taxes le renchérissent d le surchargent, les privilèges exclusifs le font dégénérer en monopole onéreux et destructeur, il ne faut donc sur ce travail ni prohibitions, ni taxes, ni privilèges exclusifs".

prima battuta, un calo della rendita fondiaria, e, successivamente, una diminuzione delle entrate fiscali con impoverimento della classe produttiva ed indebolimento dello Stato stesso.

Una parte significativa dell'argomentazione fisiocratica si concentra sul commercio dei grani, considerato l'asse portante del benessere collettivo.

Per certi versi, Quesnay vede nel mercante – soprattutto se coalizzato ovvero inserito in una dimensione corporativa - una figura sospetta ed incline alla speculazione, mentre, in altri momenti, pare rivalutarne la funzione, equiparandolo ad una sorta di stabilizzazione dell'ordine economico.

Quanto alla prima visione, senza mezzi termini, Quesnay descrive il commerciante come un soggetto sempre avido di guadagni, che, quale nemico della libera concorrenza, adopera ogni mezzo per assicurarsi un accesso privilegiato al mercato.

Dall'altro alto, l'autore espone un'idea, di grande modernità, secondo la quale la presenza di scorte accumulate dai mercanti nelle annate di abbondanza a consentire di mitigare gli effetti delle carestie, assicurando la continuità dell'approvvigionamento e la moderazione dei prezzi.

In questo senso e lungi dall'essere una sorta di “nemico del popolo”, il mercante diventa il soggetto in grado di contrastare le ciclicità avverse della natura, compensando le eventuali sottoproduzioni con le derrate incamerate in tempi di abbondanza¹⁶⁵.

Tuttavia, sul punto, occorre precisare che la teoria di Quesnay, in grado di gettare una luce positiva sugli accaparramenti, postula che la concorrenza sia libera ed idonea ad impedire che anche un solo commerciante possa assumere una posizione di dominanza.

Ad essere oggetto di critiche da parte di Quesnay, invece, è quel monopolio che si origina per effetto della fusione tra gli interessi del mercante, ovvero di singole categorie di mercanti, con quelli del potere politico. La principale evidenza della descritta coincidenza di interessi si manifesta attraverso la concessione di quei privilegi esclusivi che neutralizzano la concorrenza¹⁶⁶.

¹⁶⁵ F. Quesnay, *Tableau*, cit., p. 272

¹⁶⁶ F. Quesnay, *Tableau*, cit., p. 435: “Toutes guerres et toutes réserves relatives au pur commerce ne peuvent avoir pour objet qu'un monopole, involontaire peut-être de la part des négociants régnicoles, mais toujours funeste aux nations qui ne distinguent pas leur intérêt de celui de leurs commerçants, et qui se ruinent à soutenir des guerres pour assurer aux agents nationaux de leur commerce un privilège exclusif qui leur est préjudiciable à elles-mêmes. Voilà vraisemblablement ce que diraient les hommes sages et penseurs; mais cela pourrait bien ne faire impression que sur les hommes désintéressés; et ce ne serait pas

In questa ottica, il potere politico si disinteressa del popolo e la carestia assume il ruolo di evento collaterale delle restrizioni imposte al commercio. La limitazione alle esportazioni, la chiusura delle frontiere, la fissazione artificiale dei prezzi e le misure di calmieramento sono pratiche che Quesnay considera contrarie all'ordine naturale e produttive di carestie e squilibri di mercato. Invero, il mercato, solo se lasciato libero, tende all'equilibrio; mentre una politica economica che si ingerisce arbitrariamente, magari sotto la pressione di interessi particolari e senza comprendere le dinamiche della libera circolazione dei beni, genera la crisi.

Orbene, come noto, il sistema dell'Antico Regime fonda le proprie radici sulla confusione costante tra interesse pubblico e interesse privato e, da qui, l'accusa più severa mossa da Quesnay. Infatti, le compagnie privilegiate, le corporazioni, i diritti particolari accordati a singoli centri di potere e le giurisdizioni speciali che regolano la produzione e il commercio in base a consuetudini locali non fanno che frammentare il mercato nazionale ed impedire la formazione di un sistema unitario dei prezzi¹⁶⁷.

Alla luce di quanto emerge dalla riflessione effettuata dal fondatore della Scuola fisiocratica, la nozione di "ordine naturale" si snoda entro differenti formule interpretative e diventa sinonimo anche di "ordine territoriale": infatti, solo un mercato omogeneo, ossia privo di barriere e fondato sulla libera circolazione, rappresenta la condizione necessaria affinché la ricchezza possa formarsi e distribuirsi secondo leggi naturali dell'economia.

Al contrario, l'esistenza di privilegi diventa motivo di disordine e regressione: esso indica che l'Autorità pubblica è stata catturata da interessi particolari, trasformando la regolazione del mercato in strumento di controllo del medesimo, abdicando al buon governo del Nazione¹⁶⁸.

sans courir le danger d'essuyer de très vives querelles que l'on se hasarderait à tenir un pareil langage dans un pays où les voituriers entretiendraient des ambassadeurs et où ils auraient, pendant longtemps, profité — vraisemblablement même à bonne intention et de bonne foi — de la confusion et de l'obscurité des idées qui auraient eu cours dans la métropole elle-même, à l'unique intérêt de leur commerce de voiturage. C'est ce dont nous venons de voir un exemple frappant."

¹⁶⁷ F. Quesnay, *Tableau*, cit., p. 272 ss. e 435.

¹⁶⁸ F. Quesnay, *Tableau*, cit., p. 655: "Le monopole, les entreprises et usurpations des intérêts particuliers sur l'intérêt commun sont naturellement exclus d'un bon gouvernement. Par l'autorité d'un chef revêtu d'une puissance supérieure, ce brigandage insidieux y serait sûrement découvert et réprimé, car dans un bon gouvernement, le pouvoir des communautés, des conditions, des emplois, le crédit des prétextes spécieux ne pourraient réussir à favoriser un désordre si préjudiciable. Les commerçants, les entrepreneurs

Lo stesso giudizio si estende alla dimensione internazionale. Più puntualmente, Quesnay sostiene che molte guerre commerciali del proprio tempo, ossia riferibili al XVIII secolo, non hanno altre finalità se non l'acquisizione di un monopolio, inteso come controllo coercitivo di determinati flussi commerciali a vantaggio di compagnie mercantili o gruppi di pressione.

In questa prospettiva, si addivene ad una forma estrema di distorsione dell'ordine naturale: lo Stato, contaminato nella propria azione dagli interessi di singoli gruppi di potere, anziché promuovere la libertà e la concorrenza, si sostituisce ai mercanti per garantirne la prosperità con la forza delle armi.

Il tutto, ovviamente, a scapito di quello che è il buon governo, il quale, ancora una volta, legittima indirettamente le usurpazioni degli interessi particolari sull'interesse comune, senza reprimere il “brigantaggio insidioso”, e nemmeno tanto occulto, di coloro che agiscono allo scopo di eliminare libera circolazione delle merci.

Pertanto, la nozione fisiocratica di “ordine naturale”, quale formula capace di sintetizzare in principio generale la modalità corretta che dovrebbe regolare produzione agricola, circolazione dei beni e governo, non è nemmeno da intendersi in senso di “autoregolazione spontanea”. Piuttosto, nella riflessione fisiocratica l'ordine naturale, quale status del mercato cui aspirare, rappresenta quell'equilibrio di sistema che richiede un ruolo preciso dello Stato, relegandolo ad intervenire non nel merito delle scelte economiche, bensì a garanzia delle condizioni che permettono al mercato di funzionare secondo le proprie leggi immanenti.

Il ruolo dello Stato dovrebbe essere ben diverso da quello di catalizzatore degli interessi particolari; al contrario, l'Autorità pubblica dovrebbe limitarsi alla repressione dei privilegi, tutelando, per tale via, la libera concorrenza.

L'asserzione di Quesnay secondo la quale “*ogni monopolio è dannoso*”, non appare, dunque, un giudizio morale, bensì una sorta di diagnosi: infatti, il monopolio è inteso

de manufactures, les communautés d'artisans, toujours avides de gains et fort industrieux en expédients, sont ennemis de la concurrence et toujours ingénieux à surprendre des privilèges exclusifs”.

quale logico opposto all'ordine naturale, in quanto ostacola la circolazione dei beni, sino ad ingessarla, orientando il mercato verso la sterilità¹⁶⁹.

Quanto sin ora riferito consente di comprendere, sotto altra ed ulteriore prospettiva, il motivo per il quale la fisiocrazia abbia avuto un impatto decisivo sulla genealogia del concetto moderno di aggriotaggio.

Le pratiche speculative — accaparramenti, manipolazioni dei prezzi, coalizioni tra mercanti — sono ridotti da Quesnay a meri abusi contingenti, ma sono inquadrabili come indicatori strutturali di deviazione dall'ordine naturale. In altre parole, tali condotte sono i sintomi di un mercato che non è più libero, deformato dai privilegi, dai proibizioni e dai particolarismi.

Dunque, il monopolio non è contrastato solamente in quanto pratica commerciale scorretta, bensì è inteso come posizione di privilegio ottenuta attraverso mediante l'utilizzo distorto dello strumento politico che, contrariamente a quanto dovrebbe quest'ultimo favorire per il benessere collettivo, ho finito per agevolare l'eliminazione della concorrenza.

Per tali ragioni, la fisiocrazia non anticipa soltanto la legislazione rivoluzionaria in materia di grani e commerci, ma fornisce una sorta di base concettuale per la futura repressione penalistica delle condotte monopolistiche e speculative.

Quesnay, infatti, al di là delle riflessioni strettamente connesse alla materia monopolistica, cela nella propria riflessione l'idea del contrasto ai privilegi evocato dalla classe borghese alle soglie della rivoluzione. In altri termini, il monopolio non è visto soltanto come un fenomeno economico, bensì anche come il detestabile approdo della coincidenza tra l'interesse particolare e l'interesse generale con la trasformazione del potere pubblico in strumento di parte.

La comprensione delle pratiche speculative e delle forme di concentrazione economica nella Francia del XVIII secolo esige un inquadramento che trascenda la mera disamina giuridica. La riflessione economico-filosofica coeva e, in particolare, oltre a quella

¹⁶⁹ F. Quesnay, *Tableau*, cit., p. 65: "Tout monopole est nuisible même dans la culture des terres; que chacun soit donc libre de cultiver dans son champ telles productions que son intérêt, ses facultés, la nature du terrain lui suggéreront pour en tirer le plus grand produit possible. Les bestiaux rendent par leurs travaux et les engrais qu'ils fournissent à la terre les récoltes plus abondantes qu'on en favorise donc la multiplication".

fisiocratica, quella illuministica offre, infatti, una cornice concettuale imprescindibile per cogliere la portata del fenomeno in esame.

In tale prospettiva, l'Illuminismo politico di Montesquieu, pur essendo strettamente interrelato con la riflessione di Quesnay, costituisce un'ulteriore testimonianza del processo di disamina dell'assetto economico-sociale.

Volendo, ora, concentrarsi brevemente su Montesquieu, questi si colloca nel solco già tracciato dalla fisiocrazia, bensì da una prospettiva più propriamente filosofico-politica.

Riconoscendo al commercio una funzione sociale, in apertura del *Livre XX De l'Esprit des lois* egli presenta subito il carattere epocale della materia mercantile, suggerendo che la fenomenologia del commercio eccede i confini dell'analisi tecnica, investendo i fondamenti stessi della vita associata¹⁷⁰.

È celebre passo in cui si afferma che “*partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce; et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces*”.

Orbene, tale formula racchiude la tesi che eleva il commercio a strumento e fattore di moderazione e di civilizzazione dei popoli, attenuando la ferocia dei costumi e producendo un effetto integrativo tra le nazioni. Ciò avrebbe attraverso la moltiplicazione delle relazioni economiche e la necessità della cooperazione reciproca tra i popoli. Al tempo stesso, tuttavia, Montesquieu non occulta il carattere ambivalente di tale attività: infatti, le pratiche commerciali possono, oltre che migliorare, anche corrompere i costumi e degradarli.

Ebbene, il *Chapitre II* approfondisce questa dialettica, mettendo in luce come l'effetto naturale del commercio sia quello di condurre alla pace: infatti, due Nazioni, tessendo plurime relazioni mercantili diventano reciprocamente dipendenti, facendo sì che la reciprocità sostituisca la logica della conquista con quella dello scambio.

Tuttavia, in una prospettiva particolaristica, ove dalla dimensione di Nazione si discende a quella di individuo, il commercio può divenire motivo di scontro ovvero, detto altrimenti, se lo spirito del commercio unisce le nazioni, non unisce allo stesso modo gli individui, ossia i mercanti.

¹⁷⁰ Montesquieu, *L'Esprit des lois. Œuvres complètes*, ed. É. Laboulaye, Paris, Garnier Frères, 1875, Quatrième Partie, Livre vingtième XX, Chapitre premier “*Du commerce*”: “Les matières qui suivent demanderaient d’être traitées avec plus d’étendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet pas. Je voudrais couler sur une rivière tranquille; je suis entraîné par un torrent”.

Invero, pur evidenziando che la totale privazione del commercio darebbe luogo a forme di acquisizione violenta, traducendosi in “brigantaggio”, Montesquieu non manca di sottolineare che non si può garantire ai mercanti di fare “ciò che vogliono”¹⁷¹. La totale assenza di regolamentazione, infatti, sarebbe nefasta per il commercio, inteso in senso genarale: sul punto, l’autore riferisce l’esempio dell’Inghilterra, ove una serie di disposizioni normative vietano l’esportazione di lane ovvero di cavalli se non dopo che siano stati castrati.

Ebbene, da simili disposizioni se ne può inferire la finalità, da un lato, di favorire il mercato interno, mentre, dall’altro lato, di mantenere nel tempo il flusso delle esportazioni: infatti, non appare arduo immaginare che, una volta esportati equini in grado di riprodursi, ad un certo punto, nessuno ne acquisterà altri, de facto annullando tale linea di mercato.

Osservando da un punto di vista più generale la riflessione di Montesquieu, questi non offre puntuali considerazioni in tema di monopolio e pratiche speculative, ma, inevitabilmente, già solo distinguendo tra libertà del commercio e licenza dei mercanti (“*La liberté du commerce n’est pas une faculté accordée aux négociants de faire ce qu’ils veulent*”), indirettamente suggerisce che lo Stato debba adottare misure che, in un certo

¹⁷¹ Montesquieu, *L’Esprit des lois. Œuvres complètes*, ed. É. Laboulaye, Paris, Garnier Frères, 1875, Quatrième Partie, Livre vingtième XX, Chapitre II, “*De l’esprit du commerce*”: “L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes: si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. Mais, si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l’on n’est affecté que de l’esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales: les plus petites choses, celles que l’humanité demande, s’y font ou s’y donnent pour de l’argent. L’esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé d’un côté au brigandage, et de l’autre à ces vertus morales qui font qu’on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité, et qu’on peut les négliger pour ceux des autres. La privation totale du commerce produit au contraire le brigandage, qu’Aristote met au nombre des manières d’acquérir. L’esprit n’en est point opposé à de certaines vertus morales: par exemple, l’hospitalité, très rare dans les pays de commerce, se trouve admirablement parmi les peuples brigands. C’est un sacrilège chez les Germains, dit Tacite, de fermer sa maison à quelque homme que ce soit, connu ou inconnu. Celui qui a exercé l’hospitalité envers un étranger va lui montrer une autre maison où on l’exerce encore, et il y est reçu avec la même humanité. Mais, lorsque les Germains eurent fondé des royaumes, l’hospitalité leur devint à charge. Cela paraît par deux lois du code des Bourguignons, dont l’une inflige une peine à tout barbare qui irait montrer à un étranger la maison d’un Romain; et l’autre règle que celui qui recevra un étranger sera dédommagé par les habitants, chacun pour sa quote-part.

senso, ostacolano il mercante, adottando restrizioni finalizzate alla tutela dell'interesse generale¹⁷².

Da ciò, ne discende, anche in Montesquieu, la giustificazione degli interventi volti a contenere concentrazioni di ricchezza e pratiche speculative, quali fenomeni che minano l'equilibrio sociale e politico, e, in prospettiva, generano rischio di attribuire a singoli gruppi un potere economico suscettibile di tradursi in potere politico.

In questa prospettiva, si delinea così una continuità teorica — per quanto articolata su registri diversi — fra fisiocrazia e Illuminismo: entrambi gli autori, sia pure da angolature differenti, convergono nell'affermare la necessità di una libertà economica regolata, nella quale la lotta ai monopoli, ora in primo piano, ora sullo sfondo, costituisce un presidio indispensabile per garantire il buon ordine della società.

In tal modo, il dibattito settecentesco anticipa molte delle questioni che la dottrina giuridica successiva elaborerà in riferimento al mercato dei valori, avvallando, poi, quegli interventi normativi, puntuali ed aggressivi, che saranno adottati nel periodo rivoluzionario.

In ogni caso, nonostante gli autori sin ora citati continuino a riferirsi al fenomeno in esame con il termine “monopolio”, si ritiene ora inevitabile una svolta anche sotto il profilo nominalistico.

Se, infatti, come anticipato in esergo, con il termine “aggiotaggio” ci si riferisce più che ad un delitto, ancora non ben individuato, ad un meccanismo incrementale del valore di un bene, tutte le più diffuse condotte atte a massimizzare, più o meno evidentemente, il prezzo di scambio sono ribattezzabili proprio come “aggiotaggio”, affrancandosi dalla terminologia tradizionale ancora devota al termine *monopolium*.

Non solo, appare del tutto ragionevole attrarre nell'area di operatività dell'aggiotaggio anche la casistica di stampo storicamente monopolistico, le cui ipotesi spaziano a) dall'acquisto di grano o oro con finalità di rivendita all'aggiudicazione di una concessione

¹⁷² Montesquieu, *L'Esprit des lois*, cit., Chapitre XIII, “*De la liberté du commerce*”: “La liberté du commerce n'est pas une faculté accordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent; ce serait bien plutôt sa servitude. Ce qui gêne le commerçant ne gêne pas pour cela le commerce. C'est dans les pays de la liberté que le négociant trouve des contradictions sans nombre; et il n'est jamais moins croisé par les lois que dans les pays de la servitude. L'Angleterre défend de faire sortir ses laines; elle veut que le charbon soit transporté par mer dans la capitale; elle ne permet point la sortie de ses chevaux, s'ils ne sont coupés; les vaisseaux de ses colonies qui commercent en Europe doivent mouiller en Angleterre. Elle gêne le négociant, mais c'est en faveur du commerce.”

aziendale che assicuri un cospicuo beneficio immediatamente alienata; b) dall'acquisto di titoli ad un valore determinato con finalità di cessione, previo ottenimento di elevato margine di guadagno, a tutte quelle operazioni incrementalmente successive al primo acquisto che gonfiano il valore iniziale del bene¹⁷³.

Per altro verso, con la progressiva affermazione della borghesia quale classe economicamente egemonica, anche la terminologia mercantile finisce per assumere una dimensione più chiara.

Solo con lo scoppio della rivoluzione il termine "aggiotaggio" sembra cristallizzare la propria area di significato, includendovi primariamente operazioni su titoli di Stato e azioni, oltreché merci¹⁷⁴.

In tale contesto, si può altresì ipotizzare che il termine "aggiotaggio" sia di recente conio rispetto a quello di "*monopolium*", e che quest'ultimo sia stato surclassato dal primo per il rafforzamento e la maggiore diffusione nella prassi della contrattazione sui titoli e i valori, quale fonte di speculazioni idonee a destare elevato e maggiore allarme sociale.

Detto altrimenti, appare verosimile la tesi secondo la quale il termine "aggiotaggio" sia nato con riferimento al settore finanziario mentre quello di "*monopolium*" alla materia mercantile, finendo, poi, entrambi, per descrivere un fenomeno sostanzialmente convergente, o, comunque, connotato da svariati punti di tangenza.

Pertanto, al fine di ampliare gli orizzonti della presente ricerca, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul settore finanziario, esplorando un nuovo, e finora volutamente solo accennato, versante del fenomeno speculativo.

Sotto il profilo cronologico, ci si concentrerà sul XVIII secolo, quale arco temporale costellato da avvenimenti politici di primaria rilevanza.

¹⁷³ Cfr. A. CHIRAC, *L'agiotage sous la troisième République, 1870 – 1877*, Volume 1, Paris, Albert Savine Editeur, 1888, p. 21, ove si fornisce una chiara esemplificazione: "J'achète du blé ou de l'or, que je revends aussitôt cent francs de plus; j'ai ajouté une valeur de cent francs à la valeur première et je réalise cette majoration pour ce seul fait que blé ou métal ont passé par mes mains: j'ai agioté.

Je me rends concessionnaire d'une entreprise à des conditions qui me laissent un bénéfice de cent mille francs; je cède mon acte de concession moyennant un versement de deux cent mille francs: J'ai agioté.

J'achète ou je vends, au comptant ou à terme, pour 5 millions de titres, que je revends ou rachète, à terme ou au comptant, avec un boni de un million: J'ai agioté.

Les frais de la première acquisition d'un objet représentent cinq francs; cet objet passe de main en main et arrive au consommateur au prix de vingt francs. C'est de l'agiotage."

¹⁷⁴ Cfr. A. COURTOIS, *Traité élémentaire*, cit., p. 153 ss.

Proprio ad inizio '700, un fulgido esempio di come l'agiotaggio abbia manifestato il proprio impatto sulla vita economica non solo di individui, ma anche di un'intera nazione, è la vicenda che coinvolge John Law, il quale, esiliato in Francia ed ottenuta la protezione del Reggente, promuove la fondazione di un grande Banco di depositi con il proposito di risanare la disastrosa condizione delle finanze statali, anche grazie al privilegio reale di emettere cartamoneta garantita dal ricavato delle imposte.

Poco dopo la fondazione nel 1716, il Banco inizia altresì a dispensare credito con tassi relativamente esigui e, visto il successo, si fonde con la Compagnia d'Occidente, il cui capitale di 100 milioni di lire è frazionato in azioni dal valore di 500 lire ciascuna corrisposto mediante biglietti fruttiferi di Stato. In realtà, con tale operazione, si vuole aumentare gli introiti dello Stato ed abbatterne il debito, scommettendo sulle miracolose scoperte e sull'attività di colonizzazione della Compagnia, la quale operava nella valle del Mississippi ed in Louisiana, godendo di numerosi privilegi reali quali il monopolio sul tabacco, sull'oro e sulla tratta degli schiavi dall'Africa¹⁷⁵. Ciò, senza dimenticare che, tali privilegi della Compagnia, si cumulavano con la posizione centrale che il Banco di deposito già di per sé aveva assunto nell'economia francese, occupando un ruolo di primo piano alla Tesoriera di Stato, essendo stato incaricato di battere moneta.

Una simile operazione economica si basava sul reciproco supporto tra Banco e Compagnia: infatti, qualora lo Stato necessitasse di introiti, era sufficiente che la Compagnia emettesse un adeguato numero di azioni, riassorbendo il debito del primo¹⁷⁶. Purtroppo, il tutto si basava sull'alea che circondava l'attività futura della Compagnia e se, in un primo momento, il valore delle azioni aumentò in maniera esorbitante, raggiungendo il picco 20.000 lire nel 1719, poco dopo iniziò un tracollo a fronte dell'elevata, ed inconsistente, prospettiva di guadagno instillata, forse volutamente, dai ricchi investitori. Ben presto, infatti, si configurò un'evidente sproporzione tra i potenziali successi della Compagnia e il valore delle azioni della medesima, divenendo impossibile rimborsare queste ultime.

¹⁷⁵ Cfr. B. MALON, *L'agiotage de 1715 a 1870*, Paris, *Administration de la revue socialiste*, 1885, p. 14 ss.

e A. M. GALLI, *La formazione e lo sviluppo del sistema bancario in Europa e in Italia: letture scelte*, Milano, Vita e Pensiero, 1992, p. 51 ss. e p. 138 ss.; In argomento anche E. VIDAL, *The History and Methods of the Paris Bourse*, Washington, Government Printing Office, 1910

¹⁷⁶ Cfr. A. M. GALLI, *La formazione e lo sviluppo del sistema bancario*, cit., pp. 52-53

Ciò premesso, non appare fuori luogo cogliere che, in tale contesto, il meccanismo concretizzatosi fu nient'altro che riconducibile ad una pluralità di manovre speculative originatesi dall'avidità degli investitori, i quali, presa coscienza che un sistema basato su emissioni pari a tre miliardi, ma rappresentato sul mercato per cinquanta, non avrebbe retto, incominciarono a liquidare i propri pacchetti azionari. Così, le azioni, dal picco raggiunto nel 1719, persero valore precipitando a circa 5 franchi il 31 dicembre 1720 con conseguenze a tutto tondo: infatti, oltre al fallimento del cd. "sistema Law", si verificarono rivolte, si dissolsero le ingenti fortune di persone onese ed i più audaci colsero l'occasione per accaparrarsi beni di prima necessità, provocando carestie¹⁷⁷.

Sotto un profilo più generale, appare evidente come il meccanismo di compravendita delle azioni, per di più sostenuto mediante cessione di titoli di stato, abbia fatto insinuare il fenomeno speculativo all'interno della finanza pubblica, allargando il bacino di navigazione degli agiotatori, i quali, per finalità puramente lucrative e fintanto che il valore era sostenibile al rialzo, hanno incettato azioni, salvo poi liquidarle prima di veder andare in fumo i propri patrimoni.

In tale contesto, pur emergendo, con le dovute precauzioni, condotte e riferimenti riconducibili al tradizionale fenomeno monopolistico relativo alle merci, ora, con la preponderante affermazione dell'attività su titoli, si certifica che la speculazione si addensa anche sulla Borsa e, pur mutando l'oggetto dell'illecito ovvero la nomenclatura, non ne muta la sostanza: infatti, l' "agio" null'altro è che "*le profit ou la perte résultant de la cession d'une chose dont le prix est fixé par la loi ou qui a un prix fixé par elle-même*" e l' "agiotage" è "*l'opération qui donne lieu à l'agio*"¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Cfr. B. MALON, *L'agiotage*, pp. 15-16: "(...) Les agioteurs en eurent vent, prirent peur et voulurent les imiter; rapidement les «réalisateurs» se multiplièrent, les titres s'alourdirent et la chute commença. Law, grand devant le péril, entassa combinaisons sur combinaisons et plus d'une fois il fut sur le point d'arrêter la déroute; mais la tâche était vraiment trop lourde: son génie organisateur, même disposant de l'arme redoutable du cours forcé, ne put résister à l'orage: ce fut bientôt une baisse soudaine, foudroyante, une débâcle comme on n'en avait jamais vu dans la vie financière des nations, cotées à 20,000 livres en 1719, tombèrent à 5 livres le 31 décembre 1720. Il y eut des émeutes au Palais-Royal, Law faillit être mis en pièces et un grand nombre de fortunes colossales, édifiées malhonnêtement en quelques jours, tombèrent plus rapidement encore, au grand désespoir des agioteurs, criant à la ruine, parce qu'ils venaient de perdre les millions récemment raflés. (...)"; In argomento, anche A. CAPPUCCIO, *Pratiche speculative e resistenze del diritto: i contratti a termine sui valori mobiliari in Francia tra Ancien Régime e codificazione*, in *Historia et Ius*, num. 9–2016, paper 6, p. 6 e G. BOCCARDO, *Dizionario delle economia politica e del commercio*, Vol. 1, Voce: "Aggiotaggio", Torino, Sebastiano Franco e figli, 1857, p. 53

¹⁷⁸ Cfr. A. DALLOZ – V. A. D. DALLOZ, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens*

Del resto, trattandosi di materia in rapida evoluzione, non deve stupire che, anche nella caotica fase rivoluzionaria, con la quale ci si confronterà appena di seguito, si assista ad un susseguirsi di leggi e decreti che si occupano della materia speculativa nelle differenti vesti assunte dalla medesima, configurandosi una sorta di sovrapposizione tematica che spazia dal *monopolium* tradizionale (per senza riferirsene esplicitamente) all'aggiotaggio. In particolare, nell'ambito di una caotica e settoriale attività di legiferazione, ci si concentrerà sul decreto dell'Assemblea Nazionale del 14 giugno 1791 e sulle leggi-decreti, rispettivamente, del 26 luglio 1793, del 30 agosto 1795, del 20 ottobre 1795 e del 21 febbraio 1796.

Procedendo con ordine, il decreto dell'Assemblea Nazionale del 14 giugno 1791¹⁷⁹ tratta di tematiche più tradizionali, concentrandosi sul fenomeno speculativo attinente *stricto sensu* alla materia commerciale, e, in un certo senso, rievoca già quanto affermato all'art. 191 dell'Ordonnance de Villess-Cotterres¹⁸⁰. Infatti, tale legge si propone di superare uno dei capisaldi del sistema economico dell'Ancient Regime, ossia le corporazioni di arti e mestieri. In nome della libertà di commercio e con dichiarazione dal tono assertivo, già il primo articolo della citata legge ne proclama l'abolizione, puntualizzando, altresì, di non ammetterne alcuna forma surrogata. Con poche e concise parole, ogni forma di consociativismo in materia mercantile diviene illecita e perseguibile dai corpi di polizia. La legge, infatti, vieta, nell'ordine:

- a) ogni forma di congregazione tra soggetti esercenti la medesima professione¹⁸¹;
- b) tutte le convenzioni idonee a cristallizzare i tariffari per lo svolgimento di una determinata attività, in quanto lesive dello spirito rivoluzionario¹⁸²;

et de droit public – P. 147, Vol. 3, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale du royaume, 1846, p. 410 e G. BOCCARDO, “Dizionario delle economia politica e del commercio”, cit., p. 52 (“Aggiotaggio – economia politica – E’ l’operazione fraudolenta di coloro, che a proprio beneficio ed in un modo contrario alle leggi ed all’onesto commercio, fanno segrete mene per produrre un aumento od un ribasso per lo più improvviso in un valore qualunque, il più delle volte nei fondi pubblici e nelle azioni industriali ...”)

¹⁷⁹ Il testo della legge 14 giugno 1791 è reperibile online all’indirizzo <https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/13/284>

¹⁸⁰ Cfr. *ut supra*

¹⁸¹ Cfr. l. 14 giugno 1791 art. II: “Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers & compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidens, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des réglemens sur leurs prétendus intérêts communs.”

¹⁸² Cfr. 14 giugno 1791 art. IV: “Si, contre les principes de la liberté & de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts & métiers, prenoient des délibérations, ou faisoient entr'eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur

c) ogni accordo finalizzato ad ostacolare l'accesso al mercato di operatori stranieri ed idoneo ad irretire la naturale concorrenza¹⁸³;

d) in generale, ogni convenzione tesa a compromettere la libertà dell'industria e del commercio¹⁸⁴.

Allo stesso modo, anche la legge del 26 luglio 1793 si occupa di aspetti già noti e trattati in passato, ossia dell'accaparramento¹⁸⁵.

Tale legge, manifesta una natura squisitamente penalistica e, pur essendo predisposta per una durata temporalmente limitata (ma indefinita!), esordisce elevando l'accaparramento a crimine capitale. In soli quattordici articoli, ove si alternano divieti, norme definitorie ovvero disposizioni fortemente repressive e conculcanti per l'autonomia privata, il legislatore rivoluzionario, innanzitutto, definisce "accaparratori" coloro che, previa sottrazione massiva di generi di prima necessità o merci, non li rimettono in circolazione, occultandoli ovvero lasciandoli perire¹⁸⁶.

industriels ou de leurs travaux, lesdites délibérations & conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté & à la déclaration des droits de l'homme, & de nul effet; les corps administratifs & municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs & instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en cinq cents livres d'amende, & suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs, & de l'entrée dans les assemblées primaires."

¹⁸³ Cfr. 14 giugno 1791 art. VI: "Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenoient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendroient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteroient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs & signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun, & de trois mois de prison."

¹⁸⁴ Cfr. 14 giugno 1791 art. VII e art. VIII: "Tous attroupemens composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie & du travail, appartenant à toutes sortes de personnes, & sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police, & l'exécution des jugemens rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères & adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupemens séditieux, & comme tels ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, & punis selon toute la rigueur des loix, sur les auteurs, instigateurs & chefs desdits attroupemens, & sur tous ceux qui auront commis des voies de fait & des actes de violence."

¹⁸⁵ Il testo della legge 26 luglio 1793 è reperibile online all'indirizzo <https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/48/150>

¹⁸⁶ Cfr. l. 26 luglio 1793 art. II: "Sont déclarés coupables d'accaparement ceux qui dérobent à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité, qu'ils achètent & tiennent enfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement & publiquement." e art. III: "Sont également déclarés accapareurs ceux qui font périr ou laissent périr volontairement les denrées & marchandises de première nécessité." Per vero, anche il concetto di "generi di prima necessità" è definito dal legislatore all'art. IV della medesima legge con puntuale elencazione: "Les denrées & marchandises de première nécessité sont le pain, la viande, le vin, les grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l'eau-de-vie, le charbon, le suif, le bois, l'huile, la soude, le savon, le sel, les viandes & poissons secs, sumés,

In seguito, la normativa dispone che:

- a) entro un termine perentorio di otto giorni dalla vigenza della legge medesima, i detentori di merci devono provvedere a puntuale dichiarazione all'Autorità pubblica, la quale, previa verifica, ne supervisiona la vendita in lotti ovvero, in caso di impossibilità alla riammissione sul mercato, il controllo su fatture e contratti con successiva ripartizione degli utili¹⁸⁷;
- b) in caso di mancata dichiarazione nei termini, di falsità, omissioni ovvero di simulazione, tali soggetti sono definibili come accaparratori e punibili con la morte e contestuale confisca dei beni¹⁸⁸;
- c) al fine di non essere definiti accaparratori e punibili con la morte, entro un termine di otto giorni sia i fabbricanti sia i commercianti (ingrosso o al dettaglio) sono tenuti ad

salés ou marinés, le miel, le sucre, le chanvre, le papier, les laines ouvrées & non ouvrées, les cuirs, le fer & l'acier, le cuivre, les draps, la toile, & généralement toutes les étoffes, ainsi que les matières premières qui servent à leur fabrication, les soieries exceptées.”

¹⁸⁷ Cfr. l. 26 luglio 1793, art. V: “Pendant les huit jours qui suivront la proclamation de la présente loi, ceux qui tiennent en dépôt, dans quelque lieu que ce soit de la république, quelques-unes des marchandises ou denrées désignées dans l'article précédent seront tenus d'en faire la déclaration à la municipalité ou section dans laquelle sera situé le dépôt des dites denrées ou marchandises. La municipalité ou section en fera vérifier l'existence, ainsi que la nature & la quantité des objets qui y sont contenus, par un commissaire qu'elle nommera à cet effet, les municipalités ou sections étant autorisées à lui attribuer une indemnité relative aux opérations dont il sera chargé, laquelle indemnité sera fixée par une délibération prise dans une assemblée générale de la municipalité ou section.”; VI: “La vérification étant finie, le propriétaire de denrées ou marchandises déclarera au commissaire, sur l'interpellation qui lui en sera faite & consignée par écrit, s'il veut mettre les dites denrées ou marchandises en vente à petits lots & à tout venant, trois jours au plus tard après sa déclaration, s'il y consent, la vente sera effectuée de cette manière, sans interruption & sans délai, sous l'inspection du commissaire nommé par la municipalité ou section.”; VII: “Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas effectuer la dite vente, il sera tenu de remettre à la municipalité ou section copie des factures ou marchés relatifs aux marchandises vérifiées existant dans le dépôt. La municipalité ou section lui en passera reconnaissance, & chargera de suite un commissaire d'en opérer la vente suivant le mode ci-dessus indiqué, en fixant les prix de manière que le propriétaire obtienne, s'il est possible, un bénéfice commercial d'après les factures communiquées; cependant, si le haut prix des factures rendoit ce bénéfice impossible, la vente n'en auroit pas moins lieu sans interruption, *au prix courant* des dites marchandises; elle auroit aussi lieu de la même manière, si le propriétaire ne pouvoit livrer aucune facture. Les sommes résultant du produit de cette vente, lui seront remises dès qu'elle sera terminée, les frais qu'elle aura occasionnés étant préalablement retenus sur ledit produit.”

¹⁸⁸ Cfr. l. 26 luglio 1793 art. VIII: “Huit jours après la publication & proclamation de la présente loi, ceux qui n'auront pas fait les déclarations qu'elle prescrit, seront réputés accapareurs, & comme tels punis de mort, leurs biens seront confisqués, & les denrées ou marchandises qui en feront partie, seront mises en vente ainsi qu'il est indiqué dans les articles précédents.”; art. IX: “Seront punis de mort également ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations, ou de s'être prêtés à des suppositions de nom de personnes ou de propriétés, relativement aux entrepôts & marchandises. Les fonctionnaires publics ainsi que les commissaires nommés pour suivre les ventes, qui seroient convaincus d'avoir abusé de leurs fonctions pour favoriser les accapareurs, seront aussi punis de mort.”

indicare, all'esterno dei propri laboratori, magazzini o botteghe, la natura e la quantità delle materie prime, delle merci e dei generi di prima necessità che potrebbero essere depositati unitamente al nome del proprietario¹⁸⁹;

d) per evitare di essere considerati accaparratori, anche i fornitori delle forze armate devono produrre i loro contratti alla pubblica autorità, dimostrando che gli acquisti effettuati, i magazzini ed i depositi di conseguenza predisposti siano necessari per l'esecuzione dei contratti medesimi¹⁹⁰;

e) la delazione nei confronti degli accaparratori garantisce al denunciante un premio consistente in un terzo della merce ritrovata¹⁹¹.

A fronte di un simile furore repressivo, unitamente all'inappellabilità delle sentenze emesse dai tribunali in materia¹⁹², si certifica l'intenzione del legislatore rivoluzionario di instaurare una lotta senza quartiere alla speculazione sulle merci o, per utilizzare una terminologia più risalente, al monopolio sulla vendita di certi beni. Infatti, come si ricorderà, una delle tipiche forme di manifestazione del *crimen monopolii* è proprio rappresentata dall'incetta di beni con finalità di rivendita e, in questo senso,

¹⁸⁹ Cfr. l. 26 luglio 1793 art. X: "Les négocians qui tiennent des marchandises en grossous cordes, en balle ou en tonneau, & les marchands débitant en détail, connus pour avoir des magasins, boutiques ou entrepôts ouverts aux acheteurs, seront tenus, huit jours après la publication de la présente loi, de mettre à l'extérieur de chacun de ces magasins, entrepôts ou boutiques, une inscription qui annonce la nature & la quantité des marchandises & des denrées de première nécessité qui pourroient être déposées, ainsi que le nom du propriétaire, faute de quoi ils seront réputés accapareurs. Les fabricans seront obligés, sous la même peine, de déclarer la nature & la quantité des matières premières qu'ils ont dans leurs ateliers, & d'en justifier l'emploi."

¹⁹⁰ Cfr. l. 26 luglio 1793 art. XI: "Les fournisseurs des armées, autres que les négocians & marchands cités dans l'article précédent, produiront à leurs municipalités ou sections, extrait des marchés qu'ils ont passés avec la république; ils indiqueront les achats qu'ils ont faits en conséquence, ainsi que les magasins ou entrepôts qu'ils auroient établis. S'il étoit prouvé que lesdits entrepôts ou magasins ne sont pas nécessaires par la teneur des marchés, & que les denrées ou marchandises de première nécessité qui y sont déposées ne sont pas destinées aux armées, ceux qui auroient établi ces magasins ou dépôts, seroient traités comme accapareurs."

¹⁹¹ Cfr. l. 26 luglio 1793 art. XII: "Tout citoyen qui dénoncera des accaparemens, ou des contraventions quelconques à la présente loi, aura le tiers du produit des marchandises & denrées sujettes à confiscation, un autre tiers sera distribué aux citoyens indigens de la municipalité dans l'enceinte de laquelle se trouveront les objets dénoncés; le dernier tiers appartiendra à la république. Celui qui dénoncera des marchandises ou denrées détruites volontairement, recevra une gratification proportionnée à la gravité de la dénonciation. Le produit de toutes les autres marchandises & denrées confisquées en vertu de la présente loi, sera partagé par moitié entre les citoyens indigens de la municipalité qui aura procédé aux dites confiscations, & la république."

¹⁹² Cfr. l. 26 luglio 1793 art. XIII: "Les jugemens rendus par les tribunaux criminels en vertu de la présente loi, ne seront pas sujets à l'appel. Un décret particulier de la convention nationale ou du corps législatif, annoncera l'époque où cette loi cessera d'être en vigueur."

l'“accaparramento”, oltre che una modalità di estrinsecazione della condotta, ne costituisce una mera variazione lessicale.

Quanto, invece, al decreto del 30 agosto 1795¹⁹³, ivi il legislatore utilizza apertamente il termine “aggiotaggio”, adottandosi un impiego settoriale del vocabolo medesimo.

Più puntualmente, la normativa, piuttosto sinteticamente, vieta, a chiunque ed ovunque vi sia una Borsa di commercio, di vendere o effettuare transazioni con metalli preziosi (oro o argento) in luoghi diversi dalla Borsa medesima, qualificando come “aggiotatori” coloro che vi contravvengono. Addirittura, i contravventori sono sottoposti alla pena infamante dell'esporsi in pubblico con un cartello sul petto recante la dicitura “aggiotatore”, oltre alla confisca dei beni e alla detenzione¹⁹⁴.

Non solo, al fine di colpire la speculazione sulle merci, la legge in discorso proibisce compravendite aventi ad oggetto beni non presenti sul luogo della conclusione dell'accordo, definendo aggiotatori coloro che vi contravvengo allo stesso modo di coloro che effettuano alienazioni senza esserne i legittimi proprietari¹⁹⁵.

Le disposizioni appena menzionate aggiungono un tassello che non appare di poco conto rispetto all'impianto repressivo già esaminato in precedenza: infatti, l'aggiotaggio per la prima volta viene *expressis verbis* trattato come *crimen*, addirittura punibile con la morte, acquisendo una propria dignità nel panorama penalistico, anche sotto il profilo lessicale. Nel solco tracciato dalla legge poc'anzi esaminata si colloca il decreto relativo alla Borsa del 20 ottobre 1795¹⁹⁶, ove il legislatore definisce esplicitamente l'aggiotatore come un criminale che, ponendo in contrasto il proprio interesse con il proprio dovere, compie operazioni tali da conseguire un profitto in danno del bene pubblico.

¹⁹³ Il testo della legge 30 agosto 1795 è reperibile online all'indirizzo <https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/84/158>

¹⁹⁴ Cfr. l. 30 agosto 1795 art. I: “Il est défendu à tout individu, à Paris & dans toutes les places de commerce où il y a Bourse, de vendre de l'or & de l'argent, soit monnayés; soit en barre, en lingot, ou œuvrés ou de faire des marchés qui auroient ces matières pour objet, sur les places & dans les lieux publics, autres que la Bourse. Tout contrevenant sera condamné à deux années de détention, à l'exposition en public, avec écriteau sur la poitrine, portant ce mot AGIOTEUR; & tous ses biens seront, par le même jugement, confisqués au profit de la république.”

¹⁹⁵ Cfr. l. 30 agosto 1795 art. II: “Il est également défendu de vendre dans les lieux publics, autres que la bourse, aucune espèce de marchandise qui ne sera point exposée en vente sur le lieu même où cette vente se fait; les contrevenans sont réputés *Agioteurs*, & punis des peines prononcées ci-dessus.”; art. III: “Tout homme qui sera convaincu d'avoir vendu des marchandises & effets dont au moment de la vente il ne seroit pas propriétaire, est aussi déclaré agioteur, & doit être puni comme tel.”

¹⁹⁶ Il testo del decreto del 20 ottobre 1795 è reperibile online all'indirizzo <https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/85/289>

Più puntualmente, soffermandosi sulla condotta incriminata, l'aggiotatore pone in essere operazioni di acquisto ovvero di accaparramento di materia prime, metalli preziosi ovvero lettere di cambio sull'estero, scommettendo sull'aumento del loro valore e, al contempo, confidando in un deprezzamento della moneta nazionale ovvero, se ha utilizzato *assignats*¹⁹⁷ (forma di carta-moneta garantita da un bene solido), confidando nella loro svalutazione. Ovviamente, simili operazioni, definite come immorali, sono finalizzate ad una massimizzazione del guadagno per l'aggiotatore, il quale lucra per effetto delle oscillazioni di mercato da lui stesso indotte.

In altri termini, l'aggiotatore mina la stabilità del sistema economico, causando, a seconda delle circostanze, una rarefazione con conseguente rincaro delle merci e dei beni di prima necessità in circolazione ovvero un deprezzamento del valore degli *assignats*¹⁹⁸.

Addentrandosi nella pluralità di disposizioni contenute nel *corpus* nella legge in esame, emerge che, a seconda della *res* oggetto dell'attività speculativa, il legislatore, in questo caso, distingue tre differenti tipologie di aggio.

In primo luogo, e dopo aver disposto una serie di adempimenti formali, il combinato disposto degli artt. XV e XVI del Capitolo I proibisce la compravendita a termine o a premio, ed ogni accessoria attività di assistenza, di metalli preziosi, disponendo che le operazioni di consegna e pagamento avvengano entro 24 ore: infatti, in caso contrario, e

¹⁹⁷ Sulla nozione di "*assignats*" e sul loro rilievo in tema di aggio, Cfr. J. R. LOYSEAU, *Considérations sur l'agiotage des assignats*, Paris, chez Belinchez Belin, 1792, p. 6: "Les assignats sont une monnaie autorisée par la volonté souveraine de la nation. Ils possèdent le principal caractère de la monnaie, celui d'être à la fois signe et valeur, et une valeur d'un degré de sécurité plus élevé que la monnaie d'or et d'argent. Ils confèrent un droit incontestable sur un bien solide, invariable par nature: le sol productif, qui est la source de toutes les matières nécessaires à nos besoins et de toutes nos autres richesses."

¹⁹⁸ Cfr. decreto 20 ottobre 1795, preambolo: "Que cette liberté & cette sûreté, nécessaires au commerce, ne peuvent être confondues avec la licence & le trafic de l'agiotage; que le négociant honnête a réclamé & obtenu, dans tout pays commerçant, les lois protectrices sur la légalité de ses opérations, & qui en assurent l'exécution, tandis que l'agioteur a cherché partout à les violer & à s'y soustraire; Que celui-là est agioteur criminel qui, par choix, met son intérêt en compromis avec son devoir, en faisant des opérations d'une nature telle qu'elles ne peuvent lui rapporter quelque bénéfice qu'au détriment de la chose publique; que tel est le cas de celui qui achète à terme des matières ou espèces métalliques dans la coupable espérance que, le jour où le marché se réalisera, les espèces auront hausse de valeur, & que la monnaie nationale aura perdu la sienne; que tel est encore le cas de celui qui, sans besoin de commerce, achète, accapare des lettres-de-change sur l'étranger, dans l'espoir de les revendre avec bénéfice lorsque l'assignat sera déprécié; Que celui qui vend à terme, sans avoir des intentions aussi blâmables, s'expose, par son imprudence, à produire les mêmes effets; savoir, l'avilissement de l'assignat, le renchérissement de toutes les marchandises de tous les objets de première nécessité. Considérant que de pareilles spéculations sont immorales, destructives de tout système économique, de tout crédit national, ne peuvent être conçues & opérées que par des égoïstes ou des ennemis de la chose publique."

qualora non si tratti di manufatti di gioielleria, si configura aggio punibile ai sensi della legge del 30 agosto 1795¹⁹⁹.

In secondo luogo, soffermandosi sul diffuso strumento finanziario delle lettere di cambio sull'estero, la normativa in esame (Capitolo II - artt. II e III) qualifica come aggio ogni negoziazione in bianco, a termine o a premio avente ad oggetto le medesime, o meglio, punisce come aggiatore il beneficiario, mentre come complici il cedente e l'agente di cambio²⁰⁰.

Una terza ed ultima ipotesi di aggio si configura in caso di violazione dell'obbligo di adempiere al pagamento di una somma di denaro percentualmente progressiva in caso di negoziazioni successive alla seconda di una medesima lettera di cambio sulla stessa piazza, a prescindere dal fatto che *medio tempore* vi sia stato o meno un periodo di giacenza all'estero²⁰¹.

¹⁹⁹ Cfr. legge 20 ottobre 1795, Cap. I, art. XV: "Il est défendu à toute personne de vendre ou d'acheter ni de prêter son ministère pour aucune vente ou achat de matières ou espèces métalliques à terme ou à prime : aucune vente de ces matières ne pourra avoir lieu qu'au comptant, de telle sorte que les objets vendus devront être livrés & payés dans les 24 heures qui suivront la vente, n'entendant comprendre dans cette défense les ouvrages de bijouterie & les matières ouvrées, dont la vente n'est sujette à aucune restriction."; art. XVI: "Toute contrevention à l'article précédent sera regardée comme agiotage. Les contrevenans seront punis suivant les peines infligées aux agioteurs par la loi du 13 fructidor an troisième ; les marchés qui reposeroient sur ces contraventions, annulés; leur produit confisqué au profit entier des citoyens zélés qui auront dénoncé & fait connoître la contravention à la loi."

²⁰⁰ Cfr. legge 20 ottobre 1795, Cap. II, art. II: "Toutes négociations en blanc de lettres-de-change sur l'étranger, seront réputées agiotage; celui qui aura reçu ces lettres sera considéré & puni comme agioteur, le cédant & l'agent-de-change comme complices de l'agiotage. Quant aux négociations en blanc de lettres-de-change, billets à ordre ou autres effets de commerce payables dans la république, elles seront punies des peines portées par le décret du 20 vendémiaire, an IV."; art. III: "Toute négociation à terme ou à prime de lettres de-change sur l'étranger est réputée agiotage, & tous les coopérateurs ou intermédiaires de pareilles transactions, seront poursuivis comme agioteurs ou complices & punis de la peine portée par la loi du 13 fructidor, an troisième."

²⁰¹ Cfr. legge 20 ottobre 1795, Cap. II, art. XI: "A dater du jour du présent décret, toute lettre-de-change sur l'étranger, soit qu'elle ait été créée dans la république, soit qu'elle ait été faite d'une place étrangère sur une autre place étrangère, ne pourra être négociée que deux fois sur la même place de commerce dans la république, sans payer les droits qui sont réglés par le présent décret, la négociation du premier tireur ou cessionnaire étant comptée pour une seule."; XII: "Le second cessionnaire qui voudra la négocier sur la même place dans laquelle est son cédant, ne pourra le faire qu'après avoir payé un droit de cinq pour cent sur la valeur de la traite, d'après le cours le plus élevé de la dernière Bourse ; le troisième cessionnaire paiera un nouveau droit de dix pour cent ; le quatrième, un nouveau droit de quinze pour cent, & ainsi de suite dans la même progression."; XVIII: "Seront punis de toutes les peines infligées aux agioteurs par la loi du 13 fructidor an troisième, les cédans & cessionnaires qui se seroient soustraits à l'obligation de l'article XIII, ainsi que les agens-de-change qui y auroient qui y auroient prêté leur ministère."

A fronte di tali disposizioni normative, se ne può inferire che la nozione di aggio si stia affinando proprio con riferimento all'incessante sviluppo del mondo finanziario, ove ad essere oggetto di traffici suscettibili di manovre speculative sono beni smaterializzati ovvero beni, che, come i metalli preziosi, costituiscono ancora la base del sistema economico, soprattutto nel periodo di crisi che attraversa la Francia all'indomani della rivoluzione.

A conferma dei plurimi effetti nefasti che l'aggio ha sul tessuto economico di una nazione, vi è il fatto che la legislazione in materia adottata nel periodo in esame sia stata cospicua ed animata da uno spirito iper-regolatorio, proponendosi di intervenire di volta in volta su fenomeni spesso diversificati.

Ne è derivata, dunque, una complessa stratificazione di disposizioni settoriali, ove alle norme aventi natura definitoria si sono affiancate ipotesi criminose spesso costruite in forma casistica, ossia prive del carattere generale ed astratto necessario a garantirne un'adeguata efficacia temporale.

Dello stesso tenore, infatti, appare il decreto direttoriale del 21 febbraio 1796²⁰², ove, da un lato, si ribadiscono sostanzialmente le disposizioni regolamentari in materia di Borsa esaminate nelle leggi citate in precedenza; mentre, dall'altro lato, si fissano nuovi, e più stringenti, limiti alle negoziazioni, prescrivendone una durata temporalmente limitata con obbligo di supervisione da parte di figure istituzionali (cd. agenti di cambio) ovvero la necessità di effettuare annunci ad alta voce con indicazione di specifiche informazioni

²⁰² Il testo del decreto del 21 febbraio 1796 è reperibile online all'indirizzo <https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/87/8>

(nome e domicilio del depositario della merce venduta ovvero certificato di legittima titolarità dei beni)²⁰³, sotto pena di essere considerati agiotatori²⁰⁴.

Tuttavia, il percorso sin ora tracciato ancora non appare soddisfacente in termini di inquadramento e ricostruzione dell'agiotaggio: infatti, come è noto oggi, si postula che tale pratica illecita non include solo la scommessa circa il futuro accrescimento o diminuzione di valore di un bene a seconda della finalità di lucro di volta in volta perseguita, bensì anche il fatto che una simile oscillazione sia la conseguenza di una volontà idonea a cagionarla.

Quanto a quest'ultimo aspetto, il *crimen* in esame sembra quindi progressivamente caratterizzarsi per la necessaria presenza di una componente fraudolenta, la quale, consistendo, ad esempio, in diffusione o creazione di false notizie ovvero riacquisto di proprie azioni mediante intermediari, completa il mosaico di illiceità della condotta.

Una simile conclusione appare razionale anche a fronte del fatto che, altrimenti, si giungerebbe ad ampliare eccessivamente l'area di punibilità dell'agiotaggio ad ogni operazione o manovra effettuata su titoli o merci che possa offrire all'agente un vantaggio sulla base di differenze di valore o prezzo.

Addirittura, si cadrebbe nell'assurdo logico di negare legittimità ad operazioni finanziarie d'iniziativa dello Stato, il quale, a seguito dell'emissione di titoli a scopo di auto-

²⁰³ Cfr. decreto del 21 febbraio 1796 art. II: "Nul ne pourra y vendre ou échanger des matières ou espèces métalliques, ni des assignats, et faire aucun traité y relatif, si, conformément au vœu de la loi du 13 fructidor, il ne justifie qu'il est actuellement possesseur des objets à vendre ou échanger, et ce, par la production d'un certificat de dépôt desdits objets, soit chez un des vingt agens de change, soit chez un des notaires publics du canton de Paris." – III ("L'annonce qui se fait à haute voix, de chaque marché conclue par un des agens de change, comprendra le nom et le domicile du dépositaire de la chose vendue, et il en sera fait mention sur le registre tenu par l'écrivain-crieur, et dont un double remis chaque jour au bureau central mettra cette administration à portée de vérifier la réalité du dépôt, et sur-tout s'il y a eu tradition de l'objet vendu dans les vingt-quatre heures.") – IV ("Toute vente de marchandises non exposées devant, aux termes de la loi du 13 fructidor de l'an 3, se faire exclusivement à la bourse, le mode de négociation prescrit par la loi du 28 vendémiaire, pour les matières et espèces métalliques, sera exactement suivi pour les négociations de marchandises non exposées."); art. V: "Chaque marché de marchandises fait à la bourse par l'un des soixante courtiers, sera proclamé à haute voix, enregistré par l'écrivain-crieur, et comprendra le nom et le domicile du vendeur, afin que le bureau central puisse s'assurer, et de l'existence réelle des marchandises, et de leur tradition dans les vingt-quatre heures."

²⁰⁴ Cfr. decreto del 21 febbraio 1796 art. VI: "Toute contravention aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, étant considérée comme agiotage, le bureau central du canton de Paris et le commissaire chargé de la police de la bourse, en dénonceront et feront poursuivre respectivement les auteurs, conformément à la loi du 13 fructidor."

finanziamento, raccoglie denaro da investitori privati, che agiscono nella speranza di conseguire un guadagno derivante dalle oscillazioni di mercato²⁰⁵.

In conclusione, a fronte dell'ampliamento del commercio sui titoli di credito e delle negoziazioni sui pubblici mercati, il termine "aggiotaggio" sembra, dunque, esser sorto, e aver progressivamente sostituito, quello di "*monopolium*".

Tuttavia, pur sempre trattandosi di ipotesi riconducibili al *genus* della speculazione, nulla esclude che l'aggiotaggio stesso, per come descritto, non possa avere ad oggetto beni di consumo, oltretutto rendite pubbliche o titoli: si pensi, in proposito, a quei contratti che prevedono una consegna futura di merci, ma impongono un pagamento anticipato.

Infatti, con simili operazioni, alla scadenza, il compenso sarà rappresentato da un conguaglio, consistente in un pagamento ribassato ovvero in un incasso rialzato, a seconda della posizione contrattuale, e, di fatto, dipendente da una scommessa sull'andamento del mercato²⁰⁶.

Parimenti, la scommessa a rialzo o a ribasso insita alle poc'anzi citate operazioni, può tranquillamente avere ad oggetto titoli negoziabili in borsa, senonché gli speculatori (*id est* i grandi capitalisti e i banchieri), al fine di massimizzare i guadagni, sfruttano corsie privilegiate per avere informazioni sull'andamento dei valori ovvero pongono in essere condotte idonee ad indurre rialzi o ribassi innaturali²⁰⁷.

Quanto a quest'ultimo aspetto, curiosi ed eclatanti sono due differenti episodi che vedono protagonista Napoleone.

In un primo caso, all'indomani della sua ascesa a console di Francia, bastarono i tuoni di un lontano temporale, scambiati erroneamente per le cannonate che annunciavano la vittoria in battaglia, ad indurre un rialzo improvviso ed immotivato dei titoli pubblici²⁰⁸.

All'opposto, in un secondo caso, durante la campagna d'Egitto, la falsa notizia circa la caduta di Sebastopoli giunta in Francia determinò un ribasso improvviso di molti titoli,

²⁰⁵ Cfr. M. L. SAY – M. J. CHAILLEY, *Nouveau dictionnaire d'économie politique. I. A-H*, Paris, Guillaumin, 1900, p. 26 ss.; Sulla componente fraudolenta, Cfr. G. BOCCARDO, *Dizionario delle economia politica e del commercio*, cit., pp. 52-53 ("...ma se l'arte dell'inganno è antica, più recente assai è la scienza, la teoria dell'inganno: e questa è che costituisce l'aggiotaggio")

²⁰⁶ Cfr. J. B. SAY, *Cours complet d'économie politique pratique* Tome 2, Paris, Guillaumin, 1852, pp. 452-453

²⁰⁷ Cfr. G. BOCCARDO, *Dizionario delle economia politica e del commercio*, cit., p. 54

²⁰⁸ Cfr. J. B. SAY, *Cours complet d'économie*, cit., pp. 453-454

consentendo ai grandi investitori, molto interessati a tale crollo di valore, ad acquistare ingenti masse di strumenti finanziari a prezzi irrisori²⁰⁹.

Orbene, con la progressiva emersione di pratiche riconducibili all'agiotaggio, la volontà del legislatore di arginarne la dannosità deve, altresì, fare i conti con la "malizia" degli speculatori, ossia con quelle condotte, già precedentemente accennate e consistenti in frodi, spargimento di notizie false ed artifici di varia natura, al fine di approntare mezzi idonei a prevenirle.

Solo con l'avvento della codificazione ottocentesca, e in particolare con il *Code Pénal* del 1810, la speculazione su merci e titoli, con le relative sfumature operative, troverà una propria fisionomia astratta, venendo inclusa nel catalogo dei reati del primo codice penale di Francia²¹⁰, del quale ci si occuperà nei paragrafi seguenti.

3. L'AVVENTO DEL *CODE PÉNAL* (1810)

Esaurita la rivoluzione, occorre riportare l'ordine e in nessun modo può provvedersi se non con un "uomo forte al potere". È questa l'essenza dell'agire di Napoleone, sotto la cui egida vengono in breve tempo varati due monumenti legislativi: il *Code Civil* (1804) ed il *Code Pénal* (1810).

Concentrandosi per ragioni scientifiche sul secondo, il generale Bonaparte imprime sin da subito una svolta statocentrica alla legislazione penale, conferendo ad una incensata, e fedelissima, schiera di giuristi il mandato di compendiare con "*perfette formule legislative i postulati del (nascente n.d.r.) regime bonapartista*".

L'autocrate ha necessità di legittimarsi e, dopo le fasi più cruente della rivoluzione e del "*moralismo sanguinario*" di Robespierre, egli si presenta come il demiurgo in grado di riportare pace e sicurezza, archiviando i troppo miti codici penali del 1791 e del 1795.

La commissione incaricata nel 1801, dopo un primo corposo progetto elaborato tra il 1803 e il 1804²¹¹, conclude i lavori nel 1810, e conferma, progressivamente, quel disegno che

²⁰⁹ Cfr. G. BOCCARDO, *Dizionario della economia politica e del commercio*, cit., p. 54

²¹⁰ Cfr. G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di agiotaggio e specialmente dei «mezzi fraudolenti» in relazione alle operazioni di borsa*, in *Foro Penale*, Vol. III, 1893, p. 137

²¹¹ Cfr. G. J. B. TARGET – R. L. M. VIELLART, *Projet de code criminel, correctionnel et de police présenté par la commission nommée par la Gouvernement*, Paris, Imprimerie de la République, 1803-1804

già *ab inizio* si era stagliato all'orizzonte: la sicurezza pubblica è elevata a spirito guida di ogni scelta del legislatore ed essa prevale su ogni divagazione umanitaria²¹².

Le scelte del codificatore francese appaiono rilevanti anche con riferimento all'oggetto della presente ricerca: infatti, il Code pénal, quale “*razionale compendio di minacce limpidamente scandite, ... dottrinalmente scarno e stilisticamente sobrio*”²¹³, riunisce in un'intera sezione (“*Bancarotta, Truffa ed altre specie di Frode*”) una pluralità di reati che, pur ispirandosi alla legislazione precedente, non hanno espliciti antecedenti storici. Più puntualmente, nella sezione II del capo II, titolo II del libro III, il codificatore, professando la libertà del commercio e, quindi, adottando i dogmi dell'economia liberale di Bentham, sistematizza in un §V, intitolato “*Violazione dei Regolamenti relativi alla manifatture, al commercio ed alle arti*”, eterogenee ipotesi criminose volta a predisporre una tutela penale del mercato²¹⁴.

Proprio in tale paragrafo V, si rinvencono gli artt. 419 e 420, ossia le norme dedicate a reprimere quelle manipolazioni del mercato oggi note come “aggiotaggio”, di cui ci si occuperà diffusamente *infra*²¹⁵.

3.1. I LAVORI PREPARATORI E LA FORMULAZIONE DEFINITIVA

Il poc'anzi citato art. 419 del Code Pénal così recita:

“Tous cui qui, par des fati faux ou calomnieux seme dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions mentre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois

²¹² Cfr. A. CAVANNA, *Il codice penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima*, in *Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia (1811)*, Verona, Cedam, 2002, p. XIII ss.

²¹³ Questa la definizione di A. CAVANNA, *Il codice penale napoleonico*, cit. p. XIX

²¹⁴ Cfr. J. – L. HALPÉRIN, *Liberalismo e disposizioni di ordine economico nel codice penale del 1810*, in *Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia (1811)*, Verona, Cedam, 2002, p. CLXXXV ss.

²¹⁵ Per il testo in lingua italiana del Code Pénal, si fa riferimento alla seguente edizione tradotta: *Codice penale per l'impero francese. Traduzione italiana scrupolosamente eseguita sull'edizione originale del corpo legislativo*, Milano, Sonzogno, 1810

au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.”

A completamento del precedente, vi sono poi l'art. 420 e l'art. 421, che recitano rispettivamente:

Art. 420: *“La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson.*

La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et dix ans au plus.”

Art. 421: *“Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l'article 419.”*²¹⁶

Concentrandosi sull'art. 419, vero fulcro della normativa anti-speculativa, questa risulta solamente la versione definitiva della norma, la quale, oltre ad essere stata oggetto di una lunga gestazione di cui appare rilevante dare conto prima di addentrarsi in una puntuale disamina esegetico-storiografica, è da calarsi in un contesto economico, ove risulta sempre più pressante la necessità di predisporre puntuali forme di tutela contro condotte che nuocciono alla libera concorrenza.

Una primitiva formulazione della disposizione concernente la materia in esame compare nel progetto di codice elaborato nei primissimi anni dell'800, ove all'art. 379 si cristallizza una disposizione del seguente tenore:

“Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, par l'annonce dans le public ou dans les rassemblemens commerciaux, de la cherté ou de la disette de certaine marchandise ou denrée, ou par quelque espèce de fraude que ce soit, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets négociables, de quelque nature qu'ils soient, au-dessus ou au-dessous de leurs prix habituels ou courans,

²¹⁶ Cfr. *Code des délits et des peines servant de supplément au procès verbal des séances du corps législatif*, Paris, Imprimeur du Corps Législatif, 1810, artt. 419-420-421 (p. 126)

déterminés par la seule concurrence naturelle et libre, seront punis d'une détention d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant deux ans au moins et cinq ans au plus."²¹⁷

Ebbene, quest'ultima confluisce senza rilevanti aggiustamenti strutturali nel testo discusso avanti il Consiglio di Stato, ove subisce alcune modifiche, non prima di essere stata oggetto di plurime discussioni.

In sede di relazione di accompagnamento al Code pénal, i consiglieri M. Fàure e Louvet de la Somme, dimostrandosi particolarmente attenti alla materia speculativa, ne tratteggiano e riassumono la pericolosità sociale.

Quanto al Consigliere di Stato M. Fàure, nella seduta del 9 febbraio 1810, egli ritiene che la prosperità di uno Stato sia intimamente connessa e dipendente dalla floridità del commercio, a tutela del quale il Code pénal è stato lungimirante nel prevedere un'apposita sezione concernente le frodi.

Senza addentrarsi in disquisizioni terminologiche, nelle parole di M. Fàure si coglie un chiaro riferimento anche alle pratiche di aggioaggio che confluiranno poi nell'art. 419 del Code pénal definitivo.

Infatti, costui ricorda che gli speculatori operano in male fede per aumentare o ribassare il prezzo delle merci ovvero il valore dei titoli, avvalendosi di strategie che ne inducono artificiosamente l'oscillazione. In particolare, tra le condotte fraudolente possibili, delle quali fornisce una mera esemplificazione non tassativa, cita esplicitamente la diffusione di informazioni false o calunniöse ovvero la costituzione di coalizioni tra i principali detentori di una determinata merce. Quanto a quest'ultima, non appare fuori luogo evidenziare come essa risulti ricondotta all'antico *crimen monopolii*, ora citato con l'equivalente termine di "coalizione".

²¹⁷ Cfr. G. J. B. TARGET – R. L. M. VIELART, *Projet de code criminel*, cit., art. 379. Si segnala, inoltre, che a completamento dell'art. 379, v'è il successivo art. 380, il quale così recita: "*Les peines seront doubles de celles portées par l'article précédent, si ces manœuvres ont été pratiquées sur des grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.*"

Detto altrimenti, si evince come sia ancora presente lo spettro di condotte del passato, seppur diversamente citate ovvero, in altre parole, la sussistenza di un'evidente connessione tra *monopolium* ed aggio²¹⁸.

Nondimeno, anche le considerazioni di Louvet de la Somme nella seduta del 19 febbraio 1810 appaiono sostanzialmente conformi a quelle precedentemente riferite.

In particolare, il giurista Louvet pone l'accento sul fatto che accaparramenti e speculazioni al rialzo o al ribasso, diffuse sin da tempi antichi, dimostrano una maggiore carica di pericolosità in momenti di particolare allarme sociale. Del resto, all'inizio del XIX secolo, la Francia è appena uscita da una rivoluzione, presenta un tessuto sociale lacerato ed un'economia in rapida evoluzione: pertanto, egli insiste sulla necessità di predisporre misure idonee a contrastare “*ces manœuvres de la cupidité, de l'intrigue, et quelquefois de la haine, contre le Gouvernement et la patrie*”, le quali, riprendendo già quanto riferito da Faure, si concretizzano prevalentemente in falsità diffuse intenzionalmente tra il pubblico ovvero in accordi tra soggetti detentori di ingenti quantità della medesima merce²¹⁹.

Se da quanto sin ora riferito emerge nitidamente che il punto focale su cui si concentrano sia Faure che Louvet nei propri rapporti al Code è rappresentato dalle modalità di estrinsecazione delle manovre fraudolente quali elementi imprescindibili della condotta

²¹⁸ Cfr. “EXPOSÉ DES MOTIFS Dû Livre III, Titre II, Chap. 2 du *Code des délits et des peines, présentés au Corps Législatif*, Séance du 9 Février 1810” in *Code des délits et des peins*, cit., p. 155 ss.: “Le Code s'occupe ensuite de divers délits qui portent un préjudice notable, non pas seulement aux intérêts de quelques personnes en particulier, mais encore à ceux du commerce en général. Plus les gouvernements ont senti combien la prospérité de l'État était intimement liée à celle du commerce, plus ils ont pris de précautions pour prévenir les fraudes qui pouvaient y porter atteinte.

(...) Elles n'ont pas non plus échappé à la prévoyance du Code, ces manœuvres coupables qu'emploient des spéculateurs avides et de mauvaise foi pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandises, ou des papiers et effets publics au dessus ou au dessous des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce. Le Code eite pour exemples de ces manœuvres les bruits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, les coalitions entre les principaux détenteurs de la marchandise ou denrée: il ajoute toute espèce de voie ou moyens frauduleux, parce qu'en effet ils sont si multipliés qu'il ne serait guère plus facile de les détailler que de les prévoir.

La disposition ne peut s'appliquer à ces spéculations franches et locales qui distinguent le vrai commerçant. Celles-ci, fondées sur des réalités, sont utiles à la société. Loin de créer tour à tour les baisses excessives et les hausses exagérées, elles tendent à les contenir dans les limites que comporte la nature des circonstances, et par là servent le commerce en le préservant des secousses qui lui sont toujours funestes. (...)”.

²¹⁹ Cfr. “RAPPORT Fait au nom de la Commission de Législation par M. Louvet (de la Somme), Membre de cette Commission, Sur le Livre III, Titre II, Chapitre 2 du Code des Délits et des Peines, présenté au Corps Législatif, séance du 19 février 1810 in *Code des délits et des peins servant de supplemant au proces verbal des séances du corps legislatif*, cit., p. 195 ss.

incriminata, in sede di lavori preparatori, e sempre sul medesimo tema, si era addensata la discussione circa la formula migliore da adottarsi.

Dunque, se per un momento si procede ad un'analisi retrospettiva dell'articolato oggetto di discussione definitiva, l'art. 358 del medesimo progetto, equivalente all'art. 379 del progetto iniziale elaborato dalla commissione (e corrispondente, solo sul piano topografico, poi al futuro art. 419 del Code), viene sottoposto ad un attento vaglio di efficacia nella seduta del 20 dicembre 1808.

In quella sede, le osservazioni si conceranno sul fatto che la proposta formulata ostacolerebbe il commercio per difetto di tipicità: infatti, emerge che la mancata specificazione dei mezzi fraudolenti impiegabili per provocare il rialzo o il ribasso dei prezzi potrebbe estendere eccessivamente la punibilità²²⁰.

In particolare, il conte Bégouen, riflettendo sull'espressione "*Par l'annonce dans le public ou dans les rassemblements commerciaux, de la cherté ou de la disette de certaine marchandise ou denrée*", evidenzia l'impossibilità di impedire ai commercianti che operano in borsa di discutere circa la negoziazione dei beni e propone di concentrarsi sulla repressione di quelle condotte volte a provocare un rincaro artificiale dei valori.

In conseguenza di ciò, Bégouen avanza una proposta di riformulazione della norma del seguente tenore:

"Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux sèment dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchan dises, ou des papiers et effets publics au-dessus ou audessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant deux ans au moins et cinq ans au plus."

²²⁰ Cfr. J. – G. LOCRÉ, *La Législation civile, commerciale et criminelle de la France ou Commentaire et complément des Codes français – Tome XXXI*, Paris, Treuttel et Würtz, 1827-1832, p. 63.

Se, infatti, il conte Bégouen privilegia una formulazione più generica, che, al di là del proposito di concertarsi sulle manovre al rialzo, in realtà tiene conto del duplice ed opposto effetto generato sui prezzi dalle manovre fraudolente, il conte Treilhard offre una prospettiva differente, sostenendo che una formulazione più specifica è maggiormente idonea a garantire non solo un'adeguata repressione del fenomeno, ma, altresì, in grado di fornire ai giudici un'indicazione chiara e puntuale²²¹.

In definitiva, ad essere approvata nella seduta del 12 settembre 1809 è proprio la versione della norma proposta da Bégouen, rilevandosi, come unica differenza, che il soggetto deputato allo svolgimento dei controlli non è, come inizialmente proposto, il *Gouvernement*, bensì la *Haute police*²²².

Volendo procedere ad un breve confronto, appare rilevante evidenziare come, tra il testo dell'art. 358 inizialmente proposto e la versione definitiva poi confluita nel Code pénal, si sia andati incontro ad un progressivo restringimento dell'area della punibilità.

Una simile evoluzione, che si ritiene imputabile alla volontà di garantire maggiore riscontro testuale al principio di tassatività della norma penale, consente, al contempo, di non trasformare la norma in un contenitore indefinito, ove ricondurvi ogni più disparata condotta pseudo-speculativa.

Le differenze si concentrano su due egualmente importanti aspetti della norma, ossia, da un lato, sui beni che possono essere oggetto della condotta e, dall'altro lato, sull'elemento costitutivo del prezzo.

Quanto all'oggetto della condotta, la primitiva versione della norma parla di “*effets négociables ... de quelque nature qu'ils soient*”, dimostrando di includere nell'area penalmente rilevante ogni manovra che concerne qualunque tipologia di titoli, azioni o

²²¹ Cfr. J. – G. LOCRÉ, *La Législation civile, commerciale et criminelle*, cit., p. 64

²²² Cfr. J. – G. LOCRÉ, *La Législation civile, commerciale et criminelle*, cit., pp. 93-104. Per completezza, la versione definitiva dell'articolo 419 è il seguente: “Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.”

altri strumenti finanziari. Invece, la formulazione definitiva si orienta sul limitare la punibilità a quelle condotte che hanno ad oggetto i soli “*effets publics*”, dimostrandosi, per tale via, di voler approntare una tutela contro le speculazioni fraudolente sui prezzi dei soli titoli emessi dallo Stato.

Al contempo, in riferimento al tema dei prezzi, che, in generale, mostra quale sia lo spirito del codificatore in materia commerciale, il primo testo utilizza l’espressione “*habituels ou courants*”, mentre la versione definitiva si orienta a statuire che essi debbano essere determinati dalla “*concurrence naturelle et libre*”, ponendo, implicitamente, il focus sul fatto che sia il regolare andamento del mercato a dover determinare il rialzo o ribasso dei valori, senza manipolazioni artificiose.

3.2. LA STRUTTURA DELL’ART. 419: ELEMENTI COSTITUTIVI ED OPZIONI INTERPRETATIVE

Dopo aver tratteggiato l’*iter* di approvazione dell’art. 419, evidenziandone i momenti salienti anche in relazione al contesto socio-economico, appare ora imprescindibile addentrarsi in una disamina della norma sotto il profilo esegetico. Ciò, con l’obiettivo di sviscerarne l’efficacia e le relative risultanze pratiche, valutandone, al contempo, l’utilità rispetto ad un ordinamento sistematicamente nuovo come quello approntato dal Code pénal.

Volendo analizzare la struttura del reato di cui all’art. 419²²³, si ritiene utile focalizzarsi su tre aspetti che compongono la norma, ossia i mezzi utilizzati, i risultati e l’oggetto, intendendo con quest’ultimo la *res* (o, meglio, le *res*), sulla quale viene perpetrata la condotta delittuosa.

²²³ Per completezza si fornisce la traduzione italiana curata a ridosso della promulgazione del Code pénal nel 1810: Cfr. *Codice penale per l'impero francese.*, cit., art. 419 “Tutti coloro che, con falsi fatti o calunniosi sparsi artificiosamente nel pubblico, con maggiori offerte fatte ai prezzi che dimandavano i venditori stessi, con riunioni o coalizioni fra i principali possessori di una stessa mercanzia o derrata, tendenti a non venderla o a venderla ad un certo prezzo, o che, con vie o mezzi qualunque fraudolenti, avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle derrate o mercanzie, o delle carte ed effetti pubblici, al di sopra o al di sotto dei prezzi che avrebbe determinati la libera e naturale concorrenza del commercio, saranno puniti con la prigione di un mese almeno e di un anno al più, e con una multa di cinquecento lire a diecimila. Potranno inoltre i colpevoli, col decreto o sentenza, essere posti sotto la sorveglianza dell'alta polizia per lo spazio di due anni almeno e di cinque al più.”

Quanto ai mezzi della condotta incriminata, la disposizione in esame sanziona l'impiego di strumenti fraudolenti (tra cui la costituzione di coalizioni) purché siano idonei a determinare un rialzo ovvero un ribasso dei prezzi o dei valori, costituendo, quest'ultimo, il risultato dell'azione speculativa.

Dunque, risulta tipizzato dal legislatore un rapporto di causa-effetto, o, meglio, un nesso di causalità necessario, tra i mezzi fraudolenti, che implicitamente sono da ritenersi illeciti, ed i risultati della condotta incriminata²²⁴.

Più specificamente, i mezzi fraudolenti descritti dalla norma incriminatrice possono essere di tre tipologie:

- 1) lo spargimento volontario di fatti "falsi o calunniosi";
- 2) l'effettuazione di sovra-offerte rispetto a quanto richiesto dai venditori;
- 3) la costituzione di coalizioni.

Quanto al primo mezzo, esso implica che l'agente provveda intenzionalmente, ossia con dolo, alla diffusione di falsità o calunnie e che le medesime siano tali, per propria natura o contenuto, a determinare un cambiamento di percezione della realtà nel pubblico.

Le falsità o calunnie, peraltro, non occorre che siano mere voci, ma, come anticipato, è necessario che consistano in fatti di cui sia verosimile l'accadimento cosicché l'effetto distorsivo prodotto sul prezzo delle merci e dei valori sia effettivo e presenti reali margini di guadagno per l'agente²²⁵.

Di conseguenza, per l'intenzione di risultato sottesa allo spargimento di falsità o calunnie, risulta incompatibile con il reato in esame sia l'assenza di dolo, o, meglio, ogni eventuale versione colposa della medesima ipotesi criminosa, sia il tentativo, essendo del tutto illogico immaginare una simile possibilità.

Quanto all'effettuazione di sovra-offerte, secondo mezzo fraudolento citato dalla disposizione in esame, esso traduce la volontà dell'agente di indurre un rialzo immotivato del prezzo delle mercanzie.

²²⁴ Cfr. R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique du droit pénal français, Tome Cinquième*, Paris, Larose, 1894, p. 459

²²⁵ Cfr. A. CHAUVEAU – E. FAUSTIN, *Teorica del codice penale – Tomo IV*, Napoli, Tipografica Altimari, 1861, p. 171-172. Plastico esempio di notizia falsa che determinò, per la propria carica di drammaticità, un aumento del prezzo dei titoli pubblici fu quella circa la morte di Napoleone durante la campagna d'Egitto: sul punto, Cfr. G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di aggio*, cit., p. 140

Pur di potenziale interesse, è del tutto irrilevante il movente che anima il soggetto attivo del reato, il quale, operando scientemente al fine di far rincarare i prezzi ai venditori, ne potrebbe giovare per differenti ragioni, tra cui non appare fuori luogo ipotizzare la volontà di controllare il mercato.

In altri termini, il rialzo strategico dei prezzi potrebbe rappresentare strumento subdolo per acquisire o consolidare il controllo su una certa categoria di beni: infatti, si eliminerebbe tutta la medio-piccola concorrenza, ossia quei commercianti privi dei mezzi sufficienti a sopportare il rincaro, creandosi, per tale via, monopoli o oligopoli.

Da ultimo, l'art. 419 individua esplicitamente quale mezzo fraudolento la costituzione di coalizioni, che, anche in relazione alla presente ricerca, risulta particolarmente rilevante. Anzitutto, tale mezzo fraudolento appare piuttosto *sui generis* rispetto ai precedenti: infatti, fa acquisire una dimensione concorsuale al reato, essendo imprescindibile la partecipazione di due o più soggetti affinché si possa ragionevolmente costituire una coalizione. Dunque, è implicito che non si tratti di un atto individuale, bensì di una manovra su vasta scala, ordita con dolo, della quale il legislatore, non specificando le caratteristiche strutturali, è possibile immaginare differenti momenti costitutivi.

In altri termini, non essendo indicati gli snodi essenziali che devono percorrersi per poter rinvenire la costituzione di una coalizione, questa può svilupparsi nei contesti più differenti, anche per pura occasionalità di lucro.

Del resto, una coalizione illecita può aversi sia tra produttori sia tra meri intermediari di una merce, purché i componenti, assunto simultaneamente un medesimo contegno, volutamente concordino di non vendere ovvero di vendere ad un certo prezzo (e/o con determinate modalità e/o tempistiche) una medesima merce, consapevoli di irretire il regolare andamento del mercato²²⁶.

Pertanto, non si tratta di un'individuale azione di accaparramento, ma di una macchinazione scientemente organizzata da più individui o società, che operano con o senza impegno preliminare reciproco, ma, pur sempre consapevolmente in punto di fatto, con il fine precipuo di orientare a proprio piacimento un determinato settore commerciale. Una simile precisazione appare rilevante al fine di non far ricadere nell'illiceità ogni formazione industriale o produttiva svolta in forma concertata, che, pur avendo acquisito

²²⁶ Cfr. A. CHAUVEAU – E. FAUSTIN, *Teorica del codice penale*, cit., p. 172-173

grande potere su una determinata categoria merceologica, non operi ricorrendo a manovre fraudolente, bensì contraendo naturalmente la concorrenza²²⁷.

In relazione al mezzo fraudolento in esame, appare evidente una connessione con il tema del *monopolium*, già precedentemente indagato nella presente ricerca. Non solo, non si ritiene ardito ipotizzare che il legislatore, nel codificare la coalizione, collocandola nella disposizione in esame come possibile manifestazione fraudolenza dell'agente, altro non abbia fatto che recuperare l'antico *crimen monopolii* e cooptarlo nella norma che reprime l'aggiotaggio.

Alla luce di quanto sin ora riferito, una simile opzione interpretativa, peraltro solo presa tangenzialmente in considerazione dalla dottrina più illustre, consente di avanzare una nuova ed ulteriore riflessione, ossia che l'aggiotaggio non rappresenti un'innovativa manifestazione del *monopolium* riadattata al settore finanziario e nemmeno una mera interpretazione estensiva dell'antico *crimen* sotto il profilo terminologico.

Tali conclusioni apparivano verosimili nell'indefinito e puntiforme contesto normativo e dottrinale d'Ancien Regime e post-rivoluzionario, spazzato via dalla codificazione.

Con la svolta rappresentata dalla previsione di cui all'art. 419, non solo si conferma l'affinità che, sottotraccia, è sempre emersa tra aggiotaggio e *monopolium*, ma, altresì, si attesta *expressis verbis* che lo stesso aggiotaggio è fenomeno complesso ed eterogeneo, avente una "matrice monopolistica".

Tuttavia, l'inevitabile esigenza di tassatività della norma penale ha determinato una contrazione della nozione di *monopolium*, che ora è annoverata tra le modalità della condotta esclusivamente con uno dei plurimi significati (i.e. come "coalizione") ad essa riconducibile in passato, addirittura riacquisendo la primordiale definizione di "*conventicula*".

Come si ricorderà, a partire dalla costituzione zenoniana²²⁸, il *monopolium*, per effetto dello sforzo esegetico profuso dalla dottrina, ha notevolmente ampliato il proprio ventaglio di significati, finendo per inglobare condotte profondamente diversificate; ora, invece, con l'art. 419, sembra riacquistare l'originale (e più ristretta) dignità semantica, riadattandosi alle esigenze di un nuovo statuto anti-speculativo.

²²⁷ Cfr. R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique*, cit., p. 461

²²⁸ Cfr., Cap. I della presente ricerca. In materia di coalizioni, interessanti anche le riflessioni di C. GUETTA, *Delle coalizioni industriali e commerciali*, Napoli, Giuseppe Marghieri, 1875

Sempre con riferimento al tema dei mezzi fraudolenti, occorre da ultimo evidenziare come la disposizione in esame non esaurisca l'individuazione dei medesimi nell'elencazione prevista *per tabulas*: trattasi, infatti, di una mera esemplificazione non tassativa²²⁹.

Del resto, sarebbe impensabile ipotizzare *ex ante* tutte le possibili manifestazioni concrete della frode, la quale, dunque, per il proprio carattere fluido e multiforme, ha indotto il legislatore a ricorrere ad una clausola generale che completasse la norma (*"Tutti coloro che, con falsi fatti o calunniosi sparsi artificiosamente nel pubblico, con maggiori offerte fatte ..., con riunioni o coalizioni fra i principali possessori di una stessa mercanzia o derrata, ..., o che, con vie o mezzi qualunque fraudolenti, ..."*).

Per quanto riguarda gli effetti concreti che la norma incriminatrice postula al fine di poter ritenere consumato il reato, non si pongono particolari questioni esegetiche. Infatti, alla manovra fraudolenta, qualsivoglia fisionomia essa assuma, è richiesto che segua, come effetto voluto dall'agente, un rialzo ovvero un ribasso del prezzo o del valore della *res* oggetto della condotta.

Tuttavia, occorre domandarsi se ogni oscillazione sia da ritenere penalmente rilevante e, sul punto, appare necessaria una precisazione. Diversamente, si correrebbe il rischio di ricondurre all'area di operatività dell'art. 419 una pluralità di casi concreti, ove ad una condotta non chiaramente fraudolenta sia seguito un abbassamento ovvero un aumento del valore delle *res*. Perciò, al fine di prevenire una deriva iper-punitiva della disposizione, che, peraltro, ne inficerebbe anche l'efficacia (l'assenza di chiari confini la ridurrebbe a lettera morta), si ritiene più razionale ipotizzare che il rialzo ovvero il ribasso debba assumere un chiaro connotato patologico.

Più specificamente, a fronte del tenore letterale della stessa disposizione ove si menziona la *"concurrence naturelle et libre du commerce"*, si ritiene ipotizzabile che la deriva patologica necessaria per contestare una penale responsabilità all'agente dipenda dalla violazione di una soglia di valore media ideale dei prezzi e dei valori nell'ambito dall'ordinario andamento della concorrenza.

Infine, per concludere la disamina dell'art. 419, occorre soffermarsi sull'oggetto della condotta incriminata, al fine di meglio comprendere la tipologia di beni interessati dalla normativa anti-speculativa.

²²⁹ Cfr. A. CHAUVEAU – E. FAUSTIN, *Teorica del codice penale*, cit., p. 172

Se, infatti, l'art. 420, completando la disposizione precedente, prevede un aggravamento di pena per manovre identiche, bensì perpetrate su beni determinati e specificamente individuati ("*grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson*"), l'art. 419, dal canto proprio, si limita all'impiego di una formula piuttosto generica meritevole di approfondimento (ci si riferisce al sintagma "*denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics*").

Peraltro, un mero confronto tra le due disposizioni poc'anzi menzionate consente di rilevare che l'art. 420 costituisce ipotesi speciale rispetto all'art. 419: infatti, l'art. 420, pur potendosi qualificare come ipotesi di reato autonoma, si limita ad una descrizione *per relationem* della condotta già incriminata all'art. 419, senonché se ne distingue proprio in riferimento ai beni oggetto delle manovre speculative, oltreché per il più gravoso trattamento sanzionatorio. Detto altrimenti, l'art. 420 presenta un'area di operatività più ristretta dell'art. 419, in quanto beni come "*grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson*" sono evidentemente riconducibili alla nozione di "derrata" o, quantomeno, di "mercanzia".

Tuttavia, allo scopo di sciogliere i nodi interpretativi che si pongono a fronte della decisione del legislatore di prevedere una sorta di "sdoppiamento" della normativa anti-speculativa, si ritiene opportuno soffermarsi adeguatamente sui termini "mercanzie", "derrate" ed "effetti pubblici".

Quanto alla nozione di "mercanzia", illustre dottrina propende per farvi rientrare i prodotti dell'industria e dell'agricoltura ovvero qualsiasi bene materiale suscettibile di essere acquistato e rivenduto²³⁰. Tuttavia, non ci si può ritenere soddisfatti di una simile conclusione, poiché, di converso, la giurisprudenza francese si è più volte interrogata sul tema.

Inizialmente, la Corte di Parigi e la Corte di Amiens sposano un orientamento decisamente ampliativo del concetto di mercanzia, ricomprendendovi, da un lato, le vetture e, per estensione, il complesso dell'industria automobilistica (1838); mentre, dall'altro lato, la corte di Amiens, rifacendosi al codice di commercio sempre in ottica

²³⁰ Cfr. E. DALLOZ – C. VERGE', *Code pénal annoté et expliqué d'après la jurisprudence et la doctrine*, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale, 1881, p. 787 ss. e R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique*, cit., p. 464-465

estensiva, vi fa rientrare nella nozione in esame tutti quei beni dotati di un prezzo corretto, tra i quali anche ogni attività o impresa di trasporto (1836).

Tuttavia, un simile assestamento giurisprudenziale non ha retto nel tempo e, prima con una pronuncia della Corte di Tolosa, poi con una nuova sentenza dalla Corte di Parigi, si è giunti alla conclusione di qualificare come mercanzia esclusivamente quei beni mobili, corporali, destinati alla compravendita, escludendo, al contempo, i contratti di trasporto o di affitto.

Anche se illustri riflessioni giuridiche sul punto non mancano in quanto, ad esempio, Domat insiste sul ricomprende nel significato di mercanzia anche le *res incorporales*, rifacendosi, come altri, ad antiche ordinanze sovrane, alla fine, il significato corrente del termine in esame diviene quello elaborato da Guyot, secondo il quale esso si riferisce a tutti i beni corporali oggetto di commercio all'ingrosso o al dettaglio nei magazzini, nelle fiere o nei mercati²³¹.

Al vocabolo “mercanzia”, il codificatore affianca il termine “derrata”, quale possibile secondo oggetto della condotta incriminata.

Orbene, in relazione a quest'ultimo elemento testuale si è posta l'opzione interpretativa secondo la quale il termine “derrata”, coesistendo con quello di “mercanzia”, ne potesse estendere il significato. Tuttavia, a ben vedere, appare più logico ipotizzare che il codificatore abbia inteso farne un uso puramente rafforzativo, in quanto sussiste tra “mercanzia” e “derrata” un rapporto di genere a specie. Detto altrimenti, appare evidente che alla categoria delle “derrate” ci si riferisca abitualmente con il preciso intento di ricompredervi quei beni di prima necessità o, comunque, quei prodotti tendenzialmente destinati ad un uso alimentare o, comunque, rapidamente consumabili. Perciò, il termine “derrata”, includendovi *res corporales*, pesabili e misurabili, risulta una mera categoria specifica del più generale termine “mercanzia”, rimanendo del tutto invariata l'ampiezza della disposizione in esame²³².

²³¹ Cfr. A. CHAUVEAU – E. FAUSTIN, *Teorica del codice penale*, cit., p. 173 ss.; Ogni riflessione in ordine al miglior significato del termine “mercanzia” risulta sostanzialmente riconducibile al seguente triplice schema: 1) “mercanzia” = traffico di beni ovvero 2) “mercanzia” = qualsivoglia *res* oggetto di traffico ovvero 3) “mercanzia” = *res* misurabile.

²³² Sul punto, Cfr. A. CHAUVEAU – E. FAUSTIN, *Teorica del codice penale*, cit., p. 176 - 177 e E. DALLOZ – C. VERGE', *Code pénal annoté et expliqué.*, cit., p. 789 ss.

Da ultimo, l'art. 419 individua quale possibile oggetto della condotta incriminata anche gli "effetti pubblici", per tali intendendosi quegli strumenti finanziari emessi direttamente dallo Stato. Tuttavia, in relazione a ciò, quel che impone di essere evidenziato non è tanto la nozione di "effetto pubblico" in sé, quanto, piuttosto, il risvolto pratico di tale previsione testuale. Infatti, ad essere oggetto di manovre speculative possono essere anche strumenti finanziari emessi da società private (ad esempio, le azioni).

Ebbene, a fronte di tale eventualità, appare lecito domandarsi se l'area di operatività dell'art. 419 del Code pénal includa queste ultime ed è, sin d'ora, possibile ipotizzare due antitetiche opzioni interpretative.

Da un lato, v'è un orientamento di tipo estensivo, ripetutamente avvallato anche dalla Corte di Parigi e dalla Cassazione, che ne propugna l'inclusione; dall'altro lato, si consolida un'alternativa esegetica decisamente contraria, anch'essa poi accolta in sede pretoria, che la esclude²³³.

Ciò premesso, appare decisamente più aderente al tenore letterale della norma in esame la seconda opzione esegetica: infatti, costituisce principio generale dell'interpretazione della legge il fatto che questa non debba essere né *"estesa né ristretta, ma dev'essere applicata secondo il suo tenore ed il suo vero senso"* ovvero non *"imprimendole un senso che non è suo, o applicandola per analogia ad un caso che non aveva preveduto"*²³⁴.

D'altronde, pur ammettendo che anche sulle azioni si possano svolgere manovre fraudolente nel senso e nei modi descritti *ut supra* e, quindi, si accogliesse l'orientamento di tipo estensivo, includendo nella categoria generale delle "mercanzie" gli strumenti finanziari emessi da società private, non si comprenderebbe il senso della precisazione testuale del legislatore.

Ciò senza tralasciare che l'espressione "effetti pubblici" è il frutto di una precisa scelta compilativa maturata nel tempo in quanto, in sede di lavori preparatori, era stata proposta (e poi cassata) la più generica formula "effetti negoziabili" (*effets négociables*), la quale, certamente, avrebbe *ictu oculi* incluso tutti i valori di Borsa.

Ciò premesso, dalla descritta evoluzione e cristallizzazione normativa dell'art. 419 si evince che il legislatore abbia voluto effettuare una precisa scelta, propendendo per accordare una forte protezione ed una maggiore stabilità agli strumenti finanziari

²³³ Cfr. R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique*, cit., p. 466

²³⁴ Cfr. A. CHAUVEAU – E. FAUSTIN, *Teorica del codice penale*, cit., p. 175

d'interesse pubblico, relegando, invece, alle mutevoli dinamiche di mercato le transazioni relative a strumenti emessi da società private.

3.3. L'ECO DELLA LEGISLAZIONE STATUTARIA NELL'ART. 419 DEL CODE PÉNAL

Esaurita l'esegesi dell'art. 419 del Code pénal, quale approdo di una complessa legislazione precipuamente imperniata sulla volontà di contrastare le pratiche speculative riconducibili al moderno aggio e, quindi, in generale, alla manipolazione artificiosa dei prezzi e dei valori, che, con l'art. 420 relativo alle “derrate”, non dimentica nemmeno il passato, si ritiene ora doveroso offrire alcuni spunti di riflessione, tenendo conto di quanto emerso sin dall'inizio della presente ricerca.

In particolare, come si è avuto modo di riferire nel Cap. I §4.1., trattando della legislazione dei Comuni italiani tra il XIII ed il XVII secolo, un'isolata e peculiare normativa statutaria venuta a rilievo è stata quella bresciana del 1557. Ebbene, in quest'ultimo testo normativo si rinvengono evidenti punti di intersezione con l'art. 419 del Code pénal.

Sono proprio gli Statuti di Brescia, infatti, che mirano a reprimere alcune condotte idonee ad alterare artificiosamente i prezzi delle merci con l'obiettivo di proteggere il corretto funzionamento del mercato, tutelando gli interessi economici collettivi.

A posteriori, emerge una sostanziale continuità concettuale tra la Rubrica 283 dei citati Statuti e l'art. 419 del Code pénal: infatti, la prima disposizione già impone che nessuno, sul territorio del Comune, diffonda “*verba vitiosa*” tali da determinare un incremento del prezzo del grano²³⁵.

Tuttavia, al di là del fatto che la normativa statutaria si occupi del grano, pur sempre trattandosi di una legislazione strutturata sotto forma di un mero divieto da calarsi nel

²³⁵ Cfr. BRESCIA: *Statuta civitatis Brixiae*, cit., *Tabula statuta criminalium*, p. 327, Rub. 283: “*Aliqua persona non debeat dicere nec facere in merchato grani, vel in aliqua parte civitatis brixiae aliqua verba vitiosa pro quibus possit ascendi et incantari granum (...)*”

contesto di un'economia ancora basata sul garantire adeguati approvvigionamenti di cereali, ciò su cui occorre soffermarsi è proprio l'espressione "*verba vitiosa*".

Con tale sintagma, infatti, non appare azzardato sostenere che, *lato sensu*, si anticipa e si pone una prima pietra di quella che sarà la più strutturata e complessa legislazione, avente il proprio culmine nell'art. 419 del Code pénal.

In altri termini, una continuità lessicale e normativa tra due corpi legislativi così diversi si coglie nel fatto che già il legislatore statutario proibisce la diffusione di informazioni mistificatorie come, dopo tre secoli, farà il codificatore napoleonico.

Del resto, l'espressione "*verba vitiosa*", se nel proprio significato letterale va intesa come "parole dannose", qualora sia calata nel contesto giuridico del contrasto a pratiche commerciali atte ad inficiare la regolarità degli approvvigionamenti, non potrebbe che assumere un significato più tecnico. Non solo, stante il carattere polisenso della parola latina "*verbum*" ed in assenza di preclusioni in ordine ad una *interpretatio* figurata del sintagma "*verba vitiosa*", questa potrebbe riferirsi a dichiarazioni o informazioni false e fuorvianti che, appunto se diffuse intenzionalmente nelle collettività, sono in grado di alterarne la percezione.

Peraltro, lo Statuto di Brescia, concentrandosi sul contrasto allo spargimento di tali "*verba vitiosa*", quindi di "parole", o più correttamente di "informazioni", idonee ad incidere negativamente sul mercato del grano, mostra un approccio innovativo. Infatti, nell'approntare una normativa volta ad evitare che si determinino manipolazioni, provvede ad includervi, nella propria struttura generale, non solo i fenomeni distorsivi più "rozzi", ma anche quelli più "raffinati", ponendosi in una prospettiva che sarà poi ulteriormente sviluppata e idonea a tutelare i consociati contro le asimmetrie informative. Dal canto proprio, l'art. 419 del Code pénal, adottando un approccio più strutturato che deriva della parallela, e fisiologica, evoluzione del fenomeno speculativo, reprime la diffusione di fatti "falsi o calunniosi" ed altre pratiche fraudolente, come le sovra-offerte o le coalizioni, tutte finalizzate a generare artificiosamente un rialzo o un ribasso dei prezzi.

Tuttavia, in entrambi i casi, superando il dato meramente letterale delle due disposizioni, appare fulgido un comune intento dei legislatori, tanto di quello statutario quanto di quello napoleonico, di colpire non solo singole forme di manipolazioni del mercato (ad esempio, accaparramenti ovvero accordi collusivi), bensì anche quelle condotte apparentemente

innocue, senonché in grado di alterare la percezione pubblica circa le dinamiche di mercato e, in particolare, della domanda e dell'offerta.

In definitiva, le normative in esame, circa le quali occorre tenere conto dei differenti contesti storici in cui sono state promulgate, oltre a condividere l'obiettivo di proteggere l'equilibrio del mercato, reprimendo le manipolazioni sotto differenti profili, si distinguono per la maggiore articolazione dell'una (il Code pénal) rispetto all'altra (lo Statuto di Brescia), ma nulla vieta che ciò sia considerabile come il progressivo sviluppo di un medesimo fenomeno.

In altri termini, non appare irragionevole considerare la normativa bresciana come un concreto antecedente storico ovvero una proto-legislazione, ancora inevitabilmente focalizzata sul commercio locale, rispetto al più moderno contenuto dell'art. 419 del Code pénal, il quale, a sua volta, rappresenta la cristallizzazione pseudo-definita del moderno aggio.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esame dei fenomeni speculativi e delle conseguenti risposte normative elaborate dei legislatori evidenziano una progressiva convergenza verso l'intenzione di approntare un adeguato, e sempre più raffinato, sistema di dissuasione e repressione.

Del resto, emerge chiaramente che le pratiche speculative siano via via percepite, pur nelle loro differenti e multiformi concretizzazioni, come una minaccia diretta alla stabilità del mercato e all'interesse collettivo, rendendosi imprescindibile adottare provvedimenti normativi adeguati.

Tuttavia, il percorso che ha condotto all'elaborazione di normative *ad hoc* ha reso necessario, anche per i legislatori, comprendere la natura ed i risvolti pratici delle pratiche in discorso.

Ciò, non è stato possibile in un contesto profondamente connotato dall'incertezza e della stratificazione del diritto come quello d'Ancien Regime, ove, pur maturando la consapevolezza circa la verifica di certi fenomeni idonei ad incidere negativamente sull'andamento del commercio, l'elaborazione dottrinale e legislativa rimaneva ancorata alle dinamiche del passato, limitandosi a rievocare lo spettro del *crimen monopolii*.

In Francia, con lo scoppio della rivoluzione ed il repentino mutamento del contesto economico e giuridico, si è data prova di voler superare, almeno in prospettiva, il sistema normativo del passato, perseguendo una formalizzazione dottrinale e giuridica del concetto di “aggiotaggio”.

Si è così concretizzata, dopo una fase di provvedimenti settoriali, dai quali si può cogliere, in ogni caso, l’attenzione circa il fenomeno speculativo, la seria intenzione di predisporre una regolamentazione sistematica di stampo penalistico.

Ad una “evoluzione terminologica”, consistente nel passaggio da “*monopolium*” ad “aggiotaggio”, che riflette un progresso circa la reale consistenza delle distorsioni del mercato, si è affiancata una “evoluzione normativa”.

Infatti, l’art. 419 del Code criminelle del 1810 sembra rappresentare il punto di arrivo di una lenta ed inevitabile maturazione concettuale, ove si consolida, finalmente, con formule di ampio respiro (i.e. generali ed astratte) la migliore tradizione giuridica volta a contrastare le più disparate condotte fraudolente, incidenti sulla libertà di commercio.

Detto altrimenti, la tradizione giuridica italiana, della quale appare lecito ritenere fossero a conoscenza i giuristi francesi, non è ignorata, ma nobilitata, assurgendo al ruolo di disposizione di portata generale idonea a reprimere sia le pratiche speculative più tradizionali (ad esempio, l’accaparramento di beni essenziali) sia le condotte manipolatorie più sofisticate (ad esempio, la diffusione di false informazioni).

Preme sottolineare che il quadro che sembra delinearsi dall’indagine effettuata nel presente capitolo non è quello di una rottura rispetto alle tradizioni giuridiche precedenti, bensì, come accennato, di un’evoluzione: infatti, ciò è confermato da almeno due differenti fattori.

In primo luogo, come emerge dall’ esegesi dell’art. 419 del Code pénal, il tradizionale *monopolium* di origine zenoniana confluisce tra i mezzi fraudolenti tipizzati dalla norma incriminatrice, acquisendo una nuova dignità e rilevanza nel sistema repressivo.

In secondo luogo, come si rileva dalle considerazioni comparatistiche effettuate tra lo Statuto di Brescia del 1557 e l’art. 419 del Code criminale, quest’ultimo si colloca nel solco già tracciato dal primo, condividendone, seppur con formulazioni differenti che riflettono il rispettivo contesto storico, sia l’intento di contrastare pratiche fraudolente sia di tutelare la collettività. Del resto, pur accogliendo ancora reliquati normativi del passato come l’art. 420 in materia di vettovaglie, la normativa del Code pénal presenta una

razionale organizzazione sistematica, che meglio si attaglia ad una realtà commerciale già improntata al capitalismo.

In conclusione, il percorso ricostruttivo che si è cercato di tracciare con questa incursione Oltralpe, quale culla della moderna codificazione, suggerisce che il diritto subisce impulsi e fluttuazioni a seconda del contesto socioeconomico proprio come le pratiche che intende regolare, come due fenomeni che procedono alla stessa velocità.

La libertà di commercio viene elevata ad elemento che merita la massima protezione da parte del legislatore, il quale, in una società non più così rudimentale come quella del XIV – XV secolo, può permettersi di intrattenersi in riflessioni normative più mature o, comunque, meno dettate dalla contingenza.

Dunque, la ricostruzione delle radici francesi dell'aggiotaggio, dopo una accurata disamina della realtà commerciale e giuridica precedente, ha trovato nel Code pénal una testimonianza tanto inattaccabile quanto idonea a fare scuola in futuro, ponendosi nell'ottica di trovare un bilanciamento tra libertà economica e protezione dell'interesse collettivo.

Capitolo III

DAL PLURALISMO RESTAURATO ALLO STATO AUTORITARIO: LA PROGRESSIVA EMERSIONE DELL'AGGIOTAGGIO NELLA LEGISLAZIONE ANTISPECULATIVA

SOMMARIO 1. Introduzione – 2. I codici penali degli stati italiani nella restaurazione – 2.1. Il Regno di Sardegna e la tradizione sabauda – 2.2. Il Regno Lombardo-Veneto tra dominio austriaco e annessione – 2.3. Il Ducato di Parma ed il territorio estense – 2.4. La Toscana e le riforme penalistiche preunitarie – 2.5. – Lo Stato Pontificio: diritto penale tra tradizione e resistenze alla codificazione – 2.6. Il Regno delle Due Sicilie: evoluzione e peculiarità della legislazione penale – 2.7. Uno sguardo d'insieme nelle riflessioni dottrinali – 3. La svolta pseudo-unificatrice e l'estensione del Codice penale sabauda (1859 – 1889) – 4. L'avvento del “Codice Zanardelli” e la nuova fisionomia dell'aggiotaggio – 5. Il “Codice Rocco” come termine di raffronto sistematico

1. INTRODUZIONE (*id est*, il “ritorno in Italia”)

Se il capitolo precedente ha inteso ricostruire la genesi francese della moderna disciplina dell'aggiotaggio, mostrando come, all'interno della grande stagione codicistica, rivoluzionaria e napoleonica, si siano progressivamente consolidati concetti, categorie e tecniche normative di ampio respiro, il presente capitolo si colloca su un piano diverso, ma strettamente consequenziale.

Abbandonata la prospettiva unitaria garantita dal modello francese, l'analisi si sposta ora sulla penisola italiana, chiamata a confrontarsi con tale eredità in un contesto segnato da una persistente frammentazione politica e giuridica.

Il percorso che trova il proprio culmine nel Code pénal del 1810 costituisce, infatti, il presupposto imprescindibile per comprendere anche la successiva vicenda italiana. Proprio a partire da questa linea evolutiva, il capitolo si propone un ritorno in Italia, interrogandosi sulle modalità attraverso cui la legislazione francese sia stata recepita, filtrata o, al contrario, rigettata, in tutto o in parte, dai diversi ordinamenti preunitari.

L'Italia della Restaurazione non presenta, infatti, un quadro normativo omogeneo: la penisola si presenta suddivisa in un numero significativo di ordinamenti autonomi, ciascuno dotato di propri codici, proprie fonti ed un diverso grado di esposizione all'influsso francese.

Alcuni territori, e in particolare quelli annessi all'Impero come il Piemonte ed il Regno di Napoli in età murattiana, sperimentano un'applicazione sostanzialmente diretta del *Code pénal* del 1810, divenuto legge vigente per più di un decennio.

Altri Stati, rimasti, invece, sotto il controllo austriaco o pontificio, non recepiscono formalmente il codice francese, ma non per questo restano impermeabili al nuovo lessico penale, alle categorie introdotte dalla scuola legislativa d'Oltralpe e alla concezione moderna del reato economico come offesa all'ordine del mercato.

Il risultato è comunque una frammentazione normativa persistente, che perdura fino all'Unità del 1861 e che costituisce uno dei nodi centrali del presente capitolo.

La ricognizione dei modelli di codice preunitari non rappresenta soltanto un momento descrittivo, ma, soprattutto, un momento per cogliere come sulla penisola si recepisca in modo disomogeneo il paradigma francese, declinandolo secondo tradizioni locali, interessi economici e differenti configurazioni istituzionali.

In questo quadro complesso e stratificato, l'impatto della codificazione napoleonica appare, tuttavia, particolarmente profondo.

Il *Code pénal* del 1810 non si presenta solo come un sistema tecnico-giuridico coerente, ma anche come un modo nuovo di concepire la tutela penale del mercato.

Alla luce di quanto poc'anzi esposto, si procederà all'indagine sulla repressione delle coalizioni tra commercianti, delle manovre volte a provocare rialzi o ribassi artificiali dei prezzi, nonché della diffusione di informazioni ingannevoli.

Un tale coacervo di condotte segna un rilevante salto concettuale, che, pur declinandosi in forme differenti nei diversi contesti territoriali, contribuisce progressivamente a consolidare una sensibilità comune intorno al tema della criminalità in materia commerciale e, in prospettiva, dell'aggiotaggio nella sua dimensione moderna.

Acclarata la connotazione penalistica assunta dalle condotte speculative, il *file rouge* che verrà seguito è pur sempre il medesimo: lo studio delle diverse codificazioni nell'ottica di comprendere l'emersione del fenomeno speculativo, tenendo conto dei paralleli

mutamenti del contesto sociopolitico, che, pur rimanendo all'orizzonte, sono da considerarsi correlati ai coevi mutamenti normativi.

Dopotutto, in una prospettiva evolutiva, la ricognizione che si intende sviluppare, anche con taglio comparatistico, può agevolare la comprensione delle difficoltà del processo di unificazione giuridica della Penisola, nonché il ruolo progressivamente assunto dal diritto penale quale strumento di governo dell'economia.

Il diritto penale, si piega, dopotutto, alle logiche del potere politico: come nella Francia napoleonica il diritto criminale diventa strumento di unificazione forzata che abdica all'idea dell'illuminismo di Cesare Beccaria, nondimeno, anche il Regno d'Italia, una volta unificato, reclama il proprio potere²³⁶.

In questa traiettoria di lungo periodo si colloca, infine, l'esigenza di pervenire ad una codificazione penale unitaria, realizzata con il Codice Zanardelli del 1889 e successivamente rifondata dal Codice Rocco del 1930.

Quest'ultimo, oltre a rappresentare il punto di arrivo — nonché il definitivo consolidamento — del lungo percorso intrapreso in questo volume, costituisce, ancora una volta, la testimonianza di una svolta politica, che consegna all'Italia un codice dai rinnovati tratti repressivi.

2. I CODICI PENALI DEGLI STATI ITALIANI NELLA RESTAURAZIONE

Con l'avvento della Restaurazione, l'unità legislativa temporaneamente imposta dall'applicazione del Codice penale francese viene meno e lascia spazio ad una molteplicità di esperienze giuridiche autonome, ciascuna influenzata dalle proprie tradizioni locali: proprio questa fase costituirà il fulcro dell'analisi che segue.

Durante la dominazione francese, infatti, il Code pénal del 1810 — esteso al Regno d'Italia con vigenza dal 1° gennaio 1811 — aveva pienamente armonizzato la disciplina

²³⁶ M. RONCO, *Alle origini del diritto penale moderno: dalla (falsa) proposta di un diritto penale dolce alla realtà di un diritto penale di ferro*, in *Archivio Penale*, fascicolo n. 2/maggio-agosto 2021, reperibile al sito internet <https://archiviopenale.it/>

penale in materia di monopolio ed aggio (Art. 419), rendendo vigente la normativa d'oltralpe²³⁷.

Cionondimeno, appare doveroso precisare che, anche in tale fase, plurimi tentativi di realizzare una codificazione penale “nazionale” sono comunque intrapresi, ma si concludono tutti in senso negativo.

Nonostante le contingenze belliche, i menzionati tentativi di codificazione si sono concentrati nel periodo compreso tra il 1801 e il 1809, sotto la direzione del Ministro Luosi nonché di autorevoli esponenti della criminalistica italiana, quali Luigi Cremani, Filippo Maria Renazzi, Giandomenico Romagnosi, Tommaso Nani e Giuseppe Giuliani. Tuttavia, l’*“entità statuale prodotta in Italia dai rivolgimenti dell’età rivoluzionaria e napoleonica”*, pur assumendo differenti nomenclature — prima Repubblica Cisalpina (1797–1802), poi Repubblica Italiana (1802–1805), ed, infine, Regno d'Italia (1805–1814) — non riesce a dotarsi di una legislazione criminale autonoma, neppur ispirata, ma non completamente supina, all'autorità francese²³⁸.

Di conseguenza, sotto il profilo sostanziale, la disciplina della materia criminale nell'esperienza italiana durante il dominio napoleonico non presenta elementi di autonomia e discontinuità tali da giustificare una distinta trattazione, risolvendosi piuttosto in una trasposizione, sostanzialmente fedele, dell'equivalente francese.

²³⁷ Cfr. *Codice penale per l'impero francese*, cit., art. 419: “Art. 419. Tutti coloro che con falsi fatti o calunniosi, sparsi artificiosamente nel pubblico, con maggiori offerte fatte ai prezzi che dimandavano i venditori stessi, con riunioni o coalizioni fra i principali possessori di una stessa mercanzia o derrata, tendenti o a non venderla o a venderla ad un certo prezzo, o che con vie o mezzi qualunque fraudolenti avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle derrate o mercanzie, o delle carte ed effetti pubblici, al di sopra o al di sotto dei prezzi che avrebbe determinati la libera e naturale concorrenza del commercio, saranno puniti colla prigionia di un mese almeno e di un anno al più, e con una multa di cinquecento lire a diecimila; potranno inoltre i colpevoli, col decreto o sentenza, essere posti sotto la sorveglianza dell'alta polizia per lo spazio di due anni almeno e di cinque al più.”

²³⁸ Cfr. E. DEZZA, *Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il Progetto del 1809*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993, p. 103 ss.; Quanto al testo normativo del cd. “Progetto Luosi” del 1809: Cfr. *Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia, riveduto dalla Commissione istituita da S.A.I. il Principe Viceré con decreto del 30 agosto 1808*, sesta redazione, aprile 1810. In argomento, anche R. FERRANTE, *Il diritto penale dell'economia nell'età dei codici. Dall'illuminismo giuridico ai “nuovi reati”*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, autori vari, Milano, Giuffrè Editore, 2011, pp. 63–114. In argomento, anche R. ISOTTON, *Il progetto sostituito di codice penale per il Regno d'Italia di G.D. Romagnosi (1806)*, in *Idem, Tra autorità e libertà. Saggi di storia delle codificazioni penali*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 107 – 166.

È dunque solo con la Restaurazione che si apre uno spazio effettivo per osservare la pluralità delle risposte offerte dagli Stati italiani al problema della regolazione penale delle dinamiche di mercato, senza presupporre che l'eredità napoleonica si sia trasfusa in una normativa del tutto coincidente.

In ogni caso, evitando di forzare la lettura dei testi normativi alla ricerca di analogie formali, si ritiene d'interesse, ai fini della presente ricerca, mettere in luce le differenze, le lacune e le ambiguità che caratterizzano il panorama penale della penisola, evidenziando come il contrasto alle distorsioni del mercato non costituisca sempre un obiettivo primario dell'intervento penale.

In tale prospettiva, verranno esaminate singolarmente le legislazioni penali dei seguenti Stati: il Regno di Sardegna, per un periodo direttamente annesso all'Impero di Francia; il Regno Lombardo-Veneto, inserito anche nell'orbita dell'Impero austriaco; il Ducato di Parma ed il territorio estense; il Granducato di Toscana; lo Stato Pontificio, nel quale il diritto penale resta fortemente intrecciato a categorie morali e ad una visione etica dell'ordine sociale; e, infine, il Regno delle Due Sicilie.

Sotto il profilo metodologico, l'analisi di tali ordinamenti non seguirà uno schema astratto o predeterminato, ma si articolerà attraverso l'esegesi delle disposizioni concernenti le coalizioni tra commercianti, le pratiche di incetta, le manovre dirette a determinare rincari o ribassi artificiali dei prezzi, nonché di quelle condotte che, pur non espressamente qualificate come speculative, siano idonee a produrre effetti economicamente equivalenti mediante il ricorso a condotte fraudolente.

Al tempo stesso, per completezza, verrà dato rilievo all'eventuale assenza di produzione normativa: dopotutto, anche il disinteresse del Codificatore per i fenomeni di monopolio-aggiotaggio può costituire oggetto di riflessione²³⁹.

2.1. IL REGNO DI SARDEGNA E LA TRADIZIONE SABAUDA

Una prima ed evidente testimonianza dell'eredità napoleonica può cogliersi nel Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1839, la cui elaborazione non è solo

²³⁹ Cfr., I. ROSONI, *Dalle codificazioni preunitarie al codice Rocco*, in *Introduzione al Sistema Penale*, Vol. I, di G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M. PAVARINI, M. ZANOTTI (*a cura di*), Quarta Edizione, Torino, Giappichelli, 2012, p. 15 ss.

successiva al Codice penale francese, ma anche al ripristino, avvenuto *medio tempore*, delle Costituzioni sabaude del 1723-1729, seppur novellate nel 1770²⁴⁰.

Più puntualmente, nel Libro II (*Dei crimini e dei delitti e dello loro pene*), Titolo V ove ci si occupa “*Dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze pubbliche ed ai pubblici incanti*” vi è un Capo II (“*Delle violazioni dei regolamenti relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti*”) contenente una disposizione normativa dal seguente tenore letterale:

“*Art. 401. Coloro che, o spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi principali possessori di una medesima mercanzia o derrata perché non sia venduta, o sia venduta ad un determinato prezzo, o che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al di sopra o al di sotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza, saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con la multa da cinquecento lire a cinque mila*”²⁴¹.

Orbene, la struttura della fattispecie, i mezzi tipizzati e, persino, il lessico utilizzato ricalcano in modo evidente il modello francese, confermando come il legislatore sabaudo non ignorasse affatto la categoria dell'aggiotaggio così come elaborata in età napoleonica. Al contrario, l'incriminazione presenta, sotto il profilo filologico, i medesimi termini del Code pénal precedentemente in vigore, compendiando una pluralità di condotte aventi rilevanza penale.

Ad ogni buon conto, convivono, anche in questo caso, reliquati del passato e nozioni decisamente più moderne.

Quanto al primo profilo, la concentrazione di più soggetti possessori di una determinata mercanzia operanti al fine di alterarne il prezzo richiama, *ictu oculi*, lo “statuto antimonopolistico” di origine zenoniana (ove la si denominava “*conventio illicita*”), nonché la relativa disquisizione dottrinale in materia di monopolio, ben sviscerata dalla criminalistica cinquecentesca²⁴².

²⁴⁰ Cfr. S. VINCIGUERRA, *I Codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, p. 350 ss.

²⁴¹ Cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839

²⁴² Cfr. Cap. I, §1.3. In ogni caso, il Codice sabaudo contiene anche una specifica disposizione in materia di incetta di beniannonari, seppur rendendola reato proprio dei pubblici ufficiali. Più puntualmente, con

Quanto, invece, al profilo di modernità connesso al tema dell'aggiotaggio, anche in questo caso, compare quale modalità tipicizzata della condotta, pur sempre volta al rialzo o al ribasso dei prezzi delle merci ovvero dei titoli, lo spargimento di "*fatti falsi nel pubblico*".

Pertanto, non ci si può esimere dal notare che il legislatore sabaudo, *de facto*, abbia mantenuto fede alla tradizione francese, rinunciando a separare in differenti figure criminose le molteplici forme del fenomeno speculativo, valorizzando le differenze sostanziali tra ipotesi di speculazione sulle merci e/o le derrate ovvero manovre fraudolente su "carte" e/o "effetti pubblici", queste ultime riconducibili più strettamente al moderno aggiotaggio.

Seppur ipotizzando che anche il rialzo o il ribasso dei prezzi delle derrate possano avvenire mediante lo spargimento nel pubblico di "fatti falsi", non può sfuggire come la scelta del Legislatore di ricondurre tali condotte entro un'unica fattispecie possa rispondere all'esigenza di voler offrire una risposta penale complessiva a fenomeni percepiti come unitariamente pericolosi, pur nella loro eterogeneità strutturale.

In altri termini, il codice sabaudo, muovendosi lungo una linea di continuità con l'impostazione napoleonica, preferisce una trattazione unitaria fondata sull'effetto finale della condotta, ossia l'alterazione artificiosa del prezzo rispetto a quello determinato dalla naturale e libera concorrenza.

Da un lato, ciò consente di ricomprendere sotto un'unica previsione incriminatrice pratiche di matrice tradizionale, come le concentrazioni di merci e le intese tra detentori finalizzate a provocare carestie artificiali o rincari indebiti, che rinviano direttamente al retaggio dello statuto antimonopolistico. Dall'altro lato, la medesima struttura normativa si dimostra sufficientemente elastica da inglobare comportamenti via via comparsi con l'evoluzione del sistema economico, ove si assiste a forme di scambio e di circolazione dei valori più complesse.

uno sguardo rivolto al passato, il legislatore sabaudo prevede una fattispecie incriminatrice avente il seguente tenore: "Art. 410. Qualunque ufficiale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l'incetta di generi per la pubblica annona, se dopo avere accettata la commissione dolosamente la ritardi o la trascuri, sarà punito colla relegazione. Qualora il ritardo provenga da sola negligenza, la pena sarà del carcere o della multa."

In questa seconda prospettiva, lo spargimento di “*fatti falsi nel pubblico*” può assumere il ruolo di elemento di modernità rispetto a condotte già valorizzate nella tradizione d’Ancien Régime ed in grado di intercettare nuove forme di condotte illecitamente lesive della naturale concorrenza.

La decisione di non distinguere formalmente tra speculazione sulle derrate e manovre sugli effetti pubblici può, dunque, essere letta come il riflesso di una percezione ancora unitaria del fenomeno, nel quale l’elemento decisivo non è tanto la natura del bene oggetto di scambio, quanto la volontà fraudolenta di alterare l’equilibrio del mercato.

Al contempo, può rappresentare certamente aspetto rilevante la valorizzazione della “*naturale e libera concorrenza*”, che l’art. 401 professa di voler tutelare.

Ciò appare il simbolo di un’evoluzione della concezione economica, non più ancorata al corporativismo di Antico Regime, ma progressivamente orientata verso una visione del mercato fondata sull’autonomia degli scambi e sul libero gioco della domanda e dell’offerta, seppur filtrata attraverso le esigenze di ordine pubblico e di controllo dello Stato.

Più puntualmente, il richiamo espresso alla “*naturale e libera concorrenza*” sembra far albergare nel codice sabaudo il seme delle teorie fisiocratiche²⁴³, segnando un passaggio concettuale di non poco momento: il prezzo non sembra più essere il risultato di un assetto imposto dall’autorità, bensì l’esito fisiologico di dinamiche spontanee riconosciute dal legislatore.

La concorrenza è qualificata come “naturale” e “libera”, presumibilmente anche allo scopo di tutelare, da un lato, l’autonomia privata, e, dall’altro lato, l’equilibrio del mercato contro deviazioni patologiche, che possano mettere a rischio l’ordine sociale.

D’altronde, non stupisce che sia ancora una volta, come già avvenuto in Francia, il Codice penale a farsi carico, in parte, della tutela dell’economia nella misura in cui le distorsioni del mercato vengono percepite come fenomeni idonei a incidere direttamente sull’ordine pubblico e, per tale via, rendano necessario l’intervento repressivo dello Stato.

In tale prospettiva, l’economia non è ancora considerata un ambito autonomo e autosufficiente, ma uno spazio che, quando attraversato da condotte fraudolente o speculative, richiede la mediazione del diritto penale quale strumento repressivo per eccellenza.

²⁴³ Sulle teorie fisiocratiche, cfr. Cap. II.

Ne deriva una concezione di libertà economica già emersa in occasione della disamina dell'art. 419 del Code pénal, ove essa è riconosciuta in linea di principio, rimanendo subordinata ad un controllo pubblico.

Nondimeno, l'art. 401 si colloca così nel solco già tracciato dall'equivalente codice d'Oltralpe, permanendo l'assenza di una piena fiducia nelle capacità autoregolatrici del mercato.

In questo senso, la valorizzazione della “naturale e libera concorrenza” non rappresenta ancora l'affermazione compiuta di un principio liberale in senso moderno, bensì il segnale di una evoluzione in atto, nella quale il legislatore riconosce il mutamento delle dinamiche economiche, ma continua a inscrivere entro una cornice normativa improntata alla tutela dell'ordine e alla prevenzione dei conflitti, in ossequio, anche, alle teorie contrattualistiche.

In definitiva, e per quanto concerne il tema in esame, l'aggiotaggio, di fatto presente nel tessuto normativo, rimane privo di una fisionomia autonoma e continua a convivere, in modo non sempre coerente, con istituti di matrice tradizionale. In tale prospettiva, dunque, lo si deve ricavare, in via indiretta, dal testo normativo: detto altrimenti, il Legislatore ancora non giunge ad esprimere una maturità tale da creare disposizioni specifiche per il mercato finanziario, sganciandolo da quello delle derrate.

Infine, appare doveroso anticipare che la vita del primo codice sabaudo sin qui citato sarà piuttosto breve e nel 1859 verrà promulgato un nuovo codice: solo quest'ultimo, con il corposo avanzamento delle guerre d'indipendenza, sarà il primo vero *corpus* normativo in materia criminale dell'Italia (quasi) unificata²⁴⁴, meritando, nel prosieguo, una trattazione specifica (*infra* §3).

2.2. IL REGNO LOMBARDO-VENETO TRA DOMINIO AUSTRIACO E ANNESSIONE

²⁴⁴ Cfr. S. VINCIGUERRA S., *I Codici penali sardo-piemontesi del 1830 e del 1859*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, p. 392.

In piena Restaurazione, il 1° gennaio 1816 entra in vigore nel Lombardo-Veneto il Codice penale Universale Austriaco²⁴⁵, che rappresenta, in contrapposizione a quello francese del 1810, il secondo “modello” di codificazione penale nell’Europa del XIX secolo.

Pur non essendo la sede deputata allo svisceramento delle differenze insite nei due “modelli”, giova senz’altro precisare come la loro diversità costituisca occasione di approfondimento utile ad indagare il tema della presente ricerca, anche nell’ambito di un sistema normativo sin ora rimasto ai margini, ma, non per questo, di minore valore scientifico.

La codificazione in area mitteleuropea, infatti, vede un Legislatore educato a disquisire del diritto che “*attinge a piene mani allo strumento scientifico-dottrinale e lo trasfonde in codice*”, imprimendo, a quest’ultimo, una struttura ed uno stile didattico²⁴⁶.

Quanto alla struttura adottata, il Codice asburgico presenta evidenti peculiarità e, rifacendosi al Codice penale di Giuseppe II del 1787, effettua una distinzione tra *Delitti* e *Gravi trasgressioni di polizia*.

La poc’anzi menzionata dicotomia, lungi dall’essere un mero esercizio stilistico, riposa sui postulati razionalistici e giusnaturalistici, ove si afferma l’idea che i delitti – connotati da maggiore gravità – debbano essere sempre oggetto di persecuzione da parte della Pubblica Autorità in quanto condotte lesive del diritto naturale; diversamente, le *Gravi trasgressioni di polizia* includono condotte eterogenee che sono perseguibili sulla base di una scelta del Legislatore dettata, il più delle volte, da ragioni di occasionalità e contingenza²⁴⁷.

²⁴⁵ Questo è il titolo che viene affibbiato al precedente *Codice Generale dei Delitti e delle Gravi Trasgressioni Politiche* del 1803, a seguito della ristampa avvenuta a Milano nel 1815: cfr. *Codice Penale Universale Austriaco*, Seconda Edizione Ufficiale, Milano, Dall’I. R. Stamperia, Milano, 1815

Sul Codice in esame, *ex pluribus*, S. VINCIGUERRA, *Idee liberali per irrobustire l’assolutismo politico: il Codice Penale Austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997, pp. IX-XXXVIII; S. TSCHIGG, *La formazione del Codice Penale Austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997, pp. LI-LXVII; C. CARCERERI DE PRATI, *Il Codice penale austriaco del 1803 nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997, pp. CLXXXV-CXCIV.

²⁴⁶ Cfr. A. CADOPPI, *Il “modello” rivale del Code pénal. Le “forme piuttosto didattiche” del codice penale universale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997, p. XCIX.

²⁴⁷ Cfr. E. DEZZA, *L’impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997, p. CLX ss.

Ebbene, proprio in questa seconda categoria, e segnatamente nella Seconda Parte, Sezione Prima, Capo XI, intitolato *Delle gravi trasgressioni di polizia contro la sicurezza della proprietà*, si rinviene una disposizione dal seguente tenore: “§227. *La collusione di più d’uno o di tutti gli individui d’una data professione o mestiere, per cui s’accordassero fra di loro coll’intenzione d’innalzare il prezzo di una mercanzia o d’un lavoro a pregiudizio del pubblico, o di ribassarlo per loro proprio vantaggio, ovvero per cagionar carestia, sarà punita come grave trasgressione politica a proporzione della parte che vi prenderanno.*”²⁴⁸

La fattispecie delineata dal §227 presenta una struttura articolata, che consente di individuarne con chiarezza gli elementi costitutivi, rivelando, al contempo, l’impostazione teorica e le finalità di politica criminale proprie del legislatore austriaco. Sotto il profilo soggettivo, la norma presuppone la partecipazione di una pluralità di individui appartenenti a una medesima professione o mestiere, che si accordano tra loro: si rileva, in questo senso, un evidente retaggio del passato, sottintendendosi la necessità che le arti e i mestieri siano ancora ispirati ad un sistema simil-corporativo.

In ogni caso, l’elemento della collusione costituisce il nucleo centrale della fattispecie incriminatrice, non rilevando, dunque, la condotta isolata del singolo operatore economico. Detto altrimenti, è l’accordo reciproco, che trasforma una serie di comportamenti altrimenti leciti in una pratica detestabile, rendendo la dimensione concorsuale non accessoria, ma strutturale, ove la convergenza delle volontà di più soggetti determina l’offensività della condotta.

Non solo, quanto all’elemento oggettivo, la norma prende in considerazione una pluralità di risultati alternativi, tutti caratterizzati dall’idoneità a incidere sull’assetto economico a danno del pubblico. In questo senso, l’accordo di più soggetti, che plasticamente richiama la configurazione medievale del *monopolium*, può indirizzarsi ad una triplice finalità alternativa: a) *innalzare il prezzo di una mercanzia o d’un lavoro a pregiudizio del pubblico*; b) *ribassarlo (inteso il prezzo) per loro proprio vantaggio*; c) *cagionar carestia*. Pertanto, la disposizione in esame intende reprimere, in primo luogo, l’accordo volto a innalzare il prezzo delle merci o delle opere, configurando una forma di manipolazione al rialzo dell’offerta allo scopo di danneggiare quel che oggi definiremmo il consumatore finale.

²⁴⁸ Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco*, cit., §227.

In secondo luogo, è contemplata la repressione del ribasso artificioso dei prezzi “*per proprio vantaggio*”: quest’ipotesi, dunque, sembra sottendere che il legislatore, pur non circoscrivendo l’illecito alle sole pratiche di rincaro includendovi anche manovre speculative di segno opposto, tuttavia, limiti la repressione alle ipotesi finalizzate all’ottenimento di un’utilità personale, disinteressandosi, al contempo, del possibile effetto sul mercato generale.

Infine, la norma in esame menziona espressamente la finalità di cagionare carestia, richiamando una delle più tradizionali preoccupazioni dell’intervento pubblico in materia economica, ossia la tutela dell’approvvigionamento collettivo.

Quand’anche non lo si fosse colto, tutte e tre le ipotesi appaiano caratterizzate dalla presenza di un dolo specifico: l’accordo, infatti, deve essere orientato a conseguire uno degli effetti indicati.

Tuttavia, si ritiene di dover segnalare che, nel caso del ribasso artificioso dei prezzi, il Legislatore non prevede, *per tabulas*, che lo speculatore debba perseguire, sotto il profilo finalistico, un danno per il pubblico. Una simile lacuna, in ogni caso, si prospetta come facilmente colmabile a fronte del carattere implicitamente escludente che caratterizza l’elemento del vantaggio personale.

Invero, ipotizzando un ribasso artificioso dei prezzi, il vantaggio conseguito dai partecipanti all’accordo non può che realizzarsi a scapito di altri operatori economici oppure della collettività, determinando effetti distorsivi sull’equilibrio del mercato e incidendo, seppur indirettamente, sull’interesse pubblico alla regolarità degli scambi.

A fronte di ciò, il “silenzio” del Legislatore sul pregiudizio al pubblico non appare, in questo caso, equivalente ad una sua esclusione dal perimetro della fattispecie, ma riflette, piuttosto, un’impostazione ancora fortemente ancorata a categorie tradizionali, nelle quali il danno collettivo è concepito come conseguenza automatica di pratiche speculative sulle merci. Anzi, volendo prospettare una soluzione quantomeno razionale, il requisito finalistico del vantaggio personale, lungi dal costituire un elemento “dimenticato”, potrebbe assumere una funzione selettiva, ossia fungere da “requisito filtro” rispetto alle condotte fraudolente ritenute penalmente rilevanti.

A fronte di tali considerazioni, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non sembra coincidere con l’interesse patrimoniale dei singoli contraenti, bensì rinvenirsi nell’interesse collettivo alla regolarità del mercato ed alla stabilità dei prezzi.

D'altronde, il riferimento, ora diretto ed ora più sfumato, alla collettività propugnato della norma in esame ne denota la dimensione pubblicistica, giustificandone, al contempo, la collocazione tra le trasgressioni di polizia, intese nel senso di violazioni sorte come conseguenza alla mutevolezza dei costumi²⁴⁹.

Una simile concezione, si riverbera altresì sul piano sanzionatorio: la previsione di una pena graduata conferma la natura elastica della risposta repressiva in coerenza con la logica delle trasgressioni di polizia, nelle quali il *focus* primario non è tanto l'affermazione di una responsabilità penale in senso stretto, quanto il contenimento di condotte ritenute pericolose per l'ordine economico e sociale.

La struttura della norma consente, inoltre, di coglierne alcuni possibili limiti intrinseci, dei quali si intende dar conto.

L'attenzione del Codificatore è rivolta esclusivamente all'accordo collusivo ed ai suoi effetti sui prezzi o sull'approvvigionamento, senza prendere in considerazione altre modalità di alterazione del mercato, né, tantomeno, le pratiche di incetta o di imboscamento materiale delle merci, che, sulla scorta della legislazione rivoluzionaria, hanno dimostrato di essere pur sempre oggetto di attenzione da parte dell'Autorità Pubblica, potendo costituire forme di creazione artificiosa della scarsità di beni, anche in assenza di un accordo formale tra più soggetti.

Invero, la disciplina dell'incetta, nel senso più tradizionale del termine, è confinata in altra disposizione normativa, ossia il §230, che presenta il seguente tenore letterale:

*“Chi esercitando il mestiere o la professione di vendere pubblicamente generi appartenenti a' bisogni del quotidiano mantenimento, occulterà le provviste fatte o ricuserà di darne a qualsivoglia compratore, verrà punito, secondo che il genere sarà più o meno d'indispensabile necessità, la prima volta con una multa da dieci sino a cinquanta fiorini; la seconda volta con pena del doppio; la terza trasgressione porterà seco la perdita del diritto d'esercitare il mestiere o la professione.”*²⁵⁰

Appare evidente che il Paragrafo testé indicato, si occupa in modo specifico delle condotte incidenti materialmente sulla disponibilità delle merci, intervenendo su un piano collaterale rispetto a quello dell'accordo speculativo di cui al §227.

²⁴⁹ Sulla dicotomia Delitti – Trasgressioni di polizia, Cfr., per tutti, T. PADOVANI, *La tradizione penalistica toscana nel Codice Zanardelli*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993, p. 406-407.

²⁵⁰ Cfr. *Codice Penale Universale Austriaco*, cit., §230.

Rispetto a quest'ultimo, il §230 condivide la natura di reato proprio, atteso che entrambi individuano quali potenziali autori materiali del reato individui che ricoprono una particolare qualifica nell'ambito dell'esercizio del commercio.

Se il §227 elegge a possibili autori materiali del reato solo coloro che appartengono ad una data categoria professionale, il §230 restringe ulteriormente l'area dei soggetti imputabili, limitandola a coloro che esercitano “*il mestiere o la professione di vendere pubblicamente generi appartenenti a'bisogni del quotidiano mantenimento*”.

In questo senso, il Codificatore sembra porre particolare attenzione non solo, e non tanto, alla libertà del commercio, bensì piuttosto alla pubblica necessità di garantire l'accesso ai beni di prima necessità ovvero, detto altrimenti, di evitare che quanto serve al “*quotidiano sostentamento*” sia oggetto di attività speculativa. Infatti, la norma *de quo* reprime la condotta di coloro che, commerciando beni di tal genere, occultino le provviste ovvero si rifiutino di fornirle al pubblico, colpendo, in tal modo, le pratiche di incetta e di imboscamento.

Ai fini della consumazione del reato, la fattispecie non richiede alcuna forma di concertazione tra più soggetti, né presuppone un accordo volto a manipolare i prezzi.

Diversamente, è sufficiente una condotta individuale, consistente nella sottrazione delle derrate al circuito della distribuzione mediante l'occultamento o il rifiuto di vendita, che, si assume, venga calibrato a seconda delle circostanze, al fine di massimizzarne l'effetto favorevole.

In tal senso, il §230 reprime una delle modalità più tradizionali di alterazione dell'equilibrio economico, già ampiamente note al diritto d'Ancien Régime, ossia la creazione artificiosa di carestie, idonea a produrre effetti di rincaro o di difficoltà di approvvigionamento indipendentemente dal compimento di manovre collusive.

La norma si caratterizza, inoltre, per la marcata attenzione alla natura dei beni oggetto della condotta illecita.

Come già anticipato *supra*, il riferimento ai generi “*appartenenti ai bisogni del quotidiano mantenimento*” segnala che l'intervento repressivo è giustificato non tanto dalla lesione del mercato in quanto tale, quanto dal pericolo per la sussistenza della popolazione e, indirettamente, per la pace sociale.

Altro aspetto che si ritiene meritevole di attenzione concerne il profilo sanzionatorio: infatti, il §230 prevede un sistema graduato ed immediatamente applicabile dall'autorità

pubblica, il che rafforza ulteriormente la natura di trasgressione di polizia della fattispecie. Invero, la pena varia in funzione dell'indispensabilità del genere occultato e della reiterazione della condotta, sino a giungere, nei casi più gravi, all'interdizione dell'esercizio della professione.

Volendo procedere ad una breve riflessione d'insieme, il quadro restituito dalla lettura in combinato disposto del §230 e del §227 appare coerente e di reciproco completamento: infatti, da un lato, si reprimono le condotte che incidono direttamente sulla disponibilità fisica delle merci, mentre, dall'altro lato, si contrastano le intese volte a manipolare i prezzi.

Sotto altro profilo, le disposizioni appaiono, previa selezione delle condotte rilevanti, come una sorta di "rievocazione codificata" dell'antica elaborazione dottrinale in tema di *monopolium*, in quanto si rimane ancorati ad una dimensione di economia ancora ampiamente fondata sul traffico di merci, piuttosto che rivolta verso una concezione di mercato aperta anche allo scambio di altri beni. Inoltre, la normativa asburgica appare molto distante, anche sotto il profilo semantico, dalla disciplina prevista dallo statuto anti-speculativo tratteggiato dal codificatore francese del 1810 con gli artt. 419 e 420.

Invero, procedendo ad un breve raffronto, emerge come il Code pénal tenda a ricondurre le diverse forme di manipolazione dei prezzi e delle derrate entro un quadro unitario, imperniato sulla tutela della "concorrenza naturale e libera" quale bene giuridico (art. 419 Code pénal), prevedendo, al contempo, un aggravamento sanzionatorio per quelle manovre aventi ad oggetto beni di prima necessità (art. 420 Code pénal).

Diversamente, il diritto penale asburgico pare adottare un approccio frammentato e restrittivo, distinguendo tra collusione finalizzata al rialzo/ribasso dei prezzi (§227) ed occultamento materiale delle merci (§230) nonché, a differenza che nel Code pénal, limitando la consumazione degli illeciti a soggetti determinati.

In definitiva, anche a fronte del confinamento di entrambe le norme nell'ambito delle gravi trasgressioni di polizia, può dedursi che il legislatore asburgico continui ad inquadrare i fenomeni in esame come minacce alla sicurezza degli approvvigionamenti, senza l'intenzione di voler creare un mercato efficacemente protetto dallo strumento penale.

2.3. IL DUCATO DI PARMA ED IL TERRITORIO ESTENSE

Proseguendo la disamina della legislazione preunitaria che ci si è proposti di ricostruire, si abbandona l'Italia settentrionale per volgere lo sguardo sulle esperienze del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla e, successivamente del Ducato estense, comprensivo dei territori di Modena, Reggio e parte della Garfagnana agli inizi del XIX secolo.

Entrambi i ducati, pur rappresentando contesti istituzionali distinti, presentano tratti comuni che ne giustificano una trattazione congiunta: infatti, la codificazione penale si sviluppa all'interno di ordinamenti di dimensioni ridotte, territorialmente contigui, fortemente condizionati dalle vicende politico-diplomatiche dell'età napoleonica e della Restaurazione.

Procedendo con ordine, ci si concentrerà in prima battuta sul più rilevante testo normativo in materia penale emanato nel territorio parmense, ossia il *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, promulgato nel 1820 sotto il governo della Duchessa Maria Luigia d'Austria, già imperatrice e poi consorte di Napoleone²⁵¹.

Quanto al tema di interesse, il codice parmense prevede – agli artt. 484 e 485 – una disciplina espressamente dedicata alle pratiche speculative:

“484. Tutti coloro che, o spargendo a bella posta fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto da' venditori stessi, o concertandosi co' principali possessori d'una medesima merce o derrata perché non sia venduta, o venduta sia ad un determinato prezzo, o per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, mercanzie, carte o biglietti pubblici al disopra o al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza de' commercianti, saranno puniti con prigionia d'un mese almeno e d'un anno al più, e con multa da lire cinquecento a lire diecimila.

²⁵¹ Sulle vicende del restaurato Ducato di Parma, si veda ampiamente A. CADOPPI, *Il codice penale parmense del 1820*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993, p. 204 ss.; Sull'importanza del codice parmense, Cfr. anche G. ASTUTI, *Il code napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia* (Roma, 8-13 ottobre 1969), Vol. I, Roma (Accademia dei Lincei), 1973, p. 195 ss.

485. *La prigionia sarà di due mesi almeno, e di due anni al più, e la multa di lire mille a lire ventimila, se tali maneggi sieno stati praticati per rispetto a grani, farine, pane o vino.*²⁵²

Orbene, l'art. 484 introduce una fattispecie connotata da una notevole complessità strutturale, che si colloca, in tutta evidenza, nel solco della tradizione anti-speculativa di matrice napoleonica, pur presentando alcuni riadattamenti.

Anzitutto, la disposizione si caratterizza per un'ampia descrizione delle condotte tipiche, elencate in forma alternativa, nonché accomunate dalla loro idoneità a incidere sull'andamento dei prezzi.

Quanto alla condotta, la norma individua una pluralità di mezzi fraudolenti, tra i quali figurano, nell'ordine:

- a) lo spargimento intenzionale di fatti falsi nel pubblico;
- b) l'effettuazione di offerte maggiori rispetto al prezzo richiesto dai venditori;
- c) la concertazione tra i principali possessori di una medesima merce o derrata finalizzata a non vendere ovvero a vendere ad un prezzo predeterminato;
- d) il ricorso a *“qualsivoglia altro mezzo doloso”*.

Con tale previsione normativa, pur dettagliata, non si esauriscono in modo tassativo le modalità di realizzazione della fattispecie, atteso che il Codificatore, ricorrendo alla formula di cui alla lettera d), adotta una clausola di chiusura che amplia l'area della punibilità, consentendo di ricomprendere anche forme di manipolazione non espressamente tipizzate.

Diversamente, quanto alle conseguenze penalmente rilevanti, parimenti incluse tra gli elementi costitutivi del reato, l'art. 484 richiede che le condotte descritte producano un effetto apprezzabile sull'andamento dei prezzi. Non solo, il Codificatore, pur ricorrendo ad una formula alquanto generica ed indeterminata, prevede *per tabulas* che l'*“alzamento o l'abbassamento”* del prezzo di derrate, mercanzie, carte o biglietti pubblici debba essere qualificato, ossia valutato alla luce di un parametro di riferimento.

²⁵² Cfr. *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza, ecc. ecc. ecc.*, Parma, dalla Reale Tipografia, 1820, artt. 484 e 485, collocati nel Libro II - *De' crimini e delitti e della loro punizione*, Parte II - *Crimini e delitti contro i privati*, Titolo II - *De' crimini e delitti contro la proprietà*, Capo III - *De' crimini e delitti relativi al commercio, alle manifatture ed arti, ed ai pubblici incanti*.

Ebbene, tale parametro viene individuato nel prezzo che sarebbe stato determinato dalla “*naturale e libera concorrenza de’ commercianti*”.

Pertanto, appare evidente come la libera e naturale concorrenza assuma una propria dignità all’interno del sistema penale; riconoscimento che si rivela significativo anche in ragione dei beni che il Codificatore include tra quelli potenzialmente oggetto di operazioni fraudolente.

Infatti, quanto all’oggetto materiale, la norma presenta un’elencazione eterogenea: non solo derrate e mercanzie, ma anche carte e biglietti pubblici, confermandosi come il Legislatore parmense abbia ben presente una dimensione del fenomeno speculativo che travalica il commercio dei beni materiali, includendo anche strumenti di natura finanziaria, nonché manifestando una sensibilità più avanzata rispetto ad ordinamenti ancora esclusivamente ancorati alla tutela degli approvvigionamenti come, ad esempio, quello asburgico.

La fattispecie non si consuma, tuttavia, con la mera realizzazione della condotta fraudolenta, bensì postula un nesso causale tra il mezzo impiegato e l’alterazione effettiva dei prezzi.

Inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la disposizione presuppone, ad ogni buon conto, il dolo, che pare sostanziarsi nella coscienza e volontà di provocare un effetto distorsivo sul valore dei prezzi. In questo senso, la formulazione normativa appare in linea con il modello francese, non richiedendo un dolo specifico, bensì concentrandosi con l’alterazione del meccanismo concorrenziale.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 484 sembra presentare alcuni tratti di modernità: infatti, ivi si prevede una pena detentiva relativamente contenuta, accompagnata da una multa di importo significativo. Da tale combinazione, può ipotizzarsi sia una finalità repressiva che una dissuasiva, coerente con l’idea, certamente più avanzata, di contrastare le pratiche lesive della concorrenza mediante il ricorso ad un più efficace strumento come quello economico.

Volendo poi soffermarsi più specificamente su alcune caratteristiche strutturali della norma *de quo*, appare doveroso segnalare come taluni elementi della fattispecie rivelino un livello di avanzamento significativo della disciplina penale in materia speculativa.

In particolare, lo spargimento di “*fatti falsi nel pubblico*”, unitamente alle altre manovre descritte quali modalità della condotta incriminata ed alla tipologia delle *res* prese in

considerazione dal Legislatore, sembra testimoniare una consapevolezza circa la complessità dei fenomeni riconducibili al moderno aggio, non più limitata a pratiche materiali di sottrazione delle merci, ma estesa anche alle dinamiche informative e finanziarie del mercato.

In tale contesto, maggiori problematiche esegetiche pone l'ipotesi in cui vi è concertazione tra i *“principali possessori d'una medesima merce o derrata perché non sia venduta, o venduta sia ad un determinato prezzo”*.

Tale inciso sembra assumere, nell'economia dell'art. 484, una posizione peculiare, potendo leggersi come una sorta di “sotto-fattispecie” già *ex se* perfetta. Infatti, la norma si esaurisce nella repressione degli accordi illeciti tra i detentori di una medesima merce, purché finalizzati a sottrarre il bene al mercato ovvero ad imporre un prezzo predeterminato, senza che risulti necessario il ricorso ad ulteriori mezzi fraudolenti.

Non solo, il disvalore penale della condotta pare esaurirsi nella concertazione stessa, che verrebbe a godere di una certa autonomia strutturale rispetto alle altre modalità di realizzazione dell'illecito, se non per quanto previsto sotto il profilo sanzionatorio.

Tuttavia, l'inserimento di tale previsione all'interno della struttura complessiva dell'articolo può, all'opposto, suggerire una diversa opzione interpretativa.

In questo senso, la repressione della concertazione tra i principali possessori di una medesima merce non sarebbe autonoma, bensì ancorata alla verifica degli ulteriori requisiti indicati, e segnatamente alla produzione di un effettivo innalzamento o abbassamento del prezzo delle derrate o mercanzie.

In tale prospettiva, l'accordo illecito verrebbe ad inquadrarsi come mera modalità della condotta, penalmente rilevante solo in quanto causalmente orientato e concretamente idoneo a determinare una deviazione patologica dei prezzi rispetto a quelli che deriverebbero dalla naturale e libera concorrenza.

La compresenza di queste due possibili letture, ove l'una sarebbe orientata a riconoscere alla concertazione un'autonomia strutturale, mentre l'altra sarebbe volta a ricondurla nell'alveo della fattispecie generale, rappresenta una certa ambiguità della tecnica legislativa, che riflette, probabilmente, la stratificazione di fonti differenti²⁵³.

²⁵³ Per quanto concerne le fonti ed i caratteri del Codice parmense, Cfr., A. CADOPPI, *Il codice penale parmense*, cit., pp. 196-272.

Da un lato, infatti, sembra riaffiorare l'antico *crimen monopolii*, nel quale l'accordo tra detentori di merci era, di per sé, forma di manifestazione del *crimen* ed evidenza sufficiente a fondare la responsabilità per il medesimo.

Dall'altro lato, può intravedersi una concezione più moderna dell'aggiotaggio, che esige la prova di una concreta manipolazione dei prezzi quale indice della lesione dell'interesse collettivo.

In ogni caso, tale ambivalenza interpretativa può non leggersi in senso negativo, testimoniando, infatti, il momento di transizione che si sta vivendo tra modelli del passato e nuove esigenze da affrontare: pertanto, rispetto a tutto ciò, il Codificatore parmense sembra ridursi ad adottare una formulazione "di compromesso", oscillando tra una repressione della concertazione come fatto intrinsecamente pericoloso ed una più matura qualificazione dell'illecito che postula un'effettiva lesione del meccanismo concorrenziale.

Chiariti i tratti strutturali dell'art. 484, l'art. 485, non introduce alcuna ulteriore fattispecie, limitandosi a rimodulare il trattamento sanzionatorio delle medesime condotte, a seconda della natura dei beni oggetto delle manovre speculative.

In particolare, l'art. 485, ponendosi in rapporto di stretta complementarità con il precedente art. 484, si configura come un'ipotesi aggravata di questa seconda fattispecie. La norma, infatti, si limita a prevedere un inasprimento del trattamento sanzionatorio qualora i "maneggi" siano stati praticati con riferimento a beni determinati quali grani, farine, pane o vino.

Ad ogni buon conto, si tratta di beni di prima necessità, strettamente connessi al sostentamento quotidiano della popolazione, che il Codificatore individua come meritevoli di una tutela rafforzata in ragione del maggiore allarme sociale e del più elevato potenziale lesivo di condotte speculative praticate circa i medesimi.

Anche nel Codice penale parmense, dunque, si assiste alla concretizzazione di una norma, seppur avente lo *status* di mera aggravante, che rafforza la tutela penale contro le manipolazioni dei prezzi incidenti direttamente sulla sicurezza degli approvvigionamenti e, di conseguenza, sulla stabilità sociale.

L'aggravamento sanzionatorio, nuovamente articolato sia sul piano detentivo sia su quello pecuniario, riflette una graduazione gerarchizzata degli interessi protetti, ove i beni necessari al quotidiano mantenimento continuano ad occupare una posizione di

preminenza: in questo senso, il legislatore parmense riproduce uno schema già incontrato non solo nel Code pénal francese del 1810, ma anche nel Codice asburgico del 1803 (cfr. §230).

Al contrario, ma pur sempre significativa ai fini della presente ricostruzione, appare la situazione del Ducato estense, ove la codificazione penale giunge in un momento cronologicamente avanzato, successivo alle già corpose compilazioni del 1771²⁵⁴. Tuttavia, con l’emanazione del Codice penale del 1855, non si perviene all’elaborazione di una disciplina, neppure embrionale, finalizzata a reprimere le pratiche speculative.

Pur in un contesto storico ormai contrassegnato da una diversificata, ma crescente, attenzione verso le distorsioni del mercato e nonostante la vicinanza dell’esperienza parmense, l’ordinamento estense permane estraneo a qualsiasi forma di tipizzazione di condotte concernenti la manipolazione dei prezzi, le coalizioni tra commercianti e l’accaparramento²⁵⁵.

Sotto un profilo più generale, nel Codice penale estense del 1855, il legislatore del Ducato di Modena e Reggio giunge ad una sistematizzazione relativamente matura della materia penale, peraltro in un contesto cronologico oramai prossimo all’unificazione italiana²⁵⁶. Ebbene, proprio tale dato cronologico rende particolarmente significativa, ai fini della presente indagine, la constatazione dell’assenza di una disciplina penale ed autonoma delle pratiche speculative, tradizionalmente riconducibili alla figura composita di monopolio-aggiotaggio, che già trovano espressa tipizzazione in altri ordinamenti preunitari di matrice napoleonica.

Dall’analisi del testo codicistico, emerge come il diritto penale estense non conosca neppure disposizioni specificamente dedicate alla tutela penale del mercato in generale. Non solo, un tale silenzio si rileva anche all’interno del Codice civile del 1851, il cui

²⁵⁴ Per una trattazione generale del processo di codificazione negli stati estensi, anche antecedente il 1855: cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 537-538 e C. E. TAVILLA, *Il codice estense del 1771. Il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in *Codice estense 1771*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. IX – XVII.

²⁵⁵ Cfr. *Codice criminale e di procedura criminale per gli stati estensi*, Modena, Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1855.

²⁵⁶ Per una disamina dei caratteri generali del codice penale estense, cfr. MARTINI A., *Il codice criminale estense del 1855*, in *Diritto penale dell’Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, p. pp. 300-349.

Libro IV, intitolato *Disposizioni sul commercio*, non contempla, e non rinvia, ad alcuna forma di regolamentazione o tutela penale²⁵⁷.

Minimi spunti di riflessione possono indirettamente individuarsi all'interno della disciplina *Delle Truffe, dello Stellionato e di altre specie di frode*, contenuta nel Libro II, al Titolo XLII, del Codice criminale.

In particolare, la fattispecie di *Truffa* è costruita in termini ampi ed eterogenei, ricomprendendo l'uso di "*raggiri fraudolenti*" idonei ad infrangere la buona fede altrui, al fine di conseguire un indebito profitto mediante la consegna di fondi, mobili, obbligazioni e titoli²⁵⁸.

Seppur, in astratto, ad una tale ipotesi potrebbero essere ricondotte anche alcune condotte di natura speculativa, essendo queste ultime fondate sull'inganno, tipicamente declinato in modo da ingenerare false rappresentazioni, la norma in esame è priva di qualsivoglia accenno alle dinamiche di mercato: infatti, la repressione rimane ancorata alla lesione del patrimonio individuale e della buona fede nei rapporti tra privati, senza che emerga alcuna attenzione per l'alterazione dei meccanismi della naturale concorrenza, già ben valorizzati nei contesti normativi di altre legislazioni preunitarie.

Se ne può, dunque, inferire che le pratiche distorsive della concorrenza non vengono percepite come fenomeni strutturali da governarsi mediante lo strumento giuridico, rimanendo assorbite, potenzialmente, in categorie tradizionali del diritto penale comune, quali la truffa o le frodi generiche.

Nondimeno, tale silenzio normativo sembra confermare che la regolarità dei traffici mercantili non assurge a bene giuridico autonomo meritevole di tutela, né sul piano penale né su quello civilistico.

²⁵⁷ Sulla legislazione in materia commerciale, Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in IDEM, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, Led, 1992, pp. 138-156.

²⁵⁸ Cfr. *Codice criminale e di procedura criminale per gli stati estensi*, Modena, Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1855, art. 493: "Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per fare nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artificio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si farà rilasciare o consegnare fondi, mobili od obbligazioni, ordini, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito beni altrui, sarà punito col carcere da uno a tre anni, e con multa non minore di lire cento estendibile, secondo la gravità dei casi, a lire due mila, salvo sempre le pene maggiori se vi è reato di falso."

Per tali ragioni, il Codice estense del 1855 si colloca in una posizione di netto arretramento rispetto sia all'esperienza asburgica, che quantomeno si risolveva nel confinare la disciplina delle pratiche speculative all'interno delle trasgressioni di polizia, sia alle altre codificazioni di derivazione napoleonica.

L'estraneità dell'ordinamento estense ad una concezione, anche primordiale, dell'agiotaggio come patologia del mercato, rafforza, in chiave comparatistica, l'immagine di una penisola italiana ancora profondamente disomogenea, nella quale la disciplina della speculazione rimane frammentaria e discontinua.

2.4. LA TOSCANA E LE RIFORME PENALISTICHE PREUNITARIE

Anche nella legislazione criminale toscana della prima metà dell'Ottocento non si rinviene una disciplina autonoma e sistematica delle condotte di manipolazione del mercato, analoga a quella che, a partire dal Code pénal francese (art. 419), si era venuta delineando mediante la previsione di disposizioni repressive, ancorché embrionali, dell'agiotaggio ovvero delle coalizioni e delle manovre artificiali sui prezzi.

Il principale testo normativo della Toscana preunitaria, ossia il Codice penale del 1853, pur inserendosi in un contesto che appare sensibile ai fenomeni di alterazione degli scambi economici, resta sostanzialmente estraneo ad una specifica tipizzazione delle pratiche speculative in quanto tali, preferendo attrarre la repressione di tali condotte entro fattispecie di più tradizionale matrice patrimoniale, tipiche del diritto comune²⁵⁹.

Emblematica, in tal senso, è la previsione di figure criminose come la frode e lo scrocchio: entrambe, infatti, appaiono come contenitori generici ed elastici in grado di incanalare fenomeni economici complessi, verosimilmente ancora non del tutto messi a fuoco dal Codificatore toscano.

²⁵⁹ Per una disamina dei caratteri generali del codice penale toscano del 1853, Cfr. T. PADOVANI, *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, cit., pp. 400-405; BERTINI E., *Considerazioni intorno al codice penale toscano pubblicato nel 1853 e ancora vigente*, Prato, Tipografo F. Alberghetti, 1861; M. DA PASSANO, *La storia esterna del codice penale toscano (1814-1853)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna* (Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992), Roma, Ministero per i Beni culturali, 1994, II, pp. 564-589; M. DA PASSANO, *La formazione del codice penale toscano*, in *Codice penale per il Granducato di Toscana (1853)*, Padova, Cedam, 1995, pp. VII-CXXVI.

Invero, il Codice penale del 1853, pur essendo un testo di pregevole valore giuridico che, con alcune modifiche del 1859, sopravvive addirittura all'unificazione politica della penisola, restando in vigore sino al 1889, non dedica alcuna sezione al contrasto della criminalità economica.

Diversamente, all'art. 404, nell'estendere la pena per il furto ai colpevoli di frode, prevede una disposizione del seguente tenore:

“(Incorre, come colpevole di frode, nella pena del furto semplice, ...)

(f) chiunque, sorprendendo l'altrui buona fede, con artifici, maneggi, o raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti, o nel seguente art. 400, si procura un ingiusto guadagno in danno altrui.²⁶⁰”

La norma *de quo*, lungi dal rispondere ai canoni di tassatività e determinatezza, sembra svolgere la funzione di clausola generale idonea a ricomprendere quella pluralità di pratiche ingannatorie, non precedentemente individuate nella descrizione delle singole ipotesi di frode, che sono in grado di incidere sulla regolarità degli scambi, nonché di alterare indirettamente il funzionamento del mercato.

Tuttavia, appare evidente che, in questo caso, la condotta rimane saldamente nell'ambito della tutela del patrimonio individuale e dell'affidamento negoziale, senza che emerga una considerazione autonoma dell'ordine del mercato come bene giuridico a sé stante.

Al contempo, il Codificatore del 1853 sembra, tuttavia, avere una certa coscienza storica, mostrando attenzione verso forme di criminalità economica strutturata.

Infatti, qualora le condotte di frode riconducibili all'art. 404 siano attuate in forma associata, il sistema penale appronta una risposta distinta ed aggravata mediante la previsione dell'art. 421, che recita:

“§ 1. Quando tre o più persone abbiano formato una società per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima o di frode, benché non ne abbiano ancora determinata la specie, od incominciata l'esecuzione, gli istigatori e i direttori sono puniti con la carcere da tre mesi a tre anni, e gli altri partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un anno.

²⁶⁰ Cfr. *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1853, Libro Secondo - *Dei delitti e dalla loro punizione in particolare*, Titolo VII - *Dei delitti contro gli averi altrui*, Sezione Prima - *Dei delitti contro gli averi altrui, per cupidigia di guadagno*, Capo II - *Della frode, dello scrocchio, e del fallimento punibile*, art. 404 - lettera f).

§ 2. E se i membri della detta società hanno, in sequela di essa, tentato o consumato un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal § precedente, secondo le norme degli articoli 72 e seguenti.

§ 3. In tutti i casi, contemplati dai precedenti §§ 1 e 2, si applica ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.²⁶¹”

Con una simile previsione, la frode viene assoggettata ad una disciplina distinta, allorché assuma una dimensione consorziata, e, pur non essendo tipizzata come manipolazione del mercato in senso proprio, si può cogliere uno spostamento dall’ambito dell’illecito patrimoniale individuale verso forme di criminalità aventi una dimensione collettiva.

In questo senso, l’art. 421 sembra isolare una forma autonoma di disvalore, non già legata al contenuto economico della singola operazione, bensì alla pericolosità sistemica dell’associazione, capace di reiterare e moltiplicare le condotte fraudolente, incidendo in modo più profondo sugli scambi e sull’affidamento generale.

La previsione di pene distinte per istigatori, direttori e partecipanti, nonché l’applicazione della vigilanza di polizia, confermano che il legislatore coglie la specificità della frode economica organizzata, pur continuando a leggerla attraverso categorie tradizionali.

Nel medesimo solco, anche in termini sanzionatori, si colloca la disposizione di cui all’art. 408, che, tipizzando una forma particolare di frode, si focalizza sul reprimere un peculiare meccanismo economico, dai tratti evidentemente fraudolenti, avente seguente tenore letterale:

“408. Chiunque, abusando del bisogno d’una persona, che chiedeva un prestito pecuniario, le ha dato invece di danaro, e valutandole per una somma determinata di esso, altre cose, che il ricevente fosse costretto a rivendere per far danaro, soggiace a querela di parte, come colpevole di scroccio, alla perdita del credito, formato con le cose date per danaro, ed a una multa da cento a duemila lire; a cui, ne’ casi più gravi, fra i quali entra sempre quello del ritrangolo, si aggiugne la carcere da un mese ad un anno.

²⁶¹ Cfr. *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1853, Libro Secondo - *Dei delitti e dalla loro punizione in particolare*, Titolo VII - *Dei delitti contro gli averi altrui*, Sezione Prima - *Dei delitti contro gli averi altrui, per cupidigia di guadagno*, Capo IV - *Disposizioni relative ai tre precedenti capi*, art. 421.

*Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore lo paga, consegnando le cose ricevute per danaro, od il prezzo ritrattonne.*²⁶²»

La disposizione *de qua* appare diretta a reprimere una peculiare forma di abuso economico che, facendo leva sul bisogno di liquidità di colui che richiede un prestito pecuniario, si concreta in una preliminare sostituzione del denaro con beni cui viene attribuito un valore nominale assimilato a quello monetario. Con tale operazione, si obbliga successivamente il debitore a procedere all'alienazione delle *res* ottenute per ottenere il denaro, trasferendosi, così, su di lui, il rischio economico dello scambio.

Per tale via, dunque, si apre la strada a possibili dinamiche speculative che consentono al creditore di recuperare i beni inizialmente ceduti a condizioni più vantaggiose, anche per il tramite di operazioni indirette.

Tuttavia, il disvalore penale non risiede nella dazione di beni in luogo del denaro, bensì nell'alterazione artificiosa del rapporto di scambio, che consente al creditore di conseguire un vantaggio patrimoniale indebito, sfruttando una posizione di forza derivante dalla situazione di bisogno del debitore.

Qualora poi tale vantaggio si innesti su una più ampia disponibilità di beni oggetto dell'operazione, eventualmente conseguita anche attraverso ulteriori pratiche di concentrazione o di sottrazione alla circolazione, il rischio è quello di una progressiva accentuazione dell'asimmetria contrattuale, idonea a tradursi in una stabile posizione di predominio economico.

In questa prospettiva, la fattispecie può intercettare non soltanto una lesione del patrimonio individuale, ma anche dinamiche potenzialmente idonee ad incidere, seppur in via mediata, sull'equilibrio degli scambi, mantenendo, in ogni caso, la tutela penale formalmente ancorata alle categorie tradizionali dell'abuso e della frode patrimoniale.

Ebbene, il carattere speculativo emerge con particolare evidenza nei “*casi più gravi*” e riferibili al cd. ritrangolo, che, per quanto ricavabile dal dato testuale, si configura allorché il creditore chiuda il circuito dell'operazione con un riacquisto, diretto o indiretto, delle medesime cose a un prezzo inferiore²⁶³.

²⁶² Cfr. *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., Libro Secondo - *Dei delitti e dalla loro punizione in particolare*, Titolo VII - *Dei delitti contro gli averi altrui*, Sezione Prima – *Dei delitti contro gli averi altrui, per cupidigia di guadagno*, Capo II – *Della frode, dello scrocchio, e del fallimento punibile*, art. 408.

²⁶³ Sulla nozione di “ritrangolo”, Cfr. VOCABOLARIO TRECCANI, *Ritrangolo* (voce), consultato online <https://www.treccani.it/vocabolario/ritrangolo/> in data 10 gennaio 2026.

Anche in questa fattispecie, tuttavia, la repressione appare volta alla tutela del patrimonio individuale ed alla sanzione dell'abuso, così come dimostrano la centralità della perdita e la confisca del credito, senza che la distorsione degli scambi assurga a oggetto autonomo di tutela penale.

Per completezza, non ci si può esimere dall'evidenziare che i descritti strumenti di repressione previsti dal Codice del 1853 sembrano affondare le proprie radici nella *Riforma della legislazione criminale del 30 novembre 1786*.

Quest'ultima, considerata “*pietra miliare del diritto penale toscano*”²⁶⁴, pur non costituendo un codice in senso moderno, già manifestava una chiara consapevolezza dei pericoli sociali ed economici connessi ai traffici fraudolenti, sebbene impiegando ancora categorie normative ereditate dal diritto d'Ancien Régime.

Infatti, i paragrafi LXXX e LXXXII, confluiti previa emenda nel Codice del 1853, già mostravano un Legislatore attento a reprimere pratiche che, da una dimensione individuale, si riverberavano su dinamiche di mercato intese in senso collettivo.

Più puntualmente, anche il §LXXX puniva quella forma particolare di scrocchio, detta ritrangolo, caratterizzata da un'intrinseca dimensione fraudolenta e qui tipizzato in forma più generica rispetto al codice di metà Ottocento.

In particolare, nel ritrangolo, che presuppone la cessione di un bene da un soggetto ad un altro, l'abuso del bisogno di liquidità del debitore si realizza attraverso la sostituzione fraudolenta del prestito di denaro con la consegna di beni valutati artificialmente come equivalente monetario, costringendo il ricevente alla rivendita dei beni ottenuti per ottenere la liquidità desiderata, creandosi così l'occasione per il cedente di riappropriarsene a prezzo inferiore, direttamente o indirettamente²⁶⁵.

²⁶⁴ Cfr. PADOVANI T., *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, cit., p. 398.

²⁶⁵ Cfr. *Riforma della legislazione criminale toscana del 30 novembre 1786*, Siena, per Francesco Rossi stamp. del pubblico, 1786, pp. 46-47, §LXXX: “Avendo presa in considerazione la materia degli Scrocchi, male a cui le Leggi dello Stato, o non bene intese, o eluse, o non osservate, non hanno potuto riparare, e che nel tempo stesso non lascia di esser di rovina dei Patrimonj, incitamento del vizio, e quindi sommamente dannoso alla Repubblica, Dichiariamo assolutamente Rei di Scrocchio e soggetti alle Pene qui sotto espresse tutti quelli, i quali a qualunque persona che o per bisogno, o per soddisfare alle proprie voglie cerchi denaro, daranno scientemente sotto qualunque titolo, in vece di denaro, merci, masserizie, gioje, o altre robe di qualunque sorte valutate nell'atto della consegna, un certo determinato prezzo, con farne debitore chi le riceve, come se le avessero dato il contante, ma che per avere il contante deve necessariamente rivenderle per quello che ne trova, sia più, sia meno; maggiormente poi quando il Datore di tali Robe per mezzo di Ritrangolo direttamente, o indirettamente ha egli stesso la temerità e l'impudenza di ricomprarle, ad un prezzo minore di quello di cui si era fatto Creditore.

Soffermandosi sulla natura e sugli snodi di una simile operazione economica, peraltro replicabile anche su più ampia scala, si evince che già il Legislatore di fine '700 è consapevole della diffusione delle pratiche speculative, relativamente alle quali nulla esclude possano avere ad oggetto sia merci sia titoli.

Su questa medesima linea si collocava anche il §LXXXII, che, muovendo dalla repressione del meccanismo dello Scrocchio-Ritrangolo delineato nel paragrafo precedente, ne estendeva la portata ad una serie di pratiche negoziali funzionalmente equivalenti, le quali, pur presentandosi sotto un'apparenza di liceità, riproducevano il medesimo abuso del credito ed erano idonee a produrre analoghi effetti patrimoniali e di alterazione degli scambi²⁶⁶.

Tuttavia, anche in questo caso, la repressione rimaneva ancorata alle figure dell'abuso e della frode-scrocchio, e, nel loro insieme, le disposizioni citate restituivano l'immagine di un ordinamento che, pur privo di una tipizzazione espressa delle manipolazioni del mercato, non ignorava del tutto il fenomeno, bensì lo reprimeva "per attrazione", ricorrendo a singole fattispecie determinate, anche declinabili in forma associata²⁶⁷.

Sarà parimente Reo di Scrocchio chiunque simulando di avere accomodato a cambio denaro effettivo, avrà dato altra qualunque specie.”.

²⁶⁶ Cfr. *Riforma della legislazione criminale toscana del dì 30 novembre 1786*, Siena, per Francesco Rossi stamp. del pubblico, 1786, pp. 46-47, §LXXXII: “E per trattenere maggiormente da simili indegni, e fraudolenti commercj coloro che vi sono dediti, volendo che si astenghino ancor da quello che potrebbe avere apparenza di comodo da una parte, e di lecito dall'altra, Ordiniamo, che sopra il credito di merci o altre robe quali si sieno vendute a respiro, non si possa sotto le istesse pene dello Scrocchio, fuori che tra Mercanti, e Mercanti né da principio, né dopo il corso di tempo alcuno, crear cambi o pattuire frutti, o interessi anche a titolo di Lucro Cessante, o di Danno Emergente, potendo avere il venditore, senza tali ripieghi, e private convenzioni il più delle volte adoperate in frode d'Usura, e che vanno lentamente a divorare le sostanze del compratore, spedita l'azione, quando gli piaccia, o sivvero alla scadenza pattuita, per esigere il suo credito, e mentre il debitore sia moroso, per ottenere ancora quella indennità, che di ragione gli fosse dovuta, da dichiararsi dal Giudice, e non altrimenti.

Ed altresì per ovviare che sotto l'apparente titolo di roba data a mostra non rimanga palliato un contratto tutto diverso, per cui il debitore non farebbe tenuto ad esibirla, né ad altro più che a pagarne il giusto prezzo, non si attenderanno in avvenire a verun effetto le Partite di libro, quantunque legalmente tenuto, né altri Recapiti, dai quali risulti alcuno debitore di roba ricevuta a mostra, se tali partite, o recapiti non avranno il corredo della sottoscrizione del Debitore, o del di lui commesso, non sapendo scrivere, e di due testimonj, i quali possano verificare che realmente le merci e robe furono fidate a mostra, e non con altro titolo, e in altro modo (...).”.

²⁶⁷ Sulla nozione di “scrocchio” come ipotesi di usura negoziale, Cfr. VOCABOLARIO TRECCANI, *Scrocchio* (voce), consultato online <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/scrocchio/> in data 10 gennaio 2026. Per una più diffusa trattazione sul tema che, in questa sede, non appare utile a fini esegetici, Cfr. SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia.*, cit., pp. 355-372.

In quest'ultima prospettiva, si inserisce anche la disposizione di cui all'art. 201 del Codice penale del 1853, che reprime l'ipotesi in cui tre o più persone, mediante violenza, agiscono allo scopo di “*restringere o impedire, in qualunque maniera, la libertà dell'industria o del commercio*”²⁶⁸.

La norma, pur non riferendosi *expressis verbis* a pratiche speculative in senso moderno né a qualsivoglia manovra sui prezzi, assume rilievo sistematico in quanto costituisce una delle rare ipotesi in cui sembra scorgersi, nell'azione del Codificatore toscano, l'intenzione di prendere in considerazione il mercato quale spazio collettivo di libertà economica.

Tuttavia, anche in questo caso, la fattispecie penale, approntata, peraltro, in forma di concorso necessario, non appare focalizzata a reprimere le distorsioni del mercato, bensì l'impiego della violenza come mezzo di compressione della libertà economica ovvero di coercizione dell'altrui attività industriale o commerciale. D'altronde, a conferma di ciò, soccorre la stessa collocazione topografica della norma nel sistema del codice: infatti, l'art. 201, si colloca in esergo al Titolo IV, ossia di un sistema di norme dichiaratamente volte a tutela dell'ordine pubblico.

In tale contesto, le condotte collettive idonee ad alterare il funzionamento del mercato attraverso strumenti non connotati da violenza – quali accordi, coalizioni o manovre artificiose sui prezzi – permangono estranee all'ambito di applicazione della disposizione. Pertanto, l'art. 201 si traduce in un intervento normativo che pare assumere caratteri puramente difensivi, nonché volto a reprimere forme aggressive di compressione della libertà economica, non ritenendolo spendibile quale base normativa per il contrasto a pratiche speculative o manipolative in senso proprio, se non mediante un discutibile sforzo interpretativo.

²⁶⁸ Cfr. *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., Libro II - *Dei delitti e dalla loro punizione in particolare*, Titolo IV – Delitti contro l'ordine pubblico, Capi I – Dei delitti contro la pubblica tranquillità, art. 201, c.1, lettera a): “Sono puniti con la carcere da sei mesi a tre anni coloro, che in tre o più persone usano violenza, ad oggetto a) di restringere od impedire in qualunque maniera la libertà dell'industria o del commercio o (...).”

2.5. LO STATO PONTIFICIO: DIRITTO PENALE TRA TRADIZIONE E RESISTENZE ALLA CODIFICAZIONE

Nel contesto dello Stato Pontificio di inizio XIX secolo, la disciplina penalistica delle condotte economicamente distorsive si colloca lungo una linea di sostanziale continuità con il diritto comune.

Infatti, prima dell'adozione del *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*²⁶⁹, l'ordinamento pontificio aveva visto il ripristino del diritto comune: a fronte di ciò, dunque, il contrasto alle pratiche speculative si può ritenere adeguatamente soddisfatto attraverso tale sistema normativo di matrice dottrinale, pur fortemente permeato dalla teologia morale e dalla tradizione canonistica²⁷⁰.

Tuttavia, essendo questa sede deputata all'indagine della codificazione preunitaria, appare doveroso concentrarsi sul già citato intervento normativo del 1832, il quale, si anticipa, non segna una svolta nella tutela penale dell'economia.

Analogamente a quanto già osservato nell'esperienza toscana, anche nella codificazione penale gregoriana, manca una tipizzazione autonoma del fenomeno speculativo, pur inteso in senso ampio e comprensivo dell'accaparramento o delle differenti manovre fraudolente sui prezzi.

Invero, l'azione repressiva rimane fondata su fattispecie tradizionali, solo indirettamente incidenti su dinamiche di mercato più ampie.

²⁶⁹ Per esteso, edizione consultata: *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*, Bologna, Di Giuseppe Vitali alle scienze, 1862.

²⁷⁰ Per una disamina del Codice criminale pontificio, Cfr. A. CATTANEO, *Modernità e autoritarismo nel "Regolamento" penale Gregoriano*, in *I Regolamenti di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. XXIII-XVII; S. VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani*, in *I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. XI-XXII; T. PADOVANI, *Considerazioni sulla "parte generale" del Regolamento gregoriano*, in *I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. XLII-LIV; A. CADOPPI, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del "Regolamento sui delitti e sulle pene" del 1832, il "brutto anatrocchio" dei codici penali della Restaurazione*, in *I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. LV-LXXI.

Sulla vigenza del diritto comune nel periodo della Restaurazione e sino al 1832, Cfr. E. GENTA -PENE VIDARI G.S., *Storia del Diritto contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 511.

Più puntualmente, le uniche disposizioni che, in senso lato e mediato, possono venire in considerazione sono contenute nel Titolo XXVII – *Della truffa* e nel Titolo XXVIII – *Delle usure, e contratti illeciti*²⁷¹.

Quanto al primo titolo, è ivi presente l'art. 557, che presenta il seguente tenore letterale:

“(Quegli che per causa di lucro nega, o si appropriava il deposito volontario, o un oggetto consegnato per altro uso determinato, o ne ricusa la restituzione; chi per la stessa causa segna con altrui marchio oggetti di sua proprietà; chi sotto falsi nomi, o simulando ricchezze, potere, ed aderenze, o estorce danaro, o altri effetti; chi vende a due persone la cosa medesima; e) tutti quelli in genere che con frode ottengono lucro a danno di qualche persona, sono puniti colla pena stabilita per furto semplice diminuita di un grado”.

La disposizione *de qua*, estremamente ampia nella propria formulazione, appare saldamente ancorata ad una logica intersoggettiva, nonché finalizzata a reprimere un danno al patrimonio individuale.

Una particolare menzione, in termini di rilevanza sistematica, pare avere solo l'inciso conclusivo (*“tutti quelli in genere che con frode ottengono lucro a danno di qualche persona, sono puniti colla pena stabilita per furto semplice diminuita di un grado”*), il quale rappresenta l'unica disposizione del codice pontificio potenzialmente idonea a intercettare, in via indiretta, condotte economicamente distorsive.

Tuttavia, anche in questo caso, la condotta tipizzata dal Legislatore rimane connotata da estrema genericità, non essendo possibile ricondurvi pratiche speculative caratterizzate da una lesione diffusa dell'equilibrio degli scambi o della formazione dei prezzi.

Del resto, nell'inciso in esame, il lucro illecito rileva esclusivamente in quanto conseguenza dell'inganno subito dal singolo ed anche laddove l'azione fraudolenta sia idonea ad incidere sull'offerta di beni ovvero a produrre conseguenze economiche diffuse, la struttura della fattispecie non consente, per la propria impostazione

²⁷¹ Cfr., *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*, cit., art. 557 e ss.

Per completezza, si segnala che la disposizione di cui all'art. 558 prevede una serie di circostanze aggravanti specifiche per la *Truffa* e, tra queste, il §4 prevede che la pena sia aumentata nel caso in cui la frode sia commessa da soggetti esercenti l'attività mercantile. Tuttavia, giova sottolineare che anche la disposizione *de qua* non prevede una disciplina autonoma e distinta, ma si risolve in mero elemento accidentale del reato principale di cui all'art. 557. Così il testo dell'art. 558: *“Questa pena (i.e. quella prevista dall'art. 557) è accresciuta di un grado, quando la frode è commessa: (...) 4. da chi contratta merci, o generi con misure, o pesi falsi o adulterati (...)”*.

“individualistica”, di far assurgere il mercato a bene giuridico autonomamente tutelato, relegandolo, invece, a mero contesto fattuale dell’azione.

Non solo, la commisurazione della pena a quella del furto semplice, seppur diminuita di un grado, sembra confermare che l’interesse protetto sia il patrimonio del singolo e non l’ordine economico in senso oggettivo.

Analoga impostazione si riscontra nel Titolo XXVIII, dedicato alle usure ed ai contratti illeciti.

Tralasciando - per totale estraneità al tema in esame - gli artt. 563 e 564²⁷², la sola disposizione che appare prossima ad intercettare le condotte di manipolazione dei prezzi è l’art. 565, il quale recita: *“I contratti nei quali si diano denari e robba, o robba soltanto, alterandone il prezzo, ancorché altrimenti apparisca; se l’alterazione giunga al doppio del valore delle robbe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usurarii, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni”*.

Tuttavia, a ben vedere, l’intervento repressivo non si fonda sull’alterazione del mercato in quanto tale, bensì sulla sproporzione economica sottesa ad un’operazione di natura contrattuale tra soggetti privati, la cui rilevanza penale è subordinata al superamento di determinate soglie quantitative.

In chiusura, si segnala altresì che neppure la precedente, ed in parte coeva, normativa contenuta nel *Regolamento provvisorio di commercio*²⁷³, ricalcato sul modello napoleonico, colma le lacune del codice criminale, stante l’assenza di disposizioni puntuali su forme, anche embrionali, di aggio o, tutt’al più, di monopolio, dovendosi attestare, sulla base delle fonti consultate, una persistente ritrosia dell’ordinamento pontificio a riconoscere l’economia di mercato come ambito autonomo di tutela penalistica.

²⁷² Cfr., *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*, cit., art. 563: “L’usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di egual valore del denaro o cosa prestata”; Art. 564: “Incorre nella medesima pena chiunque, anche nel concorso di giusto titolo, eccede notabilmente la misura degl’interessi comunemente osservata nei luoghi dei rispettivi contratti”.

²⁷³ Cfr., A. PADOA SCHIOPPA, *La legislazione commercialistica*, cit., p. 148; M. FORTUNATI, *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi ed il suo “Codice di commercio per lo Stato Pontificio”*, in *Itinerari in Comune. Ricerche di Storia per Vito Piergiovanni*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 115-186.

2.6. IL REGNO DELLE DUE SICILIE: EVOLUZIONE E PECULIARITÀ DELLA LEGISLAZIONE PENALE

L'ultimo contesto territoriale che si intende prendere in considerazione è rappresentato dal Regno delle Due Sicilie, il quale, all'indomani della fine del dominio francese e dell'esperienza murattiana, si colloca pienamente entro il clima politico e istituzionale della Restaurazione.

In tale fase prende avvio un ampio processo di codificazione, esteso a tutte le principali aree del diritto, che culmina nel 1819 con l'adozione di un complesso normativo unitario, volto a soddisfare l'esigenza, più volte dichiarata, di creare "*un intero corpo di diritto patrio*"²⁷⁴.

Tale operazione, tuttavia, non si traduce in una cesura netta rispetto all'esperienza precedente, ma si innesta su una trama normativa fortemente segnata dalla tradizione francese, di cui conserva impostazione e categorie fondamentali.

Per quanto attiene al tema in esame, occorre sin da subito precisare che il Codice napoletano non affronta in modo diretto e sistematico le pratiche speculative, né individua nella libera concorrenza ovvero nel mercato un bene giuridico autonomo meritevole di tutela penale.

Ciò nondimeno, non può ritenersi che il legislatore sia del tutto estraneo alla percezione di tali fenomeni.

Al contrario, egli se ne occupa mediante una normativa puntiforme, frammentaria e settoriale, che intercetta specifiche condotte ritenute dannose non tanto per l'ordine economico, quanto, probabilmente, per interessi pubblici o privati di volta in volta considerati prevalenti.

²⁷⁴ Per ampio inquadramento, A. M. STILE, *Il codice penale del 1819 per lo Regno delle due Sicilie*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993, pp. 183-195; A. PADOA SCHIOPPA, *Le legislazione commercialistica*, cit., pp. 144-146; S. VINCIGUERRA, *Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell'assolutismo regio: le "Leggi penali" delle Due Sicilie*, in IDEM, (a cura di), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte Seconda, Leggi Penali*, Padova Cedam, 1994, pp. VII-XXVI e MASTROBERTI F., *Confische e sequestri contro i nemici dello Stato borbonico durante l'ultima fase del regno di Francesco II (1848-1859)*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 129-2 (2017), pp. 263-272.

In questa prospettiva, si collocano anzitutto le disposizioni inserite nell'ambito dei delitti contro la pubblica autorità e l'amministrazione, concernenti la gestione degli approvvigionamenti.

Con un tono che rievoca gli antichi statuti comunali, l'art. 219 dispone che *“Qualunque ufficiale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l'incetto de' generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commissione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla relegazione²⁷⁵”*.

La fattispecie *de qua*, si configura come plastico esempio di reato proprio, la cui commissione è riservata ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati del Governo: invero, si constata, sin da subito, una restrizione dell'area di operatività della norma.

Quanto agli elementi necessari ai fini della configurazione del reato, ivi si prevede una condotta omissiva o dilatoria che incide direttamente sull'approvvigionamento dei generi di prima necessità.

Da notarsi che, rispetto alla tradizione, “l'incetta” non assume, in questo caso, un'accezione negativa, bensì è l'incarico demandato all'ufficiale pubblico, la cui negligenza, in termini di ritardo o trascuratezza, determina il rimprovero dell'ordinamento.

Sotto altro profilo, appare evidente che l'interesse tutelato non è la libertà del mercato, bensì la regolarità e la sicurezza dei pubblici approvvigionamenti, intesa in un'ottica quasi paternalistica.

Su questa linea si innesta l'art. 225, che presenta il seguente tenore letterale:

“Se al caso descritto nell'articolo precedente si aggiunga che l'ufficiale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de' nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far rincarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione²⁷⁶”.

²⁷⁵ Cfr., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali*, Napoli, Stabilimento Tipografico di D.co Capasso, (ristampa del) 1849, Libro II, Titolo IV, Capo IV – *Degli abusi della pubblica autorità*, Sez. IV – *Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commerci incompatibili colle cariche*, art. 219.

²⁷⁶ Cfr., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, ibidem*, art. 225.

La menzione della norma al “caso descritto nell'articolo precedente” fa riferimento all'art. 224, che così recita: “Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn'Intendente o sottintendente che ne' luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con

Prima facie, la disposizione assume particolare rilievo in quanto contiene esplicito riferimento alle pratiche di collusione e di monopolio.

Tuttavia, anche in questo caso, tali fenomeni non sono repressi per un'improvvisa attenzione del Codificatore alle distorsioni del mercato, bensì in quanto consistenti in un abuso di autorità che si traduce in un pregiudizio diretto alla pubblica annona.

Nondimeno, pur essendo vero che anche l'art. 225 si colloca all'interno del Titolo IV (Libro II), rubricato "*De' reati contro l'amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni*", le pratiche di collusione e di monopolio ivi richiamate, anche assumendo rilievo normativo quali modalità di una condotta già qualificata dalla posizione soggettiva dell'agente pubblico, non risultano circoscritte alla sfera dei pubblici funzionari.

Infatti, tali fenomeni criminosi, per loro stessa natura, postulano il coinvolgimento di una pluralità di soggetti operanti nell'ambito dei traffici economici privati.

Detto altrimenti, il Legislatore, sebbene strutturi una fattispecie incentrata sull'abuso di autorità, sembra riconoscerne al fenomeno, seppur implicitamente, una portata oggettiva più ampia, nonché idonea ad incidere su una cerchia di destinatari che eccede il perimetro della funzione pubblica.

In tal senso, la collusione ed il monopolio emergono come categorie che, penalmente rilevanti solo in presenza dell'elemento soggettivo qualificante, rinviano a dinamiche economiche più generali, che il codice intercetta indirettamente, senza giungere ad una loro autonoma tipizzazione. In sostanza, si consolida la tendenza secondo la quale la repressione della speculazione rimanga ancillare rispetto alla tutela dell'interesse pubblico, non arrivando ad emanciparsi in una autonoma categoria.

Pertanto, non appare fuori luogo immaginare che ciò possa rappresentare una scelta sistematica, anche a fronte di quanto previsto all'art. 322: "*Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti o della*

interposizione di persone, commercio di generi che non gli provengono dalle sue proprietà, sarà punito coll'interdizione a tempo dalla carica".

*concessione, sarà punito con un'ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, né maggiore del doppio di essi*²⁷⁷”.

La norma testimonia come, in alcuni casi, sia la stessa Autorità pubblica ad intervenire direttamente nella regolazione del mercato, concedendo “*privative*” e tutelando penalmente. Del resto, come insegna la tradizione di diritto comune, il monopolio, lungi dall'essere sempre inteso come illecito, sembra qui ammesso e protetto se fondato su una concessione governativa.

Accanto alle citate disposizioni di impronta pubblicistica, il codice napoletano contempla altresì norme che reprimono condotte suscettibili di assumere una dimensione simil-speculativa, tuttavia strutturandole interamente sul piano dei rapporti tra privati, come già emerso nella disamina della codificazione penalistica gregoriana e toscana.

È il caso dell'art. 430, in materia di frode, il cui § 5 prevede che una delle possibili modalità di configurazione del poc'anzi citato reato si configuri: “*quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artificio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, raggiro o simulazione per persuadere l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginari, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico*”²⁷⁸.

La disposizione è di particolare interesse nella misura in cui individua, tra le modalità della condotta, l'uso di artifici ovvero “falsi nomi e false qualità” ovvero raggi e simulazioni. Ebbene, tali strumenti operativi sono ampiamente riconducibili allo spargimento di notizie false nel pubblico di memoria francese quali manovre ingannevoli ed idonee a influenzare le aspettative economiche dei consociati.

Tuttavia, in questo caso, il lucro illecito è rilevante solo in quanto conseguito a danno di un soggetto determinato: infatti, la disposizione appare ritagliata in forma tale da contrastare la sola frode individuale, senza che venga in considerazione la generale alterazione del sistema di libero scambio delle merci o dei titoli.

²⁷⁷ Cfr., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Titolo VI – *De' reati che attaccano l'interesse pubblico*, Capo V – *De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti*, art. 322.

²⁷⁸ Cfr., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Titolo VII – *De' reati contro i particolari*, Capo II – *De' reati contro la proprietà*, Sezione III – *Della frode*, art. 430, il cui incipit recita “La frode si commette in uno de' seguenti modi (...)”.

A completamento del quadro interviene, da ultimo, l'art. 436, il quale introduce una specifica aggravante delle frodi, prevedendo che: *“Se in occasione di una delle frodi previste nella presente sezione siano state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole”*²⁷⁹,

La disposizione sembra valorizzare il ricorso alla falsità quale elemento di particolare gravità nella commissione di condotte fraudolente, estendendo l'area della repressione alle ipotesi in cui l'inganno si accompagna a ulteriori violazioni penalmente più rilevanti. In tale prospettiva, la frode potrebbe configurarsi anche nell'ambito degli scambi commerciali, tanto nei rapporti tra mercanti quanto nei rapporti tra mercanti ed acquirenti al dettaglio, non rinvenendosi nella norma una circoscrizione di operatività.

Tuttavia, anche in questa ipotesi aggravata, l'intervento punitivo non appare emancipato dall'intenzione di voler tutelare il patrimonio individuale.

Infatti, l'aggravamento sanzionatorio risponde all'esigenza di reprimere con maggiore severità le condotte più insidiose perpetrate con l'uso della falsità, ma non incide sulla qualificazione sistematica del fatto, che continua ad essere ricondotto alla lesione del patrimonio del singolo soggetto ingannato.

Ne deriva che, pur ampliando il disvalore penale della condotta, nemmeno l'art. 436 appronta una tutela penalistica alla regolarità degli scambi, confermando l'estraneità dell'ordinamento ad una concezione autonoma delle distorsioni economiche.

In altri termini, le pratiche di collusione e monopolio sono trattate solo *incidenter tantum*, nonché in funzione di interessi diversi da quelli rispondenti alle logiche di mercato e prevalentemente riconducibili alla sfera pubblicistica ovvero alla tutela del patrimonio individuale.

Pur rimanendo sullo sfondo, la speculazione non è mai trattata come categoria autonoma, né trovano spazio tipizzazioni direttamente riconducibili al monopolio-aggiotaggio, già noto in territorio francese ovvero in alcuni codici italiani già esaminati.

In sostanza, l'ordinamento del Regno delle Due Sicilie sembra effettuare scelte normative che sottendono un'essenza di percezione della potenziale dannosità delle distorsioni economiche generate dai soggetti privati.

²⁷⁹ Cfr., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, ibidem.*

2.7. UNO SGUARDO D'INSIEME NELLE RIFLESSIONI DOTTRINALI

A questo punto, si ritiene opportuno assumere un punto di osservazione più ampio, idoneo a cogliere, in una prospettiva generale, come nel primo Ottocento la disciplina preunitaria delle condotte oggi riconducibili al fenomeno dell'aggiotaggio sia stata codificata secondo traiettorie talora convergenti, talora marcatamente divergenti, consentendo di mettere in luce tanto le intersezioni quanto le distanze che caratterizzano i diversi assetti normativi preunitari. Ciò, anche alla luce del coevo contesto dottrinale, nel quale la scienza giuridica ha elaborato categorie e giudizi che, pur non sempre recepiti sul piano normativo, hanno contribuito ad orientare la comprensione delle pratiche speculative, oltretutto ad attestare la conoscenza delle medesime.

I primi decenni del XIX secolo, infatti, si presentano come un terreno di transizione, nel quale l'eredità napoleonica convive con retaggi di diritto comune e con soluzioni territorialmente disomogenee.

Una prima e significativa conferma di tale continuità si coglie nel *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* del 1839, elaborato dopo il Code pénal del 1810: nel Libro II, Titolo V, l'art. 401 incrimina una pluralità di mezzi (spargimento di fatti falsi nel pubblico, offerte artificiosamente maggiori, associazioni tra i principali possessori di derrate) idonei a produrre rialzi o ribassi di prezzi “*al dissopra o al dissotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza*”, riproducendo sotto il profilo lessicale e strutturale l'impianto francese, nonché lasciando emergere una più moderna attenzione verso le dinamiche concorrenziali.

Sul versante influenzato dalla codificazione mitteleuropea, ossia nel Regno Lombardo-Veneto, la legislazione criminale colloca, in controtendenza con quello che sembrava cogliersi *aliunde*, la collusione tra individui di una professione volta a innalzare o ribassare prezzi (nonché a cagionar carestia) tra le gravi trasgressioni di polizia (§227), affiancandole ad un autonomo presidio contro l'occultamento delle provviste ed il rifiuto di vendita di generi di prima necessità (§230): ne risulta un approccio “di sicurezza pubblica”, che si concentra sull'approvvigionamento e sull'ordine sociale più che sulla concorrenza quale bene giuridico.

Del resto, la distinzione tra delitti e contravvenzioni, l'inclusione tra queste ultime delle condotte commerciali fraudolente, che si origina sulla scorta della codificazione

asburgica, rappresenta la cartina di tornasole della percezione attenuata che si ha del fenomeno speculativo.

Diversamente, nel Ducato di Parma (codice del 1820), riemerge con forza la matrice napoleonica e si traduce in una codificazione più matura dei fenomeni in esame: le manovre sulle derrate, sulle merci e, perfino, su “carte” e “biglietti pubblici” sono ricondotte ad una fattispecie unitaria (artt. 484-485) che assume, quale soglia di rilevanza per la configurazione dell’illecito, la “naturale e libera concorrenza”.

A soli pochi chilometri di distanza, il Ducato estense, che si dota di una legislazione criminale in epoca già avanzata (Codice del 1855), permane un silenzio pressoché totale su condotte idonee ad influenzare il mercato dei valori. Addirittura, nemmeno si rinvencono disposizioni aventi ad oggetto fenomeni più risalenti come coalizioni ed accaparramenti, limitandosi ad una attrazione entro le figure tradizionali della frode e della truffa, senza alcuno sguardo alle dinamiche di mercato.

In questo quadro diseguale, un particolare rilievo in chiave comparatistica assume il raffronto tra il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio, ove la codificazione penale, pur muovendo in tempi e forme differenti, approda ad esiti sorprendentemente affini quanto alla mancata tipizzazione del fenomeno speculativo.

Da un lato, la Toscana, culla di autorevoli e prestigiosi giuristi, giunge nel 1853 ad un codice penale organico, che, pur sensibile ai traffici fraudolenti, tende a ricondurre le condotte economicamente distorsive entro figure patrimoniali tradizionali (frode, scroccio, associazione per delinquere), senza isolare una fattispecie autonoma di manovre sui prezzi o coalizioni tra commercianti.

Dall’altro lato, lo Stato pontificio, archiviata la breve parentesi in cui si assiste al ripristino del diritto comune, adotta il *Regolamento sui delitti e sulle pene* nel 1832.

Tuttavia, anche qui la codificazione non si traduce in un salto qualitativo verso una tutela penalistica del mercato: le disposizioni più prossime al tema (truffa, usura e contratti illeciti) restano ancorate ad una logica intersoggettiva e contrattuale, e non consentono di far emergere il mercato quale bene giuridico autonomo.

Proprio l’affinità dei risultati, a fronte della diversità dei presupposti culturali e istituzionali, consente di cogliere un ulteriore elemento comune della penalistica preunitaria: la difficoltà, o la scelta, di non osservare la speculazione come patologia

sistemica degli scambi, preferendo strumenti di repressione indiretti e categorie tradizionali.

Al contempo, tuttavia, la delusione per la mancata tipizzazione di ipotesi criminose puntualmente deputate al contrasto dell'aggiotaggio, lascia spazio ad un dato particolarmente significativo: gli scritti di impronta teologica dimostrano di conoscere il fenomeno speculativo con nitidezza²⁸⁰.

Infine, nel Regno delle Due Sicilie, pur con estrema lontananza dalla sperimentata esperienza francese, le distorsioni della libera concorrenza vengono, ancora una volta, intercettate da disposizioni normative che presuppongono una qualifica pubblicistica dell'agente ovvero da reati tipicamente incidenti sulla dimensione patrimoniale individuale (annona, abuso di funzione, privative, frode), senza che si affermi una tutela espressa della concorrenza come bene giuridico meritevole di tutela.

Nel complesso, si delinea così una traiettoria non lineare: se da un lato (Regno di Sardegna e Ducato di Parma), la matrice napoleonica consolida una sensibilità più moderna intorno alla manipolazione dei prezzi e alle dinamiche informative; altrove (Toscana, Stato pontificio, Due Sicilie), invece, la medesima sensibilità rimane più sfumata sul piano codicistico.

In tale contesto, la frammentarietà, e talvolta l'assenza, di una disciplina penalistica espressamente rivolta alla repressione delle pratiche speculative non impedisce, tuttavia, che il fenomeno venga indagato in sede dottrinale, seppur attraverso itinerari concettuali spesso differenziati, i quali finiscono, talora, per supplire alle lacune della codificazione. A dispetto della ricezione codicistica, nonché di un suo eventuale adeguamento, emerge in più occasioni una divaricazione tra la scienza giuridica ed il risultato del processo di codificazione. Infatti, come si cercherà di riassumere brevemente di seguito, nonostante la scienza giuridica dell'età moderna si dimostri capace di cogliere le dinamiche commerciali e speculative, il Legislatore ottocentesco tende, come già più volte evidenziato, a relegare la problematica ai margini del diritto positivo.

In relazione a tale situazione, merita, sin d'ora, un cenno la riflessione di Giovanni Carmignani, ove si coglie, con particolare chiarezza, come la penalistica di primo Ottocento fosse già ampiamente consapevole delle dinamiche speculative, pur continuando a leggerle attraverso categorie di ascendenza romanistica, addirittura

²⁸⁰ Cfr., *infra*

disinteressandosi di utilizzare il termine “aggiotaggio”, visto, sotto il profilo concettuale, come reato “*del tutto nuovo*”, nonché “*parola ignota al nostro vocabolario*”²⁸¹.

Infatti, nei §§ 1209–1211 del suo *Juris criminalis elementa*, Carmignani, muovendo dalla nozione di annona, quale complesso di beni destinati alla sussistenza collettiva, tratta della frode annonaria, anche se in termini *de facto* coincidenti con quelli del moderno aggiotaggio, ricostruendola come quella condotta che implica la vendita di derrate a prezzo maggiorato per mera utilità privata del fraudatore.

I riferimenti storici ai “dardanarii” ed ai “monopolistae”, designati come coloro che lucrano sulla “*caritas annonae*”, mette in luce l’evidente percezione del nesso causale tra accaparramento, manipolazione dei prezzi e pericolo di carestia, nonché la risposta repressiva approntata dal diritto romano attraverso sanzioni di natura pubblicistica.

Al tempo stesso, tuttavia, Carmignani evidenzia, seppur con riferimento al contesto toscano, che pratiche analoghe, in astratto già censurate dalla ragione e dall’esperienza storica, non vengono percepite come lesive della “felicità pubblica”, trovando, anzi, una legittimazione nelle scelte di politica economica inaugurate dai Legislatori²⁸².

Ne deriva, pertanto, una conclusione che, pur attestando una piena comprensione del fenomeno speculativo e della sua potenziale carica antisociale, si arresta sul terreno della tradizione annonaria (e del monopolio), contribuendo così a spiegare la persistente

²⁸¹ Cfr., M. P. GERI, *Merce straniera venuta da oltremonte*, cit., p. 430.

²⁸² Cfr., G. CARMIGNANI, *Juris criminalis elementa*, Pisa, Nistri Fratres Eorumque Socii, 1833, p. 206: “§1209 - Annona ita ab anno dicta, significat quidquid provisum fuerat ut annuae populi alimoniae inserviret.

Annonam publicam fraudare idem perinde fuit ac agere ut res victui necessariae carius venderentur ad privatam ejus qui fraudabat utilitatem.

Hinc Dardanarii, Seplasarii, Pantapolae, Pantometaboli, Sitocapeli, Fraudatores, Vastatores, Flagellatores annonae: ridicula ac turpissima nomina, quibus eos Romani designavere qui ex annonae caritate lucrum sperabant. Hinc monopolii vacua significatus vox, eodemque tempore miserae atque ignorantis plebeculae auribus sono horribilis, ut pote quae famem publicamque calamitatem interminari videatur.

Hinc Romanorum legislatorum decreta, quibus et relegatione et opere publico ii puniebantur, qui coemptas merces suppressere suspicabantur, ut ex caritate lucrum sumerent.

§1211 - Haec aliaque hujusmodi, quamvis ratione longoque temporum experimento improbata, non ubique tamen usque adhuc rejecta, apud nos publicam felicitatem non violant; quaeque primum hac super re a PIETRO LEOPOLDO immortalis, dein ab optimo FERDINANDO III confirmata fuere, Etruriam nostram universis Europae populis tamquam oeconomicae sapientiae exemplar exhibent atque commendant.”

Sulla vita dell’illustre penalista G. Carmignani, si vedano, *ex pluribus*, F. PARDINI, *Cenni biografici intorno al professore Giovanni Carmignani/compilati dall’Ab. Francesco Pardini*, Pisa, [Nistri], 1847 e, per ampie e trasversali notizie, TRECCANI, *Dizionario biografico degli italiani*, CARMIGNANI Giovanni, a cura di Aldo Mazzacane, Volume 20, 1977 (online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-carmignani_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-carmignani_(Dizionario-Biografico)/)).

distanza tra consapevolezza dottrinale e mancata tipizzazione penale dell'aggiotaggio negli ordinamenti preunitari.

In tal senso, la riflessione di Carmignani può essere assunta quale espressione paradigmatica di una prima e duratura direttrice dottrinale, fortemente ancorata alle categorie del diritto comune, che continuerà a leggere le pratiche speculative attraverso il prisma del monopolio.

All'interno di questa medesima linea di pensiero, sebbene con una riflessione che non si limita a descrivere singole condotte illecite, ma si inserisce in un più ampio discorso dai toni etico-giuridici volto a tutelare la sussistenza collettiva e l'ordine economico, è la trattazione di Pietro Scavini nella sua *Theologia moralis universa*. In quest'opera, l'autore fornisce, innanzitutto, una definizione articolata del monopolio privato come "*machinatio, qua unus vel plures ex industria efficiunt, ut soli quasdam merces vendant vel emant, statuto ab iisdem pretio*", ossia, evidentemente, come quella condotta diretta a concentrare artificialmente l'offerta o la domanda di determinate merci, fissandone arbitrariamente il prezzo²⁸³.

Scavini, peraltro, individua con precisione le principali ipotesi attraverso le quali tale macchinazione si realizza e, sul punto, si ritiene di dover porre particolare attenzione. Infatti, oltre a richiamare il più tradizionale accaparramento delle derrate, l'autore introduce, quale ipotesi di condotta, anche la diffusione di false notizie, idonee a influenzare il mercato, successivamente alla costituzione di una coalizione, tra i venditori di una determinata merce, che sia volta ad imporre un particolare livello di prezzo.

Particolare rilievo è, dunque, da attribuirsi alla diffusione di "false notizie" ("*Monopolium ... Item est si ad hoc falsam notitiam spargant*"), attraverso le quali il

²⁸³ Cfr., P. SCAVINI, *Theologia moralis universa, Editio nona absolutissima, Tomus secundus*, Milano, Apud Ernestum Oliva, 1858, pp. 302-304. Da notarsi che Scavini, distingue altresì tra monopolio privato e monopolio pubblico: "Quid est monopolium, et an liceat? Monopolium (nempe venditio unius) duplex est: aliud publicum, quod privilegium est a Principe concessum uni vel pluribus, ut soli quasdam merces vendant. Aliud privatum, quod privata auctoritate inducitur quodque ordinarie monopolii nomine solet intelligi, et definitur: machinatio, qua unus vel plures ex industria efficiunt, ut soli quasdam merces vendant vel emant, statuto ab iisdem pretio. Monopolium publicum jure admittitur; cum illud sit a legitima auctoritate ad commercii prosperitatem, ad industriae incrementum atque ad laboris praemium constitutum.

Monopolium vero privatum certum est, illicitum esse atque injustum (...)"

Per una panoramica biografica dell'autore, cfr. C. MARIANI, *Il teologo Pietro Scavini, 1790-1869*, in *Verbanus*, 11, Verbania, ed. Alberti, 1990, p. 323-348.

mercante provoca un'alterazione delle aspettative economiche, incidendo indirettamente sul valore di mercato delle merci e dei titoli pubblici²⁸⁴.

In questa prospettiva, la manipolazione informativa diviene essa stessa strumento tipico della macchinazione monopolistica, consentendo di ottenere un vantaggio economico non già mediante la sola disponibilità materiale dei beni, bensì attraverso l'alterazione del patrimonio informativo dei consociati sull'andamento del mercato.

Sembra risulterne, dunque, una concezione del monopolio che, pur restando formalmente ancorata alla tradizione, si apre ad una lettura più sofisticata, ove la frode informativa assume un ruolo centrale, accanto all'incetta ed alla concertazione, enucleandosi *de facto* quel poi sarà la formulazione moderna dell'aggiotaggio.

Parimenti rilevante, è che tale elaborazione dottrinale, pur collocandosi cronologicamente in una fase avanzata dell'Ottocento, nonché realizzata da un giurista di estrazione e formazione teologica, non conduce ad ammodernamenti della codificazione penale pontificia, ove, come evidenziato *supra*, non si rinviene alcuna tipizzazione in tal senso delle pratiche speculative.

Contrariamente a Scavini, in una prospettiva che si rifà pienamente alla tradizione romanistica in materia annonaria, si colloca la riflessione penalistica di Carlo Contoli, il quale, nel suo *Dei delitti e delle pene* del 1830, affronta il tema della tutela della sussistenza pubblica richiamando espressamente l'autorità dottrinale di Luigi Cremani²⁸⁵.

²⁸⁴ Cfr., *ibidem*. Scavini individua tre ipotesi di monopolio, tra cui quello caratterizzato dallo spargimento di notizie false: “(Monopolium vero privatum certum est, illicitum esse atque injustum: —) 1 si mercator impediatur fraude vel mendacio, ne aliae merces advehantur, ut ipse merces suas carius vendat cum Reipublicae damno; — 2 si unus vel pauci emant merces omnes, ut illas solito carius vendant: item est si emptores conveniant de non emenda merce, nisi infra pretium infimum: item si venditores conspirent inter se, ut supra pretium justum vendant: neque enim privatorum est mutare commune ac legitimum pretii taxationem. Item est si ad hoc falsam notitiam spargant, v. g. naves esse submersas, gelu periisse oliveta, res publicas tali in loco esse turbatas et similia mendacia, ut sic publici census descendant (vulgo fondi publici), eos emant minoris et postea vendant supra justum pretium; — 3 si opifices vel artifices conveniant, ut non doceant artem suam, nisi pretio injuslo: vel ut nullus perficiat opus ab aliis inceptum, ut sic injuste compellantur domini ad augendum pretium. Item si officinarum magistri inter se injuste conveniant de minuendo ipsorum opificum salario.

²⁸⁵ Cfr., C. CONTOLI, *Dei delitti e delle pene*, Vol. IV, Bologna, Tipografia delle Muse, 1830, p. 148 ss.; Il richiamo fatto da Contoli a Luigi Cremani è contenuto in: CREMANI L., *De iure criminali. Libri Tres*, Vol. II, Ticini, *apud Haeredes Petri Galeatii*, 1792, p. 172, ove si legge: “Annonam quacumque ratione flagellant, et arctiorem, carioremque reddunt, qui faciunt ut copia rerum ad victum necessarium valde imminuatur, quive eum in finem societatem ineunt, et simul conspirant, quo vel iter vectoribus ab urbe avertatur, vel naves nautæque detineantur, ne advehant frumentum; qui species emptas supprimunt, ex

Tale richiamo risulta particolarmente significativo, poiché mostra come, ancora una volta, ci si appiattisca nel leggere le pratiche speculative attraverso categorie proprie del diritto comune, piuttosto che ammodernare, anche sotto il profilo terminologico, le disposizioni dei codici vigenti²⁸⁶.

Anche in Contoli, infatti, la repressione delle condotte lesive dell'ordine economico si fonda sulle figure del fraudatore dell'annona, del dardanario e del monopolista, confermando la persistenza di uno scarto tra l'elaborazione dottrinale del fenomeno e la sua traduzione in fattispecie penali codificate.

Tuttavia, accanto a questa linea di pensiero, si sviluppa progressivamente anche una riflessione di matrice più propriamente economica, che tende a ricondurre le medesime dinamiche speculative nell'ambito dell'aggiotaggio, senza timore di utilizzare un lessico del tutto nuovo.

In particolare, negli anni '40 dell'Ottocento, Quarto Pompeo e, soprattutto, Antonio Scialoja, nell'opera *Cenni su l'aggiotaggio degli ordini in derrate e sul modo di evitarlo*, osservano il fenomeno in esame non più soltanto nella sua dimensione annonaria o commerciale, bensì anche sotto il profilo finanziario e borsistico²⁸⁷.

L'oggetto effettivo di alcuni contratti non è, infatti, la merce, ma la differenza tra il prezzo pattuito e quello corrente al momento della scadenza, con la consapevolezza, da parte dei contraenti, che né il ritiro né la consegna delle derrate potranno avere luogo.

Ne deriva, pertanto, una circolazione meramente fittizia di titoli, sganciata dalle condizioni reali del mercato ed incapace di produrre un'utilità sociale.

Gli autori evidenziano, inoltre, come la circostanza che l'emissione dei titoli per le derrate avvenga in capo ad un numero ristretto di case di commercio determini già di per sé le

raritate adfectantes caritatem; qui messes immaturas, et fructus, ut ajunt, in herbis ob metum caritatis colligunt; qui, cum annonæ præsent, fraudulentè in ejus curatione versantur; qui inopiam rei cibariæ inducunt, aut inducere tentant eo animo ut publica egestate privatim ditentur." Per riferimenti biografici

²⁸⁶ Simili conclusioni si traggono, indirettamente, anche in S. ROBERTI S., *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie*, Volume IV, p. 310 ss., ove il monopolio è citato come delitto contro l'amministrazione della giustizia.

²⁸⁷ Cfr., Q. POMPEO – A. SCIALOJA, *Cenni su l'aggiotaggio degli ordini in derrate e sul modo di evitarlo*, s.l., 1841, p. 4 ss.

Poche notizie biografiche si hanno di Quarto Pompeo. Diversamente, è brillante e ricca la carriera di Antonio Scialoja, giurista, avvocato e studioso del diritto commerciale, nonché dei connessi aspetti economici: in argomento, TRECCANI, *Dizionario biografico degli italiani*, SCIALOJA Antonio, a cura di Domenicantonio Fausto, Volume 91, 2018 (online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-scialoja_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-scialoja_(Dizionario-Biografico)/)).

condizioni per vere e proprie strutture monopolistiche, idonee a determinare oscillazioni artificiali dei prezzi, generandosi una frattura tra le quotazioni di Borsa e i prezzi praticati nelle piazze di scambio.

Con tali operazioni, che si realizzano sotto l'egida di pochi, i grandi capitalisti sfruttano le compravendite fittizie e provocano (apparenti) rialzi o ribassi dei prezzi, contribuendo alla rovina dei piccoli commercianti, soprattutto nel momento della liquidazione, quando l'impossibilità di far fronte alle perdite conduce a richieste di dilazione onerose²⁸⁸.

Inoltre, tali forme di contrattazione si prestano ad ulteriori insidie fraudolente con riferimento alla qualità delle derrate: emblematico è l'esempio della commercializzazione di grani, ove si mescolano prodotti di bassa qualità con quelli pregiati, così da falsarne il valore. Così, si determina la circostanza "paradossale" in cui il prezzo del grano tenero può risultare inferiore nelle grandi piazze di consumo, piuttosto che nei luoghi di produzione²⁸⁹.

Complessivamente, le analisi di Pompeo e Scialoja sembrano dimostrare come si prenda atto di un contesto economico profondamente variabile, ove l'alterazione artificiosa delle condizioni di mercato, pur richiamando schemi concettuali noti, si sviluppa verso nuovi orizzonti concettuali caratterizzati da una marcata trasversalità, in cui la dimensione mercantile, quella finanziaria ed i meccanismi di formazione dei prezzi risultano strettamente interconnessi.

D'altronde, anche sotto il profilo economico, il legame concettuale tra monopolio ed aggio si conferma ed è reso esplicito anche dalla lessicografia giuridica ed economica dei primi decenni dell'800, rappresentata, ad esempio, dal *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile* di Domenico Alberto Azuni nella quarta edizione del 1837, in cui è fusa la più recente giurisprudenza, curata dall'Avvocato Giuliano Ricci.

Alla voce "*Aggio*", si sottolinea subito l'origine straniera (i.e. francese) del termine, definendolo come "*quella operazione di mercimonio, che si fa dai particolari, di comprar*

²⁸⁸ Cfr., Q. POMPEO – A. SCIALOJA, *Cenni su l'aggio*, cit., p. 5 ss.

²⁸⁹ *Ibidem*. L'esempio del commercio dei grani è così riferito dagli autori: "è ormai troppo noto che i poco coscienziosi negozianti di tal genere introitano molti grani misti del Vasto, quando che smerciano soli teneri di Barletta; ed è pure formola usuale l'aggiustare il peso, cioè alterare la qualità de' grani col mescolare il più leggero al più pesante. Non può altrimenti spiegarsi, come talvolta siasi stranamente veduto il prezzo de' teneri in Napoli inferiore a quello che correva in Barletta".

recapiti, o biglietti pubblici, o privati, per farci un profitto nella rivendita; o sivvero quella incetta di mercanzie, che chiamavasi dagli antichi monopolio, diretta a ridurre in una sola mano un genere qualunque per poter dar legge sulla vendita”, nonché “la compra o vera, o simulata dei fondi pubblici, o privati, cadenti in negoziazione, o di un genere particolare di merci per farlo aumentare di prezzo, o decadere a seconda delle circostanze politiche, o del rigiro degli speculatori²⁹⁰”.

La scelta di ricondurre l’aggiotaggio tanto all’incetta di merci quanto alla compravendita, reale o simulata, di fondi pubblici o privati sembra dimostrare come il fenomeno venga inteso in senso trasversale e non già come categoria autonoma. Detto altrimenti, l’aggiotaggio, sostanziandosi in pratiche speculative tradizionalmente avvertite come lesive dell’equità del commercio, viene configurato da Azuni come fenomeno idoneo ad incidere tanto sul piano degli interessi privati quanto su quello dell’economia pubblica, superando, con un evidente intento di sistematizzazione, la rigida alternativa tra una lettura esclusivamente privatistica ed una meramente pubblicistica²⁹¹.

In tal modo, pur collocandosi l’aggiotaggio in una zona di continuità con il monopolio, se ne riconosce, al tempo stesso, l’adattamento a contesti economici nuovi, nei quali la manipolazione dei prezzi si realizza anche attraverso strumenti finanziari ed operazioni meramente simulate²⁹².

In una prospettiva sostanzialmente convergente, ma con un’accentuazione più marcatamente pubblicistica, si colloca anche la voce “*Aggiotaggio*” nell’ *Enciclopedia economica* di Francesco Predari, il quale insiste sul carattere illecito, ed intrinsecamente antisociale, di quelle pratiche fondate su “*segreti maneggi*” diretti a produrre artificiali

²⁹⁰ Cfr., D. A. AZUNI D.A., *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile, Aggiotaggio* (voce), Livorno, Fratelli Vignozzi, 1837, pp. 109-112.

²⁹¹ Cfr., ult. up. cit., *ibidem*. Per vero, e con estrema modernità, Azuni mostra di cogliere ampiamente tanto la dimensione privata, quanto quella pubblica, dell’aggiotaggio: “(...) Le azioni di banco in Londra, i biglietti di Vienna, i luoghi di monte in Toscana, i vacabili di Roma, ed i biglietti di Parigi, hanno formato per lungo tempo il soggetto di simili speculazioni, che sono qualche volta ammesse, ed osservate come un termometro delle circostanze politiche degli Stati; ma qualche volta sono un giuoco degli stessi speculatori. § 3. L’incettazione, o il monopolio anche sui generi di commercio (indipendentemente da quelli di prima necessità, su i quali esiste anche la Legge Criminale, e la Polizia Municipale), che è quanto a dire ogni operazione, per cui si voglia arbitrariamente fare crescere il prezzo di un genere con arti simulate per farne un illecito profitto a danno del pubblico, è egualmente proibita sotto rigorose pene nella nuova legislazione.”

²⁹² Sul punto, converge anche altra lessicografia giuridica: Cfr., AA. VV., *Enciclopedia del negoziante, ossia Gran dizionario del commercio, dell’industria, del banco e delle manifatture*, Tomo primo, Venezia, Co’ tipi dell’Ed. Giuseppe Antonelli, 1839, p. 125 ss.

oscillazioni di valore dei fondi pubblici, del “*corso del cambio*” ovvero del prezzo delle derrate. L’aggiotaggio è qui concepito come un’operazione contraria non solo alle leggi, ma anche agli “*usi del commercio*”, assimilabile ad una forma di gioco, immorale e funesta, nella quale il guadagno o la perdita non dipendono da un’effettiva attività economica, bensì da una mera scommessa aleatoria.

Un rilievo particolarmente significativo è attribuito alla speculazione sui fondi pubblici, che, a detta di Predari, sono la manifestazione più comune, e più pericolosa, dell’aggiotaggio: ciò conferma la capacità dell’aggiotaggio di incidere negativamente sull’economia generale, piuttosto che sui soli rapporti tra privati²⁹³.

Diversamente, ma in evidente continuità concettuale, si colloca la riflessione di Francesco Foramiti, che nella sua *Enciclopedia legale*, pur affrontando le medesime tematiche di Azuni e Predari, sembra rifuggire dall’impegno del termine “aggiotaggio”.

Invero, costui mostra una persistente affezione per la categoria tradizionale del monopolio, che viene tratteggiato come quel “*traffico illecito ed odioso*”, consistente nel rendersi “*solo padrone di una sorte di merci*” per imporne arbitrariamente il prezzo. Sennonché, pur ricorrendo ad un lessico d’Ancien Régime, anche Foramiti lucidamente indica quale ipotesi di monopolio il conseguire, con inganno, un’esclusiva di fatto o di diritto, sul commercio di determinati beni ovvero la costituzione di un’associazione tra mercanti finalizzata al rincaro del prezzo, nonché all’alterazione della qualità delle merci²⁹⁴.

Tuttavia, la trattazione *de qua*, al di là del cogliere la componente ingannatoria connotante ormai il monopolio (*alias* l’aggiotaggio), a fronte degli ampi richiami alla tradizione romanistica, e, in particolare, alla legislazione augustea in materia di *flagellatio annonae*, appare, agli occhi del lettore, come una sapiente ricostruzione storica del fenomeno

²⁹³ Cfr., F. PREDARI, *Enciclopedia economica accomodata all’intelligenza ed ai bisogni d’ogni ceto di persone*, Aggiotaggio (voce), Volume I, Napoli, Tipografia letteraria, 1860, p. 93: “Si dà questo nome all’operazione di coloro i quali, a loro vantaggio e in un modo contrario alle leggi e agli usi di commercio, fanno segreti maneggi per produrre un aumento o un abbassamento ne’ fondi pubblici, nel corso del cambio o nel prezzo delle derrate. (...) l’aggiotaggio più comune oramai è quello che ha luogo nelle speculazioni su fondi pubblici, e che è divenuto una specie di giuoco altrettanto immorale quanto funesto. Esso non è in fin de’ conti che una scommessa, la vincita o la perdita della quale non dipende sempre dal caso (...)”.

²⁹⁴ Cfr., F. FORAMITI, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico interno e delle genti*, vol. III, Venezia, Co’ tipi del Gondoliere, 1839, p. 450 ss.

monopolistico e della relativa repressione, piuttosto che come un tentativo di aggiornamento concettuale della categoria.

In tal senso, l'opera sembra consapevolmente arrestarsi sul terreno della continuità storica, privilegiando la stabilità delle categorie tradizionali rispetto alla loro riformulazione terminologica, pur finendo, sul piano sostanziale, per descrivere condotte che la dottrina economico-giuridica coeva va ormai qualificando come agiotaggio.

Nel loro complesso, i contributi esaminati mostrano come, mentre la codificazione penale preunitaria rimane spesso ancorata a modelli tradizionali o si arrende di fronte alla difficoltà di tipizzare fenomeni complessi e mutevoli, la dottrina sia invece in grado di enumerare i capisaldi del fenomeno speculativo, ove si inserisce lo stesso agiotaggio.

La riflessione della scienza giuridica finisce così per svolgere quasi una “funzione supplente”, individuando e descrivendo pratiche che il diritto positivo non riesce, troppo spesso, nemmeno a nominare compiutamente.

Rebus sic stantibus, la stigmatizzazione delle pratiche speculative appare, pertanto, articolata su due livelli distinti, solo talvolta comunicanti.

Da un lato, si consolida la costruzione dottrinale, quale luogo privilegiato di elaborazione critica delle distorsioni del mercato negli Stati preunitari. Dall'altro lato, si stratifica il diritto positivo, potenzialmente più incisivo sul piano applicativo, ma, in concreto, meno penetrante nella capacità di cogliere la complessità dei fenomeni in esame.

Nel solco di una simile discrasia, si inserisce anche la progressiva polisemia della categoria del “monopolio”, che, pur continuando a fungere da riferimento concettuale dominante, risulta, come già avvenuto nel diritto comune, caricato di significati sempre più ampi ed eterogenei, sino a ricomprendere condotte che la coeva dottrina economico-giuridica va ormai qualificando come agiotaggio.

Ne consegue che, in non pochi casi, la distinzione tra monopolio ed agiotaggio sembra assumere un rilievo prevalentemente nominalistico più che sostanziale: ciò che muta è il lessico impiegato, mentre il nucleo delle pratiche illecite resta ancorato all'alterazione artificiosa delle condizioni di mercato, alla manipolazione dei prezzi ed all'abuso dell'interesse pubblico²⁹⁵. Anche tale sovrapposizione terminologica costituisce uno degli aspetti più evidenti del contesto preunitario, nel quale l'evoluzione del linguaggio

²⁹⁵ Tale “incertezza” sul termine da utilizzarsi, è evidenziato anche da G. CARMIGNANI, *Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate in Toscana*, del cav. commend. Giovanni Carmignani, Pisa, Tipografia Nistri, 1846, pp. 49-51.

giuridico precede ed accompagna la trasformazione del diritto positivo, senza tuttavia orientarlo compiutamente. Detto altrimenti, quel vocabolo sconosciuto d'origine straniera (i.e. l'aggiotaggio), dev'essere ancora ricondotto ad un chiaro "*modo di agire*" umano²⁹⁶.

3. LA SVOLTA PSEUDO-UNIFICATRICE E L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE SABAUDO (1859 – 1889)

Nel quadro dei progressivi tentativi di avvicinamento all'unità normativa, un passaggio di particolare rilievo si registra con il codice penale piemontese del 1859, la cui estensione a gran parte del neonato Regno d'Italia – con la significativa eccezione della Toscana, ove continuò a trovare applicazione il codice del 1853 – ne avrebbe determinato una vigenza trentennale²⁹⁷.

Proprio il diritto penale costituisce l'unico ambito nel quale l'unificazione legislativa non segue immediatamente quella politica: infatti, i reiterati tentativi di pervenire ad una codificazione penale autenticamente unitaria si rivelarono infruttuosi, inducendo il Legislatore ad optare per la poc'anzi citata soluzione estensiva, sull'onda dei pieni poteri ottenuti dal Ministro Guardasigilli Rattazzi all'indomani della guerra contro l'Austria²⁹⁸. Le motivazioni che conducono all'adozione del codice del 1859 risiedono, da un lato, nell'esigenza di assicurare una maggiore uniformità con la legislazione penale delle

²⁹⁶ Sul mettere a fuoco il termine aggiotaggio, spicca, ancora, la riflessione di Carmignani, che testimonia, forse per tutti, la ritrosia della dottrina a svincolarsi dalla categoria tradizionali: cfr., Cfr., M. P. GERI, *Merce straniera venuta da oltremonte*, cit., p. 431.

²⁹⁷ Sulla mancata estensione del codice sardo al territorio della Toscana, cfr., *ex pluribus*, A. AQUARONE, *L'Unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 24-32 e C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari, Laterza, 2008, p.65 ss.

Determinante, ai fini della mancata unificazione, fu la previsione – in tredici ipotesi – della pena di morte nel codice sardo, oggetto di ferma opposizione da parte della tradizione penalistica toscana, improntata all'abolizionismo.

In argomento, *ex pluribus*, A. PIERANTONI, *Dell'abolizione della pena di morte (1865)*, Introduzione di Elio Tavilla, in *Historia et Ius*, 11/2017, paper 18. Per una dettagliata ricostruzione delle teorie abolizioniste, anche sotto il profilo filosofico, E. DEZZA, "*Il problema della pena di morte*", in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Ottava appendice, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2012, pp. 223-231.

²⁹⁸ La legge che conferiva pieni poteri, ossia la n. 3345 del 25 aprile 1859, generò non poche polemiche: in argomento, M. DA PASSANO, *Due codici a confronto: le resistenze lombarde all'estensione del codice penale sabaudo*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, 1997, p. CXCV ss.

province progressivamente aggregate al Regno di Sardegna e, dall'altro lato, nella necessità di armonizzare il sistema repressivo con i principi costituzionali sanciti dallo Statuto.

Tali istanze, tuttavia, non si traducono nell'elaborazione di un impianto normativo radicalmente nuovo. Infatti, il codice del 1859 riproduce in larga misura il codice sardo del 1839, collocandosi, entrambi, lungo una linea di marcata dipendenza dal modello francese.

Peraltro, non si tratta unicamente di una derivazione puntiforme e limitata a singole disposizioni, bensì di una continuità più profonda, che investe categorie concettuali, tecniche di incriminazione e la stessa strutturazione delle fattispecie penali.

In tale prospettiva, il codice del 1859 sembra atteggiarsi a strumento di raccordo piuttosto che di innovazione e, pur segnando un passo decisivo verso l'unificazione dell'ordinamento repressivo, mantiene un legame con la matrice preunitaria nonché, in ultima istanza, con l'archetipo francese²⁹⁹.

A conferma di ciò, e con specifico riguardo al tema oggetto della presente indagine, l'art. 389 del Codice del 1859 ripropone, sotto il profilo formale e sostanziale, una fattispecie già incontrata nel Codice del 1839, ossia l'art. 401, i cui estremi ne confermano il legame con la normativa d'Oltralpe.

Orbene, anche la “nuova” norma, con formulazione ampia ed analitica, reprime una pluralità di condotte riconducibili ad un comune nucleo teleologico: lo spargimento di fatti falsi nel pubblico, le offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori, i concerti con i principali possessori di una medesima mercanzia o derrata affinché non sia venduta o lo sia a un prezzo determinato, nonché, in via residuale, “*qualsivoglia altro mezzo doloso*”, purché idoneo a produrre l'alzamento o l'abbassamento del prezzo al di sopra o al di sotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti³⁰⁰.

²⁹⁹ In argomento, vedasi diffusamente S. VINCIGUERRA, *I Codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, cit., pp. 359-361. Addirittura, in relazione all'estensione del codice sardo alla Lombardia, si parla di “piemontizzazione” dell'Italia: sul punto, DA PASSANO, *Due codici a confronto*, cit., p. CXCVI. Diversamente, per una breve comparazione tra il Codice sardo e quello asburgico: Cfr., *Cenni comparativi sul Codice penale sardo promulgato il 20 novembre 1859 e sul Codice penale austriaco ed osservazioni circa la sostituzione di quello a questo in Lombardia*, Torino, Tipografia letteraria, 1860

³⁰⁰ Cfr., *Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859, art. 389: “Coloro che, spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi principali possessori d'una medesima mercanzia o derrata perché o non sia

Alla fattispecie base, segue, all'art. 390, la già nota aggravante, che inasprisce sensibilmente il trattamento sanzionatorio qualora "i maneggi" riguardino i principali generi alimentari, ossia grani, granaglie, sostanze farinacee, pane o vino, segnalando la particolare attenzione del Legislatore per le ricadute sociali delle pratiche speculative incidenti su beni di prima necessità³⁰¹.

Sotto il profilo esegetico, si isolano con chiarezza gli elementi costitutivi del reato e, come osserva la dottrina, "*sono (adunque) gli estremi di tal reato*":

- a) in primo luogo, l'uso di mezzi dolosi quali lo spaccio di fatti falsi, le offerte artificiosamente maggiorate, i concerti fraudolenti con i principali possessori di una mercanzia e altri maneggi colpevoli;
- b) in secondo luogo, la produzione effettiva dell'alzamento o dell'abbassamento del prezzo;
- c) infine, la necessaria comparazione di tale alterazione con il parametro della naturale e libera concorrenza dei commercianti³⁰².

Appare evidente che, innanzitutto, la fattispecie risulta strutturalmente orientata all'evento e le condotte strumentali restano subordinate al concreto verificarsi dell'effetto perturbativo sul mercato.

Altro aspetto meritevole di attenzione riguarda, poi, la formulazione letterale dell'art. 389, che utilizza l'espressione "*Coloro che, spargendo fatti falsi nel pubblico...*".

Ebbene, si noti come, in continuità con l'ascendenza francese ed il codice del 1839, il Codificatore ricorre all'uso della forma plurale "*Coloro che*". Ciò può supporre non essere una scelta neutra sul piano sistematico, bensì un segnale dell'orizzonte entro cui il legislatore intenda collocare la fattispecie, nonché spiegare il trattamento, nell'ambito della medesima norma, delle coalizioni illecite.

Infatti, la repressione delle pratiche speculative presenta, sempre, una dimensione collettiva, senza mai ipotizzarsi formulazioni che si esauriscono in un agire individuale.

venduta o sia venduta ad un determinato prezzo, o che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al disopra od al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti, saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa da cinquecento lire a cinquemila."

³⁰¹ Cfr., *Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, cit., art. 390: "La pena del carcere sarà di due mesi a due anni, e la multa di lire mille a diecimila, se tali maneggi siano stati praticati rispetto ai grani, granaglie, sostanze farinacee, pane o vino".

³⁰² Cfr., G. NATALE, *Del dolo e della frode*, Salerno, Stabilimento tipografico nazionale, 1878, pp. 159-160.

In tal senso, lo “*spargimento di fatti falsi nel pubblico*”, pur potendo materialmente essere posto in essere anche da un singolo soggetto, sembra assumere rilevanza penale solo allorché si inserisca in un contesto di diffusione idoneo a orientare il comportamento di una pluralità di operatori o consumatori, così da concorrere causalmente alla produzione dell’alterazione dei prezzi.

Inoltre, la stessa nozione di “coalizione” evocata dall’articolo, pur presupponendo un concorso tra più persone, si esclude possa configurarsi della medesima società commerciale, i cui membri, anche inducendo un abbassamento eccessivo dei prezzi, non integrerebbero per ciò solo il delitto.

Per altro verso, l’ambito applicativo della norma non risulta limitato alle merci corporali, ma si estende a ogni bene o interesse oggetto di speculazione commerciale, il cui prezzo sia abitualmente determinato dalla libera concorrenza.

Al tempo stesso, il mero concerto tra i “*ritentori*”, ossia tra coloro che fanno incetta di una stessa mercanzia o derrata, finalizzato a non venderla se non a un certo prezzo, non è di per sé sufficiente a integrare il delitto previsto dall’art. 389, allorché a tale condotta non segua l’effettivo aumento o abbassamento del prezzo.

Invero, la centralità dell’aspetto collusivo si coglie anche in relazione al decorso della prescrizione, la quale, pur avendo il crimine in esame una struttura orientata all’evento e consumandosi a condizione che l’alterazione del prezzo si sia concretamente verificata, decorre dalla data dell’ultimo fatto qualificabile come manovra criminosa e non già dal momento in cui l’aumento o l’abbassamento del prezzo abbia effettivamente avuto luogo, confermandosi, per tale via, anche la centralità del complesso delle condotte dolose nella dinamica consumativa del reato³⁰³.

³⁰³ Cfr., T. FERRAROTTI, *Commentario teorico-pratico de codice penale per gli Stati di S.M. Vittorio Emanuele II*, Torino, Tipografia Nazionale di Gaetano Biancardi, 1860, art. 389: L’Autore segue l’ordine sistematico del codice, collocando la trattazione nell’ambito del Libro Secondo – *Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene*, Titolo V – *Dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze militari ed ai pubblici incanti*. Muovendo da tale inquadramento, egli procede ad una comparazione puntuale tra la disciplina codicistica allora vigente – fondata sul codice penale del 1859 – e le corrispondenti disposizioni del codice francese, nonché degli altri principali codici preunitari. In questa prospettiva, l’analisi si sofferma altresì sulla distinzione tra le diverse tipologie di coalizioni tra commercianti, chiarendo come non tutte vengano automaticamente qualificate in termini di illiceità penale, ma solo quelle idonee a produrre un’effettiva alterazione del gioco concorrenziale. Con le parole di Ferrarotti:

1. “La coalizione cui allude questo articolo, non potendo risultare se non da un concerto fra più persone, essa non potrebbe esistere fra diversi membri di una stessa società. Quindi i membri di una società commerciale, che per la riunione dei loro capitali e della loro industria inducano l’abbassamento del

Come si anticipava, la disposizione in esame si colloca in una linea di rigorosa continuità con il precedente art. 401 del codice del 1839, ove si prevedeva una disposizione connotata da minime varianti redazionali ed ortografiche, che riproduceva il contenuto precettivo confluito poi nell'art. 389 del codice del 1859, senza introdurre modifiche né sul piano della fattispecie incriminatrice né su quello del trattamento sanzionatorio.

Infine, anche la casistica giurisprudenziale conferma l'impostazione della norma sin qui sviscerata.

In particolare, in una decisione della Corte d'Appello di Roma del 30 giugno 1876, concernente l'eventuale configurazione del reato di cui all'art. 389 in forma tentata, si chiarisce, in sufficientemente netto, come la fattispecie in esame richieda, a fini consumativi, il concorso di una duplice circostanza: da un lato, il cd. *elemento morale*, consistente nell'impiego di manovre e mezzi dolosi diretti a produrre l'alterazione del prezzo, e, dall'altro lato, di un *elemento materiale*, rappresentato dall'effettivo aumento o ribasso dei valori.

Concentrandosi su quest'ultimo, ci si premura di sottolineare che la sua eventuale assenza fa sì che il reato "*non esista legalmente*", né, di conseguenza, che le condotte preparatorie possano essere ricondotte in una fattispecie tentata, atteso che il legislatore ha preferito,

prezzo delle mercanzie, per quanto eccessivo esso sia, non possono ritenersi colpevoli del delitto di coalizione nel senso della legge.

2. Questo articolo si applica alla coalizione dell'universalità dei ritentori di una stessa mercanzia, egualmente che a quella dei suoi principali ritentori; esso si applica anche alla coalizione dei fabbricanti, egualmente che a quella dei mercanti propriamente detti. Cass. franc., 31 agosto 1838.
3. Questo articolo non è punto limitato al caso di mercanzie corporali; esso si applica a tutto ciò che, essendo oggetto di speculazioni di commercio, ha un prezzo abitualmente determinato dalla libera e naturale concorrenza di questo traffico.
4. Questo articolo si applica alla coalizione di concessionari di messaggierie, i quali di comune accordo hanno abbassato il prezzo dei posti delle loro vetture, per rovinare un'impresa rivale.
5. Questo articolo si applica alla coalizione formata fra i principali assicuratori marittimi d'una piazza di commercio, nello scopo, seguito di effetto, d'elevare il tasso delle assicurazioni.
6. Un'associazione fra commissionari di trasporto, nello scopo di escludere dal trasporto delle mercanzie ogni persona che non faccia parte dell'associazione, può avere il carattere del delitto di coalizione previsto da questo articolo.
7. L'associazione fra più mercanti di legna, nel solo scopo di comprare la legna offerta alla libera concorrenza del commercio, non costituisce una coalizione, soprattutto se ve ne resta sulla piazza, fra le mani degli altri mercanti di legna, una quantità eguale almeno a quella acquistata dall'associazione (...).

in sede di tipizzazione, subordinare la repressione penale al verificarsi dell'effetto economico, quale unico parametro idoneo a misurare la gravità delle manovre attuate³⁰⁴. Nel complesso, dunque, il codice del 1859, pur collocandosi in una fase di transizione istituzionale e politica, non introduce soluzioni radicalmente nuove nel contrasto penale alle pratiche speculative. Piuttosto, il Legislatore consolida una linea di continuità normativa e concettuale che, muovendo dal modello francese, attraversa il codice sardo del 1839 e giunge ad informare, ora, l'ordinamento del Regno d'Italia, insistendo su una concezione dell'aggiotaggio come fattispecie di evento, strettamente ancorata all'effettiva alterazione del gioco concorrenziale e caratterizzata da un'impostazione repressiva che, al tempo stesso, risulta ampia nella descrizione delle condotte e nella delimitazione della punibilità.

In tale quadro interpretativo, la riflessione della coeva dottrina commercialistica, e, in particolare, quella che si confronta con l'art. 389 del codice sardo, contribuisce in modo

³⁰⁴ Cfr., *Annali della giurisprudenza italiana. Raccolta generale delle decisioni delle Corti di Cassazione e d'Appello*, vol. X, anno 1876, Firenze, Tipografia di Luigi Niccolai, 1876, p. 245 ss.: "(...) esaminato il tenore del riferito articolo (389), chiaro si appalesa il concetto, come per la punibilità del reato in esso contemplato faccia di mestieri il concorso di due elementi: di un elemento morale, il quale consiste nell'impiego di manovre e di maneggi, e di altri mezzi dolosi, che abbiano per scopo di produrre l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate o di mercanzia al di sopra o al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza del commercio; e di un elemento materiale, consistente nel prodotto alzamento od abbassamento del prezzo. Onde il reato non esiste legalmente se non quando è consumato, cioè a dire, se non quando è seguito l'aumento o il ribasso del prezzo. I concerti, le manovre, i maneggi fraudolenti, i mezzi dolosi, quantunque diretti allo scopo di conseguire un aumento od un ribasso, senza il conseguito effetto, non bastano: potranno costituire un diverso reato previsto da altre disposizioni di legge, giammai quello previsto dall'art. 389. E neppure valgono a costituire un tentativo punibile; avvegnaché il legislatore abbia voluto punire il reato in vista del predetto effetto dell'aumento o del ribasso del prezzo, che solo può far valutare la gravezza dei mezzi adoperati per ottenerlo, mentre, non prodotto l'effetto, è luogo a presumere che non fossero mezzi capaci d'esecuzione a produrre danni (...)" La pronuncia della Corte di Roma risulta assai interessante anche per il richiamo effettuato rispetto all'art. 419 del codice penale francese, il quale viene ad essere eletto, anche in sede pratica, quale diretto antecedente dell'art. 389 del codice sardo. Così le motivazioni della sentenza: "(...) il corrispondente articolo 419 del Codice penale francese, dal quale fu interamente desunto l'articolo 389 del Codice penale sardo, abbia ricevuto una somigliante interpretazione; dacché la giurisprudenza e gli scrittori abbiano concordemente ritenuto che pel detto articolo 419 sono punite le coalizzazioni, i concerti fraudolenti solo quando hanno effettivamente prodotto l'aumento o il ribasso del prezzo, non quando costituiscono un semplice tentativo. Considerando che nel caso in esame la denunziata sentenza ha dichiarato che, malgrado i dolosi mezzi adoperati onde eseguire lo intento di far abbassare il prezzo del vino, gl'imputati non vi riuscirono, ne consegue che nel fatto ad essi addebitato, e pel quale sono stati condannati, non si verifica il reato previsto dagli articoli 389 e 390 del Codice penale (...)"

significativo a chiarire il perimetro concettuale entro cui il Legislatore del 1859 intende collocare la repressione dell'aggiotaggio.

Particolarmente interessante, ed innovativa, appare la posizione di David Supino, il quale evidenzia che il rischio principale dell'analisi delle pratiche speculative è quello di un'indebita sovrapposizione tra fenomeni strutturalmente distinti da cui deriverebbe una delegittimazione *tout court* della "speculazione".

Supino, infatti, osserva la speculazione da una prospettiva decisamente più filoeconomica, che non riduce la speculazione a mero fenomeno negativo. Da qui l'esigenza, precisata con chiarezza, di "*non confondere l'uso con l'abuso, le istituzioni con le persone, la speculazione coll'aggiotaggio*", giacché la prima, se non esasperata, non solo è da ritenersi moralmente lecita, ma anche "*utile allo svolgimento della pubblica ricchezza*"; diversamente, il secondo è da ritenersi, in generale, meritevole di riprovazione "*sotto tutti i rapporti*"³⁰⁵.

A rendere particolarmente incisiva tale distinzione concettuale concorre la descrizione analitica delle pratiche aggiotatorie, che Supino riconduce, in via paradigmatica, alle operazioni di emissione di azioni ed alle sottoscrizioni pubbliche, in occasione delle quali l'aggiotaggio si manifesta come fenomeno organizzato, fondato su accordi preventivi tra più soggetti (ecco il riferimento alla *conventicula* di romana memoria), nonché sull'uso sistematico di strumenti di pubblicità e di simulazione negoziale idonei ad orientare artificiosamente le aspettative del pubblico³⁰⁶. Come precisa Supino, la sottoscrizione di titoli, lungi dal rappresentare un momento autentico di partecipazione al capitale sociale, diviene così un mero espediente per "*far conoscere nella borsa questa specie di valore*", alimentando una domanda fittizia che consente agli stessi promotori dell'operazione di collocare progressivamente i titoli riservati a prezzi gonfiati, mediante operazioni di acquisto e riacquisto finalizzate a sostenere il rialzo fittizio del loro prezzo³⁰⁷.

³⁰⁵ Cfr., D. SUPINO, *Le operazioni di borsa secondo la pratica, le legge e l'economia politica*, Roma – Torino – Firenze, Fratelli Bocca, 1875, pp. 151-152.

³⁰⁶ Cfr., D. SUPINO, *Le operazioni di borsa*, cit., p. 142 ss.

³⁰⁷ *Ibidem*. Supino descrive la "*vera pirateria dell'aggiotaggio*" quale fenomeno tipicamente connesso all'emissione di azioni e alle sottoscrizioni pubbliche, fornendone un esempio significativo: un gruppo ristretto di promotori apre una sottoscrizione per un numero elevato di titoli, riservandone in realtà la gran parte a sé, mentre solo una quota limitata "*dovrà unicamente servire a far conoscere nella borsa questa specie di valore*". Il pubblico inesperto, attratto dalla scarsità apparente e dalle "numerose sottoscrizioni", si affolla a partecipare, generando una domanda artificiale; le azioni vengono così rivendute con un premio

Ai fini della qualificazione giuridica del fenomeno, che implica il ricorso a manovre fraudolente, quali lo spargimento di notizie false, il raggiungimento di accordi simulati volti a celare la reale posizione degli operatori e l'induzione dei piccoli sottoscrittori a vendere forzatamente i titoli, con conseguente ribasso dei prezzi a vantaggio dei paciscenti occulti, Supino richiama *expressis verbis* l'art. 389 del codice sardo del 1859, provvedendo, in tal modo, a cristallizzare la norma *de qua* come la sede deputata alla repressione dell'aggiotaggio: questo, infatti, non può essere deplorato "mai quanto basta", determinando una sistematica distorsione del mercato a danno del pubblico inesperto³⁰⁸. Al contempo, richiamando il pensiero di Pierre-Joseph Proudhon, Supino riconosce come la speculazione non presenti di per sé profili di illiceità: invero, l'errore del pensatore francese consisterebbe, piuttosto, nell'averla ritenuta assolutamente improduttiva, senza coglierne le potenzialità economiche quando esercitata entro limiti fisiologici³⁰⁹. Pertanto, se ne può inferire che, sul piano giuridico, l'aggiotaggio è una *species* del *genus* speculazione, non rappresentandone un elemento necessario, bensì la deriva patologica. Orbene, detto con le parole di Supino, "*l'aggiotaggio non è indispensabile alla speculazione di borsa, ne è anzi la rovina*". Perciò, in quanto abuso, che implica un impiego doloso dei meccanismi ordinari del mercato al solo fine di conseguire un "aggio", indipendentemente da qualsiasi contributo

crescente (da 500 a 600, poi a 700 lire), anche mediante operazioni di riacquisto atte a sostenere il rialzo. In tal modo, i promotori riescono a collocare progressivamente i titoli riservati a prezzo gonfiato, traendo profitto dall'alterazione artificiosa delle aspettative di mercato.

³⁰⁸ *Ibidem*.

³⁰⁹ Cfr., D. SUPINO, *Le operazioni di borsa*, cit., p. 153-155. Supino rappresenta che Proudhon muove da una concezione della speculazione intesa quale "conception intellectuelle des différents procédés par lesquels le travail, le crédit, le transport, l'échange, peuvent intervenir dans la production", ma ne denuncia la degenerazione quando essa sia perseguita "soltanto in vista di un aggio, indépendamment de la production spéculative". In tale prospettiva, l'aggiotaggio diviene "l'arte d'arricchirsi senza lavoro, senza capitale, senza commercio e senza genio", il mezzo per appropriarsi "la fortuna pubblica e quella dei particolari senza dare alcunché di equivalente", fino a configurarsi come "il cancro della produzione, la peste della società e degli stati". Secondo Proudhon, infatti, gli speculatori di borsa sono assimilabili ai giocatori di carte, in quanto non produrrebbero utilità alcuna; ed è proprio in questa radicale negazione della funzione economica della speculazione che Supino individua l'errore del pensatore francese, ritenendo eccessiva la condanna indiscriminata del fenomeno speculativo in sé.

Sul tema della condanna alla speculazione, anche A. CAPPUCCIO, *Pratiche speculative e resistenze del diritto: i contratti a termine sui valori mobiliari in Francia tra Ancien Régime e codificazione*, in *Historia et Ius*, num. 9–2016, paper 6.

reale alla produzione o alla circolazione della ricchezza, l'intervento penale delineato dall'art. 389 del codice del 1859 appare coerente e necessario³¹⁰.

In particolare, tale coerenza può rinvenirsi nella determinazione selettiva, e non ideologica, delle condotte da reprimersi: infatti, non è la speculazione in quanto tale ad essere colpita, ma l'uso fraudolento e concertato di mezzi idonei a produrre un'alterazione artificiale dei prezzi, misurata in rapporto al parametro della libera concorrenza.

Nel complesso, anche la riflessione di Supino consente di cogliere il significato sistematico ed economico della disciplina codicistica, ove l'aggiotaggio è collocato come figura che presidia il mercato contro possibili abusi, nonché come fattispecie di evento che trova la propria ragion d'essere non nella mera pericolosità delle manovre, ma nella loro effettiva capacità di compromettere l'equilibrio concorrenziale. In tal senso, l'auspicabile dialogo tra diritto penale ed economia politica rafforza la legittimazione della scelta repressiva operata dal legislatore del 1859 e contribuisce a chiarirne i limiti con cui si confronta l'operatore giuridico.

4. L'AVVENTO DEL "CODICE ZANARDELLI" E LA NUOVA FISIONOMIA DELL'AGGIOTAGGIO

Finalmente, nel 1890, entra in vigore il primo ed autentico codice penale dell'Italia unita, comunemente noto come "Codice Zanardelli".

Esso rappresenta l'esito di un lungo e complesso *iter* preparatorio, protrattosi per oltre un decennio e segnato dall'avvicinarsi di numerose commissioni ministeriali, nonché dalla redazione di plurimi progetti³¹¹.

³¹⁰ Cfr., D. SUPINO, *Le operazioni di borsa*, cit., p. 154 ss.; sulla nozione di "aggio", sempre SUPINO, ult. op. cit., in "Appendice I", p. 167: "Differenza fra il valore reale ed il valore nominale. Per esempio, il pezzo da L. 20 vale in carta L. 22; le lire 2 in più rappresentano l'aggio. Si usa pure questa parola per significare il maggior prezzo che gli effetti pubblici, in ispecie quelli industriali, hanno sul prezzo d'emissione o sul valore nominale".

³¹¹ Cfr. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto*, cit., p. 167 ss. I lavori preparatori per la redazione di un nuovo codice penale unitario presero avvio all'indomani dell'unificazione politica; il primo passo fu rappresentato da una circolare del Ministro Giuseppe Pisanelli, il quale, in data 12 febbraio 1863, prima di nominare una commissione incaricata della redazione di un progetto di codice penale, chiese alle più autorevoli magistrature del Regno un parere sull'efficacia del codice sardo del 1859. Per una breve ed iniziale comparazione testuale tra le differenti formulazioni della norma sull'aggiotaggio-base, cfr. M. SPECIALE COSTARELLI, *Progetti comparati del codice penale per il Regno d'Italia*,

Non è questa, tuttavia, la sede per ripercorrere analiticamente i lavori preparatori e le vicende che condussero alla redazione definitiva del testo, sui quali la letteratura ha ampiamente insistito; basti qui evidenziare che la codificazione del 1889 non si limita ad un mero riordino formale della legislazione previgente, ma persegue una più ambiziosa opera di sistemazione organica della materia penale.

Indubbiamente noto per l'impronta liberale ed incentrato sulla rigorosa valorizzazione del principio di legalità, il codice Zanardelli, rispetto alla materia speculativa, dimostra di adottare una posizione innovativa, procedendo ad una sorta di duplicazione delle incriminazioni³¹².

Da un lato, vi è l'art. 293, rubricato "*Rialzo e ribasso fraudolento sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*" ed incluso nell'ambito delle "*Frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti*", avente il seguente tenore letterale: "*Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento o una diminuzione nei prezzi di salarii, derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a tremila.*"

Roma, Tipografia del Senato di Forzani e compagno, 1878, p. 430 ss., ove è ricostruito l'iter evolutivo subito dalla disposizione nel decennio 1867–1876, con particolare riferimento ai seguenti articoli.

- art. 242 del "Progetto redatto dalla sottocommissione Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Martinelli" (30 luglio 1867);
- art. 243 del "Progetto riesaminato dalla Commissione ministeriale come testo definitivo" (17 maggio 1868);
- art. 286 del "Progetto emendato dalla Commissione Borsani, Martinelli, Costa ed Ambrosoli" (15 aprile 1870);
- art. 319 del c.d. "Progetto Vigliani" (24 febbraio 1874);
- art. 325 del "Progetto approvato dal Senato del Regno e presentato alla Camera dei Deputati" (28 maggio 1875), che riprende, per quanto qui rileva, la formulazione del progetto Vigliani;
- art. 325 del "Progetto emendato dalla commissione ministeriale istituita dal Guardasigilli Mancini" (18 maggio 1876, c.d. "Progetto Mancini").

Interessante anche il contributo di B. PAOLI, *Saggio di una storia scientifica del decennio di preparazione del codice penale italiano*, Firenze, Tipografia di L. Nicolai, 1878, p. 6 ss.

Per il periodo successivo, che culmina con la promulgazione del "Codice Zanardelli", Cfr., G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, Volume settimo, Torino, Unione tipografica editrice, Milano – Roma – Napoli, 1896, p. 319 ss.

³¹² Sui caratteri del "Codice Zanardelli", cfr., *ex pluribus*, P. NUVOLONE, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984, II, pp. 961 ss. e M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge diritto giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, 1998, p. 485 ss. e p. 507 ss.

Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre le lire mille³¹³”.

Dall'altro lato, il codice in esame introduce anche l'art. 326, rubricato “*Deficienza o rincaro di sostanze alimentari procurato con frode*”, il quale, nell'ambito dei *Delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica*, risulta così strutturato: “*Chiunque, con false notizie o altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore³¹⁴”.*

A fronte di ciò, innanzitutto, appare di tutta evidenza che la produzione della “*deficienza o rincaro di sostanze alimentari*” mediante modalità fraudolente diventi norma a sé stante, cessando di essere, come ancora previsto nel codice sardo del 1859, mera aggravante dell'aggrottaggio-base.

Il Legislatore opera, dunque, una scelta di politica criminale significativa, separando l'alterazione fraudolenta dei prezzi in generale (art. 293) dalla manipolazione del mercato dei beni alimentari (art. 326), che viene ricondotta nell'alveo dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica.

Proprio tale scissione suggerisce, sotto il profilo metodologico, di concentrare l'attenzione sull'art. 293, quale disposizione a vocazione generale³¹⁵.

Non solo, mentre l'art. 326 intercetta una specifica esigenza di tutela della collettività in relazione ai beni primari di sussistenza, l'art. 293 presidia il corretto funzionamento del mercato in quanto tale, facendo sì che l'intervento penale intersechi sia la libertà economica sia la pubblica fede.

È in questa disposizione che si coglie, con maggiore nitidezza, la trasformazione dell'aggrottaggio da figura tradizionalmente connessa alla protezione annonaria ad illecito

³¹³ Cfr., *Codice penale per il Regno d'Italia*, Roma, Stamperia Reale, 1889, art. 293.

³¹⁴ Cfr., *Codice penale per il Regno d'Italia*, Roma, Stamperia Reale, 1889, art. 326.

³¹⁵ Per una disamina dell'art. 326, qui scontata da ragioni di irrilevanza sistematica, atteso che ci si vuole affrancare da normative “pseudo-annonarie”, Cfr. G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 456 ss., ove si puntualizza che la norma *de qua* concerne quelle operazioni fraudolente che mettono “le popolazioni in condizione di essere privi, o di trovare solo a caro prezzo, ciò che serve al giornaliero sostentamento”.

volto a reprimere la manipolazione fraudolenta dei meccanismi di formazione dei prezzi nei luoghi istituzionali della contrattazione³¹⁶.

Ne consegue, pertanto, che l'esegesi dell'art. 293 assume valore preminente per comprendere, in prospettiva moderna, il rapporto tra diritto penale ed economia di mercato: non già come repressione ideologica della speculazione, bensì come presidio selettivo contro l'alterazione fraudolenta dell'equilibrio concorrenziale³¹⁷.

Venendo all'esame della norma, sotto il profilo strutturale, l'art. 293 rappresenta reato comune, attesa l'assenza di delimitazioni soggettive riguardo alla commissibilità, e d'evento. In particolare, quanto a tali qualificazioni dogmatiche, la tecnica normativa impiegata dal Codificatore ("*Chiunque ... produce ...*") sembra suggerire che non sia sufficiente la mera messa in circolazione di notizie false ovvero la predisposizione di maneggi ingannevoli da parte del *quivis de populo*. Al contrario, appare imprescindibile che da tali condotte derivi - in concreto - l'"*aumento o diminuzione*" dei prezzi, a fronte di un nesso eziologico con le condotte fraudolente inizialmente perpetrate³¹⁸.

In generale, dunque, la consumazione del reato sembra imporre la contemporanea sussistenza di tre elementi:

- a) la condotta tipica, che, alternativamente, può sostanziarsi nella "diffusione di false notizie" ovvero nell'impiego di "altri mezzi fraudolenti";
- b) l'evento perturbativo incidente sui valori, nell'ambito di uno dei luoghi indicati dalla disposizione (pubblico mercato/borse di commercio) ed avente ad oggetto le categorie nominate (salari, derrate, merci, titoli negoziabili);
- c) il nesso di causalità, accertato dal giudice, tra la manovra ed il mutamento dei valori³¹⁹.

³¹⁶ Cfr., TRECCANI, ENCICLOPEDIA ITALIANA - *Aggiotaggio* (voce), consultato *on line* [https://www.treccani.it/enciclopedia/aggiotaggio_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/aggiotaggio_(Enciclopedia-Italiana)/) in data 5 febbraio 2026.

³¹⁷ Cfr., E. PESSINA – C. DE BENEDETTI (direttori), *La Cassazione Unica*, Anno VI – Volume V, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1895, pp. 966-967: in particolare, trattasi di una riflessione pretoria sul tema contenuta in una Sentenza del 24 agosto 1894 del Tribunale penale di Roma.

³¹⁸ Cfr., G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 322 ss. Sulla qualifica di reato comune, l'autore precisa: "(...) La legge nel designare chi possa rendersi colpevole di questo reato non fa una designazione speciale, infatti non è un reato proprio a determinate persone, poiché chiunque, senza avere speciali qualità può, a scopo di illecito guadagno, provocare il fatto che colla sanzione penale si vuol allontanare (...)".

³¹⁹ *Ult. op. cit.*, p. 332. Pur individuando espressamente soltanto i primi due elementi della fattispecie, il nesso di causalità tra la manovra fraudolenta e l'evento perturbativo appare implicitamente ricavabile dall'esegesi proposta dall'Autore, nella misura in cui la produzione dell'aumento o della diminuzione dei prezzi è concepita come conseguenza della condotta. Lo stesso Autore, del resto, precisa – con riferimento

Sull'argomento, tuttavia, altra scienza giuridica non appare concorde e si colloca su un versante parzialmente diverso: ciò, non tanto in riferimento alla necessità dell'evento perturbativo e del nesso causale, quanto, piuttosto, in ordine alla qualificazione dell'elemento soggettivo, nonché alla non contemplazione del danno e del lucro tra gli elementi costitutivi.

In particolare, secondo tale diversa lettura, che provvede a ridisegnare parzialmente la fisionomia della norma, appaiono imprescindibili i seguenti estremi:

- a) il dolo specifico, consistente nel proposito di provocare il rialzo ovvero il ribasso anormale dei valori;
- b) l'effetto perturbativo (*alias* il rialzo ovvero il ribasso anormale dei valori, *ut supra*);
- c) il nesso di causalità tra il turbamento economico ed i mezzi fraudolenti³²⁰.

Ciononostante, al di là delle differenti ricostruzioni astratte proposte, resta fermo che l'interpretazione e la messa a fuoco degli elementi costitutivi dell'aggiotaggio pongono non poche questioni di rilievo, le quali suggeriscono, per correttezza metodologica, di procedere in aderenza al dato testuale.

In tale prospettiva, occorre anzitutto soffermarsi sulla condotta tipica, che rappresenta il primo snodo della fattispecie e presenta un duplice nucleo costitutivo rilevante: da un lato, lo spargimento di notizie false e, dall'altro lato, in via residuale, gli altri "*mezzi fraudolenti*".

Ebbene, circa lo spargimento di notizie false, anche la scienza giuridica, concordemente, insiste sul carattere intenzionale della falsità: di conseguenza, l'agente dovrebbe avere piena consapevolezza circa la loro contrarietà al vero.

al profilo oggettivo – che non rientrano nella sfera penalmente rilevante tutte quelle "astuzie" lecite connaturate all'esercizio del commercio, chiarendo che "La legge qui non incrimina quelle astuzie ed accorgimenti che sono inseparabili dall'esercizio del commercio, ma la sciente diffusione di false notizie, ma l'impiego di mezzi fraudolenti che costituiscono il lato morale dell'azione".

³²⁰ Sul punto, Cfr., G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di aggiotaggio e specialmente dei "mezzi fraudolenti" in relazione alle operazioni di borsa*, in *Il Foro Penale* (1894-1895), III, parte I, p. 135. L'accento sul dolo si coglie anche nella riflessione giurisprudenziale sulla fattispecie: Cfr., E. PESSINA – C. DE BENEDETTI (direttori), *La Cassazione Unica*, cit., p. 966, ove si utilizza la formula "intenzione dolosa".

In questo senso, la spinta speculativa dovrebbe accompagnare (o precedere) la diffusione delle falsità, non essendo sufficiente un successivo “approfittamento” dell’oscillazione prodottasi per altre ragioni³²¹.

Diversamente, quanto alla clausola elastica degli “*altri mezzi fraudolenti*”, si addensano maggiori tentativi di concretizzazione, anche mediati dalla prassi.

Interpretabile come una scelta del Codificatore di non tipizzare in forma casistica le innumerevoli figure dell’inganno di mercato, evitando che l’enumerazione divenga tassativa, in tale categoria vi rientrerebbe, ragionevolmente, qualunque fatto con contenuto decettivo, inclusi, in via esemplificativa, vendite simulate, contratti fittizi, accordi di borsa, operazioni costruite per screditare titoli, salvo poi riacquistarli mediante prestanome³²².

Tuttavia, pur essendo l’aggiotaggio un “*reato di frode al commercio*” ove “*l’inganno deve cercarsi nei mezzi*”, non appare automatico che, come in caso di accordo tra i principali

³²¹ In argomento, G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d’Italia*, cit., p. 333 ss., ove, nel tentativo di concretizzare la tipologia delle frodi rilevanti ai sensi dell’art. 293, si propone l’esempio paradigmatico della falsa carestia di grano: “Tizio con ogni mezzo possibile fa spargere la notizia che il raccolto di grano fu scarso, il grano quindi aumenta di prezzo, ed egli approfittando di ciò, prima che si scopra l’inganno, vende il prodotto de’ suoi fondi, come non avrebbe potuto sperare, se la verità fosse stata conosciuta, egli si rende responsabile di questo reato”. Sul tema, v. anche G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di aggiotaggio*, cit., pp. 139-140, ove si legge che, seppure l’alea può naturalmente avvolgere le operazioni di mercato e, di conseguenza, sfociare in un rialzo o ribasso dei valori, il “caso più comune di aggiotaggio”, si configura allorché viene diffusa una “notizia falsa in sé” ovvero sono riportati nel pubblico avvenimenti “inventati e foggianti dalla fantasia di uno speculatore”. La frode, poi, puntualizza Faggella, per come “deve essere concepita nella scienza del diritto penale, ha forma e manifestazioni innumerevoli ed infinite, che variano, si svolgono, si collegano tra loro, diventano meno appariscenti, a misura che l’intelligenza umana più si dirige alle speculazioni economiche, e quivi investiga e si acutizza nella ricerca della ricchezza tenta i successi finanziari delle imprese commerciali e opera nei pubblici mercati (...)”.

³²² Cfr., G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d’Italia*, cit., p. 333, ove si individua il contenuto degli altri mezzi fraudolenti in “qualunque fatto in cui si ravvisi l’inganno”. Più raffinata la trattazione di G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di aggiotaggio*, cit., pp. 140-141, il quale stante l’impossibilità di definire con puntualità ogni possibile manifestazione della frode, la quale deve essere “nei mezzi”, ripercorre, attestandone implicitamente la rilevanza storica, le ipotesi di frode dei codici previgenti e, si potrebbe dire, anche delle normative del passato, sino ad un cenno al diritto romano: “(...) il Legislatore italiano, riuscendo più sintetico, Ha tralasciato di fare tutte quelle altre esemplificazioni, tranne quella della falsa notizia, fatta dai legislatori precedenti. Non vedo dunque nel codice vigente la esemplificazione del mezzo fraudolento della offerta maggiore del prezzo richiesto dai venditori, né quella del concerto fra i principali possessori di una medesima merce, per non essere venduta o per essere venduta ad un determinato prezzo virgola che pur si leggono nell’articolo 419 del codice francese: però questi due mezzi esemplificati non sono stati esclusi dal novero dei mezzi fraudolenti. Tutto al più, ove si adoperino, il magistrato avrà il dovere di esaminarli (...). Nella legislazione vigente, la teoria sui mezzi di frode è dominata dai principi generali”.

possessori di una medesima merce, storicamente ritenuto mezzo fraudolento, la condotta degli speculatori generi un errore nel pubblico, potendosi astutamente sfruttare la condizione di vulnerabilità e/o necessità al fine di produrre il perturbamento dei valori: d'altronde, *“se il reato è perfetto col raggiungimento dello scopo, la idoneità e la efficacia dei mezzi usati sono indiscutibili”*³²³.

In questo senso, però, si appalesa una cruciale frattura interpretativa, che la prassi rende evidente: se e quando operazioni in sé lecite, come quelle ordinarie di borsa, possano qualificarsi “fraudolente” in ragione dello scopo e del coordinamento delle condotte.

Sul punto, l'orientamento che si cristallizza direttamente nella prassi giudiziaria sembra ammettere che anche mezzi leciti, se strumentalizzati per danneggiare il pubblico e per produrre effetti “disastrosi” sull'economia generale, possano integrare la frode richiesta dall'art. 293.

Invero, appare condivisibile l'opinione secondo la quale, a prescindere dall'esteriore fraudolenza del mezzo, ciò che occorre valorizzare è l'intrinseca incidenza sulle dinamiche di mercato: in altri termini, anche qualora un'operazione economica sia permessa dalla legge, non per questo è giustificabile se persegue unicamente lo scopo di dar corso all'anormale aumento e/o al ribasso dei valori.

Si pensi al caso della *“societas sceleris”*, ossia a quel sindacato (illecito) tra banchieri o commercianti, che riuniti allo scopo di operare sul mercato, usano manovre o stratagemmi tali da indurre rialzi e ribassi sulla base delle proprie necessità di lucro.

³²³ Cfr., G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di aggrataggio*, cit., pp. 141-142, ove l'autore esplicita che “Rispetto l'aggrataggio, qualunque teoria si voglia ammettere, la si deve circoscrivere ai mezzi. In fondo tutte le teorie escogitate sulla frode considerano l'inganno, ch'essa produce, come il completo risulamento della sua esplicazione, col la quale si perfeziona il reato”. Tuttavia, non si deve incorrere nell'errore di limitarsi all'osservazione del mezzo fraudolento, bensì anche osservare l'effetto del medesimo: infatti, “nell'aggrataggio questo inganno deve limitarsi al mezzo, perché il reato si verifica solo col conseguimento dello scopo, il quale deve essere il risultato del mezzo, dell'inganno con questo prodotto, una conseguenza diretta, ma non è l'obiettivo dell'inganno medesimo. Lo scopo, in sostanza, ... è il risulamento diretto dell'inganno generato col mezzo fraudolento, ma non l'obiettivo dell'inganno, il quale può essere, nel caso esemplificato dal legislatore, o la falsa rappresentazione di un avvenimento influente sul mercato o di qualsiasi altra circostanza determinatrice del rialzo del ribasso prezzi”. Volendo, poi, procedere ad un parallelismo, “L'arma nelle mani dell'omicida, le chiavi adulterine pel ladro sono mezzi per la consumazione dei delitti di omicidio o di furto, ma non sono elementi costitutivi dell'omicidio o del furto. I mezzi di falsificazione servono al falsificatore per la perpetrazione del falso, ma non formano elementi essenziali del reato di falso. Né bisogna confondere il rapporto di necessità del mezzo con le esistenza del mezzo stesso quale elemento costitutivo del delitto. La frode nel mezzo di aggrataggio è nello stesso tempo rapporto necessario di mezzo fine e, come tale, elemento sostanziale del reato medesimo”.

Orbene, la *societas* di per sé non è illecita, né, tantomeno, l'attività dalla medesima perseguita. Tuttavia, l'unione può sfociare in un vincolo criminoso, allorché assuma, anche temporaneamente, un *modus operandi* che si risolve nell'impiego di metodi fraudolenti per finalità di mero lucro.

D'altronde, una rapida indagine che concerne le operazioni di borsa, ove si impiegano ingenti capitali, può rivelarne il carattere fraudolento, allorché venga rilevato un transitorio *animus frudandi*, unitamente ad un riscontro positivo circa la criminalità di condotte idonee a produrre un'alterazione del corso dei valori³²⁴.

In tale contesto, merita una menzione a sé stante l'incetta "*pura e semplice*": sul punto, ci si domanda se possa di per sé costituire mezzo fraudolento, anche ove non implichi la diffusione di falsità.

Ancorandosi esclusivamente al dato normativo, la risposta non può che essere negativa, in quanto, premessa l'assenza di qualsivoglia artificio ingannatorio, la norma di cui all'art. 293 non menziona l'incetta tra le modalità della condotta.

Tuttavia, si potrebbe giungere anche alla conclusione opposta, facendovi rientrare l'incetta tra i mezzi fraudolenti in generale atteso che, per gli ordinari meccanismi di funzionamento del mercato, la sottrazione di ingenti quantità di una determinata merce/titolo ne determina la scarsità con conseguente, ed inevitabile, aumento del valore, a parità di domanda³²⁵.

Anche in relazione a quest'ultimo aspetto, l'interesse per la norma si riscontra ampiamente in sede pretoria, la quale può eleggersi, a buon titolo, come *locus* di prolungato, e non sempre coerente, rimuginio sulla disposizione.

In un primo caso di rilievo (definibile, dal nome dell'imputato, "*Caso Bernacchi*"), affrontato dal Tribunale di Milano con sentenza dell'11 settembre 1893, la Corte qualifica come aggio la ripetuta incetta di monete divisionarie d'argento e la loro esportazione verso Chiasso, valorizzando in maniera decisiva il contesto storico contingente, caratterizzato da una grave crisi monetaria.

La decisione muove dalla premessa che la moneta è, "*per fede comune*", destinata a fungere da strumento di scambio e misura generale del valore; pertanto, il destinarla ad

³²⁴ Cfr., G. FAGGELLA, ult. op. cit., pp. 142-143.

³²⁵ Cfr., G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 333, ove si sostiene che "un mezzo fraudolento previsto da questo articolo (il 293 n.d.r.), sarebbe l'incetta delle derrate, facendole così mancare sul mercato, ed ottenendo così il rialzo nel prezzo".

uso contrario alle sue funzioni, trasformandola in oggetto di lucro mediante sistematica sottrazione al mercato interno con l'esportazione all'estero, integrerebbe una deviazione sul piano penalistico.

In tale prospettiva, l'incetta della moneta divisionaria, il suo occultamento ed il trasferimento oltre confine, con conseguente necessità per gli operatori economici di riacquistarla mediante pagamento di un aggio, che determina un sensibile aumento del prezzo, vengono qualificati come elementi idonei a costituire quel "*mezzo fraudolento*" che l'art. 293 indica in termini generali e volutamente non tassativi.

Secondo il Tribunale milanese, infatti, il sottrarre uno "*strumento di scambio*" alle proprie naturali funzioni ed immetterlo in un circuito (speculativo) con lo scopo di trarne profitto, mediante un'artificiale rarefazione, significherebbe concorrere a produrre una deficienza monetaria con conseguente rincaro e grave turbamento delle contrattazioni e degli scambi.

La condotta non viene, dunque, valutata come mera operazione economica individuale, bensì come pratica capace di incidere sull'equilibrio del mercato nel suo complesso, alterandone le condizioni generali di equilibrio, minando, di conseguenza, la fiducia del pubblico.

Tale interpretazione comporta un'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 293, sino a ricomprendervi anche l'incetta di moneta, qualora essa, per le modalità di realizzazione e per il contesto economico di riferimento, si traduca in un'alterazione artificiosa del meccanismo di formazione dei prezzi e, dunque, in una compromissione del regolare funzionamento del mercato³²⁶.

In una vicenda analoga (per semplicità, dal nome dell'imputato, "*Caso Eminente*"), il Tribunale di Livorno, con sentenza del 15 settembre 1893, giunge a conclusioni diametralmente opposte rispetto al precedente milanese.

Anche qui, il nucleo della questione concerne l'incetta di monete divisionarie d'argento ed il loro trasferimento verso l'estero; tuttavia, in questo caso, la Corte toscana esclude l'applicabilità dell'art. 293 c.p., muovendo da una lettura rigorosamente letterale e sistematica della disposizione.

³²⁶ La vicenda è riportata per esteso in F. LOPEZ (direttore), *Il Foro Penale. Rivista critica*, anno III, Vol. III, Parte Tipografia nazionale di G. Bertero, 1863, n. n. XXXVI - p. 100 ss.

In primo luogo, la Corte sottolinea come l'art. 293 menzioni espressamente “*salari, derrate, merci o titoli negoziabili*”, senza fare alcun riferimento alla moneta. Quest'ultima, per la sua “*spiccata figura*” e per la sua funzione di misura del valore e di mezzo legale di pagamento, non potrebbe essere mai assimilata alle categorie elencate dalla norma, quantomeno senza incorrere in un'interpretazione analogica lesiva del principio di legalità.

Nondimeno, la Corte esclude che la mera incetta possa integrare di per sé un “mezzo fraudolento”, ribadendo la necessaria sussistenza dei tre elementi tipici ai fini della configurazione del reato (*i.e.* l'intenzione dolosa di procurarsi un indebito guadagno, la diffusione di false notizie ovvero l'uso di altri mezzi fraudolenti e, da ultimo, la produzione di un aumento e/o diminuzione dei valori).

Ciò premesso, nel caso di specie, a detta della Corte difetterebbero tanto la prova degli artifici e dei raggiri idonei a screditare il valore della moneta ovvero a manipolarne l'aggio, quanto la riconducibilità dell'alterazione monetaria alle categorie protette dall'art. 293.

La Corte, in sostanza, elabora una tesi secondo cui “*la incetta, pura e semplice senz'altre circostanze che le si aggiungano e la deturpino, non è mezzo fraudolento*”, ma, nell'ambito della moderna libertà economica, rappresenta attività lecita, il cui correttivo è rimesso alla libera concorrenza.

Detto altrimenti, con tale pronuncia si afferma una concezione restrittiva del reato di aggio, informata al principio di legalità ed ancorata alla necessaria presenza di mezzi fraudolenti in senso proprio, respingendosi, in definitiva, letture analogiche *in malam partem*³²⁷.

³²⁷ La vicenda è riportata per esteso in F. LOPEZ (direttore), *Il Foro Penale. Rivista critica*, cit., n. XXXVII - p. 104 ss. Specificamente sul tema dell'incetta, la Corte espone in sentenza che “La incetta adunque, pura e semplice senz'altre circostanze che le si aggiungano e la deturpino, non è mezzo fraudolento, ma data ed ammessa, come è nella moderna civiltà, la libertà economica, è mezzo lecito ed onesto, e nel difetto di precise e categoriche disposizioni legislative trova il suo correttivo soltanto nella libera concorrenza”. Per altra interessante riflessione, *ibidem*, p. 100 nota n.1), ove vi si fa riferimento ad un tentativo di interpretazione autentica imposta dall'Esecutivo, allorché, al fine di contrastare una grave crisi in corso, il Governo, in persona del Ministro del Tesoro, fa emanare una circolare – in data 4 luglio 1893 – ove si statuisce la rilevanza penale dell'incetta ai sensi dell'art. 293 del codice, inducendo i tribunali ad interessarsi del fenomeno.

Pertanto, anche alla luce dei due casi poc'anzi richiamati, che attestano la vitalità dell'elaborazione pretoria intorno all'art. 293, emerge una duplice linea interpretativa della (controversa) clausola dei "mezzi fraudolenti".

Da un lato, si afferma una lettura "intrinseca", secondo la quale il mezzo deve presentare in sé un contenuto decettivo, occorrendo, un vero e proprio "*maneggio doloso*", con carattere di raggiro, idoneo a trarre in errore la collettività e, per la propria dimensione diffusa, connotato da un *quid pluris* rispetto alla mera truffa. In sintesi, la fraudolenza sembra qui assumere il ruolo di qualità oggettiva del mezzo, che lo rende, per struttura e modalità, ingannevole³²⁸.

Dall'altro lato, per differenza, può delinearsi anche un'interpretazione "relazionale", in forza della quale la fraudolenza non dipenderebbe esclusivamente dalla natura intrinseca del mezzo, necessitando, altresì, una valutazione del contesto e dello scopo perseguito dall'agente: solo così, anche operazioni in sé lecite potrebbero assumere rilevanza penale allorché risultassero strumentalizzate al fine di produrre un'alterazione artificiale dei prezzi, compromettendo il regolare funzionamento del mercato.

Altro tema, sinora solo accennato, concerne, poi, l'elemento soggettivo, rispetto al quale si impongono alcune considerazioni di rilievo sistematico.

Sebbene la lettera dell'art. 293 non contenga formule esplicite idonee a qualificare il dolo come "specifico", dottrina e giurisprudenza appaiono orientate a ricostruirlo in tali termini, valorizzando la struttura teleologica della fattispecie ed il necessario nesso eziologico tra l'impiego di mezzi fraudolenti e la produzione dell'evento perturbativo.

La questione principale attiene, tuttavia, all'oggetto del proposito dell'agente, potendosi effettuare, sul punto, due differenti ipotesi.

Una prima impostazione tende ad individuare nel fine di illecito guadagno il contenuto del dolo, configurando, pertanto, l'agiotaggio come reato caratterizzato dalla finalità di perseguire un lucro indebito³²⁹.

³²⁸ Cfr., G. ESCOBEDO, *Studi e questioni di diritto. L'Aggiotaggio*, in *La Giustizia Penale*, parte seconda, 1933, pag. 843: "Il solo acquisto o vendita di azioni non basta quindi a determinarlo (l'aggiotaggio – n.d.r.), deve portare con sé, deve avere per suo contenuto intrinseco il carattere di un raggiro. L'acquisto, nella sua esplicazione esteriore, deve essere circondato di forma per sé stessa insidiosa, e deve essere atto ad indurre in errore. In una parola, occorre il maneggio doloso, da cui derivi, in borsa o sul pubblico mercato, un aumento o diminuzione nei prezzi correnti, che stia nel rapporto di causa ad effetto. L'aggiotatore è un frodatore, il suo fine deve essere pravo, nel senso che turbi il mercato per un vantaggio proprio o di altri".

³²⁹ Nella già citata sentenza del Tribunale di Livorno del 15 settembre 1893, reperibile in F. LOPEZ (direttore), *Il Foro Penale. Rivista critica*, cit., p. 104 ss., la Corte parla di "l'intenzione dolosa di procurarsi

Tale ricostruzione solleva, tuttavia, un interrogativo di fondo, ossia se il lucro costituisca davvero elemento strutturale del reato ovvero rappresenti, piuttosto, la motivazione tipica delle manovre agiotatorie.

La norma, infatti, non menziona espressamente un fine di profitto, limitandosi ad incriminare l'uso di mezzi fraudolenti diretti a produrre un aumento o una diminuzione dei prezzi.

Pertanto, valorizzando la collocazione della disposizione tra le norme a tutela della pubblica fede, potrebbe apparire coerente, nonché sistematicamente più corretto, ritenere che il dolo non coincida necessariamente con il fine di arricchimento, bensì con la volontà di perturbare il pubblico mercato (mediante mezzi fraudolenti): in questo senso, l'offesa si intenderebbe arrecata alla fiducia collettiva nei meccanismi di formazione dei prezzi e nella regolarità degli scambi ed il guadagno ne rappresenterebbe una conseguenza ordinaria.

Di conseguenza, l'agiotaggio costituirebbe reato d'evento e contro la pubblica fede, il cui nucleo soggettivo rimarrebbe l'intenzionale alterazione dell'equilibrio concorrenziale, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un profitto³³⁰.

Per altro verso, proprio la centralità dell'evento nella struttura della fattispecie comporta l'esclusione del tentativo e, in argomento, soccorre nuovamente la giurisprudenza.

Se, infatti, l'evento materiale del reato coincide con la produzione di un'oscillazione anormale dei prezzi, la mancata verifica di tale perturbamento ne impedisce la consumazione.

In tal senso, come efficacemente si osserva in sede pretoria, *“la semplice intenzione dolosa di produrre perturbamento nel pubblico mercato non contiene ancora un principio di esecuzione e non è ancora un tentativo”*: pertanto, l'intenzione dolosa, in assenza di un effetto sul mercato, rimane confinata nella sfera interna dell'agente.

un indebito guadagno in danno altrui”; in forma sostanzialmente convergente, anche G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 332, ove si parla di “scopo di illecito guadagno”. Maggiormente raffinata la trattazione di G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di agiotaggio*, cit., p. 138 ss., ovi l'autore, insiste sul carattere di dolo specifico della fattispecie, ravvisando nell'agiotaggio un reato d'evento che presuppone una finalità ulteriore rispetto al mero compimento dell'azione fraudolenta.

³³⁰ Sul punto, v. Sentenza del Tribunale penale di Roma del 24 agosto 1894, in E. PESSINA E. – C. DE BENEDETTI (direttori), *La Cassazione Unica*, Anno VI – Volume V, cit., col. 966-967.

Qualora, invece, l'intenzione sia “*seguita dall'uso di mezzi fraudolenti*” ed “*il perturbamento anche piccolissimo avviene*”, non ci si può più considerare alle soglie del tentativo, bensì del “*reato compiuto*”, essendo l'aggiotaggio “*perfetto quando la pubblica fede è scossa*”, indipendentemente dall'ottenimento di un lucro.

Al contrario, se “*la calma del mercato non è punto neppure lontanamente turbata*”, ciò significa che “*i mezzi adoperati non erano idonei*”, poiché con l'aggiotaggio non si mira soltanto ad “*ingannare la buona fede delle persone*”, ma, altresì, a “*produrre con artifici un fatto materiale, cioè la perturbazione anormale economica*”³³¹.

Volendo, in conclusione, tirare brevemente le fila di quanto sin qui trattato, l'art. 293 del codice Zanardelli si delinea come una figura dalle plurime implicazioni sistematiche, ove la tutela della pubblica fede si intreccia con la salvaguardia del regolare funzionamento del mercato.

La disposizione, in prospettiva ormai pienamente moderna, non sembra voler colpire la speculazione in quanto tale, ma seleziona, a fini repressivi, quelle condotte ingannatorie che, mediante la diffusione di false notizie o l'impiego di altri mezzi fraudolenti, risultino idonee ad inficiare il processo di formazione dei prezzi nei luoghi istituzionali della contrattazione.

In coerenza con ciò, la norma in esame segna anche una cesura con il passato, sganciandosi definitivamente dalla tradizionale matrice annonario-monopolistica, incentrata sulle derrate e sugli approvvigionamenti, e integrando un passaggio decisivo

³³¹ *Ibidem*. Ivi si legge: “Ora nell'aggiotaggio la prima forma, quella del delitto tentato, non può mai avverarsi. Infatti, la semplice intenzione dolosa di produrre perturbamento nel pubblico mercato non contiene ancora un principio di esecuzione e non è ancora un tentativo. Se poi questa intenzione viene seguita dall'uso di mezzi fraudolenti, o il perturbamento anche piccolissimo avviene, ed allora non si può più parlare di tentativo, ma di reato compiuto, essendo l'aggiotaggio perfetto quando la pubblica fede è scossa, anche se l'imputato non ottiene alcun lucro o non produce nessun danno diretto; o la calma del mercato non è punto neppure lontanamente turbata, ed allora evidentemente i mezzi adoperati non erano idonei, trattandosi nell'aggiotaggio non solo di ingannare la buona fede delle persone, ma di produrre con artifici un fatto materiale cioè la perturbazione anormale economica.”

Concorde sulla non configurabilità del tentativo anche G. FAGGELLA, *Della natura giuridica del reato di aggiotaggio*, cit., p. 138. Dello stesso avviso, G. CRIVELLARI – G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 333, ove, facendosi un collegamento diretto con l'art. 419 del Code pénal, si richiama la giurisprudenza racchiusa in una massima della Cassazione francese sull'argomento: “a termini dell'articolo 3 del Codice penale, i tentativi del delitto non sono considerati come tali se non nel caso determinato da una disposizione speciale di legge, e che l'articolo 419 non racchiude alcuna che assimili il fatto di aver tentato di operare il rialzo o il ribasso delle derrate o mercanzie, al delitto di aver effettivamente eseguito questo rialzo o il ribasso” (Cass. 1° febbraio 1834).

verso una concezione moderna dell'economia, nella quale l'oggetto della tutela non è più la mera disponibilità materiale dei beni di prima necessità, bensì il corretto funzionamento dei meccanismi di scambio e di formazione dei valori in un mercato sempre più complesso ed articolato.

5. IL “CODICE ROCCO” COME TERMINE DI RAFFRONTO SISTEMATICO

L'entrata in vigore del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 rappresenta, nella traiettoria ricostruttiva sin qui seguita, il punto di approdo dell'indagine sull'evoluzione della disciplina penale dell'aggiotaggio e, al contempo, un utile termine di raffronto rispetto alla normativa del codice Zanardelli. In questa sede, infatti, non si intende indugiare sulla trattazione generale del codice del 1930 né soffermarsi sulla sua genesi politico-istituzionale; esso rileva, piuttosto, quale parametro comparativo per cogliere le trasformazioni strutturali intervenute rispetto all'art. 293 del codice del 1889, norma in cui si è da ultimo condensata la repressione dell'aggiotaggio.

La trasposizione dell'art. 293 nel nuovo art. 501 c.p. del cd. “Codice Rocco”, rubricato *“Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”*, collocato nel Titolo VIII del Libro II, dedicato ai *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, segnala già sul piano sistematico il mutamento del bene giuridico di riferimento, che è ora riconducibile ad un ambito di rilevanza pubblicistica. Più puntualmente, la stessa formulazione della disposizione – *“Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila”* – conferma uno spostamento di asse: il bene tutelato non è più la pubblica fede nel corretto svolgimento degli scambi, bensì l'economia pubblica, intesa quale interesse primario dello Stato alla stabilità ed al regolare funzionamento del mercato interno³³².

³³² Cfr. Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, da ora Codice penale o “Codice Rocco”, art. 501.

In realtà, già dai lavori preparatori si coglie con nettezza la prospettiva entro cui il legislatore del 1930 inquadra la vita economica: essa non è più considerata quale ambito autonomo di relazioni tra privati, in aderenza alla dottrina dello Stato liberale, bensì è letta in chiave dichiaratamente mercantilistica, come dimensione funzionale alla forza dello Stato, ossia quale “*fattore di potenza politica della Nazione*”³³³.

Infatti, la *Relazione* del Guardasigilli Alfredo Rocco sottolinea proprio il ruolo dello Stato quale tutore degli interessi economici del corpo sociale, e, anche a voler ritenere talune affermazioni retoricamente accentuate, il dato normativo rappresenta il precipitato materiale di una “*politicizzazione*” della tutela penale dell’economia, che si riflette, tra l’altro, nel riferimento espresso fatto dalla disposizione in esame al “*mercato interno*”³³⁴. Proprio il riferimento espresso al “*mercato interno*”, inteso in senso unitario, sembra comportare conseguenze interpretative non marginali, anche a detta della scienza giuridica.

Esso non pare limitarsi a contrapporre il mercato nazionale ai mercati stranieri, ma parrebbe, altresì, incidere sulla delimitazione dell’area di rilevanza penale rispetto a dinamiche meramente locali. In questa prospettiva, non ogni alterazione circoscritta sarebbe di per sé sufficiente a integrare la fattispecie: infatti, occorrerebbe che la condotta si collochi in un ambito negoziale dotato di una certa generalità, tale da trascendere la dimensione dei singoli contraenti o di ristretti gruppi di operatori così da risultare potenzialmente incidente sugli interessi economici della collettività nazionale.

Ne deriverebbe che, anche un mercato territorialmente limitato potrebbe assumere rilievo, purché la fluttuazione dei valori sia suscettibile di ripercuotersi, in modo apprezzabile, sull’assetto complessivo del mercato interno³³⁵.

³³³ Cfr., C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di aggio*, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 32-34.

³³⁴ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, Parte II. Relazione sui Libri II e III del progetto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, pp. 276-286.

³³⁵ Cfr., C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di aggio*, cit., p. 34 ss. e *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, cit., p. 276. Più tecnicamente di “luogo del fatto” si occupa MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Volume settimo, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1951, p. 35, ove si puntualizza che “il delitto di aggio può commettersi tanto in Italia quanto all’estero, da cittadini e da stranieri, purché il fatto esponga a pericolo l’economia nazionale italiana, cioè sia suscettivo di ‘turbare il mercato interno dei valori o delle merci’ (...) Parecchi dei più pericolosi attentati ai valori di uno Stato sono macchinati all’estero”.

Sotto il profilo strutturale, la differenza rispetto all'art. 293 del codice Zanardelli è ancor più netta: mentre la disposizione del 1889 si configurava come reato d'evento, richiedendosi – anche alla luce della giurisprudenza esaminata nel paragrafo precedente – l'effettiva produzione di un evento perturbativo sui prezzi e/o sui valori, l'art. 501 c.p. anticipa sensibilmente la soglia di tutela, cristallizzandola in una disposizione che per circa quarant'anni sarà il fulcro del sistema repressivo delle pratiche speculative³³⁶.

Infatti, la disposizione prevista dal codice Rocco incrimina la mera condotta potenzialmente idonea a determinare un possibile perturbamento economico, senza esigerne in concreto la verifica.

Detto altrimenti, in questo caso, l'aumento o la diminuzione dei prezzi e/o dei valori rilevano esclusivamente quale circostanza aggravante: ciò appare evidente nella previsione del secondo comma (*“Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate”*), ove il Codificatore ricorre alla tecnica di tipizzazione del reato aggravato dall'evento.

In termini generali, il delitto si configura come reato di pericolo (presunto): la soglia di punibilità risulta, infatti, anticipata al punto che lo stesso Legislatore riconosce come venga elevata a reato perfetto un'ipotesi che, in altro contesto, avrebbe potuto essere considerata meramente tentata.

D'altronde, la valorizzazione del sintagma *“atti a cagionare”*, in riferimento allo spargimento di notizie false, esagerate o tendenziose, già di per sé punite, sembra rappresentare una valutazione di idoneità preventiva delle condotte³³⁷.

³³⁶ La scelta del Legislatore di aver previsto una singola disposizione, senza quella “duplicazione” adottata dal codice del 1889, è ben espressa nelle parole del Guardasigilli in *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, cit., p. 281: “Mi si era proposto, come misura radicale contro gli agiotatori, di prevedere accanto alla figura delittuosa tradizionale dell'aggiotaggio quella della speculazione illecita.

Ma tale soluzione mi è sembrata eccessiva, potendo una disposizione proibitiva di qualsiasi speculazione fatta per fini illeciti venire in contrasto con le leggi che autorizzano e disciplinano le varie forme di attività mercantile.”

³³⁷ Cfr., C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di agiotaggio*, cit., p. 43 ss. e V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 33. Quanto al tema del dolo, sempre V. MANZINI, ult. op. cit., p. 55, ove l'autore si intrattiene nel discutere la necessaria coesistenza, nella fattispecie, del dolo generico e del dolo specifico, formulando peraltro alcune riserve critiche. In particolare, il Manzini ritiene censurabile la previsione del dolo specifico, osservando che “lo scopo degli agiotatori non è generalmente quello di turbare il mercato, bensì di lucrare, mentre il turbamento del mercato è la conseguenza obiettiva del loro modo di agire”.

Tuttavia, tale anticipazione della punibilità non elimina le difficoltà applicative in quanto l'accertamento del pericolo implica un giudizio probabilistico particolarmente complesso, considerando come fisiologiche le oscillazioni che si hanno sui mercati borsistici. Ebbene, in tale contesto del tutto "instabile", il legislatore pretende di individuare le variazioni illecite che integrerebbero il pericolo penalmente rilevante.

A fronte di ciò, se ne può inferire non solo la particolare delicatezza dell'attività interpretativa richiesta all'operatore giuridico, ma anche l'inevitabile tensione tra la tecnica incriminatrice adottata dal Legislatore e la concreta dinamica dei mercati³³⁸.

Quanto alle modalità della condotta, il legislatore del 1930, oltre ad individuare tra le possibili ipotesi commissive la diffusione di notizie – di carattere economico-finanziario ovvero politico – che siano false, esagerate o tendenziose, riprende, arricchendola ed ampliandola, la precedente formulazione del codice Zanardelli, anche sul piano terminologico³³⁹.

Sull'argomento, infatti, merita adeguata menzione l'ulteriore differenza rispetto alla disciplina previgente, rappresentata dall'introduzione della formula "*altri artifici*", che si affianca alla diffusione delle notizie manipolative quale ulteriore modalità di realizzazione della condotta.

In particolare, il Codificatore fascista sembra voler ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, superando i limiti - ritenuti eccessivamente restrittivi - della clausola degli "*altri mezzi fraudolenti*" prevista nel testo del 1889: per tale via, infatti, sarebbe repressa una più ampia gamma di condotte idonee ad incidere artificiosamente sul corso dei valori³⁴⁰.

³³⁸ Cfr., C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di aggrito*, cit., p. 43 ss.

³³⁹ Cfr., V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 38 ss. In argomento, Manzini puntualizza che l'essenza dell'espressione "notizie false" non muta, *de facto*, rispetto al passato zanardelliano, riproponendosi, sostanzialmente, le medesime considerazioni a suo tempo effettuate.

³⁴⁰ In argomento, Cfr. C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di aggrito*, cit., p. 81-82, il quale osserva come l'uso di tale formulazione sia "*di compromesso*" e non abbia avuto un impatto particolarmente significativo nella prassi applicativa, atteso il ritorno, in successivi interventi legislativi, della formulazione già prevista dal codice Zanardelli. Pedrazzi, indica, ad esempio, l'art. 2628 del codice civile del 1942 e l'art. 1 della l. 28 luglio 1939, n. 1097.

In argomento, anche V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 40, secondo il quale la nozione di "artificio", ai sensi dell'art. 501 c.p., comprende "tutto ciò che, senza uso di violenza o di minaccia alle persone, dolosamente sostituisce o altera il giuoco normale della domanda e dell'offerta nelle borse o nei pubblici mercati".

Alla luce di una simile formulazione, la dottrina sembra tornare ad interrogarsi sul tema dell'incetta, nuovamente non menzionata dal Legislatore, riaccendendo – sia pure fugacemente – una polemica già affiorata sotto la vigenza del codice precedente; polemica che, tuttavia, sembra destinata ad esaurirsi piuttosto rapidamente, nella misura in cui tali pratiche paiono potersi ricondurre alla più ampia categoria degli “artifici” prevista dalla disposizione³⁴¹.

Per altro verso, un rafforzamento della tutela si manifesta nelle aggravanti connesse al deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, elementi che attestano la centralità dell'interesse statale alla stabilità monetaria e finanziaria, confermando una lettura dell'economia quale ambito intrinsecamente politicizzato³⁴².

In questo contesto di progressivo rafforzamento della tutela penale dell'economia pubblica, si colloca anche l'introduzione, pochi anni più tardi, della disposizione di cui all'art. 2628 del Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), che provvede a tipizzare una specifica ipotesi di aggio in ambito societario.

La norma *de qua* – pur non rientrando direttamente nell'ambito dei testi normativi oggetto della presente indagine – merita di essere menzionata nella misura in cui estende la repressione delle manovre manipolative ai titoli societari, prevedendo la punibilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che diffondono notizie false o utilizzino “*altri mezzi fraudolenti*” idonei a determinare un aumento o una diminuzione del valore delle azioni o di altri titoli della società sul pubblico mercato o nelle borse di commercio³⁴³.

Pertanto, con l'introduzione di tale fattispecie, si assiste, sul piano sistematico, al consolidarsi di una tendenza dell'ordinamento a differenziare progressivamente le forme di tutela penale del mercato, affiancando alla figura generale di aggio, prevista dall'art. 501 c.p., una disciplina speciale relativa al settore societario e finanziario³⁴⁴.

³⁴¹ Cfr., C. PEDRAZZI, ult. op. cit., p. 81 ss.

³⁴² Cfr., C. PEDRAZZI, ult. op. cit., p. 32-34 e V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 57-58.

³⁴³ Cfr., Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 2628.

³⁴⁴ In argomento, occorre in ogni caso precisare che la disposizione resterà vigente sino al 15 marzo 2002, per poi esser ricollocata, con evidenti modifiche, all'art. 2637, presentava il seguente tenore letterale: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

In tale contesto sistematico, pur a fronte della prima differenziazione introdotta nel 1942 in sede civilistica, appare significativo osservare come, sul piano penalistico, la disciplina dell'aggiotaggio resti per lungo tempo sostanzialmente concentrata nella sola fattispecie di cui all'art. 501 c.p. Sino al 1976, infatti, anche le manovre incidenti su beni di largo consumo continuano ad essere ricondotte nell'alveo della disposizione già esaminata, configurandosi, al più, come ipotesi aggravate. Il quadro normativo è destinato a mutare soltanto con l'introduzione dell'art. 501-bis c.p., ad opera del d.l. 15 ottobre 1976, n. 704, convertito con modificazioni nella l. 27 novembre 1976, n. 787³⁴⁵. Con tale intervento, il Legislatore, in qualche misura, ripristina lo "sdoppiamento" già conosciuto dal sistema del codice Zanardelli, tipizzando autonomamente le manovre speculative sui generi alimentari e attribuendo loro una configurazione distinta, nonché prevedendo una clausola di sussidiarietà espressa rispetto alla fattispecie base di aggiotaggio-base di cui all'art. 501 c.p.; Non solo, per questa via, le condotte di accaparramento, incetta e rarefazione artificiosa cessano di essere mera ipotesi circostanziata, acquisendo autonoma dignità sistematica³⁴⁶. Nel complesso, dunque, il percorso normativo delineato – dalla disciplina ottocentesca sino alle successive integrazioni del secondo dopoguerra – mostra come la figura

³⁴⁵ Nel complesso, la formulazione dell'art. 501-bis c.p. (*Manovre speculative su merci*), introdotto nel 1976, presenta il seguente tenore letterale: "Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità (...)".

Sull'aggiotaggio previsto dal codice penale e dal codice civile, anche nell'attuale fisionomia, Cfr., *ex pluribus*, S. SEMINARA, *Reati Societari (le fattispecie)*, in *Enciclopedia del Diritto* (DeJure), Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, p. 725 ss. e D. CARCANO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 613 e ss.

³⁴⁶ In argomento, ampiamente, C. PEDRAZZI, *Aggiotaggio* (voce), *Approvvigionamenti nel diritto penale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, consultabile in versione digitalizzata IPSOA, 1987. L'autore, peraltro, tiene a sottolineare come in più occasioni le repressione dell'incetta, benché non esplicitata a livello codicistico, sia più volte oggetto di legislazione emergenziale. A tal proposito, vengono forniti come esempi il d. l. lgt. 6 maggio 1917, n. 740, che incriminava l'accaparramento di generi alimentari o merci di largo consumo, nonché il rifiuto ingiustificato di vendita a prezzi calmierati, anticipando una concezione dell'intervento penale quale strumento di governo delle dinamiche distributive e di controllo dei prezzi in funzione dell'interesse collettivo. Nondimeno, ad esempio, Pedrazzi riferisce di un primo provvedimento legislativo promulgato a metà degli anni '30 nell'ambito della legislazione autarchica (r.d.l. 5 ottobre 1936, n. 1746) e di un secondo r.d.l. emanato a conflitto in corso (r.d.l. 27 dicembre 1940, n. 1715).

dell'aggiotaggio si trasformi progressivamente da fattispecie volta a presidiare la correttezza degli scambi, in un più ampio strumento di tutela dell'ordine economico e della stabilità del mercato interno.

Il passaggio dal codice Zanardelli al codice del 1930 segna una trasformazione paradigmatica: dall' "aggiotaggio liberale", fondato sulla produzione dell'evento e sulla tutela della pubblica fede, si perviene ad una fattispecie di pericolo e di pura condotta, funzionale alla protezione dell'economia pubblica quale interesse statale primario³⁴⁷.

³⁴⁷ Cfr., C. PEDRAZZI, *Problemi del delitto di aggiotaggio*, cit., pp. 32-35; 43 e ss.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'itinerario ricostruttivo svolto nel presente lavoro consente di formulare una considerazione di fondo che attraversa, con continuità, l'intera indagine: la repressione delle pratiche speculative non nasce affatto come fenomeno improvviso della modernità economica, né come prodotto esclusivo della codificazione ottocentesca, ma si sviluppa lungo una traiettoria di lunga durata, nella quale si intersecano il diritto romano, la successiva esegesi medievale, la legislazione statutaria, l'*interpretatio* della criminalistica di età moderna, nonché, solo da ultimo, la moderna codificazione penale.

In questa prospettiva, l'aggiotaggio, nella propria attuale concezione, costituisce il punto di approdo di una lenta trasformazione concettuale e normativa che prende le mosse dal *monopolium* e dalle più antiche forme di manipolazione artificiosa del mercato.

Resta, peraltro, sullo sfondo dell'intera vicenda, quella tensione pubblicistica che Tiberio Deciani ribadisce in una formula destinata a rivelarsi di sorprendente persistenza: *interest reipublicae ne crimina remaneant impunita*³⁴⁸.

In quest'ultima espressione, si condensa non soltanto l'istanza repressiva propria della prima modernità, ma anche la progressiva emersione di un'idea destinata a rafforzarsi nei secoli successivi, ossia che le condotte economicamente distorsive non ledano esclusivamente interessi individuali o patrimoniali, ma investano, per la loro stessa struttura, il corpo sociale, in un'accezione eminentemente pubblicistica.

Pertanto, il filo che unisce la riflessione di Deciani alle successive formulazioni legislative non è meramente lessicale od occasionale: esso consiste nella sempre più nitida percezione che le pratiche speculative, in quanto idonee a incidere sulla disponibilità dei beni, sulla formazione dei prezzi e sulla fiducia collettiva nel mercato, assumano una rilevanza pubblica tale da legittimare l'intervento del diritto penale.

Anche a ritroso, il punto di partenza più remoto della ricerca conferma questa linea di tendenza. Già nel diritto romano più antico, si rinviene una prima duplicazione delle

³⁴⁸ Circa l'origine della formula ripresa da Tiberio Deciani si addensano, in verità, parecchi dubbi. Infatti, alcuni sostengono abbia un'origine canonistica, mentre, altri autori ritengono sia di derivazione romanistica: sul tema, diffusamente, C. E. VARALDA, *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «Rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Catedra Internacional conjunta Ipena di Inocencio III*, III, 2016, pp. 145-169.

pratiche speculative, riconducibile, da un lato, al *monopolium* e, dall'altro, al dardanariato.

Se, tuttavia, entrambi i fenomeni intercettano forme di approfittamento economico, il *monopolium* si rivela categoria più ampia e strutturalmente duttile, non circoscritta al solo tema dei beniannonari e, proprio per questo, idonea ad eleggersi come il fulcro della successiva elaborazione giuridica.

Del resto, la costituzione dell'Imperatore Zenone, che ne dà una prima sistemazione normativa, non esaurisce affatto il contenuto della figura monopolistica; al contrario, inaugura un processo esegetico che ne dilata progressivamente i confini, sino a trasformare il *crimen monopolii* in un contenitore concettuale multiforme, idoneo a comprendere una pluralità di condotte manipolative tra loro anche molto differenti.

È proprio nell'opera dei glossatori e dei commentatori che tale categoria riceve una prima, decisiva, concretizzazione.

Lungi dal limitarsi a riprodurre il dato giustiniano, la scienza giuridica medievale e proto-moderna attribuisce al *monopolium* un'accezione sempre più negativa: infatti, quel che nella costituzione zenoniana appariva, ancora, come una nozione relativamente circoscritta si trasforma, per effetto dell'*interpretatio*, in una categoria elastica, capace di abbracciare accordi tra mercanti, incette, pratiche collusive, interdizioni all'accesso a determinate attività, meccanismi di esclusione e, più in generale, di tutte quelle condotte che, perseguendo un vantaggio privato, incidano in modo artificioso sul libero svolgimento dei traffici mercantili.

Come ci si aspetterebbe dagli illustri giuristi bolognesi del XIII secolo, nonché dai loro successori, la riflessione che va sviluppandosi non si limita ad incorniciare la fonte giustiniana nei meandri della storia. Al contrario, quest'ultima viene riadattata a contesti economico-sociali profondamente differenti, cogliendo l'occasione per una lettura sempre più causalmente orientata alle esigenze della prassi ed alla progressiva razionalizzazione delle categorie giuridiche.

La dilatazione della figura monopolistica conosce, poi, uno sviluppo pressoché ipertrofico nella criminalistica tardo-quattrocentesca e cinquecentesca.

Dopotutto, durante la matura epoca della *communis opinio*, lungi dal soddisfare l'operatore giuridico dalla pressante esigenza di certezza del diritto, ci si confronta con le

molteplici declinazioni del fenomeno speculativo, giungendo ad individuare un numero elevato e strutturalmente eterogeneo di ipotesi, talora superiori a quindici.

In un simile contesto, il rischio è quello di disorientare l'interprete nella ricerca di un criterio unitario di ricostruzione.

Tuttavia, anche una casistica così impressionante per varietà e ricchezza consente di cogliere un dato rilevante: la piena consapevolezza, da parte della scienza giuridica, della mutevolezza del fenomeno.

Dall'altro lato, proprio tale ricchezza, conferma, al tempo stesso, il limite dell'elaborazione pre-codicistica: la riflessione dottrinale, pur penetrando con notevole profondità le diverse manifestazioni concrete della speculazione, non riesce tuttavia a ricondurre le molteplici ipotesi criminose entro una formula generale realmente idonea a ricomprenderle in modo unitario, anche in prospettiva repressiva.

In sostanza, la categoria del *monopolium* si raffina e si sfuma, ma rimane, in fondo, del tutto priva di un assetto definito in termini di generalità ed astrattezza.

A tale riflessione dottrinale non fa riscontro, tuttavia, un pari sviluppo della legislazione statutaria.

Anzi, uno dei risultati più interessanti consiste nell'aver rilevato come le normative locali non appaiano, in varie occasioni, adeguatamente ispirate alle posizioni assunte della scienza giuridica.

Spesso dominato da esigenze contingenti, soprattutto in materia di approvvigionamenti, calmierazione dei prezzi e tutela immediata della popolazione, il diritto statutario non appare orientato alla costruzione di una categoria generale del fenomeno speculativo. Esso interviene, piuttosto, su singole forme di *monopolium* o su affini manifestazioni percepite come dannose per la comunità; nondimeno, proprio in questa apparente frammentarietà, emerge la dimensione frequentemente "associativa" delle pratiche speculative sulle merci, quale elemento che accomuna tanto la normativa statutaria quanto la riflessione dottrinale.

Del resto, *pacta*, *conspiraciones* e *conventicula* rappresentano la base operativa ove spesso si originano condotte capaci di alterare la percezione della realtà nell'ottica di incidere sulla regolarità degli scambi.

L'elaborazione, però, si arricchisce notevolmente con la disposizione dello Statuto di Brescia, che assume un rilievo del tutto particolare, stupendo non soltanto per il contenuto

innovativo, ma anche per il fatto di trascendere la tipica essenzialità della legislazione locale.

Il poc'anzi citato statuto lombardo, infatti, reprime non solo, e non tanto, il *monopolium* già conosciuto, ma anche un *quid novum*, ossia lo spargimento di *verba vitiosa* che produca un rincaro dei prezzi del grano. Al di là dell'oggetto della tutela, chiaramente ancorato al passato annonario, è la formulazione complessiva a distaccarsi, *i.e.* a distinguersi, dalla tradizionale configurazione monopolistica.

In tale contesto, infatti, non si assiste ad un'ulteriore riproposizione del *monopolium*, bensì, il Legislatore sembra voler scolpire negli *Statuta Criminalia Brixiae* un *crimen* differente, che si incentra su una condotta realizzabile anche dal *quivis e populo*. Del resto, in questo caso, non è necessario né essere un mercante né, tantomeno, concludere un *pactum sceleris*: la diffusione di *verba vitiosa* – vale a dire di informazioni ingannevoli o fraudolente – anticipando la logica del moderno aggio, si configura come un illecito “comune” e del tutto inedito.

Decisamente moderna è, poi, l'idea di fondo sottesa da tale previsione normativa: l'alterazione dei prezzi non discende più soltanto da atti materialmente incidenti sulla disponibilità delle merci — incette, accaparramenti, restrizioni alla vendita — ma, anche, dalla diffusione di informazioni idonee ad alterare la percezione della realtà presso il pubblico.

In questa prospettiva, il fenomeno speculativo non si limita ad incidere sul piano materiale dell'offerta, ma anche su quello immateriale dell'informazione.

Proprio in tale contesto, dunque, è possibile rinvenire uno dei primi germogli di quella disciplina delle pratiche manipolative che, nel diritto penale moderno, confluirà nella fattispecie di aggio.

La tradizione normativa conosce, tuttavia, un significativo mutamento con l'esperienza francese, che si rivela non soltanto opportuna, ma pressoché necessaria, giacché è proprio Oltralpe che si rinvergono le prime manifestazioni della moderna codificazione. Il superamento della casistica stratificata d'Ancien Régime a favore di una disciplina penalistica dotata di maggiore sistematicità avviene, tuttavia, con notevole gradualità.

La Rivoluzione, dapprima, insiste sul fornire all'interprete normative settoriali volte a colpire accaparramenti, incette e pratiche di rialzo o ribasso indotte con metodi già sviscerati dalla criminalistica italiana del maturo '500.

Solo successivamente, il Code pénal del 1810, mostra con nettezza l'intenzione di approntare un sistema sempre più raffinato di dissuasione e repressione.

L'assetto che ne deriva si sviluppa, tuttavia, lungo un duplice binario: da un lato, si registra un'evoluzione normativa, segnata dal passaggio da una legislazione frammentaria ad una tipizzazione codicistica; dall'altro lato, si consolida un'evoluzione terminologica che non può essere ridotta a mero mutamento nominalistico.

È proprio in Francia, infatti, che dalla persistente ombra del *crimen monopolii*, ancora avvertibile nella dottrina più tradizionalista, si passa – più nei contenuti che nella forma – ad inquadrare un fenomeno nuovo, benché genealogicamente connesso al monopolio.

Tuttavia, l'*agiotage* francese “della prima ora”, frutto di elaborazione dottrinale, conserva taluni tratti dominanti del passato — la pluralità dei soggetti coinvolti, il fine di lucro e la dimensione manipolativa — pur ridefinendo, in una prospettiva finanziario-borsistica, l'oggetto materiale dell'illecito (titoli e valori).

In tal senso, si potrebbe sostenere che la modernità dell'aggiotaggio non consiste nella rottura con il passato, bensì nella sua rielaborazione entro un diverso orizzonte economico-giuridico ed il Code pénal del 1810 segna, da questo punto di vista, il momento in cui tale evoluzione trova una più compiuta strutturazione.

Pur senza utilizzare espressamente il termine “aggiotaggio” nella rubrica dell'art. 419, il Legislatore napoleonico introduce una repressione delle condotte manipolative realizzate tramite la diffusione di notizie false, adottando una formulazione idonea a ricondurre entro una medesima previsione le pratiche speculative tanto sulle merci quanto sui titoli. Al contempo, nella citata disposizione convivono due elementi significativi: da un lato, l'essenzialità della struttura normativa, coerente con il modello sintetico della codificazione francese; dall'altro, proprio tale concisione, implica il superamento della stratificata elaborazione dottrinale maturata nei secoli precedenti.

Preso atto dell'assestamento raggiunto nell'esperienza francese, il parallelismo con i *verba vitiosa* della legislazione statutaria bresciana diviene particolarmente suggestivo: il fenomeno informativo-manipolativo, già intravisto secoli prima, sembra trovare nel codice napoleonico una prima compiuta cristallizzazione dogmatica.

L'art. 419 del Code pénal rappresenta, così, il luogo in cui confluiscono, entro una formula generale ed astratta, decisamente più confacente alle esigenze di tutela del mercato, la tradizione antimonopolistica ed i retaggi della legislazione annonaria.

Di riflesso, il modello legislativo poc'anzi descritto trova accoglienza, seppur con talune oscillazioni, anche nel successivo processo di codificazione italiano.

Il codice sardo-piemontese, assunto a modello di fecondità dell'equivalente francese, permea anche tradizioni legislative refrattarie al Code pénal.

Infatti, nonostante le tribolazioni del lento processo di unificazione della Penisola, sia il codice del 1839 che il proprio "alter-ego" del 1859, contengono disposizioni in materia di rialzo o ribasso fraudolento delle merci e dei valori, sostanzialmente identiche al precedente napoleonico.

Medio tempore, invece, taluni codici degli stati italiani preunitari tradiscono l'impostazione adottata Oltralpe, non prevedendo alcuna disposizione sul tema.

In tale contesto, appare lecito immaginare che, peraltro, a fronte di una scienza giuridica consapevole, l'aggiotaggio restasse ancora fenomeno quasi marginale e non adeguatamente considerato dai codificatori, mostrandosi una sorta di "regressione" rispetto al recente passato o, quantomeno, di temporanea attenuazione dell'attenzione legislativa nei suoi confronti.

Di segno opposto, invece, è l'esperienza consegnata alla storia dal "Codice Zanardelli". Quest'ultimo, infatti, pur succedendo al codice del 1859, disciplina l'aggiotaggio in una duplice forma: da un lato, con l'art. 293, relativo all'aggiotaggio comune, e dall'altro, con l'art. 326, concernente l'aggiotaggio annionario.

Tale soluzione normativa rivela come la questione dell'annona continui a permanere sullo sfondo quale aspetto mai completamente riassorbito nel sistema.

È singolare, poi, che proprio il tema dell'incetta — inizialmente contemplato nel progetto, ma poi espunto dal testo definitivo in nome del liberalismo economico — resti uno dei nodi più controversi, anche nella successiva elaborazione legislativo-pretoria.

Invero, sembra emergerne un aspetto di fondo: il diritto penale della speculazione continua ad oscillare tra un "modello unitario" ed un "modello binario", nel quale la dimensione annonaria ora precipita come aggravante, ora riemerge come disciplina autonoma.

Questa alternanza si ritroverà, del resto, anche nel Codice Rocco, che, dapprima, adotta una modello unitario, salvo poi, nuovamente, procedere ad una differenziazione.

Infatti, con l'art. 501 del codice del 1930, si supera il dualismo del Codice Zanardelli, sennonché, successivamente lo si ripristina.

A mutare, invece, è definitivamente la fisionomia della norma, accentuandosi l'intento repressivo del Legislatore e, dunque, la percezione di pericolosità del fenomeno.

Infatti, sino alla prima codificazione unitaria del 1889, il *monopolium*, prima, e l'aggiotaggio, poi, sono espliciti o tipizzati come illeciti d'evento.

Più in particolare, al di là di quelle semplici disposizioni di mero divieto, se si considerano le elaborazioni dottrinali dal XVI al XVIII secolo unitamente alla legislazione statutaria dei comuni italiani, si rileva che, in linea tendenziale, il *monopolium* si concretizza solo allorché ad una delle condotte descritte (i.e. vendita a prezzo concordato, stipula di accordi tra produttori/venditori, acquisto di grandi quantità di merci per sottrarle al mercato, le pattuizioni illecite tra commercianti per vendere solo prezzo determinato, *et similia*) segua l'alterazione artificiosa dei prezzi con annessa restrizione della libera concorrenza e danno all'economia.

In sintesi, la casistica mostra come il *monopolium* non venga inquadrato attraverso una condotta tipica univoca, *alias* mediante una pluralità estremamente eterogenea di comportamenti, ove l'elemento di comunanza resta l'effetto distorsivo prodotto sul mercato.

Parimenti, anche con l'avvento del Code pénal, la prima forma di codificazione dell'aggiotaggio viene strutturata come reato d'evento, in quanto allo spargimento di fatti falsi o calunniosi nel pubblico è richiesto che segua un effetto distorsivo sui prezzi.

Il copione resta immutato per tutti quei codici che, contemplando una regolamentazione più o meno esplicita dell'aggiotaggio e della speculazione sulle merci, vengono prodotti nel corso dell'Ottocento.

Una vera e propria cesura si determina soltanto con il Codice penale fascista, ove l'art. 501 viene tipizzato come reato di pericolo.

Le ragioni per le quali si addivene ad una simile virata punitiva non possono conoscersi con certezza. Tuttavia, potrebbe non essere casuale che un assetto repressivo, rimasto, con le dovute proporzioni, inalterato per diversi secoli, venga modificato proprio in occasione di un evidente mutamento di prospettiva del Legislatore.

Per come ricostruito nel presente scritto, il *monopolium* e l'aggiotaggio si prestano, anche in ragione del fardello casistico che li accomuna, sia ad una tutela di marca pubblicistica – come nel caso delle incette o dell'ostacolo agli approvvigionamenti – sia ad un controllo

incentrato sulla protezione degli scambi tra privati, come nei casi di accordo tra mercanti diretti ad alterare la naturale concorrenza.

Detto altrimenti, in tale duplice prospettiva, si coglie la peculiare natura di queste figure, poste a presidio tanto dell'interesse collettivo al regolare funzionamento del mercato, quanto della libertà nelle relazioni economiche tra singoli.

Orbene, con l'art. 501 del Codice Rocco, e precedentemente in sede di lavori preparatori, il Legislatore inaugura un sistema di contrasto all'aggiotaggio avente una dimensione eminentemente pubblicistica, anticipando la soglia repressiva alla semplice "messa in pericolo" della regolarità degli scambi: ciò, invero, lo si desume anche dalla collocazione topografica del reato tra i *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*. Peraltro, quest'ultima scelta sistematica elide efficacemente ogni residua ambiguità circa l'oggetto della tutela penale, chiarendo come l'interesse primariamente protetto sia individuato nel regolare funzionamento dell'economia, quale espressione della potenza della Nazione, in linea con la coeva svolta autoritaria del contesto politico-istituzionale. In tal modo, il fenomeno speculativo cessa di presentarsi come figura, per certi versi, "spuria" sotto il profilo dell'oggetto della tutela penale, venendo ricondotto alla sfera degli interessi pubblici.

In sintesi, anche con riguardo alla genesi della norma, l'aggiotaggio appare sempre di più come l'esito di un lungo processo di trasformazione dell'antico *monopolium*, categoria che, dopo aver ricompreso un'indistinta pluralità di pratiche speculative, conosce una progressiva strutturazione giuridica con la codificazione napoleonica e trova, poi, una più compiuta specificazione nei codici penali moderni.

Nondimeno, la progressiva razionalizzazione delle condotte punibili — sempre meno eterogenee e, per certi versi, meno "caotiche" — è contemporanea ad uno spostamento della tutela penale dalla sicurezza annonaria alla protezione dell'economia pubblica.

Tale processo di assestamento, evidentemente, non è stato lineare né sarà, probabilmente, definitivo, avendo conosciuto nel tempo duplicazioni, riassorbimenti e nuove differenziazioni.

Proprio le oscillazioni, lungi dal rappresentare incoerenze marginali, mostrano la natura intrinseca del fenomeno: dal *monopolium*, quale figura particolarmente mutevole, è derivato, quasi per gemmazione, un *quid novum*, cioè l'aggiotaggio, con il quale

condivide un “nucleo duro” rappresentano dall’azione manipolativa orientata al profitto³⁴⁹.

In questa chiave, l’affermazione secondo cui l’aggrottaggio costituirebbe un “*relitto arenato sui fondali di un’economia pre-postmoderna ormai definitivamente inabissata*” può essere accolta soltanto in parte³⁵⁰.

È vero, infatti, che nella sua accezione puramente mercantile, legata alle coalizioni sui beni di prima necessità ed alle tradizionali forme di accaparramento, appartiene in larga misura a un’economia del passato.

Tuttavia, l’indagine storica qui proposta cerca di dimostrare come il fenomeno speculativo non si lasci confinare entro un’epoca conclusa, evolvendo quanto a forma, linguaggio ed oggetto.

La speculazione si sposta dalle merci ai titoli, dai mercati locali ai circuiti finanziari globali e dalla rarefazione materiale si giunge ad una manipolazione informativa.

Eppure, l’evoluzione non è sempre lineare.

Talora il fenomeno riemerge nelle sue manifestazioni più arcaiche: infatti, nei momenti di crisi, come durante le due guerre mondiali, tornano ad essere praticate incette, accaparramenti e manovre sui beni essenziali, già note al diritto romano ed al diritto statuario.

Da questo punto di vista, l’aggrottaggio più che un relitto, sembra una “figura carsica”: si liquefa, scompare, riappare, si settorializza e si ricompone.

Sia consentito, pertanto, avanzare un’ulteriore, e più generale, considerazione di fondo: il diritto penale dell’economia – per come qui conosciuto – appare come un diritto incompiuto e “di reazione”, che si struttura per effetto del (necessario) progressivo adattamento alle mutevoli forme di opportunismo economico.

Proprio in questa prospettiva si collocano, da ultimo, possibili, ed ulteriori, filoni d’indagine.

³⁴⁹ Si noti come, nella legislazione contemporanea, il termine “monopolio” abbia ormai acquisito un significato giuridico definito, che rinvia alla sua originaria matrice etimologica — dal greco *monos* e *polein*, ossia “vendere da solo”. In questa prospettiva, per monopolista si intende il soggetto che ambisce a detenere in via esclusiva il commercio di un determinato bene.

³⁵⁰ L’espressione è di CARLO ENRICO PALIERIO, *Market abuse e legislazione penale: un connubio tormentato*, in *Il Corriere del merito*, Vol. 1, fasc. 7, IPSOA, 2005, p. 809-812.

Da un lato, sarebbe meritevole di approfondimento verificare quali elementi della matrice storica del *monopolium* e dell'aggiotaggio sopravvivano, sotto l'incidenza della contemporaneità, nelle attuali figure di abuso di mercato, anche alla luce della cornice "sovra-nazionale"; al contempo, potrebbe risultare utile una comparazione intrasistemica volta a chiarire l'attuale configurazione del termine "monopolio", che sembra essersi progressivamente allineato, anche nel significato, alla propria originaria accezione etimologica.

Dall'altro lato, potrebbe essere fecondo interrogarsi sulla lettura giurisprudenziale del fenomeno speculativo all'indomani della codificazione ottocentesca, tanto Oltralpe quanto sulla Penisola.

In questo senso, la genealogia dell'aggiotaggio non ambisce ad esaurirsi in una ricostruzione del passato, ma vorrebbe offrire strumenti utili a comprendere la persistente attualità di un fenomeno che, pur mutando incessantemente, continua ad impegnare il Legislatore penale come tutore dell'ordine economico.

Indice bibliografico

- A.A. V.V., *Annali della giurisprudenza italiana. Raccolta generale delle decisioni delle Corti di Cassazione e d'Appello*, vol. X, anno 1876, Firenze, Tipografia di Luigi Niccolai, 1876
- A.A. V.V., *Enciclopedia del negoziante, ossia Gran dizionario del commercio, dell'industria, del banco e delle manifatture*, Tomo primo, Venezia, Co' tipi dell'Ed. Giuseppe Antonelli, 1839
- AQUARONE A., *L'Unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960
- ASCHERI M., *Istituzioni medievali*, Bologna, il Mulino, 1994
- ASTUTI G., *Il code napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia* (Roma, 8-13 ottobre 1969), Vol. I, Roma (Accademia dei Lincei), 1973
- AZUNI D.A., *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile, Aggiotaggio* (voce), Livorno, Fratelli Vignozzi, 1837
- BERTINI E., *Considerazioni intorno al codice penale toscano pubblicato nel 1853 e ancora vigente*, Prato, Tipografo F. Alberghetti, 1861
- BIROCCHI I. – CORTESE E. – MATTONE A. – MILETTI M. N., *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I (A-Les) – Vol. II (Lev-Z), Bologna, Il Mulino, 2013
- BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002
- BOCCARDO G., *Dizionario delle economia politica e del commercio*, Vol. 1, Torino, Sebastiano Franco e figli, 1857
- CADOPPI A., *Il "modello" rivale del Code pénal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale universale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997
- CADOPPI A., *Il codice penale parmense del 1820*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993

- CADOPPI A., *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del “Regolamento sui delitti e sulle pene” del 1832, il “brutto anatroccolo” dei codici penali della Restaurazione*, in *I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. LV-LXXI.
- CALASSO F., *Medio evo del diritto. Le fonti*, Milano, Adelphi, 2021
- CAPPUCCIO A., *Pratiche speculative e resistenze del diritto: i contratti a termine sui valori mobiliari in Francia tra Ancien Régime e codificazione*, in *Historia et Ius*, num. 9–2016, paper 6
- CARCANO D., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 613
- CARCERERI DE PRATI C., *Il Codice penale austriaco del 1803 nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997
- CARMIGNANI G., *Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate in Toscana, del cav. commend. Giovanni Carmignani*, Pisa, Tipografia Nistri, 1846
- CARMIGNANI G., *Juris criminalis elementa*, Pisa, Nistri Fratres Eorumque Socii, 1833
- CASSI A. A., *Medioevo giuridico. Passato remoto prossimo venturo*, in A.A. Cassi (coord.), *Le danze di Clio e Astra. Fondamenti storici del diritto europeo*, Torino, Giappichelli, 2023
- CATTANEO A., *Modernità e autoritarismo nel “Regolamento” penale Gregoriano*, in *I Regolamenti di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. XXIII-XVII;
- CAVANNA A., *Il codice penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima*, in *Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia (1811)*, Verona, Cedam, 2002, p. XIII ss.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1982
- CAVANNA A., *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano, Giuffrè Editore, 1980, p. 305 ss.

- CHAUVEAU A. – FAUSTIN E., *Teorica del codice penale – Tomo IV*, Napoli, Tipografica Altimari, 1861
- CHIRAC A., *L'agiotage sous la troisième République, 1870 – 1877*, Volume 1, Paris, Albert Savine Editeur, 1888
- CONTOLI C., *Dei delitti e delle pene*, Vol. IV, Bologna, Tipografia delle Muse, 1830
- CORDERO F., *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1985 (su Deciani e Farinacci)
- CORTESE E., *Il rinascimento giuridico medievale*, II ed., Roma, Bulzoni Editore, 1996
- COURTOIS A., *Défense de l'agiotage*, Paris, Garnier Frères, 1864
- COURTOIS A., *Société des Annales d'économie politique – Tome deuxième*, Paris, Typographie A. Hennuyer, 1889
- COURTOIS A., *Traité élémentaire des opérations de bourse*, Paris, Garnier Frères, 1867
- CREMANI L., *De iure criminali. Libri Tres*, Vol. II, Ticini, apud Haeredes Petri Galeatii, 1792
- CRIVELLARI G. – SUMAN G., *Il codice penale per il Regno d'Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, Volume settimo, Torino, Unione tipografico editrice, Milano – Roma – Napoli, 1896
- DA PASSANO M., *Due codici a confronto: le resistenze lombarde all'estensione del codice penale sabaudo*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, 1997, pp. CXCv-CCxvii
- DA PASSANO M., *La formazione del codice penale toscano*, in *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Padova, Cedam, 1995, pp. vii-Cxxvi
- DA PASSANO M., *La storia esterna del codice penale toscano (1814-1853)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna* (Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992), Roma, Ministero per i Beni culturali, 1994, II, pp. 564-589;

- DALLOZ A. – DALLOZ V. A. D., *Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public* – p. 147, Vol. 3, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale du royaume, 1846
- DALLOZ E. –VERGE' C., *Code pénal annoté et expliqué d'après la jurisprudence et la doctrine*, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale, 1881
- DE FÉLICE F.B., *Code de l'Humanité ou législation universelle – Tome IX*, Yverdon, dans l'imprimerie de M. De Felice, 1778
- DE VOUGLANS M., *Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel*, v. I, Parigi, Merigot le Jeune – Crapart – Morin, 1780
- DEZZA E., *Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il Progetto del 1809*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993
- DEZZA E., *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997
- DEZZA E., *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia, Pavia University Press, 2013
- DI RENZO VILLATA M. G., *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro. Atti del convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983*, Vol. I, Milano, Comune di Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, p. 147 ss.
- DI RENZO VILLATA M. G., *Tra ius nostrum e ius commune. Il diritto patrio nel ducato di Milano*, in BIROCCHI I. – MATTONE A. (a cura di), *Il Diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI – XIX)*, Roma, Viella, 2006, p. 217 ss.
- DIDEROT D. – D'ALAMBERT J. B., *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (...)* - Tome dixieme MAM=MYV, Lucques, chez Vincent Giuntini imprimeur, 1767
- DU CANGE C., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, in <http://ducange.enc.sorbonne.fr>, Niort, Favre, 1883-1887

- ESCOBEDO G., *Studi e questioni di diritto. L'Aggiotaggio*, in *La Giustizia Penale*, parte seconda, 1933, pag. 833
- FAGGELLA G., *Della natura giuridica del reato di aggio e specialmente dei «mezzi fraudolenti» in relazione alle operazioni di borsa*, in *Foro Penale*, Vol. III, 1893, p. 134 ss.
- FAGGELLA G., *Della natura giuridica del reato di aggio e specialmente dei «mezzi fraudolenti» in relazione alle operazioni di borsa*, in *Il Foro Penale* (1894-1895), III, parte I, p. 134 ss.
- FERRANTE R., *Il diritto penale dell'economia nell'età dei codici. Dall'illuminismo giuridico ai «nuovi reati»*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, autori vari, Milano, Giuffrè Editore, 2011, pp. 63–114
- FERRAROTTI T., *Commentario teorico-pratico de codice penale per gli Stati di S.M. Vittorio Emanuele II*, Torino, Tipografia Nazionale di Gaetano Biancardi, 1860
- FIORAVANTI L., *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993
- FORAMITI F., *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico interno e delle genti*, vol. III, Venezia, Co' tipi del Gondoliere, 1839
- FORTUNATI M., *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi ed il suo «Codice di commercio per lo Stato Pontificio»*, in *Itinerari in Comune. Ricerche di Storia per Vito Piergiovanni*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 115-186.
- GALLI A. M., *La formazione e lo sviluppo del sistema bancario in Europa e in Italia: letture scelte*, Milano, Vita e Pensiero, 1992
- GARRAUD R., *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, Tome Cinquième, Paris, Larose, 1894
- GENTA E. - PENE VIDARI G.S., *Storia del Diritto contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2016.

- GERI M. P., *Merce straniera venuta da oltremonte: appunti su Carmignani e l'aggiotaggio*, in *Indice penale*, 2004, n. 1, CEDAM, p. 417 ss.
- GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari, Laterza, 2008
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 2006
- GUETTA C., *Delle coalizioni industriali e commerciali*, Napoli, Giuseppe Marghieri, 1875
- GUYOT J.N., *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale - tome Onzième*, Paris, Visse, 1785
- HALPÉRIN J. – L., *Liberalismo e disposizioni di ordine economico nel codice penale del 1810*, in *Codice dei delitti e delle pene pel regno d'Italia (1811)*, Verona, Cedam, 2002, p. CLXXXV ss.
- JOUSSE D., *Traité de la justice criminelle de France – Tome III*, Parigi, Debure Pere, 1771
- LOPEZ F. (direttore), *Il Foro Penale. Rivista critica*, anno III, Vol. III, Parte Tipografia nazionale di G. Bertero, 1863, p. 100 ss
- LOYSEAU J. R., *Considérations sur l'agiotage des assignats*, Paris, chez Belinchez Belin, 1792
- MALON B., *L'agiotage de 1715 a 1870*, Paris, Administration de la revue socialiste, 1885
- MANCUSO F., *Il valore dell' "utilitas publica" nel "crimen monopolii" e nel "monopolium principis" in un "consilium" di Andrea Alciato*, in QUAGLIONI D. – DILCHER G. – Fondazione Bruno Kessler (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, Bologna, Il Mulino – Berlino, Duncker & Humblot, 2011, pp. 565-598
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Volume settimo*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1951
- MARTINI A., *Il codice criminale estense del 1855*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993
- MASTROBERTI F., *Confische e sequestri contro i nemici dello Stato borbonico durante l'ultima fase del regno di Francesco II (1848-1859)*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 129-2 (2017), pp. 263-272

- NATALE G., *Del dolo e della frode*, Salerno, Stabilimento tipografico nazionale, 1878
- NUVOLONE P., *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984,
- PADOA SCHIOPPA A., *Il diritto nella storia d'Europa, il Medioevo*, Padova, Cedam, 1995
- PADOA SCHIOPPA A., *La legislazione commercialistico nell'Italia preunitaria*, in IDEM, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, Led, 1992, pp. 138-156
- PADOVANI T., *Considerazioni sulla "parte generale" del Regolamento gregoriano*, in *I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. XLII-LIV;
- PADOVANI T., *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993
- PALIERO C.E., *Market abuse e legislazione penale: un connubio tormentato*, in *Il Corriere del merito*, Vol. 1, fasc. 7, IPSOA, 2005, p. 809-812
- PAOLI B., *Saggio di una storia scientifica del decennio di preparazione del codice penale italiano*, Firenze, Tipografia di L. Nicolai, 1878
- PASI CROTTI R. – CANTU' M. C. (a cura di), *Breve mercadantie mercatorum Papiae. La più antica legislazione mercantile pavese – 1295*, Pavia, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pavia, 1995
- PEDRAZZI C., *Aggiotaggio* (voce), *Approvvigionamenti nel diritto penale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, consultabile in versione digitalizzata IPSOA, 1987
- PEDRAZZI C., *Problemi del delitto di aggiotaggio*, Milano, Giuffrè, 1958
- PESSINA E. – DE BENEDETTI C. (direttori), *La Cassazione Unica*, Anno VI – Volume V, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1895
- PICCINI G., *Il Medioevo*, Milano, Bruno Mondadori, 2004
- PIFFERI M., *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2006

- POMPEO Q. – SCIALOJA A., *Cenni su l'aggiotaggio degli ordini in derrate e sul modo di evitarlo, sine loco*, 1841 (consultabile online in versione digitalizzata: <https://books.google.it/books?id=uU1VAAAACAAJ&hl=it>)
- PREDARI F., *Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai bisogni d'ogni ceto di persone, Aggiotaggio* (voce), Volume I, Napoli, Tipografia letteraria, 1860
- ROBERTI S., *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie*, Volume IV, Napoli, Dalla stamperia e cartiere del Fibreno, 1834
- RONCO M., *Alle origini del diritto penale moderno: dalla (falsa) proposta di un diritto penale dolce alla realtà di un diritto penale di ferro*, in *Archivio Penale*, fascicolo n. 2/maggio-agosto 2021, reperibile al sito internet <https://archiviopenale.it/>
- ROSONI I., *Dalle codificazioni preunitarie al codice Rocco*, in *Introduzione al Sistema Penale*, Vol. I, di G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M. PAVARINI, M. ZANOTTI (a cura di), Quarta Edizione, Torino, Giappichelli, 2012
- SAY J. B., *Cours complet d'économie politique pratique* Tome 2, Paris, Guillaumin, 1852
- SAY M. L. - CHAILLEY M. J., *Nouveau dictionnaire d'économie politique*. 1. A-H, Paris, Guillaumin, 1900
- SBRICCOLI M., “*Vidi communiter observari*”. *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 231-268
- SBRICCOLI M., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge diritto giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, 1998
- SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè Editore, 1969
- SBRICCOLI M., *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in CAVINA M. (a cura di), *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Vol. II, Udine, Forum, 2004

- SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2009
- SCAVINI P., *Theologia moralis universa, Editio nona absolutissima, Tomus secundus*, Milano, Apud Ernestum Oliva, 1858
- SCEVOLA R., *L'enigma del "dardanariato" e una discussione parlamentare d'altri tempi*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, Napoli, 2021, p. 530 ss.
- SEMINARA S., *Reati Societari (le fattispecie)*, in *Enciclopedia del Diritto (DeJure)*, Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, p. 725 ss.
- SPECIALE COSTARELLI M., *Progetti comparati del codice penale per il Regno d'Italia*, Roma, Tipografia del Senato di Forzani e compagno, 1878
- STILE A.M., *Il codice penale del 1819 per lo Regno delle due Sicilie*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1993
- SUPINO D., *Le operazioni di borsa secondo la pratica, le legge e l'economia politica*, Roma – Torino – Firenze, Fratelli Bocca, 1875
- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976
- TARGET G. J. B. –VIELLART R. L. M., *Projet de code criminel, correctionnel et de police présenté par la commission nommée par la Gouvernement*, Paris, Imprimerie de la République, 1803-1804
- TAVILLA C. E., *Il codice estense del 1771. Il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in *Codice estense 1771*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. IX – XVII
- TRECCANI, ENCICLOPEDIA ITALIANA - *Aggiotaggio* (voce), consultato online [https://www.treccani.it/enciclopedia/aggiotaggio_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/aggiotaggio_(Enciclopedia-Italiana)/) in data 5 febbraio 2025
- TRECCANI, VOCABOLARIO, *Aggio* (voce), consultato online <https://www.treccani.it/vocabolario/aggio/> in data 20 dicembre 2025
- TRECCANI, VOCABOLARIO, *Ritrangolo* (voce), consultato online <https://www.treccani.it/vocabolario/ritrangolo/> in data 10 gennaio 2026

- TRECCANI, VOCABOLARIO - *Scrocchio* (voce), consultato online <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/scrocchio/> in data 10 gennaio 2026
- TSCHIGG S., *La formazione del Codice Penale Austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997
- VIDAL E., *The History and Methods of the Paris Bourse*, Washington, Government Printing Office, 1910
- VINCIGUERRA S., *I Codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici e preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993
- VINCIGUERRA S., *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice Penale Austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, VICINGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 1997
- VINCIGUERRA S., *Un'esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani*, in *I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, VINCIGUERRA S. (a cura di), Padova, Cedam, 2000, pp. XI-XXII;
- VINCIGUERRA S., *Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell'assolutismo regio: le "Leggi penali" delle Due Sicilie*, in Idem, (a cura di), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte Seconda, Leggi Penali*, Padova Cedam, 1994.
- VISCONTI A., *Dardanariatus e monopolium come reati contro l'economia pubblica*, in *Annali della Regia Università di Macerata*, Vol. 8, Tolentino, Filelfo, 1932
- VISCONTI A., *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1766)*, Roma, Athenaeum, 1913
- ISOTTON R., *Il progetto sostituito di codice penale per il Regno d'Italia di G.D. Romagnosi (1806)*, in Idem, *Tra autorità e libertà. Saggi di storia delle codificazioni penali*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 107 – 166
- PARDINI F., *Cenni biografici intorno al professore Giovanni Carmignani/compilati dall'Ab. Francesco Pardini*, Pisa, [Nistri], 1847
- TRECCANI, *Dizionario biografico degli italiani*, CARMIGNANI Giovanni, a cura di Aldo Mazzacane, Volume 20, 1977 (online:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-carmignani_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-carmignani_(Dizionario-Biografico)/)

- MARIANI C., *Il teologo Pietro Scavini, 1790-1869*, in *Verbanus*, 11, Verbania, ed. Alberti, 1990, p. 323-348.
- VARALDA C.E., *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «Rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Catedra Internacional conjunta Ipena di Inocencio III*, III, 2016, pp. 145-169.

Indice delle fonti (manoscritti)

- ACCURSIO, *Apparato al Codex*, Venetiis, 1488 – Ristampa anastatica in CGJC, X, Augustae Taurinorum, 1968
- ALBERICO DA ROSATE, *Prima ... super codice commentariorum ... pars*, Lugduni, 1545
- AZZONE, *Summa super codicem*, Lugduni, 1557 – ristampa anastatica in CGJC, II, Torino, Bottega Erasmiana, 1966
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in quartum et quintum libris codicis*, Venetiis, 1577
- BOSSI E., *Tractatus varii*, Lugduni, Eredi Jacques Giunta, 1566
- CUJACIO J., *Novellarum constitutionum imp. Iustiniani*, Lugduni, 1570
- DAHMOUDER J., *Praxis rerum criminalium*, Anversa, 1601, Cap. CXXXII, p. 528 ss.
- DECIANI T., *Tractatus criminalis*, Vol. II, Venetiis, 1590, Cap. XXI - XXII
- FARINACCI P., *Fragmentorum variarum quaestionum et communium opinionum criminalium, Pars Secunda*, Francoforte, Palthenius, 1622, fo. 264 e ss.
- MENOCHIO J., *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis libri duo*, Ginevra, Samuel de Tournes, 1690, casus 569, fo. 979 ss.
- ODOFREDO, *Lectura super Codice*, Lugduni, 1552 - ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1968
- PIACENTINO, *Summa codicis*, Moguntiae, 1536 - ristampa anastatica con prefazione di F. Calasso, Torino, Bottega d'Erasmus, 1962

- SCACCIA S., *Tractatus de commerciis et cambiis*, Colonia, Metternich, 1738, Limitatio X, p. 299 ss.
- SOCINI Mariani ac Bartholomaei, *Consiliorum seu potius Responsorum*, vol. 4, Venetiis, 1571, II, cons. CCLXXII
- STRACCA B., *Tractatus de mercatura seu mercatore*, Venetiis, apud Michaellem Bonellum, 1575
- Codex: C. 4.59.0 – “*De monopoliiis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non balneatorum prohibitis illicitisque pactionibus*”
e, ivi, Costituzione di Zenone: C. 4.59.2

Statuti dei Comuni italiani

- ASTI (1252-1545): *Statuta civitatis Ast, Astae*, per Franciscum Garonum, 1534
- BERGAMO (1353): FORGIARINI G. (a cura di), *Lo statuto di Bergamo del 1353*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1996
- BRESCIA (1557): *Statuta civitatis Brixiae* (Brescia, 1557) - rist. anast., Brescia, Forni, 1557
- COMO (1335): MANGANELLI G., *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum, tomo II*, Como, Dott. Carlo Marzotti Editore, 1945
- CREMA (1536): *Municipalia Cremae*, Venetiis, per Aurelium Pincium, 1536
- CREMONA (1578): *Statuta civitatis Cremonae*, Cremona, Cristoforo Draconi & Pietro Bozzola, 1578
- LODI (XII sec.): *Statuti vecchi di Lodi ritrovati e pubblicati da Cesare Vignati*, Tipografia Bortolotti di Dal Bono E. C., Milano, 1884
- MANTOVA (1303): *Statuta dominorum Raynaldi Botironi fratrum de Bonacolsis 1303*, in D'ARCO C. (a cura di), *Storia di Mantova*, Vol. II e III, Mantova, Viviano Guastalla editore, 1872
- MILANO (1480): *Statuti*, ed. Suardi, 1480, inc. Pavia, BU 110 E 21
- MONZA (1466-1579): *Liber statutorum Communis Modoetiae. Cum suis rubricis, et indice locupletissimo, ac annotationibus amplissimis*, Milano, apud Paulum Gottardum Pontium, 1579

- NOVARA (1276-1286): *Statuta communitatis Novariae anno MCCLXXVII lata collegit et notis auxit Antonius Ceruti*, Novara, ex Typographeo Fratrum Miglio, 1879
- NOVARA (1460-1511): *Statutum Novariae. Anni MCXI*, Milano, per Iohannem de Castelliono, ad instantiam D. Francisci de Piscatoribus civis Novariensis, 1511
- PIACENZA (1323): FUGAZZA E., *Lo statuto di Piacenza del 1323*, Pavia, Pavia University Press, 2012
- VERCELLI (1541): *Statuta communis et almae civitatis Vercellarum*, Vercellis, De Pellipariis de Pallestro, 1541

Testi di leggi e fonti normative

- *Cenni comparativi sul Codice penale sardo promulgato il 20 novembre 1859 e sul Codice penale austriaco ed osservazioni circa la sostituzione di quello a questo in Lombardia*, Torino, Tipografia letteraria, 1860
- *Code des delits et des peins servant de supllement au proces verbal des séances du corps legislatif*, Paris, Imprimeur du Corps Législatif, 1810
- *Codice criminale e di procedura criminale per gli stati estensi*, Modena, Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1855
- *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1853
- *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza, ecc. ecc. ecc.*, Parma, dalla Reale Tipografia, 1820
- *Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859
- *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839
- *Codice penale per il Regno d'Italia*, Roma, Stamperia Reale, 1889 (cd. "Codice Zanardelli")
- *Codice penale per l'impero francese. Traduzione italiana scupolosamente eseguita sull'edizione originale del corpo legislativo*, Milano, Sonzogno, 1810

- *Codice Penale Universale Austriaco*, Seconda Edizione Ufficiale, Milano, Dall'I. R. Stamperia, Milano, 1815
- *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali*, Napoli, Stabilimento Tipografico di D.co Capasso, (ristampa del) 1849
- Decreto del 14 giugno 1791
<https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/13/284>
- Decreto del 20 ottobre 1795
<https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/85/289>
- Decreto del 30 agosto 1795
<https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/84/158>
- Legge del 21 febbraio 1796
<https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/revlawall0922v2/navigate/87/8>
- Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, Parte II. Relazione sui Libri II e III del progetto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929
- *Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia, riveduto dalla Commissione istituita da S.A.I. il Principe Viceré con decreto del 30 agosto 1808*, sesta redazione, aprile, 1810
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262: testo consultabile online all'indirizzo
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16:262>
- Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (cd. "Codice Rocco")
- *Regolamento provvisorio di commercio*, Roma, Nella Stamperia della Rev. Cam. Apost., 1821
- *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832*, Bologna, Di Giuseppe Vitali alle scienze, 1862
- *Riforma della legislazione criminale toscana del dì 30 novembre 1786*, Siena, per Francesco Rossi stamp. del pubblico, 1786.

